



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

**Dottorato di Ricerca in Management and Law**

**Curriculum in Economia Aziendale**

**XXXIII ciclo**

**LA “DERIVAZIONE RAFFORZATA” NEI BILANCI  
DELLE IMPRESE OIC ADOPTER:  
L’IMPATTO DI RECENTI DIRETTIVE COMUNITARIE**

Tutor:

Chiar.mo Prof. Sergio Branciani

Tesi di dottorato di:

Jessica Sebastiani

Coordinatore del Dottorato di Ricerca:

Chiar.ma Prof.ssa Caterina Lucarelli

A.A. 2019/2020

*A Giorgia e Giulia,  
la luce delle mie stelle, i colori del mio mondo,  
le ragioni del mio respiro, i pensieri della mia mente,  
i battiti del mio cuore.  
Vi ringrazio infinitamente,  
perché le pagine più belle del libro della mia vita siete Voi,  
i miei più grandi successi!*

*Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio.  
Chi ha ragione ed è capace di soffrire, alla fine vince.  
Gandhi*

# INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO 1</b>	
<b>IL PRINCIPIO DI “DERIVAZIONE”: LE RELAZIONI FRA IL BILANCIO E IL REDDITO IMPONIBILE DELLE IMPRESE .....</b>	<b>5</b>
1.1.    ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI .....	5
1.2.    I MODELLI TEORICI DELL’IMPOSIZIONE SULLE SOCIETÀ .....	9
1.3.    EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.....	13
1.3.1. <i>Dal Regio Decreto n. 4021/1877 alla riforma degli anni ‘50 .....</i>	<i>13</i>
1.3.2. <i>Dalla riforma Vanoni alla riforma tributaria degli anni 1971/1973 .....</i>	<i>17</i>
1.3.3. <i>Dal D.P.R. n.917/1986 alla riforma societaria introdotta con il D.Lgs. n.6/2003 .....</i>	<i>30</i>
1.3.4. <i>Dal D.Lgs. n.38/2005 al recepimento della Direttiva comunitaria 2013/34/UE con il D.Lgs. n.139/2015 .....</i>	<i>58</i>
1.4.    LO STATO DELL’ARTE.....	86
<b>CAPITOLO 2</b>	
<b>LE RELAZIONI TRA ACCOUNTING E TAXATION: LA LETTERATURA INTERNAZIONALE E IL MODELLO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>102</b>
2.1.    LE FUNZIONI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO .....	102
2.2.    I FATTORI DETERMINANTI DI INFLUENZA DEL SISTEMA CONTABILE.....	108
2.3.    LA REVIEW DELLA LETTERATURA .....	123
2.3.1. <i>La ricognizione dei modelli teorici .....</i>	<i>123</i>
2.3.2. <i>Lo stato dell’arte nella letteratura internazionale.....</i>	<i>127</i>
2.4.    IL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO.....	145
<b>CAPITOLO 3</b>	
<b>DISCONNESSIONE O IDENTITÀ FRA BILANCIO E REDDITO IMPONIBILE: IAS/IFRS E OIC ADOPTER .....</b>	<b>150</b>

3.1.	ANALISI COMPARATA DELLE VOCI DI BILANCIO IMPIEGATE NEL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO..	150
3.1.1.	Valutazione delle immobilizzazioni materiali .....	151
3.1.2.	Svalutazione o riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali .....	155
3.1.3.	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali .....	158
3.1.4.	Leasing.....	164
3.1.5.	Accantonamenti per rischi e oneri.....	168
3.1.6.	Costi di ricerca e sviluppo .....	171
3.1.7.	Rimanenze di magazzino.....	174
3.1.8.	Contratti di durata pluriennale.....	179
3.1.9.	Oneri finanziari .....	184
3.1.10.	Poste in valuta .....	189
3.1.11.	Avviamento acquisito a titolo oneroso.....	192
3.1.12.	Sovvenzioni e contributi statali.....	195
3.1.13.	Oneri pensionistici .....	198
3.1.14.	Cambiamenti di policy ed errori contabili.....	199
3.1.15.	Consolidato di gruppo .....	203
3.1.16.	Sanzioni, erogazioni liberali e spese di rappresentanza .....	204
3.2.	APPLICAZIONE DEL MODELLO TEORICO AL CASO ITALIANO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE .....	205
3.3.	CALCOLO DELL'INDICE DI INTERDIPENDENZA PER LE SOCIETÀ OIC ADOPTER: ALCUNE CONSIDERAZIONI TEORICHE	207

## **CAPITOLO 4**

### **INDAGINE EMPIRICA: IMPATTO “FISCALE” DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE210**

<b>SUI BILANCI OIC.....</b>	<b>210</b>	
4.1.	OBIETTIVI DELLA DOMANDA DI RICERCA .....	210
4.2.	METODOLOGIA .....	211
4.3.	RISULTATI DELL'INDAGINE.....	216
4.4.	ALCUNI CASI ESAMINATI .....	226
4.4.1.	Il caso LARIO BERGAUTO S.p.A. ....	226
4.4.2.	Il caso ISATI S.r.l.....	228
4.5.	I RISULTATI AGGREGATI DEI BILANCI ESAMINATI .....	231

4.5.	CONSIDERAZIONI DI SINTESI .....	234
	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>236</b>
	<b>APPENDICE .....</b>	<b>242</b>
A.1.	CRITERI DI SELEZIONE AZIENDE DALLA BANCA DATI AIDA .....	242
A.2.	CRITERI DI SELEZIONE BILANCI DA ESAMINARE .....	244
A.3.	RISULTATI OSSERVAZIONI RACCOLTE SUI BILANCI DEL PANEL DI AZIENDE ESTRATTE .....	246
	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>267</b>



## INTRODUZIONE

La domanda di ricerca nasce dalla volontà di studiare il tema della relazione esistente (o meno) tra l'*accounting* e la disciplina fiscale nell'ambito della definizione del risultato di esercizio da parte delle imprese italiane.

L'interesse sorge a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, cogliendo l'occasione di una significativa e penetrante riforma contabile che riscrive per tutti gli "addetti ai lavori" le regole del "gioco".

È noto che è indispensabile un *focus* sulle aziende che redigono i bilanci in forma ordinaria, in quanto sono quelle che, a decorrere dall'anno 2016, hanno necessariamente adottato i nuovi criteri civilistici ed i revisionati principi contabili, sono inoltre interessate dall'applicazione del principio di "derivazione rafforzata", assolutamente nuovo per le OIC *adopter*.

Lo studio della relazione tra fiscalità e contabilità, sebbene sia un tema non recente, perché risale all'origine della prima e rimane fino ai giorni nostri, è stato oggetto di analisi da parte di molti autori che sostengono che l'inizio delle forme più rudimentali di contabilità sono legate al controllo della riscossione delle imposte.

L'interesse e l'attualità della tematica in esame resta elevata, poiché la tendenza crescente alla globalizzazione dei mercati crea un pregnante bisogno di armonizzazione globale, non solo a livello di mercati finanziari e di regolamentazione delle operazioni e scambi commerciali, ma anche in materia di principi contabili.

In questo contesto economico, le esigenze di uniformità, di omogeneità e di comparabilità dei *financial statements* (e di *reporting* aziendale) si evidenziano sia nell'ambito dell'*accounting*<sup>1</sup>, sia nel campo della fiscalità e sul complesso processo di definizione delle normative che regolano queste due aree.

---

<sup>1</sup> BRANCIARI S., POLI S. (2009), "Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni", in *Analisi finanziaria*, n. 74.

In un mondo globalizzato, il particolarismo fiscale oltre che impossibile è anche dannoso; al contrario, il sistema fiscale di un Paese deve essere quanto più possibile omogeneo a quello presente negli altri Paesi *competitors*. In un tale panorama si discute da anni di una politica di riforma fiscale ad ampio respiro e dal carattere internazionale; la cui spinta riformatrice vede quali obbiettivi politici essenziali: la necessaria standardizzazione delle procedure, la relativa crescente neutralità tra sistemi fiscali, il loro minore possibile grado di interferenza nelle decisioni delle aziende.

Inoltre, si avverte la necessità di semplificare il processo di determinazione della “base imponibile” del reddito per le imprese, al fine di minimizzarne i costi e ridurre al minimo la possibilità di errore o di *noncompliance* nell’applicazione della normativa fiscale. Sempre più spesso, un sistema fiscale poco comprensibile si configura come un sistema non performante e poco competitivo.

Tutti questi temi sono importanti e pertinenti e vengono altresì trattati quali elementi analizzati nel progetto di ricerca.

Nella letteratura internazionale ci sono diversi studi accademici condotti sul tema in questione, tuttavia, a livello nazionale, nonostante la prossimità e il *meshing* tra queste due aree non si trovano recenti studi che analizzino gli effetti di connessione e/o disconnessione tra “*accounting*” e “fiscalità” post riforma 2015.

In questo *gap* si colloca il presente lavoro, la cui domanda di ricerca si esplica nel seguente quesito: quali effetti ha avuto il recepimento della Direttiva 34/2013/UE nell’ordinamento italiano, con specifico riguardo alla relazione esistente tra “sistema civilistico-contabile” e “sistema fiscale”?

Il progetto intende, in primo luogo, valutare se i cambiamenti normativi abbiano avuto conseguenze di natura “fiscale” sul bilancio di esercizio, documento chiamato ad assolvere la funzione di pubblicità-informativa verso l’esterno dell’andamento aziendale.

In secondo luogo, si prefigge l’obiettivo di misurare l’effetto di tali novelle disposizioni sulla relazione esistente tra *accounting* e *taxation*, per verificare se nel contesto italiano contemporaneo la “dipendenza” o “interferenza” dell’una sull’altra disciplina sia soggetta a mutamenti e quali siano, eventualmente, gli impatti del cambiamento.

Il progetto di ricerca si articola nel seguente modo.

Nel primo capitolo si ripercorre l'*excursus* storico del rapporto tra “contabilità” e “fiscalità”, analizzando l’evoluzione delle due regolamentazioni nella normativa italiana con un continuo parallelismo e confronto, dagli albori del fenomeno fino ad arrivare ai tempi più recenti. Tale percorso, sintetizzato nella tabella conclusiva del capitolo, consente di comprendere le ragioni dell’interdipendenza tra le due materie e definirne le caratteristiche, poiché si evidenzia un andamento irregolare della relazione, che vede prevalere ora il fisco sulla corretta prassi contabile, ora la legislazione civilistica sulla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Per acquisire migliore consapevolezza del fenomeno, nel secondo capitolo partendo dall’origine dello studio della funzione svolta dal bilancio di esercizio e dei fattori determinanti che ne influenzano la predisposizione, si effettua una ricognizione dei modelli teorici di riferimento riguardanti le interferenze storiche ed attuali esistenti tra *accounting* e *taxation* in ambito nazionale ed internazionale alla luce dei processi di armonizzazione delle norme e di prassi contabile, sintetizzando la *review* della letteratura in uno schema cronologicamente ordinato.

Nel medesimo capitolo si presenta il modello teorico di riferimento, concepito da Lamb *et al.* (1998) e successivamente sviluppato da Nobes e Schwencke (2006), riconosciuto nel panorama internazionale come il più diffuso ed efficace ai fini comparativi per la misurazione del grado di “connessione” e/o “disconnessione” tra le due discipline.

Lo stesso modello viene impiegato nel presente lavoro al caso italiano, al fine di perseguire l’obiettivo di ricerca. Nel terzo capitolo, infatti, si analizzano le singole poste di bilancio individuate dal *framework* teorico ideato da Lamb *et al.* (rivisto da Nobes e Schwencke), attuando una comparazione parallela del trattamento contabile e fiscale delle medesime voci nel contesto delle imprese OIC *adopter* rispetto alle aziende IAS/IFRS *adopter*, esaltando eventuali cambiamenti nelle disposizioni normative tra il periodo *ante* e il periodo *post* “decreto bilanci”.

L’obiettivo della ricerca, volto a valutare gli effetti dell’introduzione dei nuovi principi contabili OIC, aggiornati dopo il D.Lgs. n. 139/2015, e sulle conseguenze che scaturiscono nel rapporto tra “contabilità” e “fiscalità” dall’applicazione del principio di “derivazione rafforzata” sancito per le imprese OIC *adopter*, viene enucleato nel presente

capitolo applicando il modello Lamb *et al.* (rivisto da Nobes e Schwencke) adoperando una metodologia teorico-analitica.

In ultimo, nel capitolo quarto, si effettua un'indagine empirica sui dati dei bilanci delle imprese italiane, estratte dalla banca dati AIDA, per ricercare la convalida dell'esito dell'analisi teorico analitica precedentemente illustrata.

In considerazione dell'avvento del nuovo principio di derivazione rafforzata" si indaga se il risultato di esercizio, sotto il profilo civilistico ed in parallelo quello fiscale, registri un cambiamento, ovvero se si evidenzi una tendenza evolutiva confrontando i bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali *ante* e *post* D. Lgs. n. 139/2015.

## CAPITOLO 1

### IL PRINCIPIO DI “DERIVAZIONE”: LE RELAZIONI FRA IL BILANCIO E IL REDDITO IMPONIBILE DELLE IMPRESE

#### 1.1. Alcune considerazioni preliminari

Per lungo tempo, la relazione, esistente tra il risultato del bilancio di esercizio e il risultato fiscalmente imponibile, è stata oggetto di studio, interessando varie discipline scientifiche. La materia dal carattere trasversale, coinvolge l'economia aziendale e la scienza delle finanze, passando per il diritto, trovando una ulteriore esplicitazione in giurisprudenza.

Il tema, trattato sia dagli esperti di diritto tributario e di diritto commerciale (Colombo, 1980; 1987; Falsitta, 1985; Fantozzi, 1991; Grandinetti, 2016; Lupi, 2008; Tabet, 1997; Tinelli, 2002; Zizzo, 2008a; 2008b; 2018), che da ricercatori interessati ai profili aziendalistici del fenomeno (Avi, 2019; Bergamin Barbato, 1987; Marino, 2001; Mazza, 1974; Nuzzo, 1985; Potito, 1989), costituisce motivo di analisi, in quanto l'evoluzione del contesto socio-economico nel quale opera l'azienda comporta necessariamente cambiamenti in termini di informativa. Tali cambiamenti si riflettono in sostanziali mutamenti nella normativa, nell'approccio della prassi contabile e di interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, andando ad influenzare direttamente o indirettamente le regole di determinazione e di misurazione delle due suddette grandezze.

L'argomento, a lungo dibattuto, riguarda specificatamente la legittimità dell'interrelazione tra *accounting* e *taxation* nella redazione del bilancio di esercizio.

Al fine di comprendere al meglio la tematica in questione, è preliminarmente necessario definire i concetti di “risultato di esercizio civilistico” (che chiameremo nel prosieguo anche “reddito civilistico” o “risultato civilistico”) e “risultato fiscalmente imponibile” (che chiameremo in seguito anche “reddito fiscale” o “reddito imponibile”). Infatti, le due dimensioni, seppur debbano rappresentare lo stesso fenomeno, risultano differenti in ragione delle diverse finalità che si prefiggono di misurare<sup>2</sup>.

Il calcolo del primo (il risultato civilistico) è associato ad una informativa chiamata ad essere chiara, rappresentativa della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, relativa all’impresa, volta alla tutela degli interessi dei creditori, dei soci e del pubblico (ex art. 2423, comma 2, C.C.).

Scrive Savioli: «Il bilancio [...] ha la funzione di informare correttamente i soggetti che in vari modi entrano in relazione con l’impresa, garantendo loro un minimo di informazioni comuni ed attendibili al fine di poter esprimere giudizi circa i profili di rispettivo interesse»<sup>3</sup>. A tal fine, il legislatore ne ha definito i principi fondanti che hanno regolamentato la sua redazione a partire dal 1942 (con il Codice civile). In realtà ancor prima, fin dagli albori della ragioneria, il principio di verità (o principio di precisione) e il principio di chiarezza hanno costituito i postulati del documento stesso.

La chiarezza, la veridicità e la correttezza sono i principi funzionali e prescrittivi all’iscrizione delle poste di bilancio, le quali possono essere di natura sia oggettiva che soggettiva. Quelle di natura oggettiva derivano da atti di scambio con componenti esterni, di natura certa e incontrovertibile; le seconde derivano da processi valutativi, i quali sono necessariamente di natura discrezionale. Per i valori

---

<sup>2</sup> MAZZA G. (1994), “La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile”, in *Il Fisco*, n.25, pp. 6089-6093. NUZZO E. (1985), “Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione”, in *Giurisprudenza commerciale*, I, pp. 810-853.

<sup>3</sup> SAVIOLI G. (1994), *Risultato d’esercizio e imponibile fiscale. Coordinamento per una corretta informativa esterna d’impresa*, ETAS, Milano, p.13.

oggettivi si parla di quantificazione-accertamento e per i valori soggettivi di quantificazione-determinazione.

È noto che non è possibile giungere ad una qualsivoglia misura di reddito di un'impresa, senza dover effettuare stime e valutazioni di tipo soggettivo<sup>4</sup>, infatti: «sul concetto di rappresentazione veritiera si deve ricordare che un bilancio non potrà mai esprimere valori che aspirino alla esattezza “matematica”, essendo coinvolti nei processi valutativi di fine esercizio numerosi giudizi soggettivi»<sup>5</sup>.

Il valore soggettivo è conseguenza della segmentazione in periodi amministrativi<sup>6</sup> della vita aziendale, per arrivare alla definizione del risultato d'esercizio con la determinazione dei costi di competenza<sup>7</sup>.

Nel processo valutativo, le poste soggettive, a loro volta, si distinguono in stime e congetture: si ricorre alla stima in presenza di una grandezza economica che è difficilmente determinabile per carenza informativa, si tratta di “una determinazione approssimata di una quantità economica”<sup>8</sup>; la congettura è invece

---

<sup>4</sup> Così si è espresso ONIDA P. (1971), *Economia d'azienda*, UTET, Torino, p.599; ONIDA P. (1974), *Il Bilancio di esercizio delle imprese*, Giuffrè, Milano. L'autore precisa infatti che sono proprio le stime e le valutazioni che consentono di distinguere un risultato (reddito) definito per competenza, da un semplice flusso di cassa.

<sup>5</sup> QUAGLI A. (2017), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, p.24

<sup>6</sup> «L'utile (o la perdita) ne rappresenta il risultato finale e consente di dare un apprezzamento della produttività positiva (o negativa) del capitale aziendale lungo un intervallo di tempo convenzionalmente determinato (esercizio)», così scrive POLLARI N. (1997), “Determinazione fiscale del reddito d'impresa e raccordo con il bilancio d'esercizio”, in *Il Fisco*, n.27, p.7661-7670.

<sup>7</sup> ZAPPA G. (1950), *Il Reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*. Giuffrè, Milano, (la prima edizione risale al 1920); Si ricorda la definizione dell'Autore riguardo il reddito di esercizio, considerato come «accrescimento che in dato periodo di tempo, il capitale di un'impresa subisce in conseguenza della gestione» non trova origine nelle variazioni degli elementi patrimoniali ma, nei costi e nei ricavi rilevati numericamente durante il periodo amministrativo, assestati, cioè integrati e rettificati dai numerosi componenti, costi e ricavi sospesi e presunti, frutto di stime e previsioni, che uniscono un esercizio ai precedenti nonché e ai successivi, senza soluzione di continuità. Prosegue inoltre, evidenziando che «preminenza annessa alla gestione d'impresa, fa sì che capitale di funzionamento e reddito non siano altro che due espressioni dello stesso fenomeno gestionale, sicché elementi patrimoniali e componenti di reddito finiscono per derivare da una comune matrice, dal momento che gli elementi patrimoniali, interpretati come costi e ricavi, non sono imputabili ad un esercizio specifico, ma occorre determinare quei componenti di reddito che esprimono quei costi e quei ricavi che sono attribuiti all'esercizio considerato».

<sup>8</sup> MASINI C. (1957), *I bilanci d'impresa*, Giuffrè, Milano, p.62.

una supposizione, una proposta, senza alcuna pretesa di corrispondere alla realtà, solo ha una pretesa di “congruenza”<sup>9</sup>.

In queste zone d’ombra di soggettività prendono forma le potenziali divergenze tra “reddito civilistico” e “reddito fiscale”.

Il legislatore civilistico si prefigge di tutelare i terzi, soprattutto i soci e i creditori, cercando di salvaguardare il patrimonio sociale conservandone il capitale. La normativa civilistica è permeata da una sottesa logica “prudenziale” tesa a «frenare l’evidenziazione e la distribuzione del risultato positivo di bilancio»<sup>10</sup>.

Il rilievo strumentale della veridicità e correttezza della situazione economica aziendale permane anche nella determinazione del reddito fiscale, sebbene con finalità di tutela collettiva o soltanto di determinate categorie di soggetti, e non più individuale. Si fa riferimento alle regole del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito anche abbreviato in T.U.I.R.), le cui finalità si sintetizzano in:

– definire la *capacità contributiva* del soggetto: a partire dalla fonte di produzione del reddito si giunge alla misurazione del reddito imponibile, che funge da grandezza idonea al prelievo tributario;

– perseguire obiettivi di natura extra-fiscale, ossia l’efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione dell’apparato produttivo<sup>11</sup>; pertanto, lo stesso

---

<sup>9</sup> MASINI C. (1957), *I bilanci d’impresa*, cit., p. 65. Ed ancora, si tratta di “quantità astratte” «che non esprimono alcuna realtà in sé stessa esistente e oggettivamente accertabile nel presente o nel futuro: quantità configurate in funzione di date astrazioni e di date ipotesi di determinazione e che hanno senso e sono “vere” non già in assoluto, ma in relazione solo a quelle astrazioni ed a quelle ipotesi», in ONIDA P. (1967), *Economia d’azienda*, UTET, Torino, p. 558. Sulla definizione di (e differenza tra) stime e congetture, si vedano, tra gli altri GUATRIL. (1957), *I costi d’azienda*, Giuffrè, Milano; SUPERTI FURGA F. (1980), “Le stime e le congetture per il calcolo d’esercizio (e di rivalutazione)”, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, ETAS, Milano; LIZZA P. (1999), *La qualità del reddito*, Giappichelli, Torino.

<sup>10</sup> SAVIOLI G. (1994), *Risultato d’esercizio e imponibile fiscale. Coordinamento per una corretta informativa esterna d’impresa*, cit., p.13.

<sup>11</sup> L’art. 2, n. 16) Legge 9 ottobre 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria. (GU Serie Generale n.263 del 16-10-1971) stabilisce che la: «16) determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali secondo criteri di

impianto impositivo deve essere tale da raffigurare uno strumento di intervento di politica economica da parte dello Stato.

Il calcolo del reddito fiscale è legato all'esigenza di misurare, con un livello di adeguata certezza, la capacità contributiva del soggetto passivo, per la corretta e proporzionale partecipazione alla copertura delle spese pubbliche. Da qui la necessità, per la definizione del reddito fiscale, di regole puntuali, precise e rigorose, affinché vengano ridotti gli spazi di discrezionalità che le norme civilistiche e i principi contabili inevitabilmente consentono per tutte quelle poste di bilancio sottoposte a un processo di stima (Comoli, 1996; Mechelli, 1997).

Tenendo in debita considerazione le diverse finalità perseguite dal "risultato civilistico" e dal "reddito fiscale" si possono individuare due differenti e contrastanti correnti di pensiero che individuano nella redazione di un unico documento, il "bilancio di esercizio", un elaborato fruibile sotto il profilo informativo per le differenti discipline, tesi sostenuta da coloro che non ravvisano alcuna conflittualità ed anzi una possibile conciliabilità<sup>12</sup>, mentre altri studiosi ne illustrano una sostanziale incompatibilità<sup>13</sup>.

## **1.2. I modelli teorici dell'imposizione sulle società**

La ricerca svolta ha permesso la ricognizione di tre distinti modelli teorici di determinazione della base imponibile per l'imposta che incide sul reddito delle società.

---

*adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, [debba avvenire] tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo».*

<sup>12</sup> MARINO G. (2001), "Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive", in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Il Sole 24 ORE, Milano. FALSITTA G. (1985), *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Giuffrè, Milano. AMADUZZI A. (1976), *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino.

<sup>13</sup> MAZZA G. (1974), "Interrelazioni e interferenze tra bilancio d'esercizio e dichiarazione fiscale", in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6. COLOMBO G. E. (1987), *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, UTET, Torino.

Il primo modello, denominato della dipendenza o derivazione assoluta<sup>14</sup>, assume come riferimento per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile, il risultato individuato da altri ambiti e settori disciplinari, come il diritto civile o l'economia aziendale: così come è, ad esempio, il risultato del bilancio di esercizio.

Tale concetto noto come “sistema monobinario” è tipico dei Paesi di *civil law*, dove il reddito fiscale è totalmente dipendente e derivante dal reddito civilistico (Falsitta, 1984; 1985)<sup>15</sup>.

Il secondo modello, definito della indipendenza o autonomia assoluta è caratterizzato dalla netta separazione dei criteri di qualificazione e valutazione fiscalmente rilevanti rispetto a quelli definiti per il calcolo dei risultati reddituali, determinati in altri ambiti o per altri scopi<sup>16</sup>. Simile concetto, conosciuto come “sistema a doppio binario”, è in particolar modo diffuso nei paesi anglosassoni di *common law*, dove viene individuata una perfetta autonomia fra la normativa civilistica e quella fiscale, la prima demandata a determinare l'utile di esercizio da distribuire, la seconda deputata a decretare il reddito imponibile (Colombo, 1980)<sup>17</sup>.

Il terzo costituisce una via intermedia dei sopramenzionati modelli ed è contraddistinto per la parziale dipendenza del reddito fiscalmente imponibile dell'impresa, dal risultato emergente dal bilancio di esercizio.

Nell'ambito dei paradigmi teorici che fanno derivare il calcolo del reddito fiscale dal risultato civilistico «la dottrina individua un'ulteriore [criterio di] suddivisione in relazione alle modalità di determinazione del reddito d'esercizio.

---

<sup>14</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, Wolters Kluwer, Milano, p.5.

<sup>15</sup> FALSITTA G. (1984), “Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema i rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale”, in *Giurisprudenza Commerciale*, p.877. TESAURO F. (1990), “Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa”, Commentario al testo unico delle imposte sui redditi e altri scritti, in *Il Fisco*, p.217 e ss.

<sup>16</sup> ZIZZO G. (2008b), “La ‘questione fiscale’ delle società che adottano i principi contabili internazionali”, in BEGHIN M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'Ires*, *Quaderni della Rivista di diritto tributario*, p. 139.

<sup>17</sup> COLOMBO G. E. (1980) “Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?”, in *Rivista delle società*, p. 1171.

Infatti in alcuni ordinamenti il riferimento di partenza è rappresentato dal conto economico (*receipts-and-outgoing system*), mentre in altri casi viene determinato utilizzando lo stato patrimoniale (*balance-sheet method*)»<sup>18</sup>.

Le correnti di pensiero a sostegno dell'uno o dell'altro modello si sono susseguite nel corso del tempo, e di volta in volta ha prevalso l'uno rispetto all'altro, in funzione della diversa interpretazione degli articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L'art. 83, comma 1, D.P.R. n.917/1986 dispone che «il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni» e l'art. 109, comma 4, D.P.R. n.917/1986 stabilisce che «le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza».

Dalla lettura del T.U.I.R. così come sopra esposto, i fautori del modello del “doppio binario” evidenziano una forte discrasia nel disporre che i costi siano fiscalmente deducibili previa imputazione in conto economico e, nel commentarla, la definiscono quale norma eccezionale, a conferma dell'autonomia delle due discipline<sup>19</sup>.

Gli studiosi sostenitori del modello “monobinario” evidenziano proprio in tale regola l'interrelazione fondamentale: si sancisce infatti un principio che impedisce di considerare il bilancio indipendente dalla normativa fiscale, la forte dipendenza fra reddito civilistico e reddito fiscale (diventa “rovesciata”)<sup>20</sup>. Infatti,

---

<sup>18</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit, p.6.

<sup>19</sup> BERGAMIN BARBATO M. (1987), “Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?”, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, anno XXXVIII, fasc. 5, p. 835.

<sup>20</sup> FALSITTA G. (1985), *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit., pp.240-245. L'Autore sostiene che: «(...) Ma dal momento che il legislatore fiscale, nel porre mano alla disciplina di questa materia, ha avuto cura di fissare, come criterio direttivo,

per il calcolo di quest'ultimo è necessario partire dal risultato civilistico, il quale è di fatto influenzato, o meglio "inquinato" da considerazioni tributarie, acquisite nel conto economico ai fini della deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R.. Da ciò deriva il ruolo integrativo delle norme tributarie, ossia "l'eterointegrazione"<sup>21</sup> della normativa civilistica attraverso la legislazione fiscale sul reddito di impresa e sulle valutazioni nell'ambito della relativa disciplina.

Il legislatore italiano nel corso degli anni ha modificato più volte la normativa civilistica e fiscale, avvicinandosi alternativamente all'una o all'altra posizione dottrinale, passando da un regime noto come di "inquinamento fiscale" nel bilancio di esercizio, ad uno di "derivazione rafforzata", fino ad arrivare a una posizione maggiormente garantista delle esigenze di certezza delle entrate tributarie. Per comprendere le motivazioni e le dinamiche di tale scelta, apparsa talvolta poco coerente e, in altre occasioni, assai criticabile, è utile osservare l'*excursus* storico sulla genesi di tale sistema di imposizione.

Il diritto positivo, riguardante il tema oggetto della ricerca, infatti, non nasce da uno specifico disegno normativo, ma è frutto di un complesso e lungo processo di natura prescrittiva ed interpretativa, il quale – partendo da una considerazione meramente economica, con conseguente richiamo a norme di carattere non giuridico<sup>22</sup> – è giunto ad affermare la completa codificazione giuridica della

---

l'esigenza che anche il reddito da valere come base per la tassazione sia normativamente regolato "secondo principi di competenza economica", sembra ragionevole affermare che, in linea di principio, tra gli scopi della disciplina civilistica e quello della disciplina tributaristica non è dato riscontrare alcun conflitto o incompatibilità».

<sup>21</sup> FALSITTA G. (1985), *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit., p.17.

<sup>22</sup> RICHARDSON M. E. (1955), "Accounting Theory and Taxation", The William & Mary Annual Tax Conference. 640. <https://scholarship.law.wm.edu/tax/640>. L'Autore espone quale sia l'interrelazione esistente tra prassi contabile e disciplina fiscale (sistema di tassazione), cercando di rispondere ad un interrogativo che risulta sempre di grande attualità: quale delle due materie sia sorta precedentemente e sia propedeutica all'altra? In questo senso scrive: «(...) accounting had its beginnings in the need for the development of a practical method of business communication - in the need for summarizing and portraying economic data in such a way that informed, intelligent business decisions might be made. (...) By its very name, an income tax presupposes a reliance upon

disciplina di determinazione del reddito di impresa, riducendo il rinvio a disposizioni di carattere tecnico-specialistico solo in situazioni meramente sporadiche e residuali.

### **1.3. Evoluzione della normativa nell'ordinamento italiano**

#### **1.3.1. Dal Regio Decreto n. 4021/1877 alla riforma degli anni '50**

Per illustrare il presente lavoro è necessario partire dal Regio Decreto del 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi di ricchezza mobile), precisando che in quel periodo storico non vi è un ordinato "sistema tributario"; pur tuttavia, il prelievo fiscale si fonda sull'imposizione diretta e indiretta, così come tutt'ora accade.

Il Regio Decreto n. 4021/1877, agli artt. 31 e 32, definisce la determinazione dei redditi industriali, denominati di categoria B, e individua il reddito relativo alle ricchezze prodotte dalle attività economiche, ivi incluse dalle società. Nello specifico, il reddito da sottoporre a tassazione "*per la classe dei redditi industriali*" si determina tenendo conto, «in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto di locali, le commissioni di vendita e simili», mentre sono esplicitamente escluse le spese per: «1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, ...; 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre; 3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia»<sup>23</sup>.

Sebbene gli artt. 31 e 32 del R.D. n. 4021/1877 disciplinino la determinazione di un reddito netto da assoggettare a tassazione, tuttavia, come

---

concepts which are primarily inherited from or contained in accounting theory. Quite obviously, no income tax would be possible if the measurement of income was not possible; and the measurement of income is an accounting task for which accounting theory was originally developed».

<sup>23</sup> Art. 32, R.D. n. 4021/1877.

rilevato dalla dottrina<sup>24</sup>, si tratta di una situazione meramente teorica poiché l'attività materiale di quantificazione del reddito è rimessa ai criteri discrezionali e non codificati dalla normativa dell'epoca, ma direttamente dipendenti dall'attività di controllo e di accertamento – in un momento successivo rispetto al prelievo – dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando dunque una supremazia della disciplina procedimentale su quella sostanziale.

Oltre agli articoli 31 e 32 del R.D. n. 4021/1877 si esamina l'art. 25, che prevede, per talune categorie di società (le società anonime, in accomandita per azioni, per gli istituti di credito e per le casse di risparmio), la commisurazione dell'imposta in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello di riferimento<sup>25</sup>.

Tale disposizione, oltre a voler definire la base imponibile per le categorie di società elencate, stabilisce una netta separazione tra tali soggetti e la restante parte dei contribuenti che realizzano il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile. I primi vengono (per la prima volta) “tassati in base a bilancio”: la tassazione avviene quasi esclusivamente sulla base delle risultanze di bilancio; mentre i secondi, quali le imprese di piccola e media dimensione, sono soggetti a tassazione sulla base di criteri e coefficienti di tipo “paracatastale” definiti dagli ispettorati compartimentali delle imposte dirette.

La *ratio* della norma<sup>26</sup>, inizialmente introdotta per l'esigenza di uniformare la grandezza temporale del periodo di imposta con quello del bilancio di esercizio,

---

<sup>24</sup> SAMPIERI MANGANO V. (1927), *Di alcune questioni controverse in materia di tassabilità dei redditi di società commerciali agli effetti della imposta di ricchezza mobile*, Torino. BERLIRI L. (1949), *L'imposta di ricchezza mobile: incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza*, Milano.

<sup>25</sup> QUARTA O. (1920), *Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile*, Milano, Vol. I, p.191 e ss.

<sup>26</sup> LA ROSA S. (1981), “Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell'accertamento dei redditi”, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, pp.558-566.

è stata interpretata dalla giurisprudenza<sup>27</sup> come strumento – solamente per i soggetti tassati in base al bilancio – per definire il reddito imponibile in maniera analitica e secondo principi di certezza e di effettività, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il riferimento al bilancio di esercizio, nonostante offra garanzie basate sulla vigente disciplina civilista, soprattutto se si tiene conto degli obblighi in tema di tenuta dei libri sociali, si rivela inadeguato a seguito dell'introduzione del codice di commercio del 1882, poiché, nonostante quest'ultimo preveda delle regole in termini di formazione, presentazione e pubblicità del bilancio di esercizio, in esso non vengono definiti i principi ed i criteri di valutazione degli elementi componenti il bilancio.

Tale carenza rende evidente quali siano stati i limiti dell'ordinamento allora vigente, ancor più evidenziati a seguito del Regio Decreto del 17 settembre 1931, n.1608, a seguito del quale si sono formati orientamenti giurisprudenziali che hanno accentuato la netta distinzione tra gli obblighi e le finalità del bilancio ed i collegati obbiettivi, rispetto ai differenti interessi perseguiti dal legislatore fiscale<sup>28</sup>.

Con il R.D. n. 1608/1931 viene, per la prima volta, introdotta una puntuale disciplina relativa alla dichiarazione dei redditi: si prevedono sanzioni penali per chi ne omette la presentazione e sono estesi i poteri dell'Amministrazione finanziaria affinché possa controllare gli imprenditori individuali ampliandone i poteri di accertamento. Di contro, viene esplicitato il principio secondo cui l'ente accertatore debba fornire le motivazioni che giustifichino il reddito imponibile accertato differente dalle risultanze contabili.

---

<sup>27</sup> SAMPIERI MANGANO V. (1927), *Di alcune questioni controverse in materia di tassabilità dei redditi di società commerciali agli effetti della imposta di ricchezza mobile*, cit., p.208.

<sup>28</sup> NUZZO E. (1979), *Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi. Normativa civilistica e tributaria dalla seconda metà del secolo scorso alla fine degli anni Trenta*, Jovene Napoli, p. 88 e ss.

Il limite individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria, condizionata alle risultanze del bilancio, non è migliorato con i provvedimenti che sono seguiti, in particolare il Regio decreto legge del 7 agosto 1936 n. 1936 (convertito in Legge n. 1016 del 7 giugno 1937), stabilisce che il reddito imponibile non si debba calcolare come precedentemente previsto dall'art. 32 del R.D. n. 4021/1877, ma debba essere determinato sulla base della media dell'imponibile del biennio precedente. Successivamente vengono introdotti criteri e meccanismi di calcolo per determinare un "reddito ordinario o normale"<sup>29</sup> in sostituzione del "reddito netto". Per rafforzare il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria sono sorti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e indirette, i quali, oltre le competenze ispettive, hanno «compiti fondamentali per la concreta applicazione dei tributi vigenti. Si attribuisce rilevanza normativa ai coefficienti di redditività, stabiliti dagli ispettorati per categorie di attività. Tale definizione è concordata con le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti»<sup>30</sup>.

Con la riforma del 1936/1937, diventa meno rilevante la dichiarazione dei redditi del contribuente rispetto al rafforzamento del potere dell'Amministrazione finanziaria nella fase di accertamento che va direttamente a quantificare la base imponibile. In questo modo perde di vigore la norma sostanziale, che si limita a definire il presupposto del tributo, mentre la regola procedurale consente di determinare la base imponibile (grazie all'impiego di tecniche induttive).

Questa sorta di incoerenza si spiega tenendo conto del contesto dell'epoca, caratterizzato da imprese di piccole e medie dimensioni che non dispongono di un adeguato supporto informativo e contabile. Per tali imprese risulta irrealizzabile la possibilità di determinare una base imponibile puntuale effettiva, di conseguenza è

---

<sup>29</sup> THAON DI REVEL P. (1938), Ministro delle Finanze, "Il coordinamento tributario", in *Rivista Italiana di Diritto Finanziario*, p.62 e ss.

<sup>30</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit., p.12.

ammesso in fase di accertamento l'impiego prioritario e prevalente di tecniche di carattere induttivo e sintetico, a differenza di quanto accade alle grandi società, tassate "in base al bilancio" e per le quali è generalmente riservata una verifica di tipo analitico, salvo il caso in cui non si siano palesate evidenti violazioni formali e sostanziali relativamente all'obbligo di tenuta regolare dei documenti contabili<sup>31</sup>.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo Luogotenenziale del 24 agosto 1945, n. 585 all'articolo 2<sup>32</sup>, viene fissato, a carico delle società ed enti ad essi equiparati, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Inizia, di conseguenza un percorso evolutivo, seguito anche dalla successiva riforma "Vanoni" negli anni '50, in cui è regolamentata la determinazione della base imponibile in via autonoma rispetto alla quantificazione effettuata in sede di bilancio.

### **1.3.2. Dalla riforma Vanoni alla riforma tributaria degli anni 1971/1973**

Il D.P.R. del 5 luglio 1951 n. 573 (nota come Legge Vanoni) introduce una nuova concezione di sistema tributario.

La Costituzione, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, introduce alcuni principi fondamentali che rappresentano una svolta radicale rispetto alla regolamentazione in materia che veniva offerta dallo Statuto Albertino, contenuta negli articoli 25 e 30 di quest'ultimo.

---

<sup>31</sup> LUPU R. (1988), *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, p.95 ss.

<sup>32</sup> Art. 2, D.Lgs. L. n.485/1945: «La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche giuridiche, pubbliche o private, dalle società di qualsiasi tipo, dalle associazioni di partecipazione, dalle imprese agrarie e collettive, dagli enti di fatto nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonché dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica, ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite».

L'art. 23 Cost. enuncia che nessuno può essere sottoposto a prestazioni patrimoniali o personali se non in base alla legge e l'art. 53 Cost.<sup>33</sup> esprime, invece, il principio di "capacità contributiva" e quello di progressività del sistema tributario, strettamente legato a sua volta al principio d'uguaglianza. Questi due articoli sono importanti poiché costituiscono i principi fondamentali che governeranno il sistema tributario degli anni futuri, garanti di un sistema ove dovrebbe valere "giustizia sociale"<sup>34</sup>.

L'art. 53 Cost., in particolare, definisce un nuovo approccio alla modalità di calcolo del reddito imponibile: per l'imposta sulle società i criteri sono diversi rispetto a quelli delle persone fisiche. Il fondamento economico finanziario si basa sulla considerazione che la società ha una propria forza economica diversa e superiore rispetto alla sommatoria delle forze apportate dai singoli soci<sup>35</sup>.

Vanoni definisce tale legge "di perequazione tributaria" perché, come più volte ha sostenuto pubblicamente, perequare vuol dire far pagare di più a chi può di più, al fine di sgravare i meno abbienti, infondendo nei cittadini la sensazione che l'amministrazione è giusta, che può arrivare a dare giustizia a tutti in modo che ognuno sopporti la parte di sacrificio che è in grado di sopportare.

---

<sup>33</sup> Art. 53 Cost.: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

<sup>34</sup> AMBROSETTI C. (2004), "Ezio Vanoni e la riforma tributaria in Italia", *Società Italiana di Economia Pubblica*, Working Paper n. 325, pp. 61-62.

<sup>35</sup> In Italia, la tesi della capacità contributiva autonoma delle società di capitali era stata sostenuta dal Griziotti, maestro di Vanoni, e dalla sua scuola. Ben dieci anni prima dell'introduzione del nuovo tributo, lo stesso Vanoni aveva trattato l'argomento affermando che «L'imposizione non può restare indifferente di fronte alla *potenza* economica determinata dall'organizzazione societaria: e se il criterio dell'imposta è quello di gravare i soggetti in rapporto alla forza economica che essi possiedono, con riguardo a tutti gli elementi che la qualificano, il criterio deve applicarsi a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o persone morali. Considerata sotto questo profilo la separazione tra soci e società assume valore sostanziale: non è una mera finzione creata dalle necessità della vita giuridica, ma è una conseguenza della creazione nella vita economica di un'impresa distinta e separata dalle imprese dei soci». VANONI E. (1943), nel saggio "L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti", in FORTE F. e LONGOBARDI C. (a cura di), *Opere giuridiche*, Milano, Vol. II, pp. 457-471.

La nuova imposta ha carattere personale o propriamente soggettivo, in quanto applicabile solo ad alcuni soggetti specificatamente indicati nella legge (art. 1 D.P.R. del 29 gennaio 1958 n. 645) ossi agli enti e le società tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi. Tale imposta non si basa su un presupposto oggettivo come il reddito, il patrimonio o il capitale

Uno degli obiettivi principali della legge è porre sullo stesso piano, dal punto di vista del trattamento tributario, le società di capitali ed i privati<sup>36</sup> ed estendere la determinazione analitica del reddito in capo a tutti i contribuenti – non solo ai soggetti tassati in base al bilancio – attraverso l’obbligo generalizzato della presentazione della dichiarazione dei redditi. Si prevede, per la prima volta, un sistema di regole, per la compilazione e computazione della dichiarazione dei redditi, separate e autonome rispetto alla materia civilistico-contabile, volte a garantire maggiore certezza e precisione nella determinazione del carico tributario dei soggetti passivi di imposta.

I successivi interventi legislativi, la cosiddetta Legge Tremelloni (Legge n.1 del 5 gennaio 1956) assieme alla Legge Vanoni, hanno cercato di definire un primo *corpus* di regole volte alla determinazione del reddito imponibile.

Nell Testo Unico delle imposte dirette, D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958, vengono indicati – anche se non sempre compiutamente definiti – «i componenti positivi e negativi che entrano nel c.p.p., rispettivamente come “profitti” e come “perdite”»<sup>37</sup>. A differenza di quanto accadeva precedentemente, si richiede al contribuente la redazione di un “bilancio fiscale”, fondato esclusivamente su regole di carattere tributario.

---

<sup>36</sup> FAZZINI E. (2005), *Attività economiche ed imposizione fiscale. Profili storico-sistematici*, Cedam, Padova, p.167.

<sup>37</sup> FALSITTA G. (1985), “Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del conto profitti e perdite delle società per azioni”, in *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit., p.221.

Secondo l'art. 31 del D.P.R. n. 645/1958 «l'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, procede; se del caso, all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento d'ufficio di quelli omessi e ne dà comunicazione al contribuente, notificando apposito avviso di accertamento». Inoltre «se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformità alla disposizione del primo comma dell'art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione stessa, il reddito è accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono»<sup>38</sup>.

Nonostante il quadro normativo allora vigente preveda la metodologia di determinazione del reddito in modo analitico per tutti i contribuenti, sia la prassi sia la giurisprudenza continuano a determinare il reddito in modo induttivo per alcune categorie di soggetti, utilizzando quasi esclusivamente stime di carattere indiziario.

L'esigenza avvertita dal contribuente di evitare accertamenti arbitrari da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene garantita solo a coloro che redigono dichiarazioni analitiche e che tengono correttamente la contabilità: l'impianto contabile, inteso come il bilancio di esercizio e le scritture contabili connesse, è considerato come uno strumento (di difesa) per evitare tali accertamenti<sup>39</sup> esclusivamente per le grandi organizzazioni (come ad esempio per le società di capitali).

Tale situazione viene a crearsi non per l'insufficienza di norme di diritto positivo ma «per ragioni di natura culturale e organizzativa che permisero il consolidamento di posizioni da parte della prassi e della giurisprudenza le quali, nel

---

<sup>38</sup> Art. 117 del D.P.R. n. 645/1958.

<sup>39</sup> LUPI R. (1988), *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Giuffrè, Milano, pp.95-108.

corso degli anni, avevano ritenuto ammissibili accertamenti diversi per i soggetti di minore dimensione»<sup>40</sup>.

Tuttavia la riforma vanoniana non ha portato ai risultati auspicati: l'intento di adeguare l'imposizione fiscale al reddito effettivo utilizzando la struttura e la situazione contabile, non può dirsi conseguito, non tanto per la carenza di una disciplina normativa, ma soprattutto in considerazione dei comportamenti concretamente seguiti dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, la prima, ricorrendo ad accertamenti con metodi sintetici e induttivi, la seconda avallandoli in sede di contenzioso.

«La riforma Vanoni sulla “perequazione tributaria” perde così il significato di unitarietà e completezza con cui era stata originariamente concepita (e riesce solo a porre alcune premesse per uno spostamento futuro del carico fiscale verso l'imposta personale), tanto che la riforma viene comunemente riconosciuta per la sola “introduzione dell'obbligo di dichiarazione dei redditi”»<sup>41</sup>.

I provvedimenti e gli interventi attuati in materia tributaria dalla metà degli anni '50 ai primi anni '60 sono completamente privi di consapevolezza circa gli effetti che avrebbero generato; una delle principali carenze individuate è quella di averli inseriti all'interno di una riforma tributaria senza una qualche espressione di

---

<sup>40</sup> GALLO F. (2007), *Le ragioni del fisco: etica e giustizia nella tassazione*, Il Mulino, Bologna, p.28. L'autore sottolinea come in questo particolare periodo storico si sia lasciato, nonostante la normativa vigente, poco spazio alla determinazione del reddito effettivo, producendosi un contrasto tra la nuova idea di tributo che presupponeva una maggiore aderenza alla capacità economica del contribuente e una amministrazione finanziaria attiva e la vecchia idea di tributo-corrispettivo applicato a contingente. La prassi consistente negli accordi con gli ispettorati compartimentali delle imposte e l'accordo con le corporazioni che rappresentavano i contribuenti sostituiva ogni comportamento individuale.

<sup>41</sup> BOTARELLI S. (2004), “Tra riforme mancate e riforme attuate: da Vanoni alla riforma degli anni '70”, in *Quaderni dell'Università degli Studi di Siena*, n. 434, p.15.

organicità<sup>42</sup>, caratterizzata da una forte frammentarietà e da una realizzazione eccessivamente graduale<sup>43</sup>.

Preso atto del suddetto parziale insuccesso, l'esigenza di creare un corpo normativo volto alla determinazione del reddito d'impresa tendenzialmente autosufficiente e analitico, immune da ogni integrazione non prevista in sede legislativa, si avverte sempre più crescente. Viene istituita una Commissione, nel 1962 dall'allora Ministro delle Finanze, Trabucchi, gestita di fatto dal vicepresidente Cosciani. Tra i vari esperti, vi è anche Bruno Visentini, da cui la riforma che ne consegue prende il nome.

La Commissione si pone l'obiettivo di elaborare un sistema tributario moderno - unitario e coerente - con l'introduzione di un'imposta unica, personale e progressiva sul reddito delle persone fisiche e di elaborare una nuova imposta sulle società più razionale di quella vigente, che preveda un'imposizione fiscale più aderente ai principi costituzionali per i quali la tassazione delle società viene determinata in base al reddito effettivo, in sostanziale continuità con gli obiettivi della riforma Vanoni.

Nel 1964 è pubblicato lo "Stato dei lavori della Commissione per lo Studio della Riforma"<sup>44</sup>, che evidenzia la diversa attendibilità, ai fini fiscali, dei documenti di bilancio di un'impresa individuale o società di persone rispetto a quelli delle società di capitali. In particolare, si osserva che la differente nozione tra reddito aziendale e reddito fiscale può rappresentare un potenziale elemento di evasione: ad esempio, il reddito delle società di capitali accantonato a riserva non assume

---

<sup>42</sup> GANGEMI L. (1964), "Verso una riforma tributaria 'organica'", in *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, Anno XXIII, Fasc. 3-4.

<sup>43</sup> BISES B. (2014), "La riforma tributaria della commissione Cosciani: una visione d'insieme", in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, LXXIII, 4, I, pp.425-451.

<sup>44</sup> COSCIANI C. (1964), *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano, p.21.

rilevanza fiscale e ciò è “legalmente” consentito sia dalla normativa civilistica sia da quella tributaria<sup>45</sup>.

Si evidenzia, inoltre, che gli interessi del legislatore non sono uniformi: da un lato, la normativa civilistica si interessa della tutela dei terzi creditori (i finanziatori) dell'impresa, con l'obiettivo di preservare il patrimonio aziendale dettando, pertanto, i criteri prudenziali nella redazione del bilancio, definendo i limiti massimi di valutazione delle poste dell'attivo; dall'altro, il legislatore fiscale, nell'interesse degli investitori (i soci), si preoccupa di definire il reddito dell'esercizio prodotto, affinché l'impresa non svaluti il proprio patrimonio. L'Amministrazione finanziaria, difatti, si preoccupa del fatto che non vengano formate riserve occulte eccessive attraverso svalutazioni dell'attivo o sopravvalutazioni del passivo non conformi alla situazione oggettiva (situazione patologica), e che ogni profitto o perdita, dovuti ad una diversa valutazione tra disciplina civilistica e fiscale, transitino nelle scritture contabili. Nonostante tali possibili accorgimenti, si rileva che un bilancio redatto secondo le norme del Codice civile rigidamente applicate, non corrisponde al bilancio redatto in conformità della normativa tributaria, e viceversa.

La Commissione riconosce, inoltre, la disparità di trattamento nei confronti delle imprese minori (imprese individuali e società di persone) rispetto a quelle di grandi dimensioni (società di capitali). Si pone, quindi, l'obiettivo di tassare le seconde sulla base del reddito prodotto e non solo rispetto al consumato, evitando altresì la discrezionalità del redattore del bilancio in fase di valutazione delle poste attive e passive del patrimonio.

Gli orientamenti all'interno della Commissione sull'argomento oggetto di dibattito sono differenti: alcuni ritengono utile la redazione di un “bilancio fiscale”

---

<sup>45</sup> COSCIANI C. (1964), *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., p.25.

autonomo e diverso dal bilancio civilistico, con una propria indipendenza e soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Tale ipotesi, tuttavia, viene ben presto accantonata, favorendo la posizione secondo cui, per il bilancio commerciale si debba provvedere alla redazione di un documento di collegamento tra bilancio e dichiarazione fiscale, nel quale evidenziare il passaggio dal risultato civilistico (utile commerciale) al risultato fiscale (utile fiscale).

Al termine di un percorso travagliato<sup>46</sup>, con la Legge del 9 ottobre 1971, n. 825, il Parlamento delega il Governo all'attuazione di tale riforma.

La legge delega n. 825/1971<sup>47</sup> definisce i punti cardine sulla base dei quali il Governo avrebbe legiferato e stabilisce, in particolare:

– che il reddito derivante dalle attività delle imprese commerciali debba determinarsi «secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica»<sup>48</sup>;

– che vengano stabilite «esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonché le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni»<sup>49</sup>;

---

<sup>46</sup> Si rinvia a BISES B. (2014), “La riforma tributaria della commissione Cosciani: una visione d’insieme”, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, cit., pp.425-451; l’Autore sintetizza i lavori della commissione delineando gli aspetti più salienti del percorso attraverso il quale si arriva alla riforma tributaria.

<sup>47</sup> Si specifica che la riforma tributaria Cosciani-Visentini abroga tutte le imposte sul reddito precedenti: in particolare furono emanate le disposizioni sulle imposte dirette, che entrarono in vigore il 1° gennaio 1974, con la sostituzione delle vecchie imposte reali (ricchezza mobile, fabbricati, terreni, redditi agrari) e personali (complementare sul reddito, imposta di famiglia), sostituite dalle nuove sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (D.P.R. 29 settembre 1973, nn. 597 e 598), nonché locale sui redditi (I.L.O.R.) (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).

<sup>48</sup> All’art. 2, n. 16, L. n. 825/1971.

<sup>49</sup> All’art. 10, n. 4, L. n. 825/1971, ultimo capoverso.

– quali sarebbero stati i mezzi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, come ad esempio l'“accertamento in base alla contabilità”, per un rafforzamento delle “inerenti garanzie”, sia per il contribuente sia per l'Erario<sup>50</sup>.

Il decreto delegato<sup>51</sup>, in attuazione della delega, all'art. 52 sancisce che «il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni».

Le disposizioni della legge delega, dunque, non sono state pienamente rispettate, dato che la competenza da “*economica*” diventa, come l'ha definita la Cassazione, “*temporale*”, e perché le “*successive disposizioni*” interessano, quasi, tutti i componenti negativi e positivi del reddito d'impresa ed hanno per oggetto definizioni, quantificazioni, periodo d'imposta in cui gli stessi devono aver rilievo, ecc.

Il *corpus* normativo risulta così completo e dettagliato da valere non solo in sede tributaria ma anche nella sfera civilistica.

La logica della dipendenza tra il reddito civilistico ed il reddito fiscale, poc'anzi rappresentata, sembra smentita dal terzo comma dell'art.74, laddove il legislatore richiede un chiaro collegamento tra costi ed oneri imputati nel reddito d'impresa e quelli derivanti dalla dichiarazione fiscale, infatti così statuisce: «i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo di imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti».

Da quest'ultima lettura si evince come sia interesse del legislatore subordinare la deduzione di un componente negativo alla sua iscrizione nel conto

---

<sup>50</sup> Art. 10, n. 4, L. n. 825/1971, primo capoverso.

<sup>51</sup> D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

dei profitti e delle perdite, mentre l'art. 52, come prima riportato, permette di ridurre l'utile attraverso la deduzione di determinati componenti non contabilizzati, con le variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, cosa che invece sembrerebbe vietare l'art. 74.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni si giunge ad una diversa e possibile considerazione:

– le valutazioni civilistiche, ossia le imputazioni al conto economico di costi e ricavi, sono acquisite dalla disciplina tributaria qualora non contrastino con le disposizioni degli art. 53 e seguenti del D.P.R. n. 597/1973;

– nell'ipotesi in cui le norme del D.P.R. n. 597/1973 prescrivano valutazioni superiori di poste attive o inferiori di poste passive a quelle civilistiche, il bilancio civilistico può rimanere intatto a condizione che le rettifiche rispetto ai valori di bilancio vengano indicate nella dichiarazione dei redditi, pena l'applicazione di sanzioni fiscali;

– nei casi in cui le norme del D.P.R. n. 597/1973 impongano o concedano svalutazioni, ossia valutazioni inferiori (oppure superiori stazionamenti a fondi, nonché poste passive più elevate) rispetto a quelle dettate dai principi civilistici, è necessario che le stesse vengano effettuate nel bilancio civilistico al fine di essere accolte: il redattore del bilancio dovrà, quindi scegliere se adottare i principi civilistici e rinunciare al beneficio fiscale, oppure avvalersi del vantaggio fiscale, contravvenendo alle norme civilistiche<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A. (1993), *Il bilancio d'impresa a norma della IV Direttiva CEE*, Lauros Robuffo, Roma, p.120. Continua poi a pag. 128 con quanto segue: «Il Ministero delle Finanze, per quanto riguarda la deducibilità dei costi e degli oneri, ha affermato in successive istruzioni che la condizione della loro preventiva contabilizzazione nel conto profitti e perdite riveste carattere assoluto, per cui non può essere derogata. [...]. Ai redattori del bilancio si è posto perciò il difficile dilemma se rispettare i principi civilistici e perdere un beneficio fiscale o fruire del beneficio violando però i principi di chiarezza e precisione rischiando di incorrere nell'invalidamento della delibera di approvazione».

Alcuni studiosi hanno evidenziato l'assenza di contraddizione nelle disposizioni di legge<sup>53</sup>, altri invece ne hanno voluto circoscrivere il significato<sup>54</sup>.

In entrambi i casi comunque dalla lettura dell'art. 74, si evince come esso confermi una vera e propria dipendenza tra i due redditi, venendo così a sottolineare la presenza del principio di "dipendenza rovesciata", secondo cui sono le stesse norme civilistiche ad essere quasi subordinate alla disciplina fiscale.

In tal senso si esprime Mazza, il quale, pur riconoscendo la necessità di iscrizione nel conto economico dei costi di periodo di derivazione certa, egli sostiene che per i valori "stimati e congetturati" i criteri fiscali generino e legittimino alterazioni peggiorative del risultato civilistico<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Secondo FALSITTA G. (1985), in *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit., p.148: «Le correzioni in aumento o diminuzione apportate all'utile di bilancio mediante dichiarazione fiscale sembrano, infatti, tipiche rettificazioni che rimangono all'esterno della disciplina civilistica, della quale non modificano in nessun senso gli effetti. Perciò, se ci si dovesse fermare al disposto del solo art. 52, il problema delle interrelazioni tra diritto commerciale e tributario nella disciplina del bilancio non si prospetterebbero neppure».

Cfr. ZIZZO G. (1994), "Regole Generali sulla determinazione del reddito di impresa", in AA.VV., TESAURO, F. (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, p.556; l'autore al riguardo si è così espresso «[...] una volta accertato che la funzione legale del bilancio d'esercizio (o meglio del conto economico) è quella di rappresentare nel modo più obiettivo e preciso il risultato dell'esercizio, le regole che presiedono alla sua formazione ben possono essere (come in effetti sono) mutate dal diritto tributario, manifestandosi strumentali alla realizzazione dell'interesse ad una tassazione raccordata all'effettiva capacità contributiva del soggetto [...]».

<sup>54</sup> POTITO G. (1978), *L'ordinamento tributario italiano*, Giuffrè, Milano, p.161: «[...] in forza della mancata piena attuazione del principio del "doppio binario" il bilancio, da un lato, e la dichiarazione dei redditi, dall'altro, subiscono una reciproca influenza; è evidente, infatti, che in dichiarazione non possono apportarsi variazioni del risultato di esercizio che non trovino uno specifico riscontro nel bilancio civilistico così come, di converso, quest'ultimo dev'essere necessariamente "inquinato" da considerazioni fiscali se l'imprenditore vuole utilizzare appieno le agevolazioni che gli sono concesse dalla legge tributaria».

<sup>55</sup> MAZZA G. (1974), "Interrelazioni e interferenze tra bilancio d'esercizio e dichiarazione fiscale", in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6, p.995: «Il reddito fiscale non potrà mai unificarsi in quello economico, ma dovrà ad esso uniformarsi attraverso gli stessi principi di determinazione, sia pure applicati con criteri diversi, soprattutto laddove si debbono misurare grandezze di stima o più ancora stime di congettura, quali ad esempio il valore da attribuirsi alle rimanenze mercantili o alle quote di ammortamento».

Lo stesso autore mette in evidenza l'antinomia tra l'art. 52 e l'art. 74 del D.P.R. n. 597/1973, poi ripresa e commentata da Colombo<sup>56</sup>, il quale illustra alcuni casi, rintracciabili nel citato decreto, di contraddizione tra la disciplina civilistica del bilancio e le regole tributarie relative al reddito imponibile che producono zone d'ombra e talvolta la non veridicità del bilancio.

Egli fa riferimento alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 597/1973:

– l'art. 66 secondo cui è consentito l'accantonamento al “fondo rischi su crediti” in misura limitata e sulla base di determinate percentuali, mentre non è contemplata la deduzione di perdite su crediti se non quando siano effettivamente realizzate. In altri termini, la norma potrebbe indurre ad effettuare l'accantonamento seppur in assenza di effettivo rischio al fine di evitare che, qualora sorga effettivamente il rischio, parte dello stesso stanziamento sia ripreso fiscalmente a tassazione;

– l'art. 68, comma 4, stabilisce che qualora l'ammortamento sia effettuato in misura inferiore alla metà del coefficiente stabilito da apposito decreto ministeriale, non sia più consentito ammortizzare la differenza rispetto alla metà negli esercizi successivi. Ciò indurrebbe il redattore del bilancio a non diminuire l'aliquota al di sotto di tale soglia per non perderne la deducibilità, anche nel caso di un esercizio in cui risulterebbe corretto non stanziare nulla a causa di un mutamento dei piani aziendali in merito all'utilizzo futuro del cespite o per eccesso degli ammortamenti stanziati in precedenza;

– art. 68, comma 3, consente l'”ammortamento anticipato” delle immobilizzazioni nei primi tre periodi di imposta a partire dall'acquisto. Ne deriva la costituzione di una ingente riserva sotto forma di ammortamento, la cui rinuncia

---

<sup>56</sup> COLOMBO G.E. (1987), in *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, UTET, Torino, pp.146 e ss.

di rappresentazione in bilancio comporterebbe la mancata deduzione di una quota di costo fiscalmente rilevante dal reddito imponibile;

– art. 55, ultimo comma: per alcune tipologie di plusvalenze o sopravvenienze, trovando una contropartita in una voce del passivo dello stato patrimoniale, non transitano nel conto dei profitti e delle perdite beneficiando così dell'esenzione dall'immediata tassazione.

Questa impostazione porta ad una forte interferenza della normativa tributaria sulle poste contabili, rendendo il bilancio d'esercizio, "inquinato" dalle valutazioni fiscali, poco affidabile, non conforme ai principi di "verità e chiarezza" predicati dal Codice civile; di qui la necessità di rendere separati i due indirizzi normativi.

Potito argomenta la necessità di operare il doppio binario evidenziando che «[...] il conto profitti e perdite, da un lato, e la dichiarazione tributaria, dall'altro, devono essere formulati ciascuno per proprio conto secondo i criteri più appropriati affinché ambedue i documenti rispondano alle esigenze in vista delle quali sono rispettivamente previsti dalle legge»<sup>57</sup>.

La reazione alla grande riforma tributaria degli anni '70 non si è fatta attendere, infatti, la dottrina ha fatto richiamo al rispetto dei principi della chiarezza e della precisione, contenuti nel Codice civile; la scienza economico-aziendale elabora i primi standard nazionali e la giurisprudenza dichiara nulli i bilanci recanti nei conti economici deduzioni di costi fiscalmente inattaccabili, ma civilisticamente vietati<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> POTTIO E. (1978), *L'ordinamento tributario italiano*, Giuffrè, Milano, p.245.

<sup>58</sup> In tal senso le sentenze del Tribunale di Milano del 13 aprile 1978, del 4 settembre 1978 n.4850, del 10 settembre 1981, aventi ad oggetto la legittimità degli ammortamenti anticipati rispetto alla disciplina civilistica del bilancio. I giudici si sono espressi sostenendo che l'iscrizione in bilancio di un costo per ottenere il solo differimento d'imposta configurava un'ipotesi di nullità dello stesso, per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione.

In seguito, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza cambia e si legittimano le valutazioni di matrice fiscale all'interno del bilancio, solo se ne sia fornita adeguata informativa nella relazione degli amministratori o, almeno, purché il bilancio rispetti il principio della chiarezza<sup>59</sup>.

### **1.3.3. Dal D.P.R. n.917/1986 alla riforma societaria introdotta con il D.Lgs. n.6/2003**

Esaminando l'evoluzione storica delle riforme tributarie, emerge che il legame tra reddito "civile" e "fiscale" e lo stretto collegamento di quest'ultimo con le scritture contabili hanno due finalità: la prima, quella di garantire una maggiore certezza del reddito fiscale derivante da quello civile; la seconda, di accordare una maggiore tutela difensiva nei confronti del contribuente durante l'attività ispettiva e di accertamento (non più sintetico-induttivo ma di tipo analitico) da parte dell'Amministrazione finanziaria e, reciprocamente, di garantire una maggiore facilità nell'attività di controllo contro gli abusi e le evasioni fiscali ad opera dei soggetti d'impresa.

Dopo un lungo processo di riforma, avviato con la legge delega del 1971 e concluso con la redazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), tali obiettivi sono stati preservati.

Si possono individuare due momenti fondamentali, che caratterizzano il periodo intercorso dalla pubblicazione del Testo Unico alla riforma societaria del 2003.

---

<sup>59</sup> L'ammissione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Milano del 12 gennaio 1984, confermata dalla sentenza della Cassazione, Sezione I Civile, del 27 febbraio 1985 n. 1699. Quest'ultima sentenza, però, ha per oggetto gli ammortamenti anticipati, ma nonostante ciò, le conclusioni cui la sentenza giunge sono state estese a tutti i casi di deviazione dei bilanci dai principi civilistici per motivi di natura fiscale.

Una prima fase di interferenza assoluta, in cui i componenti negativi di reddito possono essere dedotti fiscalmente previa imputazione nel conto economico civilistico: si parla in tal caso di “dipendenza rovesciata”.

Una seconda fase in cui si evidenzia una ridotta interferenza fiscale, in quanto le variazioni fiscali dal risultato civilistico sono consentite solo in dichiarazione dei redditi. «In breve, era consentita la costituzione di una riserva per ammortamenti anticipati senza fare transitare dal conto economico alcun accantonamento. La richiamata possibilità era il primo esempio di separazione netta fra normativa civile e normativa fiscale»<sup>60</sup>.

Suddette interferenze fiscali hanno avuto origine dalla diversa valutazione attribuita alle componenti positive e negative del reddito da parte del legislatore civile rispetto a quello tributario.

Analizzando i due momenti in ordine temporale, si possono esaminare sono gli elementi caratterizzanti del Testo Unico ed i cambiamenti intervenuti nelle stesse disposizioni che lo compongono.

Nel Testo Unico si osserva che «la determinazione del reddito d’impresa risulta dalla combinazione di norme generali e di norme speciali; le prime costituiscono l’intelaiatura fondamentale della determinazione del reddito in questione, disciplinando le regole per la quantificazione del risultato imponibile e per la qualificazione tributaria di tutti i componenti economici. Le norme speciali, invece, regolamentano singoli componenti economici [...]»<sup>61</sup>.

Le norme aventi carattere generale, nella formulazione dell’epoca del T.U.I.R., sono espresse negli articoli 52, 74 e 75, i quali disciplinano tutti gli aspetti dei procedimenti tecnici necessari alla quantificazione dell’utile netto, a partire

---

<sup>60</sup> STESURIA. (2004), *La riforma della tassazione societaria. Disciplina ed aspetti operativi*, Giuffrè, Milano, p.204.

<sup>61</sup> TINELLI G. (2013), *Lineamenti giuridici dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, Giappichelli, Torino, p.159.

dalle regole per la qualificazione fiscale di fatti economici già rilevanti agli effetti civilistici o extra-giuridici, fino ai principi in tema di valutazione di componenti patrimoniali concorrenti alla formazione del risultato reddituale.

Le norme speciali, invece, sono dedicate alla specifica regolamentazione dei singoli componenti economici e prevedono regole derogatorie rispetto ai principi generali valide soltanto per determinati componenti positivi o negativi e per rispondere a specifiche esigenze economiche o di tutela del gettito<sup>62</sup>.

Tuttavia, entrambe le tipologie di norme, generali o specifiche, costituiscono l'insieme del sistema di determinazione del reddito d'impresa, che deve essere così considerato in una visione unitaria; il cui obiettivo, in linea con il precedente D.P.R. n. 597/1973, è quello di “leggere” le poste di bilancio ai fini della determinazione del reddito imponibile fiscalmente rilevante, come esplicitamente espresso nella Relazione di accompagnamento<sup>63</sup>.

In particolare, all'art. 52 del D.P.R. n. 917/1986, quale norma generale, si conferma la *dipendenza*, tramite il cosiddetto principio di *derivazione*, dell'imponibile fiscale dall'utile di bilancio, poiché il reddito d'impresa è determinato apportando al risultato del conto economico le opportune variazioni in aumento o in diminuzione, tenendo conto di quanto previsto negli articoli a seguire del Testo Unico. Basti pensare al principio civilistico della prudenza, secondo cui i componenti negativi di reddito devono essere rilevati anche se soltanto presunti,

---

<sup>62</sup> TINELLI G. (2002), “Principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp. 437-472.

<sup>63</sup> Nella Relazione di accompagnamento al decreto si conferma che «la struttura espositiva delle disposizioni contenute negli articoli successivi al 52 (da 53 a 77), che stabiliscono i criteri delle variazioni da apportare al risultato del conto economico con riferimento ai componenti negativi e positivi considerati negli articoli stessi, ha la finalità di rendere chiaro che queste disposizioni non sono intese a disciplinare la formazione del conto dei profitti e delle perdite e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza della legge civile e dei principi contabili, bensì a disciplinare la “lettura” ai fini della determinazione del reddito imponibile, e cioè a stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti minimi o massimi, i componenti dell'utile d'esercizio presi in considerazione giuocano il ruolo di componenti del reddito imponibile».

mentre ai fini della dichiarazione dei redditi, i componenti negativi di reddito, affinché siano deducibili devono ricorrere ulteriori requisiti richiesti dall'art. 75 del T.U.I.R.<sup>64</sup>.

Proprio in merito a quest'ultimo articolo, si esamina di seguito il dettaglio delle disposizioni di interesse. Il primo comma stabilisce che i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio di competenza, tuttavia qualora gli stessi siano incerti o non determinabili in modo obiettivo, devono essere imputati nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, ossia quando risulteranno certi nell'*an* e nel *quantum*<sup>65</sup>.

Il quarto comma statuisce che la deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi di reddito sia subordinata alla loro imputazione nel conto economico di competenza: da ciò nasce l'origine delle interferenze fiscali. In questo caso sono ammesse soltanto le seguenti eccezioni: a) deducibilità dei componenti negativi non imputati a conto economico, qualora siano deducibili per espressa disposizione di legge; b) deducibilità di componenti negativi imputati a conto economico in un precedente esercizio, se la deducibilità è rinviata per espressa previsione normativa.

Il quinto comma richiama inoltre la condizione dell'inerenza, ossia prescrive che i costi e «gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui sono correlate ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi»<sup>66</sup> tassabili.

---

<sup>64</sup> PALMA P. (2004), "L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio", in *Il Fisco*, n. 9, p.2733.

<sup>65</sup> PALMA P. (2004), "L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio", in *Il Fisco*, n. 9, p.2733.

<sup>66</sup> Art. 75, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.

La menzionata dipendenza parziale di cui all'art. 52 del T.U.I.R., si trasforma in "dipendenza rovesciata" con la combinata disposizione dell'art. 75 del T.U.I.R., dove sono richiamati i precisi requisiti di deducibilità dei costi.

Oltre a quanto poc'anzi illustrato, ulteriori norme del Testo Unico, allora vigente, danno consistenza al fenomeno della dipendenza rovesciata. Si pensi all'art. 71, comma 3, il quale, consentendo di rinviare la tassazione degli interessi di mora all'esercizio di effettivo incasso, richiede l'accensione di un apposito fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale per un ammontare equivalente. Allo stesso modo, l'art. 55, comma 3, lett. b) subordina la facoltà di differimento della tassazione delle sopravvenienze attive relative al conseguimento di proventi in denaro o in natura a titolo di contributo o liberalità, all'accantonamento in apposito fondo del passivo di tali proventi. Per proseguire negli esempi, si ricorda il quarto comma dell'art. 62, che dispone la deducibilità di specifici componenti negativi (partecipazione agli utili di amministratori, dipendenti o associati in partecipazione) indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico.

Assolutamente emblematica appare, nell'analisi dell'argomento, la nota questione degli ammortamenti anticipati di cui all'art. 67, comma 3, del D.P.R. 917/1986. Si tratta del cosiddetto ammortamento anticipato «per opportunità»<sup>67</sup> operato esclusivamente per ottenere un vantaggio in termini di risparmio fiscale. La disposizione prevede la facoltà di riconoscere la deducibilità fiscale degli ammortamenti anticipati purché tale eccedenza, rispetto alla quota civilistica, sia accantonata ad apposita riserva, che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento.

---

<sup>67</sup> MAZZA G. (1988), "Gli ammortamenti", in *Il Fisco*, p.1034. L'autore distingue la fattispecie dell'ammortamento anticipato «per opportunità» dal caso «per necessità» che ricorre quando l'incremento dell'aliquota corrisponde effettivamente alla reale maggior utilizzazione del bene nel processo produttivo.

La giurisprudenza degli anni '70 aveva evidenziato l'illegittimità dell'iscrizione dell'ammortamento anticipato nel bilancio redatto secondo i principi del Codice civile, mentre l'Amministrazione finanziaria, di contro, non consentiva la deducibilità di tali componenti negativi se non previa imputazione nel conto economico. Il Testo Unico del 1986 avrebbe dovuto risolvere tale problematica, tuttavia il legislatore ha previsto la possibilità di accantonare la quota in esame ad apposito fondo che rappresenterebbe una riserva di utili non tassata. Secondo autorevole dottrina, non verrebbe meno il potere informativo del bilancio di esercizio in quanto, tale l'accantonamento andrebbe ad alimentare una posta differente rispetto a quella propria dei fondi di ammortamento<sup>68</sup>.

Si evidenzia ancor più la dipendenza rovesciata nel caso degli ammortamenti finanziari di cui all'art. 69 T.U.I.R.. In questo caso i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione (ad esempio le opere pubbliche realizzate da imprese concessionarie di ferrovie, autostrade ecc.) adottano uno specifico regime contabile: ai fini fiscali è consentita la deducibilità dell'ammortamento ordinario tecnico ed una quota aggiuntiva costante di ammortamento finanziario. La finalità della norma è quella di consentire il recupero del capitale investito ripartendo in più esercizi il costo dei beni acquistati in forza di un rapporto concessorio, a condizione che gli stessi beni siano gratuitamente devoluti al concedente al termine del contratto.

Alla luce di quanto sopra illustrato, trova conferma la tesi di Cardillo, secondo cui il «rapporto di “alterazione” o di “deformazione” delle norme di diritto civile sulla redazione del bilancio d'esercizio ad opera delle norme di diritto

---

<sup>68</sup> LEO M., MONACCHI, F., SCHIAVO M. (1988), *Le imposte sui redditi nel testo unico. D.p.r. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni*. Giuffrè, Milano.

tributario»<sup>69</sup> rappresenta «una prima forma di manifestazione che può assumere il fenomeno della “dipendenza rovesciata”».

I redattori del bilancio per molto tempo si sono trovati a dover fare una scelta<sup>70</sup>: da un lato iscrivere le poste di bilancio secondo i criteri di derivazione fiscale, così come previsto dalla normativa in vigore, incluse le valutazioni non giustificabili civilisticamente, inquinando di fatto il bilancio pur di non perdere i benefici possibili in termini di risparmio fiscale, dall'altro optare per la stretta osservanza delle disposizioni civilistiche, garantendo l'autenticità dell'informativa contabile, rinunciando ai benefici concessi dalle norme tributarie di carattere essenzialmente sovvenzionale.<sup>71</sup> Nella pratica, tenuto conto del forte interesse degli amministratori di minimizzare il carico fiscale, la scelta è stata sistematicamente volta all'ottenimento del risparmio d'imposta, a scapito della corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Considerato il contesto storico del periodo, caratterizzato da una prassi contabile non ancora abbastanza diffusa e da una normativa civilistica non adeguatamente definita, è possibile affermare che il legislatore tributario è stato indotto a definire le regole ed i criteri di determinazione del reddito imponibile d'impresa in modo dettagliato e specifico; lo avrebbe evitato qualora fosse stato

---

<sup>69</sup> CARDILLO M. (2003), “La relazione di ‘dipendenza rovesciata’ nella determinazione del reddito d'impresa”, in *Diritto e Pratica tributaria*, n.1, p.98.

<sup>70</sup> Sul punto si veda anche FALSITTA G. (2008), “La dichiarazione tributaria e il bilancio d'esercizio”, in *Trattato di diritto tributario*, volume III, Cedam, Padova, p. 53 e ss.

<sup>71</sup> FALSITTA G. (1988), “I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva”, in JORIO A. (a cura di), *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 97, Milano, p.100, aveva affermato: «già nell'ordinamento attualmente vigente è legittima l'applicazione delle norme tributarie che, in deroga ad opposti criteri civilistici, deformano il risultato di esercizio per ragioni di risparmio fiscale purché dal bilancio stesso o dalla relazione degli amministratori emerga esaurientemente e limpidamente quale sia, conformemente ai disposti degli artt. 2423 e ss c.c., l'utile realmente conseguito (o le perdite realmente sofferte) e, di riflesso, quali specifiche alterazioni abbia provocato sul risultato così descritto e individuato l'innesto delle regole di derivazione tributaria».

presente un *corpus* normativo civilistico ed una prassi contabile consolidata<sup>72</sup>. In questo modo, la disciplina fiscale si è affermata anche in campo civilistico, oltre ogni proprio intento.

Da qui nasce il dibattito se sia corretto utilizzare i principi del diritto tributario per integrare i principi del codice civile (sintetici) e quindi regolare una prassi contabile (lacunosa), soprattutto nelle realtà ove l'attenzione del soggetto economico e la fiscalità dell'impresa sono tematiche fortemente sentite<sup>73</sup>. La dottrina e le scienze economiche aziendali parlano di modelli alternativi e del sistema del cosiddetto "doppio binario"<sup>74</sup>.

La situazione finora rappresentata subisce un cambiamento con il recepimento della IV Direttiva CEE (25 luglio 1978, n. 78/660/CEE), a seguito dell'approvazione del D.Lgs. del 9 aprile 1991 n. 127.

Si precisa che la direttiva comunitaria non riguarda il diritto tributario, bensì nasce dall'esigenza, fortemente sentita a livello internazionale, di comparazione dei

---

<sup>72</sup> BERLIRI A. (1978), *Corso istituzionale di diritto tributario*, II, Milano, p. 135 ss. L'autore sostiene che il legislatore fiscale ha voluto delimitare ogni processo estimativo necessario per la determinazione del reddito di impresa, definendo una serie di norme di carattere sostanziale e operando parallelamente sulla tutela della legittimità dell'attività amministrativa di applicazione della norma tributaria.

<sup>73</sup> ZIZZO G. (2000), "Riflessioni in tema di 'disinquinamento' del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa", in *Rivista di diritto tributario*, I, pp. 497-498, relativamente all'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, ritiene che «il senso della norma in questione sia più profondo e vada ricercato attingendo alla ratio stessa della statuizione legislativa del principio di "dipendenza" del reddito d'impresa dal risultato del conto profitti e perdite. Affermando che "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite", l'art. 75, co. 4, esplicita infatti un concetto che si è già avuto occasione di delucidare facendo leva sulla ratio della scelta per la "dipendenza" anziché per l'"autonomia", e cioè che poiché il risultato del conto economico è il dato che meglio rappresenta la capacità contributiva dell'impresa le norme riguardanti la determinazione del reddito d'impresa hanno, fondamentalmente, il compito di creare argini, e non di dettare criteri alternativi a quelli civilistici. [...] si tratta di garantire che nella dichiarazione venga esposto un reddito d'impresa che si discosti il meno possibile dal risultato del conto economico e, pertanto, che a quest'ultimo dato non vengano apportate nella dichiarazione delle rettifiche in diminuzione sulla base di norme [...] la cui funzione è affatto diversa».

<sup>74</sup> TEDESCHI G. (2016), "Dal reddito di esercizio al reddito fiscale", in PALMA A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano, p.694.

bilanci dei paesi CEE, possibile soltanto attraverso la presentazione di schemi dei conti annuali, della relazione della gestione, dei criteri di valutazione e di pubblicità, omogenei.

«A questo proposito gli autori della direttiva avrebbero potuto scegliere una delle due soluzioni seguenti: 1) vietare, puramente e semplicemente, l'applicazione delle norme tributarie "sovvenzionali", dichiarando illegittimi i costi annuali redatti in conformità alle prescrizioni "imposte" da tali norme "in quanto" in deroga a quelle recate da norme di diritto civile; 2) prendere atto dell'esistenza del fenomeno per disciplinarlo ai fini di una più penetrante ed esaustiva tutela del "quadro fedele" (o, se più piace, dei principi di chiarezza e verità)»<sup>75</sup>.

Il legislatore comunitario si è orientato verso la seconda delle possibili soluzioni sopra prospettate, come pragmaticamente ha operato il legislatore tedesco; tuttavia, senza mostrare una preferenza per il principio della "dipendenza rovesciata" e per le legislazioni fiscali sovvenzionali, che subordinano la concessione di vantaggi tributari ad adempimenti ed oneri di vario tipo da osservare previamente in sede di formazione dei conti annuali; la Direttiva comunitaria ha lasciato la libertà ai legislatori dei singoli Paesi membri di definire le regole al proprio interno, stabilendo la necessità di inserimento in bilancio di voci atte ad accogliere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie (cd. appendice fiscale)<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> FALSITTA G. (2003), "Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires)", in *Rivista di diritto tributario*, n.11, pp.925-926.

<sup>76</sup> COLOMBO G.E. (1988), "Relazione di sintesi", in JORIO A. (a cura di), *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 97, Milano, p. 158: secondo l'autore «Ancor meno fondata è l'affermazione che la Direttiva abbia "imposto" di derogare alle norme civilistiche per far luogo alle diverse regole fiscali. Sia l'art. 35, par. 1, lett. d), sia l'art. 39, par. 1, lett. e), cominciano con un bel "se" ipotetico: "se" i redattori del bilancio hanno abbandonato le regole civilistiche per utilizzare criteri fiscali (che consentono risparmi tributari), c'è l'obbligo di informare nelle note integrative su tale fatto e sull'entità della divergenza tra valore iscritto e valore che si sarebbe dovuto correttamente iscrivere. [...] È chiaro che la soluzione corretta sarebbe quella dello svincolo dei vantaggi tributari delle deformazioni del bilancio: un bel bilancio

A questo proposito la IV Direttiva comunitaria definisce all'art. 43, punto 10<sup>77</sup>, il contenuto dell'allegato riferito agli scostamenti tra le grandezze civilistiche e le grandezze risultanti dall'applicazione della legge fiscale, da compilare qualora si effettuino tali variazioni evitando di darne specifica evidenza negli schemi formali previsti per il conto economico.

L'allegato così predisposto rappresenta quindi il quadro fedele e completo degli scostamenti positivi e negativi indotti nei vari esercizi dall'integrazione della disciplina civilistica per mezzo della normativa fiscale. Si assiste ad un ribaltamento dei ruoli, ad un "doppio binario *rovesciato*", dove il bilancio redatto nel rispetto della normativa civilistica ai sensi degli artt. 2423 e ss. del Codice civile è fortemente influenzato da valutazioni fiscali, ricoprendo il ruolo del "bilancio fiscale"; mentre il documento civilistico, scevro da alterazioni fiscali, scaturisce dalla lettura combinata del bilancio civilistico rettificato e integrato dalle informazioni fornite nell'allegato.

Dopo una lettura attenta del quadro normativo di riferimento, possiamo dire che il conflitto scaturito dall'antinomia tra i diversi criteri di valutazione sia stato sanato consentendo espressamente al contribuente la facoltà di deroga dalle regole valutative civilistiche, optando per la legislazione fiscale qualora sia più favorevole. Viene inoltre precisato che la deroga, affinché sia ammissibile, debba avere il carattere della transitorietà, in quanto l'abbattimento di una parte di utile o la rilevazione di una maggior perdita riconosciuti dalla legislazione fiscale devono

---

come il codice civile comanda, e poi gli accantonamenti e le svalutazioni ulteriori, consentite dal fisco, nel prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazioni dei redditi».

<sup>77</sup> All'art. 43, 78/660/CEE, si definisce il contenuto minimo dell'allegato, e al punto 10) richiede che vengano riportate indicazioni concernenti «la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuata, in deroga ai principi degli articoli 31 e da 34 a 42, durante l'esercizio o un esercizio precedente per poter ottenere sgravi fiscali. Qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul futuro onere fiscale, devono essere fornite indicazioni in merito».

essere neutralizzati negli esercizi successivi con la registrazione di un utile superiore o di una perdita inferiore.

In dottrina il dibattito in merito agli effetti provocati da tali disposizioni è rimasto acceso a lungo, con posizioni difformi fondate su solide motivazioni da parte di autorevoli studiosi.

Alcuni autori ritengono che la direttiva abbia favorito l'adozione nelle legislazioni interne del principio della *dipendenza* del reddito fiscale dal bilancio civile. Si evidenzia, infatti, che la direttiva, con la richiesta di indicare nel conto economico l'influsso della normativa tributaria, «pur affermandosi l'esigenza di assicurare l'autonomia tra disposizioni tributarie e disposizioni in materia di bilancio, [...] manifesta nitidamente un atteggiamento di apertura alle contaminazioni di origine fiscale»<sup>78</sup>. «Ciò dà consistenza al fenomeno della "dipendenza rovesciata" intesa quale forma di etero-integrazione della normativa civilistica attraverso la legislazione fiscale sul reddito d'impresa e sulle valutazioni prescritte nell'ambito della relativa disciplina»<sup>79</sup>.

Secondo altri, invece, il legislatore comunitario non ha inteso mostrare alcuna preferenza per il principio della "dipendenza rovesciata", ma si è limitato a prendere atto di una situazione effettivamente esistente in alcuni Paesi membri della Comunità, nei quali, di fatto, tale principio è utilizzato e, di conseguenza, ha ritenuto necessario intervenire al fine di salvaguardare il bilancio quale strumento informativo contro eventuali influenze fiscali<sup>80</sup>.

Il tal senso, il legislatore nazionale, adeguandosi a quanto consentito dalla IV Direttiva, non si è limitato a recepire la soluzione proposta, ma si è spinto vanti,

---

<sup>78</sup> ZIZZO G. (2000), "Riflessioni in tema di "disinguinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa", in *Rivista di Diritto Tributario*, I, p. 499.

<sup>79</sup> CARDILLO M. (2003), "La relazione di 'dipendenza rovesciata' nella determinazione del reddito d'impresa", in *Diritto e Pratica tributaria*, n.1, p.110.

<sup>80</sup> MARINO G. (2001), "Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive", in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p.184.

elaborando una soluzione più rigorosa, con l'intento di garantire “*all'informazione offerta dal bilancio la maggiore precisione e chiarezza possibile*”<sup>81</sup>, principio che connota il bilancio stesso.

In un primo momento tale soluzione introduce le voci n. 24 e 25 nello schema di conto economico: in questo modo i costi diventano deducibili fiscalmente a patto che figurino in bilancio (voce CE n. “24) *rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie*”), e gli accantonamenti di utili fatti dagli amministratori per fruire della riduzione o sospensione d'imposte vengono riconosciuti fiscalmente a condizione del loro accantonamento già nel bilancio da sottoporre all'assemblea (voce CE n. “25) *accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie*”). Secondo quanto originariamente previsto dal D. Lgs. n. 127/1991, le voci 24 e 25 dello schema del conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, sono destinate a contenere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, decretandone quindi la *legittimità* civilistica<sup>82</sup>. In aggiunta, l'art.2427, n.14), del Codice civile richiede agli amministratori di esplicitare in nota integrativa il contenuto di queste ultime due voci fornendone opportuna e adeguata illustrazione e giustificazione.

---

<sup>81</sup> ZIZZO G. (2000), “Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, p.499. In tal senso anche: FALSITTA G. (1985), *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Giuffrè, Milano, COLOMBO G.E. (1988), “Relazione di sintesi”, in JORIO A. (a cura di), *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 97, Milano, pp.157-160. Di parere contrario: MAZZA G. (1994), “La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile”, in *Il Fisco*, pp.6089-6093.

<sup>82</sup> CARDILLO M. (2003), “La relazione di ‘dipendenza rovesciata’ nella determinazione del reddito d'impresa”, in *Diritto e Pratica tributaria*, n.1, p.124; l'autore evidenzia «come i profili tributari delle politiche di bilancio siano da considerare legittimi, purché rispettino i principi di chiarezza e trasparenza dell'informativa contabile».

Con l'introduzione della cosiddetta "appendice fiscale"<sup>83</sup>, si riconosce e si supera ogni possibile contraddizione tra la previsione dell'art. 2423 del Codice civile, che non ammette l'iscrizione nel conto economico di una voce prevista da un altro ramo dell'ordinamento giuridico (quello tributario, e di conseguenza ne impedisce l'automatica deducibilità fiscale), e l'art. 75 del T.U.I.R. che invece ne richiede la preventiva iscrizione nel conto economico affinché il componente possa essere dedotto.

Tale nuova disposizione è, inizialmente, accolta con giudizio positivo, ritenendo lo strumento idoneo a separare le voci di costo iscritte *correttamente* a conto economico (nel rispetto del principio di chiarezza del bilancio) e le variabili inserite esclusivamente con la finalità di ottenere agevolazioni fiscali. Le obiezioni precedentemente sollevate dalla dottrina sono, in effetti, parzialmente superate: la potenziale confusione generata dalla presenza di valori iscritti in bilancio che nascono da valutazioni di natura meramente fiscale, non corrispondenti alle considerazioni di natura civilistica, viene risolta grazie all'introduzione, ed all'approfondimento in nota integrativa, dell'appendice fiscale<sup>84</sup> che fornisce la chiarezza necessaria all'esposizione dei dati in bilancio per la corretta interpretazione dell'informazione.

Tuttavia, permangono le interferenze fiscali nei valori di iscrizione delle voci di bilancio. Si diffonde l'incertezza circa la sussistenza sostanziale del requisito, richiesto dall'art. 75 T.U.I.R., della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi rilevanti solo fiscalmente. Questa incertezza si riflette, quindi, sulla possibilità di mantenere la deducibilità fiscale degli accantonamenti e delle rettifiche di valore iscritte nelle voci 25 e 26. In particolare,

---

<sup>83</sup> GAETANO A. (1990), "Considerazioni sull'appendice fiscale al conto economico previsto dallo Schema di Legge Delegata per l'attuazione della IV direttiva CEE", in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n.9/10, pp.387 e ss.

<sup>84</sup> VIGANÒ R. (1994), *La natura economico-contabile dell'area fiscale del bilancio*, Liguori editore.

dal punto di vista formale c'è chi sostiene che la scelta della contropartita patrimoniale non può considerarsi indifferente per la deducibilità di quanto imputato alle voci 25 e 26. Ci si preoccupa, insomma, che la contropartita ad una posta del patrimonio netto possa far venir meno il riconoscimento fiscale di quelle rettifiche di valore e di quegli accantonamenti non concepiti dal legislatore tributario al fine di consentire una predestinazione dell'utile. In tali casi la deducibilità sarebbe, appunto, ostacolata dal difetto di un'imputazione effettiva del componente negativo di reddito al conto economico. Si tratterebbe di un'imputazione solo formale, insufficiente a garantirne la deducibilità, in quanto il concorso alla determinazione del risultato economico dell'esercizio sarebbe contestualmente smentito dall'incremento di patrimonio netto conseguente all'imputazione a riserva<sup>85</sup>.

Di conseguenza sembra saltare il cardine fondamentale del bilancio costituito dalla misurazione del reddito «andando ad aumentare (se positivo) o a diminuire (se negativo) il netto patrimoniale risultante da tutti i valori in rimanenza di periodo (e dunque le “rimanenze” non sono soltanto le merci). [Ci si chiede sostanzialmente]: Allora, se in presenza di “risultati” (per usare la terminologia del legislatore) di segno positivo, si “chiudesse” il bilancio con una perdita per effetto degli ammortamenti anticipati [...], il netto patrimoniale di quanto varierebbe?»<sup>86</sup>.

La soluzione dell'appendice fiscale<sup>87</sup> ha il “pregio” di evidenziare le interferenze fiscali, tenendole in qualche modo separate dalle componenti di natura civilistica, così che il bilancio sia il meno possibile inquinato, ma allo stesso tempo

---

<sup>85</sup> GALLO F. (2000), “Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio”, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 1, p.5.

<sup>86</sup> MAZZA G. (1994), “La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile”, in *Il Fisco*, n.25, p. 6090.

<sup>87</sup> BRANCIARI S. (1996), *Teoria dell'informazione, sistemi informativi per l'esterno, giustapposizione di esigenze civili e fiscali*, Studi Urbinati. B, Scienze umane e sociali, anno LXVII, 1995/1996, n. 35, Università degli Studi di Urbino.

mette in evidenza alcuni *limiti di natura applicativa*<sup>88</sup>. Innanzitutto, a fronte di interferenze nel conto economico, la norma introdotta non fornisce alcuna indicazione sulla natura della contropartita patrimoniale delle due voci n.24) e n.25): ossia se siano da considerare quali fondo rettificativo dell'attivo patrimoniale o riserva non tassata del patrimonio netto.

Inoltre, qualora venga accolta l'ipotesi che le voci in esame abbiano come contropartita una posta del patrimonio netto, non si giustificherebbe l'inserimento dell'appendice fiscale in presenza di un risultato d'esercizio negativo.

Ulteriore limite di carattere applicativo si origina dalla minore destinazione di utili alla riserva legale ed alle riserve statutarie: tenuto conto che il risultato civilisticamente rilevante per la destinazione degli utili è individuato nella voce n.26) viziato dalla contabilizzazione delle predette interferenze fiscali e non dalla voce n.23), che rappresenta "il risultato dell'esercizio", ritenuto «la linea discriminante fra "la realtà economicamente corretta" (individuata dalla sommatoria delle voci da A1 a 22) e la realtà "fiscale" (voci 24 e 25) creata "virtualmente" dalla presenza di norme tributarie»<sup>89</sup>.

Problemi si riscontrano anche nel calcolo delle imposte anticipate e differite sulle voci 24) e 25). La nuova disciplina contrassegna un passaggio evolutivo in avanti, in quanto la maggior parte delle aziende è solita contabilizzare le imposte sul reddito secondo il criterio dell'esigibilità; ora si trova di fatto costretta a rilevarle, al fine di rispettare i principi della competenza e della prudenza, altrimenti disattesi per «sottostime o sovrastime dei risultati economici conseguenti alla considerazione delle norme di natura fiscale»<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> POLLARI N. (1997), "Determinazione fiscale del reddito d'impresa e raccordo con il bilancio d'esercizio", in *Il Fisco*, n.27, p.7665.

<sup>89</sup> AVI M.S. (2002), "Passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale utilizzabile a scopi di analisi di azienda. Problematiche aperte e soluzioni.", in *Il Fisco*, n.16, p.2364.

<sup>90</sup> ADAMO S. (1995), "L'eliminazione dell'appendice fiscale: riflessi sull'attendibilità del bilancio di esercizio", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Giuffrè, Milano, n. 4, pp.817-818.

Ciò nonostante, con l'introduzione del D.Lgs. n. 127/1991 sembra che il lunghissimo dibattito circa il rapporto tra normativa fiscale e civile possa giungere al termine, grazie all'introduzione delle voci 24) e 25), forse non con la soluzione migliore, ma certamente l'unica praticabile<sup>91</sup>. Tutt'altro! Tale intervento normativo viene messo completamente in discussione con la legge n. 503 dell'8 agosto 1994, che ha soppresso le voci *de quibus* dallo schema del conto economico, prevedendo all'interno del Codice civile, in aggiunta all'articolo 2426 Codice civile, il comma 2 che dispone la possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Si giunge, così, alla scelta di abrogare l'"appendice fiscale". Tale opzione risulta meritevole di apprezzamento, poiché al bilancio spetta una funzione che nulla ha a che fare con la funzione perseguita dalla legislazione fiscale sovvenzionale; così da restituire a tale documento la sua autonomia, recidendo ogni commistione tra funzione informativa del documento e la legislazione fiscale. Tuttavia, l'intervento di modifica opera esclusivamente sulla parte formale della normativa e non su quella sostanziale, difatti dal punto di vista sistematico i rapporti tra le norme civilistiche e quelle fiscali restano inalterati. Il problema dell'interferenza fiscale permane all'interno della disciplina del bilancio di esercizio<sup>92</sup>.

Il breve periodo di utilizzo della c.d. appendice fiscale e la successiva introduzione dell'articolo 2426, comma 2, del Codice civile è stato interpretato dalla dottrina come collegato all'incertezza circa la sussistenza sostanziale del principio di previa imputazione a conto economico di componenti negativi rilevabili solo fiscalmente<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> COLOMBO G.E. (1988), "Relazione di sintesi", in JORIO A. (a cura di), *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 97, Milano, pp.157 ss.

<sup>92</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit., p.98.

<sup>93</sup> GALLO F. (2000), "Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio", in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 1, p.5: «[...]

Tale impostazione prosegue per alcuni anni, fino a quando il legislatore civilistico, con l'intenzione di eliminare le interferenze fiscali dal bilancio di esercizio, prevede nella legge delega di riforma del diritto societario n. 366 del 3 ottobre 2001, all'art. 6, comma 1, lettera a), di eliminare le «interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita».

A tal proposito, le proposte avanzate nella legge delega riguardano:

- il superamento della precedente disciplina, con il riconoscimento dei componenti negativi di reddito forfettari ai fini fiscali anche qualora questi eccedano in tutto o in parte i costi effettivamente imputabili al conto economico e indipendentemente dalla loro iscrizione a conto economico;

- il trattamento uniforme dei componenti negativi forfettari, degli ammortamenti anticipati e dei componenti positivi<sup>94</sup>;

- le modalità con le quali occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita. La relazione alla citata legge delega specifica che i criteri di

---

all'eliminazione delle voci 25 e 26 dello schema di conto economico non ha però fatto seguito il venir meno della interferenza fra regole fiscali e bilancio. Essa, infatti, è rimasta sancita - direi con ancora maggiore convinzione - dall'art. 2426, comma 2, il quale stabilisce ora che possono essere "imputate al conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti per (soli) motivi fiscali". [...] l'intenzione palese di questa norma -come, del resto, delle voci 25 e 26 - è di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità fiscali consistenti nella maggior parte dei casi nella deduzione, in sede di determinazione del reddito, di spese e di componenti negativi forfettariamente determinati dalla norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica. L'art. 2426 rende, più precisamente, possibile il soddisfacimento della condizione della previa imputazione a conto economico richiesta per la deducibilità dalla norma fiscale dell'art. 75 Tuir, consentendo tout court la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benché essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico e piegando così il bilancio alle esigenze fiscali».

<sup>94</sup> Per ragioni di uniformità, è opportuno che l'eliminazione dell'inquinamento fiscale coinvolga anche i componenti positivi di reddito esenti da tassazione in base a norme sovvenzionali. Pertanto, potranno essere dedotti e non concorrere al reddito d'impresa a prescindere dalla loro effettiva imputazione nelle relative poste di bilancio, purché siano individuati in uno specifico prospetto e nella dichiarazione dei redditi.

quantificazione degli importi delle imposte differite o anticipate sono racchiusi nei principi di competenza e di prudenza. La finalità di tale punto, quindi, risulta essere il superamento di una lacuna della vigente disciplina, la quale non contempla esplicitamente l'iscrizione in bilancio delle imposte differite o anticipate<sup>95</sup>.

In questo senso, si è optato per una «impostazione [che ha] il pregio di semplificare il problema dei rapporti tra norme civili e norme fiscali, mantenendo la vigenza del citato art. 52, comma 1 T.U.I.R., e affidandone la soluzione ad una estremamente limitata e sostanziale regola di doppio binario. Questa regola non confligge con detto art. 52 e, del resto, già esiste in modo implicito nella attuale disciplina fiscale ed è da tutti tollerata. Si tratta semplicemente di farla funzionare in ragione di tutta la sua potenzialità applicativa»<sup>96</sup>.

Il legislatore delegato, con l'attuazione della legge delega confluita all'interno del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, abroga il comma 2, dell'art. 2426 del Codice civile (che consente di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie) e, conseguentemente, del n.14) dell'articolo 2427 del Codice civile.

Successivamente sono emanate, nei primi mesi del 2003, nuovi ordinamenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, in vigore dal 1 gennaio 2004. Inizia una rivoluzione in ambito economico, tanto che la disciplina civilistica sul bilancio è resa (quasi) completamente indipendente da quella fiscale per effetto del duplice intervento effettuato con i decreti legislativi 17 gennaio 2003, n.6 (c.d. "Riforma del diritto societario")<sup>97</sup> e 12 dicembre 2003,

---

<sup>95</sup> Nella Relazione alla "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", si richiamano le intenzioni del legislatore espresse nella legge delega.

<sup>96</sup> GALLO F. (2000), "Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio", in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 1, pp.11-12.

<sup>97</sup> La legge delega per la riforma del diritto societario, sulla base dello schema predisposto dalla Commissione Mirone, i temi su cui si focalizzano gli interventi in materia di bilancio sono elencati all'art.6 (legge n. 366/2001):

n.344 (c.d. “Riforma del sistema fiscale”)<sup>98</sup>, tant’è che dal 2004 entrano in vigore nuove norme fiscali con l’introduzione dell’I.R.E.S. – Imposta sul reddito delle società.

L’eliminazione del comma 2 dell’articolo 2426 del Codice civile ad opera della riforma del diritto societario non consente più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali, tuttavia non risulta sufficiente per contrastare adeguatamente il problema dell’inquinamento fiscale del bilancio. Gli obiettivi di disinquinamento del bilancio, perseguiti dalla riforma societaria, rischiano di non essere raggiunti pienamente se alle modifiche del Codice civile non si accompagnano anche nuove (e corrispondenti) disposizioni in materia tributaria<sup>99</sup>.

L’operazione di «disinquinamento di bilancio rappresenta un intervento necessario anche nelle norme di riferimento tributario al fine di garantire il corretto

- 
- l’eliminazione delle interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio;
  - l’iscrizione in bilancio delle imposte differite;
  - l’indicazione più accurata dei criteri di formazione e di utilizzo delle poste del patrimonio netto;
  - l’estensione e la razionalizzazione del perimetro di applicazione del bilancio in forma abbreviata;
  - la rilevazione contabile di taluni strumenti finanziari e l’adottabilità dei principi contabili internazionali nel bilancio consolidato dei gruppi societari a vocazione internazionale;
  - la previsione di corrette misure di coordinamento con l’attuale disciplina fiscale e di disposizioni transitorie.

<sup>98</sup> L’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge delega per la riforma del diritto societario (legge n. 366/2001) affida al Governo il compito di «[...] eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina [...]». La relazione della Commissione Mirone, alla quale si deve la progettazione della riforma, configura a tal fine un’azione su due fronti: quello civilistico, con l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2426 del Codice Civile e quello tributario, con riformulazione dell’articolo 75, comma 4 (ora articolo 109, comma 4) del Testo Unico delle imposte sui redditi, che dispensasse dalla previa imputazione a conto economico i componenti negativi misurati dalla normativa sul reddito d’impresa in modo forfetario. Su questa delega cfr. GALLO F. (2000), “Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp.3 e ss.; DI TANNO T. (2000), “Brevi note a favore del ‘doppio binario’ nella determinazione del reddito d’impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp.407-419; ZIZZO G. (2000), “Riflessioni in tema di ‘disinquinamento’ del bilancio d’esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d’impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp.497-515.

<sup>99</sup> IANNIELLO B. (2004), *Società di capitali e cooperative: le norme fiscali correlate. Analisi comparata tra le riforme societaria e fiscale*, Ipsoa, Milano, p.18.

funzionamento dello stesso e la sua compatibilità con il nuovo sistema delineato dal legislatore della riforma societaria. Nella relazione alla legge delega era indicato quale obiettivo prioritario la creazione di un sistema tributario flessibile e il più possibile neutrale dalle scelte gestionali effettuate dagli operatori economici»<sup>100</sup>.

In effetti, l'art. 75 del T.U.I.R. costituisce ancora un ostacolo al mantenimento della purezza civilistica del bilancio, continuando a legittimare l'iscrizione in esso, ai fini della relativa deduzione fiscale, di poste rilevanti esclusivamente dal punto di vista tributario. Per tale motivo, viene istituita la Commissione Gallo<sup>101</sup> con lo scopo di studiare gli interventi necessari per adeguare la disciplina fiscale alla nuova disciplina civilistica.

Gli interventi proposti dalla Commissione Gallo si preoccupano fondamentalmente di salvaguardare la possibilità di utilizzare tutti quei regimi fiscali in qualche modo agevolativi, quali ad esempio, ammortamenti anticipati o svalutazioni che determinavano rettifiche di valore o accantonamenti in bilancio, attraverso le deduzioni extracontabili. La soluzione proposta fa riferimento sia alle norme sovvenzionali, sia a quelle potenzialmente sovvenzionali.

La riforma I.R.E.S., che ne deriva, non muta la regola base di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato civile. Si mantiene quindi saldo il principio sancito dal T.U.I.R., ove rimanda alle risultanze civilistiche ai fini della determinazione del reddito imponibile. Non c'è l'intenzione di disancorarsi *tout court* dal bilancio, ritenuto invece importante garanzia per il contribuente e per l'Amministrazione finanziaria. Se il risultato del conto economico può considerarsi misurazione della ricchezza prodotta, al contempo in fase di accertamento resta l'elemento su cui commisurare la capacità contributiva.

---

<sup>100</sup> STESURI A. (2004), *La riforma della tassazione societaria. Disciplina e aspetti operativi*, Giuffrè, Milano, p.207.

<sup>101</sup> La Commissione Gallo viene istituita con decreto 7 novembre 2002 e termina i lavori il 16 luglio 2003.

In questa fase, vengono però eliminate le cause dell'interferenza non condizionando la deducibilità del costo alla sua imputazione a conto economico: «[...] Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi [...]» (cd. quadro EC)<sup>102</sup>.

La vera chiave di volta, che consente di mantenere l'impostazione tradizionale del riferimento al risultato civilistico con il vantaggio di evitare fenomeni "inquinanti", nasce con la "non necessità" dell'imputazione a bilancio di componenti negative di carattere meramente fiscale<sup>103</sup>.

Già qualche anno prima si era tentato di raggiungere il medesimo risultato<sup>104</sup>, quando nel 1994 l'Amministrazione finanziaria ha consentito la deducibilità degli ammortamenti anticipati nonostante la mancata preventiva imputazione nel conto economico. Nell'attuale contesto, l'estensione di tale disciplina a tutte le altre norme agevolative (sovvenzionali) poteva risolvere il problema dell'inquinamento fiscale<sup>105</sup>, consentendo di rompere il vincolo che lega

---

<sup>102</sup> Sul punto FERRANTI G. (2005), "Il rispetto del vincolo patrimoniale connesso al disinquinamento del bilancio", in *Corriere Tributario*, n. 29, pp.2279-2283; PISONI P., BAVA F., BUSO D., (2004) "Disinquinamento fiscale, nuovo strumento di politiche di bilancio", in *Il Fisco*, n. 12, pp.1746-1751.

<sup>103</sup> MARINO G. (2001), "Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive", in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p.200.

<sup>104</sup> Nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione per il 1995 (D.M. 5 aprile 1995), il Ministero ha precisato che «in considerazione dell'eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall'art. 2425 del cod. civ., l'apposita riserva, nella quale va accantonato l'ammortamento anticipato – qualora lo stesso non sia imputato all'ammortamento dei beni – può essere costituito [ma leggi "costituita", n.d.r.] senza la sua indicazione nel conto economico»

<sup>105</sup> ZIZZO G. (2000), "Riflessioni in tema di 'disinquinamento' del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa", cit., pp.497-515. Nel testo l'autore compie una ampia disamina delle norme tributarie sovvenzionali (agevolative) e strutturali, chiarendo che sono proprio le norme agevolative a generare problemi di interferenza fiscale per il verificarsi del fenomeno della cosiddetta "dipendenza rovesciata".

il bilancio alle norme tributarie e permettendo «di redigere (e al contempo di esigere che siano redatti) bilanci sicuramente più veritieri e soprattutto più trasparenti, senza tuttavia perdere per questo la possibilità di risparmio o differimento d'imposta ancora concesse dalla normativa tributaria»<sup>106</sup>.

Da quanto sopra, emerge dunque la possibilità di dedurre costi ed oneri di esercizio extra-contabilmente, tuttavia tale soluzione appare in netta contraddizione rispetto ai tentativi precedentemente effettuati di adeguare la normativa fiscale del reddito d'impresa alle disposizioni del Codice civile e previste nelle leggi speciali in materia di conti annuali delle società<sup>107</sup>.

Secondo il legislatore tributario, la base imponibile deve essere il più possibile aderente al risultato di bilancio: l'avvicinamento delle due grandezze comporta, necessariamente, una più rigorosa applicazione del principio della competenza economica ed una migliore ridefinizione dei criteri fiscali per la determinazione del reddito tassabile.

Il tentativo di disinquinare il bilancio di esercizio dalle interferenze fiscali, rischia di vanificare, almeno in parte, ogni sforzo volto al raggiungimento del

---

<sup>106</sup> TABET G. E MINERVINI V. (1997), "Utile civilistico e reddito d'impresa", in TABET G. (a cura di), *Il reddito d'impresa*, Cedam, Padova, I, p.119.

<sup>107</sup> GALLO F. (2004), "Riforma del diritto societario e imposta sul reddito", in *Giurisprudenza commerciale*, n.2, p.272 e ss.; così scrive l'autore: «Le considerazioni d'ordine generale che mi sento di fare in ordine al processo di adeguamento del sistema fiscale d'impresa al nuovo diritto societario vertono soprattutto sulla sempre maggiore divaricazione tra i due corpi di norme, indotta non solo dalla diversità delle funzioni e degli interessi tutelati, ma anche e soprattutto dalle caratteristiche strutturali della nuova disciplina societaria. Ciò, da una parte, irrobustisce l'autonomia del diritto tributario e pone le basi per la creazione di un sistema normativo definito ed ancor più indipendente, con regole specifiche che rispondono a "propri" principi, permeabili solo alle norme di diritto comune e ai principi generali dell'ordinamento; dall'altra, però, allontana i due sistemi, crea disarmonie e costringe il legislatore a ripensare gli istituti civilistici in un'ottica esclusivamente fiscale, più circoscritta e definita, duplicando addirittura la disciplina e complicando, perciò, la vita delle aziende almeno sul piano degli oneri amministrativi di transizione». Dello stesso parere, STEVANATO D. (2004), "La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR", in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Il Sole 24 Ore, Milano, pp.244-247.

predetto obiettivo, ammettendo, di fatto, la deduzione di oneri extra-contabilmente<sup>108</sup>.

Si rileva, ad esempio, che per l'art. 109, comma 4, lettera b) del T.U.I.R., secondo cui «gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti» di rilevanza fiscale «sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'art. 108, comma 1, e dei fondi». Quindi, per predefiniti componenti negativi di reddito la deducibilità fiscale non è più subordinata alla previa iscrizione nel conto economico del bilancio d'esercizio, poiché sono elementi disciplinati dalla disciplina fiscale in modo autonomo rispetto a quella civilistica.

In sostanza con tale regola viene attuato un parziale disinquinamento del bilancio rispetto alle interferenze fiscali<sup>109</sup> introducendo un regime di “*doppio binario parziale*”<sup>110</sup> mediante il quale, per alcune componenti di reddito (in particolare per i costi stimati), si accorda la deduzione fiscale solo previa indicazione in apposito quadro della dichiarazione<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> SILVESTRI L. (2014) *Effetti dell'introduzione dei Principi contabili internazionali sul principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di bilancio*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Diritto tributario europeo, 25° Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/6503.

<sup>109</sup> ADAMO S. (2006), “L'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio e l'introduzione degli IAS/IFRS: problemi di raccordo con il sistema fiscale nazionale”, in PAPARELLA F. (a cura di), *La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, Giuffrè, Milano, pp.188-192.

<sup>110</sup> TABET G. (2003), “I lavori della commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio”, in *Il Fisco*, I, pp. 6063 e ss..

<sup>111</sup> BRACCO P. (2006), “Il principio della dipendenza e il pro rata patrimoniale”, in PAPARELLA F. (a cura di), *La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, Giuffrè, Milano, pp.257-262, osserva che: «Nonostante la riforma fiscale, su impulso di quella societaria, abbia significativamente modificato il rapporto che intercorre tra utile di bilancio ed imponibile attraverso il cd. “disinquinamento di bilancio”, si è mantenuta la dipendenza del reddito dal risultato civilistico. Infatti, come chiarito da autorevole dottrina, “con il “disinquinamento” viene introdotto nel nostro ordinamento “un regime di doppio binario parziale” che, esclusivamente con riferimento ai costi stimati, “deroga al principio della previa imputazione a bilancio e consente il disallineamento di valori contabili e fiscali” mentre (per i costi differenti da

La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344/2003 chiariva che le disposizioni, le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente consentiti non erano soltanto quelli di natura sovvenzionale, ma anche quelle che introducono “*regimi di determinazione forfettaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo*”. Il legislatore si riferisce, pertanto sia alle norme agevolative in senso stretto, sia a quelle dirette al rafforzamento, alla razionalizzazione e all’efficienza dell’apparato produttivo. Nella prassi applicativa ci si scontra con il fatto che le deduzioni extracontabili derivanti da norme sovvenzionali sono ammesse e fiscalmente deducibili, mentre le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfettaria, non lo sono, nonostante queste ultime rappresentino comunque delle opportunità offerte dal legislatore.

In conclusione, l’estensione del trattamento previsto per le norme sovvenzionali a quelle forfettarie, determina la deduzione extracontabile di tutte le rettifiche di valore e degli accantonamenti che, in precedenza, dovevano essere imputati a conto economico, eliminando in questo modo ogni controversia con l’Amministrazione finanziaria sulle valutazioni.

Le principali novità introdotte dalla riforma fiscale riguardano:

- il requisito di certa e precisa determinazione di spese e oneri specificamente afferenti a ricavi e altri proventi;
- la corretta compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione fiscale, parte integrante della dichiarazione dei redditi, che fornisca tutte le necessarie informazioni di alcune fattispecie;

---

quelli stimati) continua ad essere previsto che la determinazione del reddito complessivo avvenga "apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa tributaria (art. 83, comma 1 del nuovo TUIR)».

– il rispetto di cautele nella distribuzione degli utili per preservare le riserve di netto<sup>112</sup>.

Il prospetto di riconciliazione anzidetto, non coincide con quello da inserire in nota integrativa; ovviamente ci sono elementi in comune e di convergenza tuttavia, il primo è parte integrante della dichiarazione dei redditi, è rappresentato nel quadro EC del Modello UNICO SC, che consente di dedurre le componenti negative di reddito non imputate in bilancio, mentre il secondo rappresenta le motivazioni che conducono alla rilevazione di crediti e debiti per imposte anticipate e differite e le cause dei disallineamenti tra reddito civile e fiscale.

In merito a quest'ultimo tema, la fiscalità differita, non si osservano modifiche dell'art. 2424-*bis* del Codice civile, poiché vale il principio generale della competenza sancito al punto 3 sia per le imposte anticipate e differite sia per altri proventi e oneri. Ciò che cambia sono gli schemi di bilancio, affinché la rappresentazione nei documenti di bilancio sia più precisa e chiara ai fruitori esterni e agli stessi redattori.

Ulteriore effetto della riforma è quello di costituire vincoli sulle poste patrimoniali della società che opera maggiori accantonamenti, ammortamenti e rettifiche di natura fiscale, rispetto ai corrispondenti e connessi valori civili.

Ad esempio nel caso degli “ammortamenti anticipati”, non imputati a conto economico, si evidenzia un utile di esercizio superiore a quello che si avrebbe se tali ammortamenti fossero imputati al conto economico medesimo. Pertanto, la società che intende distribuire l'utile d'esercizio, qualora non abbia ulteriori riserve oltre quella legale, si trova ad assoggettare ad imposizione lo stesso per la parte

---

<sup>112</sup> MIGLIACCIO G. (2004), *Il “nuovo” bilancio nella riforma del diritto societario. Note di dottrina e prassi contabile*, Giappichelli, Torino, p.70.

riferibile agli ammortamenti anticipati, al netto del fondo imposte differite correlato agli ammortamenti anticipati dedotti<sup>113</sup>.

Si introduce, in sostanza, un regime di “sospensione d'imposta per masse”, gravante indistintamente sulle poste del patrimonio netto e perciò caratterizzato da un “vincolo patrimoniale”<sup>114</sup>. L'impresa ha la facoltà di distribuire utili e riserve eccedenti, tuttavia viene esposta alla tassazione qualora le distribuzioni depauperino il livello di patrimonio netto fungente da copertura dei benefici fiscali<sup>115</sup>.

Il legislatore fiscale ha previsto anche alcune disposizioni di carattere transitorio. Infatti, la riforma fiscale entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004, ma l'art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003 prevede che quanto previsto dal riformulato art. 110, comma 4, del T.U.I.R. sia applicabile anche agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

In altre parole, il contribuente ha la possibilità di espungere le poste di natura fiscale presenti nel bilancio per accadimenti intervenuti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni *de quibus*. L'eliminazione di tali poste darà luogo all'emersione

---

<sup>113</sup> DEZZANI F., DEZZANI L. (2005), “Bilancio al 31 dicembre 2004: il disinquinamento fiscale dell'ammortamento anticipato progressivo”, in *Il Fisco*, n. 8 - parte 1, pp. 1087 ss.

<sup>114</sup> ANDREANI G., TUBELLI A. (2005), “Disinquinamento fiscale: problemi e possibili soluzioni”, in *Il Fisco*, n. 17, pp. 1-2520 e ss..

<sup>115</sup> SORIGANI P.R., ROCCHI A. (2004), “Il problematico ‘disinquinamento’ del bilancio civile”, in *Corriere tributario*, n. 10, pp. 744 e ss.. Gli autori sostengono che l'intento del legislatore, non sia quello di vietare la distribuzione della parte di utile non tassato, se non residuano riserve (diverse dalla legale) a copertura dello stesso importo, poiché non vi è motivo per qualificare quella parte di utile come “non tassata”: ed infatti il prelievo è regolarmente operato ed imputato nel conto economico, sotto forma di imposte differite. Il senso vero della norma deriva dall'impatto che la possibilità di dedurre costi extra-bilancio determina sulla struttura finanziaria ed economica dell'azienda, che viene a beneficiare di un incremento patrimoniale pari al maggior reddito conseguito a seguito della mancata imputazione a bilancio di una parte dei costi; con l'effetto che, temporaneamente, l'azienda beneficia di una quota di autofinanziamento (maggiore utile) e che il legislatore vuole “congelare” nel patrimonio aziendale fino al momento della riconciliazione tra i valori civili e fiscali.

di componenti patrimoniali che però, proprio per quanto previsto dalla norma transitoria, non generano l'emersione di base imponibile<sup>116</sup>.

Circa la sistemazione contabile di dette "interferenze fiscali pregresse" (quali rettifiche di valore e accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie) risultano assenti chiare istruzioni sulle modalità da adottare per provvedere al disinquinamento, e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) fornisce indicazioni, con il documento OIC 1 (versione 25 ottobre 2004), chiarendo innanzi tutto che "*il disinquinamento fiscale è obbligatorio*", precisando poi che gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale. «Invece, se le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile e in tal senso – esplicitamente o implicitamente – si era espressa in nota integrativa, dette partite non costituiscono interferenza fiscale e quindi nulla residua da disinquinare».

La questione viene sostanzialmente risolta assimilando il "disinquinamento" ad un cambiamento di principio contabile, pertanto secondo le indicazioni del OIC n. 29 e, in linea con le comunicazioni delle autorità di

---

<sup>116</sup> STESURI A. (2004), *La riforma della tassazione societaria. Disciplina ed aspetti operativi*, Giuffrè, Milano, pp.219-220. Secondo lo stesso autore: «da un punto di vista contabile, le quote [di fondi e di accantonamenti evidenziate in bilancio solo in virtù di disposizioni fiscali] che eccedono la valutazione civilistica [...] potranno essere trasferite a patrimonio netto; correlativamente i valori indicati nell'attivo dello stato patrimoniale dovranno essere ripristinati nei valori civilisticamente corretti con iscrizione di una apposita riserva di patrimonio netto. L'iscrizione di nuove riserve di patrimonio netto dovrebbe essere neutra ai fini fiscali e non generare alcuna tassazione». In questo modo, l'impatto sul patrimonio netto è quello di un incremento della massa di riserve e di utili che dovranno essere considerate in sospensione di imposta poiché, nella relazione governativa che accompagna il D.Lgs. n. 344/2003, la finalità è quella di evitare l'emersione di basi imponibili, effetto non desiderato dal legislatore.

vigilanza<sup>117</sup>, si raccomanda la rilevazione nel conto economico degli effetti progressi delle interferenze fiscali mediante l'iscrizione dell'ammontare ad una voce specifica dei proventi straordinari<sup>118</sup>.

I principi contabili stabiliscono, inoltre, che, al fine di fornire maggiore chiarezza dell'operazione di disinquinamento, devono essere predisposti appositi prospetti e la nota integrativa da evidenza delle varie interferenze fiscali eliminate, esponendo per ciascuna: il saldo residuo all'inizio dell'esercizio corrente, quello dell'esercizio precedente, le collegate imposte differite, nonché un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento.

Il quadro normativo delineato subisce, dopo qualche anno, un' ulteriore evoluzione, caratterizzata dalla semplificazione degli adempimenti fiscali, riduzione dell'aliquota fiscale per le imprese assoggettate all'imposta I.R.E.S., ampliamento della base imponibile, eliminazione della possibilità di effettuare deduzioni fiscali extra-contabilmente e ritorno in auge del principio della "previa

---

<sup>117</sup> CONSOB, Comunicazione n. DAC/99016997 dell'11 marzo 1999.

BANCA D'ITALIA, Messaggio amministrativo n. 171359 del 3 agosto 1999, in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da mutamenti di principi contabili e, da ultimo, la nota in tema di rilevazione in bilancio del disinquinamento fiscale, che raccomanda la rilevazione degli effetti del disinquinamento progressivo tra le voci dell'area straordinaria del conto economico (cfr. Bollettino di Vigilanza maggio 2004).

<sup>118</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2005), *L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio*, Documento n. 6 del 21 febbraio 2005, pp.8-9; «La scelta di imputare le interferenze fiscali pregresse al conto economico è stata motivata con le seguenti considerazioni.

- la possibilità che gli effetti di un cambiamento di principio contabile possono essere contabilizzati come rettifica del patrimonio netto non è espressamente prevista dalle norme in materia di bilanci;
- l'applicazione di una tale contabilizzazione (al patrimonio netto) avrebbe richiesto una specifica deroga del legislatore nazionale al principio generale di continuità dei bilanci richiamato dall'art. 31 della IV direttiva, secondo cui "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente";
- la scelta è giustificata dal principio contabile n. 29 che prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili;
- l'imputazione al conto economico trova conferma nelle interpretazioni e comunicazioni delle autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia);
- è opportuno applicare un trattamento che realizzi una simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi».

imputazione” delle componenti di reddito nel conto economico, con conseguente abolizione del quadro EC in dichiarazione.

Tale cambiamento nasce dalla volontà del legislatore di avvicinare il reddito fiscale al risultato civile, che, seppur sia auspicio apprezzabile, rende di nuovo attuale il rischio di un ritorno all’inquinamento fiscale che per lungo tempo si è tentato di contenere.

#### **1.3.4. Dal D.Lgs. n.38/2005 al recepimento della Direttiva comunitaria 2013/34/UE con il D.Lgs. n.139/2015**

La riforma tributaria ha tra le finalità perseguite l’adeguamento del sistema impositivo nazionale agli standard richiesti dal contesto europeo, al fine di promuovere processi economici di integrazione e globalizzazione e rendere neutrale la variabile fiscale; tuttavia, la materia dell’armonizzazione e del coordinamento fiscale si presenta estremamente difficoltosa, per il fraporsi degli interessi nazionalistici dei paesi membri<sup>119</sup>. Così, in effetti, il percorso volto all’armonizzazione prende avvio interessando prioritariamente la sfera civilistica e la prassi contabile.

Il legislatore comunitario, per garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea emana il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11 settembre 2002, L243) disciplinante l’adozione e l’utilizzo dei principi

---

<sup>119</sup> DEL SOLE A. (2004), “L’armonizzazione dell’imposizione societaria nell’Unione Europea”, in *Fiscalità Internazionale*, n. 2, pp. 135 e ss.. Per un maggiore approfondimento: CAPUTI G., MAZZEI G. (2002), “L’armonizzazione Fiscale UE”, in *Corriere Tributario*; FANTOZZI A. (1988), “Il sistema tributario italiano verso il mercato unico europeo”, in *Rassegna Tributaria*, n.11; GALLO F. (2000), “Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale”, in *Rassegna Tributaria*, n. 3; SACCHETTO C. (1999), *Il diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano*, Conferenza “Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione Europea”, Università di Bergamo.

contabili internazionali IAS (International Accounting Standards)/IFRS (International Financial Reporting Standards), costituenti un sistema di regole contabili, di matrice anglosassone, riconosciute ed utilizzate a livello mondiale per la redazione dei conti d'esercizio e consolidati delle società.

La scelta di recepire i principi contabili internazionali attraverso un meccanismo dotato di applicabilità diretta (cosiddetto *self executing*), quale è il regolamento, deriva dal fatto che l'uso dello strumento della direttiva non risulterebbe agevole, tenuto conto anche del fatto che i principi contabili internazionali sono oggetto di continue rivisitazioni e che i singoli Stati, nell'attuare le medesime direttive, potrebbero registrare qualche ritardo <sup>120</sup>.

Il Regolamento prevede che le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea debbano, al più tardi a partire dal 2005, obbligatoriamente redigere il proprio bilancio consolidato adottando i principi contabili internazionali, e le relative interpretazioni, emanati dallo IASB. Inoltre, stabilisce che i principi contabili internazionali possano essere adottati solo se:

- non siano contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE (IV Direttiva) e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE (VII Direttiva) e contribuiscano all'interesse pubblico europeo;
- rispondano ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

Il Legislatore italiano si avvale delle facoltà concesse dal citato Regolamento mediante l'articolo 25 della legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (cd. "legge comunitaria 2003"), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. In base a tale

---

<sup>120</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011; nel documento si riepilogano i passaggi legislativi alla base dell'adozione in Italia dei principi contabili internazionali.

disposizione, il Governo viene delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e secondo i criteri e principi ivi indicati, uno o più decreti legislativi, al fine di dare attuazione all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento comunitario n. 1606/2002.

Le disposizioni della legge comunitaria trovano attuazione con il D. Lgs. del 28 febbraio 2005, n. 38, che definisce “*L'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*”<sup>121</sup>.

Tale evoluzione normativa di carattere civilistico e con risvolti in ambito contabile ha inevitabili conseguenze sulla disciplina fiscale, in quanto il legislatore tributario è chiamato, ancora una volta, a scegliere la regolamentazione del principio di “*derivazione*”, dovendo decidere se modificarlo radicalmente o, in alternativa mantenendolo, rafforzarlo ulteriormente.

Sotto il profilo tributario, il D.Lgs. n.38/2005 rivela la propria inadeguatezza nel disciplinare in modo puntuale i risvolti fiscali degli IAS/IFRS. Considerato che il reddito imponibile delle società di capitali è determinato partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico, tenendo conto che la novella disposizione prevede l'obbligo, per alcuni gruppi di queste società, e la facoltà per

---

<sup>121</sup> Sono notevolmente estese le ipotesi di applicazione dei principi contabili internazionali, che oltre che per il bilancio consolidato delle società quotate, valgono per:

- il bilancio d'esercizio di società quotate in mercati regolamentati;
- bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono quotate e non redigono il bilancio consolidato, l'obbligo vale per il bilancio d'esercizio.

Inoltre hanno la facoltà di utilizzare gli IAS, in Italia, anche le società non quotate che non esercitino attività bancaria o assicurativa e che non abbiano emesso strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, purché non redigano il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile.

altri, di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, emergono ben presto questioni di non poco conto.

Nel febbraio 2005 non vi è una dettagliata conoscenza dei principi contabili stessi e soprattutto delle numerose e complicate manifestazioni economico-finanziarie che essi possono implicare<sup>122</sup>.

Le problematiche fiscali che nascono con l'introduzione dei principi contabili internazionali riguardano soprattutto due esigenze: da un lato, quella di garantire l'uguaglianza e riparto secondo la propria capacità contributiva, poiché non dovrebbero emergere disparità di trattamento tra contribuenti i quali, pur trovandosi nella medesima condizione, sono tenuti a versare imposte diverse esclusivamente per il fatto di adottare o meno un sistema di principi contabili piuttosto che un altro<sup>123</sup>; dall'altro, quella della semplificazione, certezza, neutralità, assenza di salti d'imposta o doppi imposizioni, contrasto all'evasione o all'elusione, oltre al fatto che non dovrebbero esserci elementi di intralcio all'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo alla prima delle criticità evidenziate si deve riflettere sulla differente prospettiva di redazione dei bilanci secondo gli IAS, rispetto a quella conforme alla disciplina legale ed alla prassi contabile nazionale. Si nota, infatti, che i principi contabili internazionali sono di carattere gestionale i quali, nel cercare

---

<sup>122</sup> VICINI RONCHETTI A. (2008), "Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS" in *Giurisprudenza commerciale*, n.5, p.1003.

<sup>123</sup> Si ricorda che il problema di trovare una modalità di rapporto tra bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali e le regole di determinazione dell'imponibile fiscale nasce in quanto, l'Italia (unica tra i grandi paesi europei) ha previsto l'applicazione, in linea generale, con il D. Lgs n. 38 del 2005, del bilancio redatto secondo i principi IAS anche al bilancio individuale e non solo a quello consolidato, che era quello obbligatoriamente richiesto dal regolamento comunitario. Di conseguenza, il risultato civilistico del bilancio redatto con i criteri IAS assume rilevanza civilistica (e base per la determinazione del reddito fiscale). Il problema non si pone o si pone in termini molto meno complessi nei principali paesi europei che si sono limitati ad applicare il bilancio redatto secondo i principi internazionali al solo consolidato così come loro imposto dal regolamento comunitario. Il bilancio consolidato, non ha valenza civilistica, ma solo finalità informative, mentre i bilanci delle società individuali possono continuare ad essere redatti secondo regole tradizionali.

di evidenziare al massimo la realtà aziendale e le sue performance, privilegiano il principio della competenza e di conseguenza sono orientati alle valutazioni, prescindendo dal costo fondandosi (almeno per una parte dell'attivo) sul "*fair value*". Non possono quindi, che divergere in misura anche significativa con le disposizioni del tradizionale sistema nazionale, imperniato sul criterio del costo storico, quale espressione della supremazia del principio della prudenza.

È in questo ambito, pertanto, che esplode la "questione fiscale"<sup>124</sup> delle società che per obbligo o per scelta adottano i principi contabili internazionali.

Da un lato, la disciplina nazionale si prefigge prioritariamente di tutelare l'integrità del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori e dei soci, le risultanze del bilancio costituiscono il parametro di riferimento per monitorare l'incidenza delle perdite sul capitale sociale e per misurare l'utile realizzato (il reddito prodotto). Si individua una configurazione di reddito tendenzialmente acquisita in via definitiva al patrimonio dell'impresa e, pertanto, in astratto suscettibile di distribuzione ai soci.

Di contro, i principi contabili internazionali si prefiggono di fornire un'informativa agli investitori presenti sui mercati finanziari, ossia a soggetti che sovente operano in contesti internazionali, pertanto tendono a rappresentare il patrimonio dell'impresa non già nella sua consistenza a consuntivo (impostazione tradizionale) ma in chiave prospettica, evidenziando quali siano le capacità future dell'impresa di produrre dividendi, si fondano su una nozione di reddito differente sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo (un reddito che è, in parte, realizzabile e non ancora prodotto), il quale non costituisce una grandezza idonea ad essere separata "*tout court*" dall'impresa che l'ha generata.

---

<sup>124</sup> ZIZZO G. (2008b), "La 'questione fiscale' delle società che adottano i principi contabili internazionali", in BEGHIN M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'Ires, Quaderni della Rivista di diritto tributario*, pp.135-145.

Il decreto legislativo n. 38/2005 mantiene l'impianto della disciplina del reddito di impresa conservando il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, tuttavia tale sistema in poco tempo mostra la propria inadeguatezza. Il decreto, limitandosi ad introdurre alcune variazioni finalizzate a rendere fiscalmente neutrali i principi contabili internazionali, confidando che le imprese IAS possano adattare il risultato di bilancio alle disposizioni fiscali semplicemente con un maggior numero di variazioni fiscali, spera di garantire omogeneità di trattamento fiscale dunque di perseguire l'obiettivo di eguaglianza, mantenendo "l'archetipo" di bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali ai fini della tassazione<sup>125</sup>.

Tale opzione, seppur "minimalista" non vuol dire, che sia una soluzione necessariamente deteriore rispetto ad altre di contenuto più radicale pure astrattamente perseguibili; ciò nonostante, «gli aggiustamenti operati in questa prospettiva con il citato D. Lgs. n. 38/2005 sono ben presto apparsi, per numero e portata, chiaramente insufficienti a dirimere i problemi applicativi sollevati dal nuovo assetto»<sup>126</sup>.

Di più, la fedeltà di questa normativa al modello del reddito realizzato, offerto dai principi contabili nazionali, nonché il suo legame alle forme giuridiche, ha altrettanto presto reso evidente come il passaggio dal risultato d'esercizio al reddito d'impresa si configuri, per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, assai più lungo e complesso di quello richiesto alle società che adottano i principi nazionali. I principi internazionali sviluppano infatti il modello

---

<sup>125</sup> VACCA I. (2007), "L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio", in *Corriere Tributario*, n.44, p.3561.

<sup>126</sup> ZIZZO G. (2008b), "La 'questione fiscale' delle società che adottano i principi contabili internazionali", in BEGHIN M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'Ires, Quaderni della Rivista di diritto tributario*, cit., p.136.

del reddito maturato e postulano la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica<sup>127</sup>.

L'obiettivo di uguaglianza, perseguito dal legislatore, fa sì che il risultato del bilancio per i soggetti IAS non abbia diretta efficacia ai fini della determinazione del reddito imponibile, nonostante sia mantenuto il principio di derivazione, in quanto le stesse imprese devono comunque procedere alle dovute variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dalla applicazione delle norme fiscali contenute nel T.U.I.R.<sup>128</sup>.

In tale prospettiva, il decreto legislativo prevede sia disposizioni di carattere transitorio (art. 13), regolando gli effetti di primo periodo derivanti dall'applicazione dei nuovi standard contabili, sia disposizioni "a regime" riferite alla formazione del reddito d'impresa (art. 11). L'attuazione in concreto dei principi di cui sopra è affidata, in prima battuta, ad alcune regole "di sistema" così definite nella relazione illustrativa.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 38/2005 integra la norma base sulla determinazione del reddito d'impresa (art. 83 del T.U.I.R.), statuisce che il sistema delle variazioni fiscali in aumento e diminuzione si applica sul risultato del conto economico aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio<sup>129</sup>.

Contestualmente alla nuova formulazione dell'art. 83 del T.U.I.R., l'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 1, interviene sull'art. 109 del Testo Unico in materia di

---

<sup>127</sup> ZIZZO G. (2007), "Gli IAS e la determinazione del reddito di impresa nella 'Relazione Biasco'", in *Corriere Tributario*, n.36, p.2899.

<sup>128</sup> ZIZZO G. (2005), "I Principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile", in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 11, pp. 1165 e ss.

<sup>129</sup> SILVESTRI L. (2014) Effetti dell'introduzione dei Principi contabili internazionali sul principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di bilancio, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Diritto tributario europeo, 25° Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/6503, p.102-103.

deducibilità dei componenti negativi del reddito, stabilendo che «*si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*».

Le modifiche agli articoli 83 e 109 del T.U.I.R. sono giustificate dall'esigenza che tutti gli elementi reddituali (positivi e negativi), ancorché non contabilizzati nel conto economico come poste che generano l'utile di bilancio, partecipino alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi<sup>130</sup>.

La norma prevede la diretta imputazione al patrimonio anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali, pertanto al fine di garantire uniformità di trattamento e per una puntuale partenza all'applicazione delle norme a regime, il comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2005 prevede l'efficacia delle predette modifiche anche in fase di prima applicazione degli IAS/IFRS con una sostanziale riproduzione della stessa regola anche in via transitoria.

Gli effetti di tale intervento legislativo sono significativi nella disciplina della determinazione del reddito d'impresa e soprattutto sono notevoli i “disagi” occorsi al principio di derivazione. L'avvio alla redazione dei bilanci secondo i principi IAS /IFRS ha generato una incompatibilità dell'ordinamento contabile/fiscale interno, basato sui precetti civilistici e sulle regole contabili nazionali, non pronto ad incorporare un sistema completamente differente.

In seguito ai problemi nati dall'adozione “diretta” dei principi IAS /IFRS, è sorto in dottrina un dibattito sulle possibili soluzioni per risolvere la “*questione fiscale*”.

---

<sup>130</sup> Nella Risoluzione n. 217/E del 9 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate riconosce che: «Ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere applicabile tale disposizione (n.d.r. art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del T.U.I.R., vigente *ratione temporis*), come noto diretta a riconoscere la deducibilità di componenti negativi in caso di omessa contabilizzazione dei medesimi, se direttamente correlati a ricavi parimenti non iscritti in bilancio ed accertati dalla Amministrazione finanziaria, anche ai contribuenti che legittimamente non hanno imputato i componenti negativi a conto economico in conformità alle modalità di contabilizzazione stabilite dagli IAS /IFRS».

Assonime, con la Circolare n. 53, del 22 settembre 2008, evidenzia come «i soggetti IAS /IFRS, per giungere alla determinazione del loro reddito imponibile, si sono visti costretti ad operare delle variazioni dal bilancio (di ordine qualitativo) per tener conto delle caratteristiche giuridico contrattuali delle fattispecie ove diversamente rappresentate in bilancio e poi ad applicare (da un punto di vista quantitativo) le usuali regole di variazione previste dal TUIR, alimentando così vere e proprie contabilità “parallele” che hanno di fatto dato vita ad un doppio bilancio, peraltro non corredato di scritture obbligatorie»<sup>131</sup>.

Alcuni autori osservano che il principio di derivazione risulterebbe di natura teorica e non concretamente reale ed, evidenziando «l'esigenza di certezza che le norme fiscali tendono a perseguire nella determinazione dell'imponibile [mostrano come tale prescrizione] poco si concilia con il recepimento in toto di determinazioni contabili improntate a criteri così fortemente valutativi»<sup>132</sup>.

Altri studiosi partendo dall'ipotesi di un possibile coordinamento, inteso come un non condizionamento fiscale dei principi contabili internazionali, sollevano un pensiero “nuovo”, ritenendo semplicemente che il contesto attuale sia soltanto l'ultimo stadio di una dicotomia da sempre esistente tra reddito di esercizio

---

<sup>131</sup> DE ANGELIS L. (2013), *Elementi di Diritto Contabile Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, p.120, sottolinea «l'indipendenza o forse più propriamente il diaframma fra il corpus dei principi contabili internazionali e quello della legislazione tributaria, soprattutto in materia di disciplina del reddito d'impresa, percepibile segnatamente con riguardo agli assetti normativi dell'Ires e dell'Irap; per cui indipendentemente dalla difesa “di bandiera” del principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato economico risultante dal bilancio d'esercizio, sostenuto a spada tratta, a parole, dal legislatore non v'è dubbio che la sezione del decreto delegato dedicata alle disposizioni tributarie (artt. 11 13 per l'appunto) ha introdotto un "doppio binario" per effetto del quale le imprese che, per obbligo di legge o per libera scelta, informano ai suddetti principi i propri bilanci sono poste, in buona sostanza, nella necessità di tenere, per le loro esigenze fiscali, una contabilità supplementare, distinta e parallela rispetto a quella prescritta per la formazione dei bilanci stessi».

<sup>132</sup> VACCA I. (2006), “Gli IAS /IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, p.781.

e la base imponibile I.R.E.S. e ne deducono che di fatto si dovrebbe prendere consapevolezza dell'esistenza di un regime di “doppio binario puro”<sup>133</sup>.

Secondo un altro filone della dottrina non è fondamentale risolvere “la questione fiscale”, poiché la scelta tra mono e doppio binario non comporta alcun condizionamento del bilancio sul reddito fiscale, poiché anzi è possibile che da una unica contabilità possano dedursi gli elementi per disporre di una molteplicità di bilanci caratterizzati da criteri valutativi diversi. Secondo questi studiosi, i bilancio civile e quello fiscale non rappresentano una distorsiva doppia verità, ma una diversità valutativa che è fisiologica per via dei differenti sistemi contabili di riferimento<sup>134</sup>.

Le disposizioni di coordinamento introdotte dal D.Lgs. n.38/2005 sono sufficienti ad scongiurare macroscopici contraddizioni, ma si evidenzia l'esigenza di un più ampio ed articolato intervento di riorganizzazione della struttura normativa per renderla ordinata e coerente<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> BIANCHI M. T., DI SIENA M. (2005), RL, “Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?”, in *Dialoghi di diritto tributario*, n.1, p.78 e ss.

<sup>134</sup> LUPI R. (2005), in commento all'articolo “Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d'impresa”, di BIANCHI M. T., DI SIENA M., cit., pp. 78 e ss.; SOTTORIVA C. (2008), “Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE”, in *Il controllo nelle società e negli Enti*, Nov. Dic., Anno XII, Fasc. VI, pp.579 e ss., sottolinea che la previsione di risultati basati su procedimenti valutativi, pur articolati, volti ad individuare i valori correnti, porterebbe il legislatore a dover rivedere l'impostazione esistente ed ad orientare inevitabilmente le imprese a mantenere una doppia contabilità ai fini contabili e fiscali. Si veda anche SALVINI L. (2007), “Gli IAS /IFRS e il principio fiscale di derivazione”, in *IAS /IFRS La modernizzazione del diritto contabile in Italia A.B.I.*, Giurisprudenza Commerciale, Milano, pp. 193-211.

<sup>135</sup> DAMIANI M. (2007), “Principio di derivazione e doppio binario in connessione all'adozione degli IAS /IFRS”, in *Corriere Tributario*, n. 44, pp.3619-3622; l'autore riconosce riferisce che l'esigenza di un ulteriore intervento legislativo volto a colmare, ove possibile, le rilevanti divergenze tra i due sistemi di regole, era stata precedentemente avvertita in sede di formazione della legge comunitaria del 2003, il cui testo conferiva, all' art. 25, la delega al governo di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Dopo pochi anni la situazione diventa ingestibile ed il Ministero dell'economia e delle Finanze costituisce appositamente una Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società (la cosiddetta "Commissione Biasco") al fine di individuare le opportune modifiche da introdurre nelle disposizioni riguardanti la determinazione del reddito di impresa, occupandosi specificamente della necessità di risolvere in maniera esaustiva la problematica in questione.

Diverse sono le posizioni prospettate all'interno della Commissione, tra l'altro anche piuttosto volubili, tenuto conto della variabilità e delle continue revisioni della materia, alla luce della prassi che si va solo in quel momento sviluppando<sup>136</sup>.

Le associazioni degli istituti finanziari (banche soprattutto) si sono fatte portavoce della soluzione di un sistema a "binario unico": sollecitando una rapida transizione verso un sistema che veda il bilancio IAS come unico punto di riferimento anche per il reddito fiscale, ipotizzando un "principio di derivazione" più accentuato che preveda variazioni solo se indispensabili (ad esempio per evitare la doppia imposizione dei dividendi concorrenti a formare l'utile dell'impresa partecipata o per specifici motivi tributari).

Dall'altra parte si posizionano coloro che attribuiscono al bilancio fiscale una propria autonomia, sollecitando un "doppio binario", recidendo ogni legame con i dati del bilancio civilistico, essendo redatto secondo i principi contabili nazionali o internazionali.

Altra corrente di pensiero propende per il mantenimento del "principio di derivazione" tanto per le imprese che adottano il bilancio tradizionale, quanto per quelle che adottano gli IAS, imponendo tuttavia a queste ultime di neutralizzare gli

---

<sup>136</sup> COMMISSIONE BIASCO (2007), *Relazione finale della Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società*, p.3. Di seguito nel presente documento si cita la relazione tra virgolette.

effetti contabili dei medesimi principi, quando in presenza di differenze rispetto all'applicazione dei criteri nazionali.

Vi è, infine, un ultimo gruppo che auspica un ripensamento dell'adozione degli IAS nei bilanci individuali (bilanci separati), alla luce delle difficoltà riscontrate nell'applicazione degli stessi non solo in tema di fiscalità, ma anche, e principalmente, in ambito civilistico, in considerazione della loro non chiara compatibilità con le finalità del bilancio (che, come detto, non serve solo ad informare ma anche a determinare gli utili distribuibili, salvaguardando l'integrità del capitale).

Le strade percorribili dalla Commissione sono diverse, tuttavia, nessuna sembra essere risolutiva e valida per il raggiungimento degli obiettivi cui è preordinata: certezza e stabilità dei risultati contabili su cui definire l'imponibile I.R.E.S. ed effettività del prelievo, da un lato; semplificazione del sistema tributario per il contribuente e per l'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento, dall'altro.

In prima battuta, la Commissione Biasco respinge la tesi di coloro che auspicano un ripensamento della scelta dell'applicazione degli IAS ai bilanci di esercizio a causa delle difficoltà applicative di tali principi ai fini civilistici prima ancora che fiscali, sostenendo che una inversione di marcia «sia pressoché impossibile, soprattutto per quei soggetti che, come le banche, hanno fatto investimenti in tecniche contabili e capitale umano rivolto all'applicazione degli Ias o che, per cultura economica e tipi di operazioni che svolgono, sono più vicini alla filosofia valutativa e prospettica da cui quei principi partono»<sup>137</sup>.

L'ipotesi del "binario unico" prevede l'identificazione del reddito d'impresa nel risultato d'esercizio. Un nesso di derivazione del tutto rigido, quindi, non

---

<sup>137</sup> COMMISSIONE BIASCO (2007), *Relazione finale della Commissione di studio sulla imposizione fiscale sulle società*, cit., p.7.

temperato da variazioni. Per la Commissione questo approccio «potrebbe portare ad un'eccessiva volatilità del risultato imponibile» stante il rilievo che nei principi contabili internazionali hanno i plusvalori ed i minusvalori meramente maturati; produrrebbe inoltre «un mutamento dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria», in quanto la stessa, per verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione d'imposta, sarebbe tenuta a controllare l'osservanza dei suddetti principi contabili. Sul punto, gran parte della dottrina si trova concorde con il pensiero della Commissione, poiché emergerebbero diverse problematiche:

– l'inclusione di valori meramente maturati non è opportuna, sotto più profili: perché, essendo la loro quantificazione frutto di stime, spesso assai complesse, fomenterebbe la litigiosità fra fisco e contribuenti; l'Amministrazione finanziaria «dovrebbe verificare la congruità di rappresentazioni contabili, operate, a volte, su modelli matematici, su regole statistiche, su valutazioni probabilistiche, su tecniche attuariali»<sup>138</sup>;

– inoltre, poiché la gran parte di detti plusvalori e minusvalori, solamente maturati, sono imputati direttamente allo stato patrimoniale, con il rischio non solo della loro sistematica inclusione nel reddito d'impresa, ma soprattutto quello della loro sistematica esclusione, difettando, tanto nell'esercizio in cui vengono maturati quanto in quello della loro realizzazione, il transito al conto economico;

– «si osserva [infine ...] che assumere come reddito imponibile *sic et simpliciter* il risultato (utile o perdita) del bilancio Ias comporta il rischio di affidare la determinazione dell'imponibile fiscale a regole di bilancio che vengono continuamente modificate (come di fatto sta già accadendo) da un organismo privato (IASB) anche se oggetto di omologa da parte dell'UE»<sup>139</sup>.

Tutto ciò sacrificerebbe il valore della certezza del rapporto tributario.

---

<sup>138</sup> COMMISSIONE BIASCO (2007), *Relazione finale della Commissione di studio sulla imposizione fiscale sulle società*, cit., p.6.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

La seconda opzione del “doppio binario” prevede che il reddito d’impresa sia calcolato autonomamente rispetto al risultato d’esercizio, senza nesso di derivazione. Secondo la Commissione questa soluzione esporrebbe «i contribuenti ad una determinazione dell’imponibile sulla base di scelte che di volta in volta sarebbero rimesse al legislatore senza alcun aggancio a quei criteri economici elaborati dalla dottrina contabile per individuare la cosiddetta ricchezza novella, che fino ad oggi sono stati la maggiore garanzia della obiettività dell’imposizione»<sup>140</sup>.

In merito a tale opzione la Commissione osserva che:

- la determinazione del reddito imponibile dipende dalle scelte del legislatore fiscale che prescinderebbero dai criteri elaborati dalla dottrina contabile;
- tale opzione risulta anomala rispetto al panorama internazionale, tanto che nessuno Stato nell’Unione europea ha abbandonato completamente il legame di individuazione del reddito dal risultato del bilancio;
- la scelta implicherebbe inoltre «un completo ripensamento della struttura delle norme tributarie, le quali dovrebbero individuare autonomamente tutte le regole impositive necessarie alla individuazione e determinazione della base imponibile, mentre oggi il Testo Unico si limita a statuire semplicemente su alcune fattispecie, rinviando per il resto genericamente alle determinazioni di bilancio la prospettiva di una tassazione»;
- infine, il progetto di una base imponibile comune per i gruppi di imprese operanti nell’Unione si sta indirizzando verso una soluzione adattabile sia a società che adottano gli Ias, sia a società che mantengono gli standard contabili nazionali, «pertanto il principio del “doppio binario” verrebbe ad esplicarsi con riguardo a tutti i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con o senza criteri Ias. E sarebbe questa una rilevante innovazione».

---

<sup>140</sup> *Ibidem*.

Parte della dottrina non condivide quest'ultima osservazione della Commissione, ritenendo che, sebbene il legame del reddito fiscale al risultato d'esercizio assicuri una base di calcolo attendibile, poiché formata in modo analitico, secondo le regole delle scienze economico-aziendali, il reddito quale nozione economica sfugge ad una univoca definizione, come agevolmente dimostra lo stesso confronto tra il calcolo del risultato di esercizio secondo i principi contabili nazionali e quelli internazionali. Detto ciò, il collegamento tra prelievo tributario ed effettiva capacità contributiva non necessariamente deriva dall'identificazione del reddito imponibile con il reddito civilistico, ben potendo accadere che l'uno segua un modello di determinazione differente dall'altro.

Il calcolo del reddito imponibile deve essere ragionevole e deve riflettere pertanto, uno dei modelli elaborati da dette scienze (anche se diverso da quello scelto per la misurazione del risultato d'esercizio) le quali lo devono declinare in modo coerente nelle sue componenti, in armonia con quei valori che devono informare la disciplina del prelievo tributario<sup>141</sup>.

«L'opzione per il sistema del “doppio binario”, da associare all'inserimento nella normativa sul reddito d'impresa - per assicurarne la completezza – di una norma di chiusura, che disponga la sua integrazione per i proventi e gli oneri atipici mediante rinvio alla disciplina relativa al bilancio d'esercizio, non abbasserebbe pertanto il livello di tutela offerto, all'interesse dei contribuenti ad una giusta imposta, da un sistema che, come quello attuale, assuma il risultato del conto economico come punto di partenza del calcolo del reddito d'impresa.

In realtà, per gli elementi di reddito fiscalmente tipici, la tutela di questo interesse si risolve – in entrambi i modelli presi ad esame – esclusivamente all'interno della normativa tributaria, che individua tempi, modi e forme del loro concorso alla determinazione del reddito d'impresa, senza richiedere la cooperazione della normativa sul bilancio d'esercizio, e si concretizza nell'esigenza di un razionale fondamento a tale disciplina.

---

<sup>141</sup> ZIZZO G. (2007), “Gli IAS e la determinazione del reddito di impresa nella ‘Relazione Biasco’”, in *Corriere Tributario*, n.36, pp.2899 e ss.

Per quelli fiscalmente atipici detta tutela si risolve invece, parimenti in entrambi i modelli, nel collegamento con la normativa del bilancio d'esercizio, alla quale tempi, modi e forme del loro concorso alla determinazione del reddito d'impresa sono dalla normativa tributaria, sia pure con modalità diverse, rimessi»<sup>142</sup>.

Bocciate le ipotesi del “binario unico” e del “doppio binario”, rimane la terza soluzione che prospetta un sistema fondato sulla “derivazione parziale”, come quello all'epoca vigente, volto a ridurre la distanza fra il reddito d'impresa ed il risultato d'esercizio ottenuto applicando i principi contabili internazionali.

Si individuano tre possibili alternative:

– la prima, quella più estrema, prevede che la base imponibile sia fornita dall'utile distribuibile emergente dal bilancio (compreso quello destinato a riserva legale, che non sarebbe in realtà distribuibile), «nell'ottica semplificatrice di rendere fiscalmente rilevante ciò che costituisce anche ricchezza di cui possono beneficiare i soci»;

– la seconda prevede che le società soggette a IAS siano escluse dall'applicazione dell'art. 109 del T.U.I.R., nella parte in cui disciplina l'imputazione temporale dei componenti di reddito. In tal senso, tali società dovrebbero fare riferimento, per individuare il momento d'imputazione dei proventi e dei costi, nonché la loro natura, alle qualificazioni ed alle rappresentazioni del bilancio IAS;

– la terza consiste nell'individuare in maniera più esplicita, completa e dettagliata le fattispecie contabili IAS da prendere come base di riferimento per la determinazione della base imponibile in luogo dei tradizionali criteri<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> *Ibidem*.

<sup>143</sup> Ipotesi di non semplice realizzazione, come la stessa Commissione ammette: «Non è facile, in effetti, operare una distinzione fra fattispecie “Ias” cui dare, in ipotesi, rilevanza ai fini fiscali rispetto a quelle da non recepire, facendo riferimento, ad esempio, alla natura più o meno valutativa delle rappresentazioni di bilancio: l'elemento valutativo, infatti, caratterizza in modo diffuso tutte, o quasi tutte - giova ripeterlo - le rappresentazioni Ias che attuano il principio della prevalenza della sostanza

Dalla relazione finale della Commissione emerge la preferenza per quelle soluzioni che valorizzano il vincolo di dipendenza del reddito d'impresa al risultato d'esercizio; ovvio è il vantaggio del rinvio al risultato d'esercizio in termini di semplificazione nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, poiché evita ai soggetti passivi di predisporre due distinti rendiconti, uno osservando il diritto commerciale e l'altro quello tributario.

Nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del D. Lgs n. 38/2005, anche in considerazione del fatto che l'intervento normativo per la parte fiscale appare non pienamente soddisfacente, il legislatore torna sui suoi passi e modifica nuovamente l'articolo 83 del T.U.I.R., con l'emanazione della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)<sup>144</sup>, accogliendo, in questo modo, l'esigenza fortemente avvertita dalle società che applicano i principi contabili internazionali ed introducendo un nuovo sistema di determinazione del reddito imponibile più aderente alle risultanze del bilancio.

La Legge n. 244/2007 si sviluppa lungo tre direttrici:

- a) la modifica dell'articolo 83 del T.U.I.R.;
- b) una serie di "ritocchi" alla normativa in tema di strumenti finanziari;
- c) un'ampia delega al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il completamento, mediante regolamento, del disegno di riforma.

La nuova versione dell'articolo 83, al primo comma<sup>145</sup>, rinvia ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dalle regole

---

sulla forma». COMMISSIONE BIASCO (2007), *Relazione finale della Commissione di studio sulla imposizione fiscale sulle società*, p.13.

<sup>144</sup> La stessa Relazione tecnica alla legge finanziaria 2008, con riguardo alle modifiche I.R.E.S., afferma che il provvedimento si è reso necessario in quanto «il d. lgs. n. 38/2005 si è rivelato alla luce delle esperienze maturate in questi primi anni, non sufficiente ad affrontare in maniera organica la materia avendo esso lasciate inalterate, anche per i soggetti IAS, la maggior parte delle norme che disciplinano la trasformazione del dato originario (risultato di bilancio) in quello derivato (reddito imponibile) senza adeguarle ai nuovi criteri di redazione del bilancio».

<sup>145</sup> Art. 83, comma 1, T.U.I.R., vigente al 01.01.2008: «Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel

IAS/IFRS per la redazione dei bilanci di esercizio anche ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni del T.U.I.R.. L'aspetto teorico di maggior interesse è la conferma del principio di derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio, anche quando ciò dovesse derogare le norme imposte dal legislatore fiscale.

Le modifiche introdotte non sovvertono la struttura del T.U.I.R. ma inseriscono, esclusivamente per i soli soggetti IAS *adopter*, una diversa impostazione che tiene conto, in via generale, della rappresentazione del sistema contabile previsto dagli standard internazionali.

Nella nuova formulazione dell'art. 83 del T.U.I.R. viene eliminato ogni riferimento ai componenti transitati direttamente a patrimonio netto, generando qualche dubbio sul fatto che detti componenti non assumano più rilevanza fiscale; timore legittimo, tant'è che il D.M. del 1 aprile 2009, n. 48 (cd. Regolamento IAS) si preoccupa di precisarlo all'art. 2, comma 2<sup>146</sup>. Nella stessa relazione illustrativa del richiamato regolamento si dice, inoltre, che l'eliminazione dell'inciso che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio»<sup>147</sup> «non abbia una portata sostanziale», in quanto «frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell'art. 83 del TUIR, [...] la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di

---

periodo d'imposta, [...] le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili».

<sup>146</sup> Si dice infatti che «concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso Testo Unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS».

<sup>147</sup> Art. 83, comma 1, T.U.I.R., vigente al 01.01.2006.

vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale»<sup>148</sup>.

In altre parole, «dal principio di derivazione «rafforzata» che caratterizza la nuova disciplina fiscale dei soggetti IAS deriverebbe, come “corollario”, che nella determinazione del reddito d'impresa debbano essere computati tutti i componenti che si manifestano quali elementi di natura reddituale, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione e, in particolare, quei componenti reddituali che, in conformità agli IAS, sono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto»<sup>149</sup>.

Le modifiche introdotte, «riconoscendo fiscalmente la rappresentazione delle operazioni aziendali secondo le qualificazioni, le imputazioni temporali e le classificazioni IAS *compliant* e superando, quindi, la previgente impostazione giuridico-formale»<sup>150</sup>, fanno in modo che per le aziende IAS *adopter* si riducono le situazioni di discordanza tra risultato civilistico e reddito di impresa.

Alcuni autori hanno osservato che si è, in questo modo, «interrotto il processo che postula l'unitarietà e la tendenza all'autosufficienza delle regole sul reddito imponibile, necessaria per realizzare l'unificazione dei sistemi normativi riguardanti i componenti fiscali del reddito d'impresa, e non è attenuato il vincolo di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civilistico, ma si sta invece affermando [...] l'opposta tendenza di ridurre al minimo le divergenze tra la disciplina sui bilanci e quella fiscale sul reddito d'impresa fino all'estremo limite di ipotizzare un sistema unico e quindi un monobinario»<sup>151</sup>.

La nuova disciplina abbandona la struttura impositiva definita dal precedente D.Lgs. n. 38/2005 del “doppio binario” e rafforza, al contrario, la diretta

---

<sup>148</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E del 28 febbraio 2011, p.72.

<sup>149</sup> ANDREANI G., GIOMMONI F. (2011), “Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto”, in *Corriere Tributario*, n. 14, pp. 1139 ss.

<sup>150</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E del 28 febbraio 2011, p.73.

<sup>151</sup> DAMIANI D. M. (2008), “Principi contabili internazionali e redditi di impresa: le novità della Finanziaria 2008 Profili generali sulle problematiche applicative della fiscalità dei bilanci IAS /IFRS”, in *Dialoghi Tributari*, n.1, p.53.

dipendenza del reddito fiscale alle qualificazioni, classificazioni, ed imputazioni temporali del bilancio IAS/IFRS. Considerato che tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle qualificazioni, delle classificazioni e delle imputazioni temporali, la stessa rappresenta una “derivazione rafforzata” (e non già “piena”): infatti, sono generalmente esclusi da tale contesto i fenomeni valutativi, non espressamente citati nella lettera dell’art. 83 T.U.I.R., nonché, talune specifiche fattispecie per le quali il legislatore fiscale, con deroghe e/o integrazioni al citato principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate (talvolta mantenendo il previgente schema impositivo) <sup>152</sup>.

Si rileva, pertanto, che «nell’affrontare la «questione fiscale» delle società che adottano i principi contabili internazionali» il legislatore «ha privilegiato la dimensione della neutralità procedurale su quella della neutralità sostanziale». Tuttavia, «la dimensione della neutralità procedurale che affiora, è bene evidenziarlo, si arresta alla fase dichiarativa»<sup>153</sup>. È bene peraltro rilevare che il legislatore in questo modo dovrebbe semplificare il lavoro del redattore dei bilanci IAS/IFRS, infatti non risolve anzi mette in luce le problematiche latenti all’introduzione dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento fiscale, tanto che l’impossibilità acclarata di garantire il principio di neutralità tra i diversi soggetti I.R.E.S. conduce ad una disuguaglianza sostanziale.

---

<sup>152</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E del 28 febbraio 2011, p.73.

<sup>153</sup> ZIZZO G. (2008a), “L’Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale”, in *Rassegna Tributaria*, n.2, pp.316 e ss.. L’autore prosegue rilevando infatti che: «Nella fase del controllo amministrativo le posizioni delle due categorie di società tornano ad allontanarsi, principalmente (se si riconosce, come mi pare si debba, l’esclusione dalla deroga delle regole su valutazioni ed accantonamenti) per la diversa propensione a generare contestazioni delle qualificazioni utilizzate. Certamente maggiore è, infatti, quella delle qualificazioni basate sulla sostanza economica utilizzate dalle società che adottano i principi contabili internazionali. Con riferimento ad esse si schiude pertanto, per quest’ultima categoria di società, un fronte di incertezza assai vasto, sconosciuto all’altra, che utilizza qualificazioni basate sulla forma giuridica, se non al cospetto della clausola antielusione (con l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973)».

La dottrina puntualizza sull'argomento che il principio di neutralità insito nel D.Lgs. n.38/2005 e i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, che impongono il rispetto dell'eguale trattamento fiscale nei casi di una medesima manifestazione di capacità contributiva, dovrebbero garantire l'uniformità di tassazione. Qualora si ravvisi una difformità di trattamento, determinata dalla diversa rappresentazione contabile dei medesimi fatti di gestione, le norme del T.U.I.R. potrebbero ritenersi contrarie alle disposizioni costituzionali indipendentemente dalla mancanza di un preciso elemento di comparazione che permetta di identificare rispetto a quale soggetto debba individuarsi la difformità di trattamento (soggetti IAS o soggetti non IAS)<sup>154</sup>.

Nessun dubbio si pone in ordine al fatto che due soggetti, a parità di accadimenti economici, manifestino un'identica capacità contributiva non dipendente dalla diversa rappresentazione contabile; qualche perplessità, tuttavia, permane circa la presunta violazione dei principi costituzionali, perché, secondo alcuni autori, vi sono motivazioni atte a giustificare il differente trattamento fiscale.

In primo luogo si individua l'impossibilità di individuare aprioristicamente il modello rispetto al quale individuare la rispondenza con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, se relativo a quello IAS/IFRS, oppure a quello non IAS/IFRS<sup>155</sup>.

La seconda motivazione riguarderebbe la temporaneità degli sfasamenti reddituali, in quanto le differenze sarebbero destinate al riassorbimento nei successivi periodi di imposta<sup>156</sup>.

In contrasto con tale ultima affermazione si sollevano coloro che rimarcano l'esistenza di un problema relativo all'aspetto finanziario della prestazione

---

<sup>154</sup> SALVINI L. (2007), "Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione", in AA.VV., *IAS/IFRS, La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Giuffrè, Milano, p.202.

<sup>155</sup> SALVINI L. (2007), "Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione", in AA.VV., *IAS/IFRS, La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., p.202.

<sup>156</sup> CROVATO F. (2011), "I filtri agli effetti civilistico-fiscali degli IAS: il primo decreto fiscale e le prospettive future", in CROVATO F. (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, Milano, p.25.

tributaria, la quale è direttamente correlata alla «necessità di verificare il rispetto della capacità contributiva riferita a un determinato momento, cioè quello in cui si determina il presupposto dell'imposizione». In particolare, “il tempo della liquidazione” dell'imposta non può essere difforme in ragione del metodo contabile previsto per determinare il *quantum* di partenza dell'imposizione societaria. Potrebbe «non essere compatibile con l'assetto costituzionale e con le regole del TUIR richiedere il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva in periodi di imposta differenti»<sup>157</sup>.

Alcuni studiosi sollevano il carattere transitorio della disposizione normativa<sup>158</sup>, ovvero la provvisorietà dell'impostazione “duale” per soggetti IAS e non IAS, quale ulteriore motivazione idonea a ritenere legittimo, dal punto di vista costituzionale, il differente trattamento fiscale. Tuttavia, anche tale ricostruzione può considerarsi “superata”, poiché una misura transitoria, per potersi considerare tale, deve essere individuata come momento di straordinarietà, ovvero circoscritta nel tempo. Ci si chiede, allora, se può considerarsi transitoria una disciplina che regola i principi di determinazione delle basi imponibili delle società in maniera diversa in funzione del regime contabile adottato, tanto più nel contesto in cui è stata emanata, vale a dire in un tempo in cui il processo di recepimento delle direttive comunitarie è stato completato<sup>159</sup>.

Rispetto alla problematica esposta, bisogna attendere qualche anno affinché l'*impasse* venga superata; solo nel 2014 con l'emanazione del Decreto Legge del

---

<sup>157</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit., p.188.

<sup>158</sup> ZIZZO G. (2008a), “L'Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale”, in *Rassegna Tributaria*, n. 2, pp.316 e ss.: «il carattere transitorio dell'intervento è denunciato dalla stessa legge finanziaria, laddove, nell'introdurlo, si precisa che è realizzato “in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE ... e 2003/51/CE ...”. Si tratta, dunque, almeno in apparenza, di una soluzione ponte, destinata a coprire la fase di transizione da un ambiente dominato dai principi contabili nazionali ad uno dominato da quelli internazionali, al termine della quale si prefigura l'esigenza di un “riordino della disciplina del reddito d'impresa”».

<sup>159</sup> GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit., p.192-193.

24 giugno n. 91, grazie all'estensione dell'applicabilità della disciplina IAS/IFRS a tutti gli altri soggetti, anche solo come facoltà, ogni profilo di incompatibilità con i principi costituzionali decade.

Il regime di “derivazione rafforzata” delle basi imponibili dai bilanci IAS /IFRS non esclude il rischio di una frequente e soprattutto non controllata modificabilità dell'assetto fiscale delle aziende, direttamente “esposto” alle variazioni che di volta in volta, in ambito internazionale, interessano gli IAS /IFRS.

A tale situazione, il legislatore interno cerca di porre un rimedio nel 2011, con la legge di conversione n. 10<sup>160</sup>, del decreto “milleproroghe” (commi 25-28)<sup>161</sup>, che introduce tre nuovi commi all'art. 4 del D.Lgs n. 38/2005 (7 bis, 7 ter, e 7 quater) prevedendo un filtro all'automatica e integrale adozione degli IAS/IFRS e modificando l'iter da seguire nei casi di principi internazionali di nuova emissione, al fine di coordinare la loro applicabilità sui bilanci di esercizio (e non anche su quelli consolidati)<sup>162</sup>.

In particolare, il comma 26 stabilisce che appositi decreti ministeriali stabiliscano norme di “coordinamento” tra i nuovi principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 2010 e:

- da una parte, la disciplina del codice civile sul bilancio d'esercizio (“con particolare riguardo alla funzione” di quest'ultimo; cfr. nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'art. 4 citato),

---

<sup>160</sup> Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

<sup>161</sup> D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

<sup>162</sup> TOGNONI M., STEVANATO D. (2011), “Sulle modifiche ias un ‘filtro’ agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto ‘milleproroghe’”, in *Dialoghi Tributari*, n. 2, p.142: «Il decreto ministeriale “di coordinamento” sarà solo eventuale e potrà riguardare solo i bilanci di esercizio e non anche i bilanci consolidati. Infatti, per i bilanci consolidati è indubbio che il regolamento (CE) n.1606/2002 prevede un obbligo per le società quotate comunitarie di adottare gli IAS in vigore (si ricorda che il regolamento è di diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento interno). Qualsiasi disposizione nazionale che interferisca - anche solo con il differimento - nell'immediata e diretta adozione di uno IAS nel bilancio consolidato delle imprese interessate sarebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie».

- dall'altra, le norme relative alla determinazione della base imponibile dell'I.R.E.S. e dell'I.R.A.P. (cfr. comma 7-quater dell'art. 4 citato).

Suddetto coordinamento con le norme tributarie deve avvenire entro 60 giorni dal primo decreto (e comunque entro 150 giorni dall'entrata in vigore del regolamento UE), in quanto le modifiche agli IAS/IFRS, così come l'introduzione di nuovi principi, potrebbero avere effetti imprevedibili sul gettito fiscale, ostacolando di fatto previsioni e programmazioni di spese e attività da parte dello Stato<sup>163</sup>.

La legge di stabilità 2019 (Legge del 30 dicembre 2018 n.145) introduce un nuovo articolo al decreto, l'art. 2-*bis*, con il quale si concede la facoltà ai soggetti i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di applicare i principi contabili internazionali. In linea con il precedente D.L. n. 91/2014 si estende a tutte le imprese, escludendo quelle che rientrano nei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, la possibilità di applicare i principi contabili internazionali, eliminando la necessità di un decreto ministeriale diretto a regolamentare tale possibilità<sup>164</sup>.

La regolamentazione del reddito d'impresa per i soggetti IAS/IFRS, il cui carattere temporaneo è stato ammesso dallo stesso legislatore nella legge n.244/2007<sup>165</sup>, poiché in attesa di una più completa e compiuta riforma fiscale, trova ulteriore e radicale evoluzione in anni più recenti.

---

<sup>163</sup> TOGNONI M., STEVANATO D. (2011), "Sulle modifiche ias un «filtro» agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto «milleproroghe»", cit.2, p.143.

<sup>164</sup> MARI L.M. (2019), *Il bilancio IAS/IFRS. Fondamenti, logica contabile e composizione*, Giappichelli, Torino, p.22.

<sup>165</sup> L'art. 1, comma 58, della Legge n. 244/07, così comincia: «In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, [...]».

Il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE<sup>166</sup>, rinnova, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria (artt. 2423-2435-*ter*, C.C.), con effetti sui bilanci relativi agli esercizi il cui inizio decorre dal gennaio 2016.

«La riforma è prioritariamente finalizzata alla redazione di un bilancio contraddistinto da un taglio prevalentemente finanziario, volto a migliorare la trasparenza informativa, in modo che gli schemi e i contenuti possano veicolare un linguaggio affine e coerente con quello correttamente utilizzato sui mercati internazionali dei capitali e che, quindi, risulti maggiormente comprensibile agli investitori istituzionali e agli operatori del settore. Questi, infatti, essendo i destinatari finali delle informazioni contabili, potranno così valutare correttamente le nostre imprese e, in particolare le PMI, creando finalmente le premesse per

---

<sup>166</sup> La Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, note come quarta e settima Direttiva, che rispettivamente disciplinavano il bilancio di esercizio delle società e il bilancio consolidato dei gruppi, è stata recepita nel nostro Paese, come noto, con il D.Lgs. n.139 del 18 agosto 2015. Il processo di recepimento della Direttiva si è articolato in una prima consultazione pubblica avviata nel corso del 2014 a cura dell'Ufficio IV – Direzione IV - del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze cui ha fatto seguito una seconda consultazione pubblica (dal 13 aprile 2015 al 24 aprile 2015) sempre coordinata dal Dipartimento del Tesoro, all'esito delle quali, in data 18 maggio 2015, il Governo ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari due schemi di decreti legislativi finalizzati a dare attuazione alla Direttiva che hanno dato origine ai seguenti due decreti legislativi del 18 agosto 2015:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 136 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015;*
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015.*

inserirle negli importanti flussi di investimento dai quali, finora, sono state solo sfiorate, o, se non del tutto escluse»<sup>167</sup>.

Ciò in realtà non basta, poiché si riscontra una duplice finalità: da un lato, come sopra evidenziato il legislatore cerca di migliorare la comparabilità dei bilanci delle società di medio grandi dimensioni e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali, avvicinandoli ai bilanci redatti secondo gli standard internazionali, dall'altro, preso atto dell'enorme peso nel tessuto imprenditoriale domestico delle imprese di minori dimensioni, lo stesso vuole ridurre gli oneri amministrativi a carico di queste ultime<sup>168</sup>.

Il comma 3 dell'art. 12 "*Disposizioni finali, transitorie*", del medesimo Decreto, dispone che: «L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto»<sup>169</sup>, pertanto all'esito del rinnovato tessuto normativo, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aggiorna nel corso del 2016 e del 2017 i principi contabili nazionali, nel marzo del 2018 rende definitivo il testo del principio contabile OIC 11, "Finalità e postulati del bilancio di esercizio". Il percorso di rinnovamento prosegue anche nel 2019, con una serie di emendamenti e, in ultimo, con la pubblicazione in data 25 marzo 2020 dell'OIC 33 "Passaggio ai

---

<sup>167</sup>RUSO R. (2017), "Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee", in *Amministrazione e finanza*, n.5, p.47.

<sup>168</sup> SEBASTIANELLI M., LUZZIETTI S. (2018), "Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata", in *Amministrazione e Finanza*, n. 2, p. 27 e ss.

<sup>169</sup> La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 139/2015 precisa infatti, a commento dell'art. 12 (disposizioni finali e transitorie) del medesimo decreto, che gli OIC «risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica». Inoltre, «ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte».

principi contabili nazionali”, applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2020 o da data successiva.

I suddetti standard domestici non hanno nel nostro ordinamento rango normativo (diversamente dai principi contabili internazionali) tuttavia, anche alla luce di quanto affermato con il D.L. n. 91/2014, la loro valenza è in costante crescita<sup>170</sup>. Essi godono, infatti, di un indiretto riconoscimento giuridico, quali regole tecniche con validità ed efficacia subordinata a leggi e regolamenti. Detto ruolo di *soft law* attribuito ai principi OIC è confermato dal legislatore fiscale, il quale in diversi passaggi della disciplina I.R.E.S. ed I.R.A.P. fa esplicito riferimento ai “principi contabili”<sup>171</sup>.

Le molteplici nuove disposizioni richiedono il successivo varo di ulteriori norme di collegamento con la disciplina tributaria, tanto che il Parlamento e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono a coordinare la normativa tributaria relativa all’I.R.E.S. e all’I.R.A.P. mediante l’inserimento dell’art.13-*bis*, dalla titolazione “*Coordinamento della disciplina in materia di I.R.E.S. e I.R.A.P. con il Decreto legislativo n.139 del 2015*”, nel D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016. Il processo prosegue con la conversione in legge del summenzionato “Decreto

---

<sup>170</sup> Sul punto si veda FUSA E. (2017), “Principi contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?”, in *Il Fisco*, n.17, p.1663 e ss.; la quale afferma: «Per il D.L. n. 91/2014 i compiti dell'OIC consistono proprio nell'emanare "i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo disposizioni del Codice civile" principi che, in questo modo, assumono un ruolo importante sia per la predisposizione del bilancio sia per il suo controllo».

<sup>171</sup>FUSA E. (2017), “Principi contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?”, cit., p.1663 e ss.. L’autore conclude sostenendo che, «anche se i principi contabili nazionali emessi dall'OIC non hanno sostanzialmente la valenza di una norma di legge, questo non deve assolutamente portare ad interpretazioni delle disposizioni civilistiche contrarie a quanto indicato dai principi contabili nazionali il cui iter di approvazione e diffusione ne garantisce la conformità alle stesse norme previste dal Codice civile dando così, sia pur indirettamente, valenza di norma ai principi stessi. Questo aspetto proprio per il richiamo al “principio della derivazione forzata” deve altresì avere valore anche a fini fiscali. È pertanto assolutamente importante che in sede di accertamento il controllo dell'imponibile fiscale determinato dal contribuente preveda certamente la verifica dell'esatta applicazione delle disposizioni fiscali ma, altresì, il corretto uso dei principi previsti dall'OIC nella redazione del bilancio stesso garantendo, altresì, un perfetto trattamento fiscale omogeneo tra soggetti IAS *compliant* e non».

Milleproroghe”, Legge del 27 febbraio 2017 n. 19, da una parte, e con il Decreto ministeriale del 3 agosto 2017 – Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’I.R.E.S. e dell’I.R.A.P. dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS *adopter*, dall’altra.

Le novelle disposizioni sono necessarie poiché, tanto il reddito di impresa ai fini I.R.E.S. quanto il valore della produzione ai fini I.R.A.P. si assumono per derivazione dal risultato del bilancio di esercizio, di conseguenza occorre chiarire quale valenza assegnare ai fini tributari alle novità in tema di predisposizione del bilancio di esercizio introdotte dal D. Lgs. n.139/2015.

In primo luogo, è necessario ricordare come, a seguito della riforma dell’imposizione sul reddito delle società del 2003, le disposizioni relative al reddito d’impresa, applicabili anche ai soggetti I.R.Pe.F. titolari di tale reddito, siano contenute nell’ambito del titolo II del T.U.I.R., dedicato all’I.R.E.S: ciò spiega, seppur parzialmente, la scelta operata dal legislatore di cui *infra* si dirà.

L’attuale impianto si basa sull’approccio di configurare per le imprese di minori dimensioni (cd. “micro-imprese”) un regime fiscale diverso rispetto a quello delle altre imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali. Tenuto conto che, per le micro-imprese, si sceglie la soluzione di mantenere l’applicazione della disciplina fiscale prevista dal T.U.I.R. nella sua formulazione originaria, per le restanti imprese OIC *adopter*, con tecnica analoga a quella seguita per i soggetti IAS/IFRS, si opta, in modo molto pragmatico, per inserire nell’art. 83 del T.U.I.R. il principio di derivazione rafforzata dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio con gli stessi limiti previsti per i soggetti IAS *adopter*.

#### 1.4. Lo stato dell'arte

In seguito alle modifiche del Codice civile attuate dal D.Lgs. n. 139/2015, le imprese che adottano i principi contabili nazionali (OIC) risultano suddivise in tre categorie:

- 1) le micro-imprese così come definite dall'art. 2435-*ter* che redigono un bilancio super semplificato;
- 2) le imprese piccole che superano le soglie dimensionali dell'art.2435-*ter* ma che si collocano al di sotto di quelle contemplate dall'art. 2435-*bis* Codice civile che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- 3) le imprese di medie e grandi, che superano i limiti di cui all'art. 2435-*bis* del Codice civile e che redigono il bilancio in forma ordinaria<sup>172</sup>.

A queste si aggiungono i soggetti che redigono (obbligatoriamente o per scelta) il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)<sup>173</sup>.

In ogni caso, per i soggetti OIC, vale la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di "grado" superiore rispetto a quello della categoria in cui essi ricadono<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup> ASSONIME (2017), *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*. Circolare n.14, pp.6-7: «Merita ricordare che le categorie dimensionali individuate dall'art.3 della direttiva 34/2013 erano quattro: le micro-imprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese. Come si desume dalla relazione illustrativa allo schema di d.l.vo n. 139 del 2015 e dai relativi allegati, in sede di attuazione della direttiva la categoria delle grandi imprese è stata accorpata a quella delle medie imprese in considerazione dell'esiguità del loro numero complessivo, pervenendo in tal modo alle tre classi delle micro imprese, delle imprese piccole e medio-grandi».

<sup>173</sup> In Italia, il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo di adozione degli standard internazionali per le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, le imprese di assicurazione che emettono strumenti finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato, mentre per tutte le altre società di capitali rappresenta una facoltà.

<sup>174</sup> «Tale facoltà è utile nel caso, ad esempio, di un soggetto particolarmente indebitato con il sistema bancario che sceglie di fornire una più ampia e trasparente informativa attraverso la redazione di un bilancio più dettagliato, ovvero per la holding che pur avendo un rilevante attivo rappresentato da partecipazioni, percepisce ingenti dividendi (che vengono allocati nella parte finanziaria del conto economico e non rilevano ai fini delle soglie di ricavi) e impiega uno o nessun dipendente»;

Al contempo, l'approccio per categorie dimensionali presenta qualche profilo di criticità. In particolare, una prima problematica è legata al fatto che i criteri di individuazione delle micro-imprese non si conciliano con le particolari caratteristiche di talune imprese – si pensi, ad esempio, alle *holding* – con la conseguenza che questi soggetti potrebbero essere qualificati come micro-imprese anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medie o grandi.

Altra complicata questione sorge, in linea di principio, per le micro e piccole imprese tenute ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in tutte le ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 139/2015 per le quali non sia prevista espressa eccezione<sup>175</sup>. Sotto questo profilo, la complessità legata all'applicazione del principio di rappresentazione sostanziale non appare pienamente conciliabile con l'obiettivo di ridurre gli oneri e gli adempimenti delle imprese più piccole.

A seguito della modifica dell'art. 83 del T.U.I.R., i soggetti I.R.E.S., da un punto di vista fiscale possono essere suddivisi in tre categorie (in coerenza con le disposizioni del Codice civile):

- 1) micro-imprese, che determinano il reddito d'impresa sulla base del principio di “derivazione semplice”;

---

SEBASTIANELLI M., LUZZIETTI S. (2018), “Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata”, cit., p. 27 e ss..

<sup>175</sup> ASSONIME, (2017), *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*. Circolare n.14, p.8: «Un altro tema che è stato sollevato riguarda le difficoltà che potrebbero derivare dal passaggio dall'una all'altra categoria. Fermo restando che il passaggio ad una categoria dimensionale superiore reca con sé la necessità di adottare le diverse regole, più complesse, proprie della nuova categoria, era auspicabile che rimanesse applicabile anche in questo caso il regime transitorio previsto per la FTA dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 139/2015, in tema di valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti e in tema di ammortamento dell'avviamento, [...] Ed, in effetti, ad esempio, l'OIC 15 ha previsto la facoltà di adottare il costo ammortizzato prospetticamente sia nel caso in cui le micro e le piccole imprese optino per la sua adozione, sia nell'ipotesi in cui, a seguito di una crescita dimensionale dell'impresa, l'adozione del costo ammortizzato divenga obbligatoria».

- 2) soggetti OIC *adopter* diversi dalle micro-imprese, che determinano il reddito d'impresa sulla base del principio di “derivazione rafforzata”;
- 3) soggetti IAS *adopter*, che determinano il reddito d'impresa sulla base del principio di “derivazione rafforzata” IAS/IFRS ed altre specifiche particolarità.

«La tripartizione fiscale sopra esposta, così come osservato sia da Assonime<sup>176</sup> che dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti<sup>177</sup>, risulta piuttosto rigida»<sup>178</sup>. Infatti, sul piano letterale, il nuovo art. 83, comma 1, T.U.I.R. prende in considerazione, per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, l'obbiettivo appartenenza alla categoria delle micro-imprese, portando a negare l'operatività del principio di derivazione rafforzata per i soggetti rientranti nella categoria di cui all'art. 2435-ter Codice civile anche laddove redigano il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice civile) o decidano di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato.

---

<sup>176</sup> ASSONIME, (2017), *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*. Circolare n.14/2017.

<sup>177</sup> FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI (2019), *La fiscalità delle Imprese OIC adopter*, Documento di ricerca del 9 agosto 2019.

<sup>178</sup> ODCEC DI ANCONA – COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI (2018), *Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S.*, [www.fpcu.it/2FApp\\_Common%2FFiles%2FFilesEventi%2F291101%2FElaborato\\_II%2520principio%2520di%2520derivazione%2520rafforzata\\_Novit%25C3%25A0Ace\\_febbraio2018.pdf&usg=AOvVaw1EbGQN-Pix7e9UF21hs67H](http://www.fpcu.it/2FApp_Common%2FFiles%2FFilesEventi%2F291101%2FElaborato_II%2520principio%2520di%2520derivazione%2520rafforzata_Novit%25C3%25A0Ace_febbraio2018.pdf&usg=AOvVaw1EbGQN-Pix7e9UF21hs67H). Nel documento si precisa inoltre che: «Detta rigidità sembra in evidente contrasto con la ratio della riforma contabile recata dal D.lgs. n. 139/2015 ed in particolare con la volontà di alleggerire il “peso” degli adempimenti burocratici delle microimprese. In questo senso, una microimpresa che decida di redigere il bilancio in forma ordinaria, al fine di dare una maggior *disclosure* civilistica, si troverà penalizzata dalla necessità di azionare un doppio binario civilistico-fiscale e, paradossalmente sarebbe penalizzata rispetto ad un'impresa obbligata alla redazione del bilancio ordinario che beneficia della derivazione rafforzata. L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha confermato la non derogabilità dell'articolo 83, in base al quale ad una micro-impresa che decide di redigere il bilancio in forma ordinaria (o abbreviata), non si applica il principio di derivazione rafforzata e, pertanto si rende necessario gestire un doppio binario civilistico-fiscale. Sul punto, appare condivisibile quanto suggerito dal CNDCEC in merito alla modifica del vigente art. 83, T.U.I.R., al fine di evitare alle microimprese che vogliano redigere bilanci di “rango” superiore, l'onere del “doppio binario”».

Da ultimo, si evidenzia che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, il principio di derivazione rafforzata «non si applica alla determinazione della base imponibile I.R.Pe.F. delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la base imponibile I.RE.S. dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia».

Altro tema importante da chiarire riguarda la risoluzione delle questioni sorte in merito al significato da attribuire alla “clausola di invarianza” di gettito racchiusa nell’art. 11, secondo cui «dall’attuazione del [...] decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Al riguardo si discute, come è noto, se questa previsione si rivolga al legislatore ovvero possa avere un valore precettivo ai fini della determinazione dell’imponibile delle imprese interessate dalle novità contabili.

Questa seconda interpretazione è stata accolta in un primo momento dall’Agenzia delle entrate nel 2017, che ha sottolineato come, in mancanza di un intervento normativo *ad hoc*, i nuovi criteri di rappresentazione contabile non possono trovare riconoscimento fiscale per effetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel citato articolo<sup>179</sup>.

Tale soluzione genera evidentemente un regime di doppio binario tra valori civili e fiscali e le imprese devono farsi carico di una gestione extracontabile dei componenti reddituali da assumere ai fini fiscali e delle relative variazioni assai

---

<sup>179</sup> TELEFISCO (2017), *Risposte Entrate Equitalia*, Domanda e risposta n.25) [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com%2Fbinary.php%3Ffilename%3D%2Fpdf2010%2Feditrice%2FILSOLE24ORE%2FQUOTIDIANO\\_FISCO%2FOnline%2F\\_Oggetti\\_Correlati%2FDocumenti%2F2017%2F02%2F07%2FTelefisco\\_2017\\_Risposte\\_Entrate\\_Equititalia.pdf%26uuiid%3DAEkReVO&usg=AOvVawI00raI2fcqmo8b3QL1cCrw](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com%2Fbinary.php%3Ffilename%3D%2Fpdf2010%2Feditrice%2FILSOLE24ORE%2FQUOTIDIANO_FISCO%2FOnline%2F_Oggetti_Correlati%2FDocumenti%2F2017%2F02%2F07%2FTelefisco_2017_Risposte_Entrate_Equititalia.pdf%26uuiid%3DAEkReVO&usg=AOvVawI00raI2fcqmo8b3QL1cCrw): «le modifiche introdotte da siffatto provvedimento “non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate”. Pertanto, è da ritenere che, in assenza di ulteriori interventi normativi, le nuove regole di contabilizzazione introdotte per i soggetti ITA Gaap dal d.lgs. n. 139 del 2015 non possano, in linea di principio, trovare riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Ciò determina la necessità per le imprese di gestire un doppio binario civilistico / fiscale, al fine di sterilizzare ogni effetto – anche unicamente di competenza temporale – derivante dall’applicazione delle regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015».

complessa e gravosa<sup>180</sup>; ne deriva, dunque, un sistema squilibrato e assai poco razionale in cui le imprese OIC *adopter* dovrebbero soggiacere ad un regime di doppio binario, mentre i soggetti IAS/IFRS potrebbero fruire, invece, del principio di “derivazione rafforzata”.

Per evitare questa incongruenza interviene il legislatore fiscale, che introduce un sistema di tassazione coerente con quello assunto per i soggetti IAS *adopter*, concedendo la possibilità di fruire di un regime di derivazione rafforzata dal proprio bilancio alle imprese OIC *adopter*, al pari di quelle che adottano i principi contabili internazionali. In quest’ottica, il principio di invarianza del gettito di cui all’art. 11 del “decreto bilanci” viene circoscritto ad un concetto legato alla fase transitoria e, cioè, alla gestione del passaggio dalla precedente impostazione contabile alle nuove regole contabili OIC<sup>181</sup>.

Le linee guida seguite dal legislatore fiscale nella riformulazione del T.U.I.R. ai fini I.R.E.S. sono proprio quelle di agevolare, quanto più possibile, le anzidette finalità del D.Lgs. n.139 del 2015 e di introdurre un sistema fiscale coerente con le nuove regole di bilancio.

A livello normativo, quanto sopra si esplica con la compresenza di disposizioni di carattere speciale, rivolte alla statuizione di regole riguardanti i singoli componenti positivi e negativi di reddito e di disposizioni di carattere generale.

---

<sup>180</sup> GARCEA A. (2017), “La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili”, in *Corriere tributario*, n.11, pp.821-822.

<sup>181</sup> SEBASTIANELLI M., LUZZIETTI S. (2018), “Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata”, cit., p. 27 e ss., così scrivono: «Al fine di applicare concretamente quanto disposto, il legislatore ha previsto uno specifico regime transitorio. Innanzitutto, a differenza delle disposizioni civilistiche, per le operazioni iniziate ante 2016 che non hanno esaurito i loro effetti nei bilanci precedenti a quello di prima applicazione, si deve continuare a seguire la disciplina fiscale previgente. In altri termini, qualora le nuove qualificazioni contabili diano luogo a diverse impostazioni fiscali, si dovrà comunque continuare ad applicare alle stesse la previgente disciplina fiscale»;

Il primo tra i principi generali, sancito dall'art. 83, comma 1, T.U.I.R. a mente del quale «il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» scaturisce dall'aggiunta di un inciso nel terzo periodo dell'art. 83, comma 1, T.U.I.R., che dispone l'idoneità dei criteri di “*qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio*” previsti dai principi contabili nazionali a derogare alle disposizioni del T.U.I.R., nonché mediante un rinvio “*in quanto compatibili*” ai D.M. n. 48/2009 (primo decreto IAS) e D.M. del 8 giugno 2011 (secondo decreto IAS), dei quali il legislatore ha previsto una revisione demandata a decreti di natura regolamentare.

Sul tema del “rinvio” si riscontrano diverse correnti di pensiero che si sono confrontate sulla questione<sup>182</sup>. Secondo una parte della dottrina, il rinvio di cui all'art. 83 del T.U.I.R. sarebbe da considerarsi di tipo formale, con carattere intraistituzionale, poiché la disposizione rinviante e quella a cui si rinvia appartengono al medesimo ordinamento giuridico. In tal modo viene meno una delle problematiche che emergono in ambito internazional-privatistica, dal momento che la norma richiamata è già dotata di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento giuridico e ha pari efficacia normativa rispetto alla norma rinviante. Ciò significa che il rinvio intraistituzionale formale non comporta alcuna novazione della fonte rinviante, né alcun ampliamento dell'ordinamento rinviante, ma semplicemente l'attribuzione di rilevanza come mero fatto giuridico nell'ambito

---

<sup>182</sup> Si veda a tale proposito quanto ampiamente argomentato da GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, cit., p.76-80; si rinvia inoltre a MASSONE V. (2020), “I nuovi principi contabili o.i.c. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata”, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.3, pp.936 e ss. che ne fa una trattazione sistematica, al cui lavoro si fa, di seguito nel testo, richiamo.

dell'ordinamento rinviante al precetto contenuto nell'atto normativo richiamato ed elaborato in un ambito ordinamentale diverso<sup>183</sup>.

Altra parte della dottrina afferma che l'ordinamento tributario accoglierebbe il risultato del conto economico così come assunto nella dimensione quantitativa individuata dalla disciplina sul bilancio; per tale ragione, il rinvio operato dall'art. 83 del T.U.I.R. sarebbe da ricondurre al richiamo per presupposizione<sup>184</sup>. Uno degli effetti prodotti dal rinvio al documento civilistico è l'automatico recepimento in ambito fiscale del risultato reddituale emergente dal conto economico, il quale viene in considerazione come mero fatto per determinare il reddito d'impresa, mentre restano estranee a tale processo di determinazione le regole che governano la redazione del bilancio d'esercizio. In altri termini, ad eccezione del caso in cui venga dimostrata l'inattendibilità delle scritture contabili, l'ordinamento tributario fa proprio il risultato del conto economico civilistico, senza entrare nel merito delle valutazioni operate dal redattore del bilancio per giungere a tale risultato. Per tale motivo, la dottrina citata ritiene che la disciplina del bilancio civilistico rimanga estranea e non vada, dunque, a integrare quella del reddito d'impresa dal momento che assume rilievo solo il risultato finale prodotto dalla loro corretta applicazione<sup>185</sup>.

Secondo un terzo autorevole gruppo di interpreti tra la disciplina civilistica e quella fiscale intercorrerebbe un rapporto di pregiudizialità – dipendenza: in tal senso, tutte le disposizioni riguardanti la redazione del bilancio entrerebbero a far parte integrante della disciplina sulla determinazione del reddito imponibile<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup> Orientamento seguito da FALSITTA G. (1980), “*Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d'esercizio*”, in *Giurisprudenza Commerciale*, p.193, ora in *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, cit., p.147, e ZIZZO G. (2018), “La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali”, in FALSITTA G. (a cura di), *Manuale di Diritto Tributario, Parte Speciale, Il sistema delle imposte in Italia*, Cedam, Padova, p.325. Secondo quest'ultimo «il collegamento con il conto economico, che è instaurato dall'art. 83, implica, infatti, il rinvio alla relativa disciplina. [...] la funzione imputabile a detto collegamento richiede che le regole contabili, se non derogate da quelle tributarie, siano investite del ruolo di regole (anche) tributarie (secondo il modello del rinvio formale)».

<sup>184</sup> In tal senso CIPOLLINA S. (1992), *La legge civile e la legge fiscale*, Cedam, Padova, p.76; TINELLI G. (1991), *Il reddito d'impresa nel diritto tributario: principi generali*, Giuffrè, Milano, p.215.

<sup>185</sup> MASSONE V. (2020), “I nuovi principi contabili o.i.c. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata”, cit., nota (58).

<sup>186</sup> Tuttavia, come ha osservato Tesauro (vedi TESAURO F. (1990), “Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa”, in *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi e altri scritti*,

Di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che, «nel caso della derivazione “rafforzata”, relativamente ai soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, l'ultimo periodo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83, attua un vero e proprio rinvio, anche in deroga alle disposizioni del T.U.I.R., a “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”, non limitandosi alla mera presupposizione dei principi contabili che richiama, come accade invece per i soggetti di cui al primo periodo»<sup>187</sup>. Per effetto di questa qualificazione, dunque, i principi contabili IAS/IFRS (e, oggi, anche i principi contabili OIC) non sono solo “normativizzati”, ma vengono inseriti direttamente, in virtù della tecnica del rinvio, nel sistema normativo del T.U.I.R. concorrendo a formare il sistema complessivo della disciplina del reddito d'impresa<sup>188</sup>.

Con riferimento alla necessaria previsione di decreti *ad hoc*, al fine di trovare una organica regolamentazione delle nuove disposizioni normative, il legislatore emana inizialmente il D.M. del 3 agosto 2017, che si propone, da un lato, di chiarire e integrare la disciplina attuativa già vigente per le imprese *IAS adopter*; dall'altro lato si fa carico di indicare in dettaglio quali siano le norme che devono essere osservate anche dalle imprese *OIC adopter*. Il decreto ministeriale si compone di tre articoli:

---

in *Il Fisco*, p.218) la figura del rapporto di pregiudizialità - dipendenza viene adoperata per indicare che gli effetti giuridici di una determinata fattispecie derivano da un'altra fattispecie. Diversamente, il rinvio operato dalla disciplina tributaria al conto economico è limitato al solo risultato dello stesso, che rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale, in una dimensione che è esclusivamente quantitativa e che non incide sulla disciplina legale dei fatti di gestione.

<sup>187</sup> Cassazione, sez. V Civile, sentenza del 13 agosto 2020, n. 17011.

<sup>188</sup> FRANSONI G. (2020), *Il principio di derivazione rafforzata secondo la corte di cassazione*, <https://fransoni.it/argomenti/il-principio-di-derivazione-rafforzata-secondo-la-corte-di-cassazione/>. L'Autore afferma che «si realizza così un assetto nell'ambito del quale convivono più disposizioni che devono essere armonizzate attraverso un'interpretazione sistematica; un sistema unitario in cui i conflitti e le aporie devono essere risolti in base a una valutazione complessiva, da compiersi in concreto, delle esigenze del sistema».

– il primo riguarda le modifiche del D.M. 8 giugno 2011, con l’obiettivo di chiarire la rilevanza fiscale di alcune specifiche rilevazione contabili come i componenti imputati direttamente a patrimonio netto, gli strumenti finanziari e le operazioni di copertura;

– il secondo individua le disposizioni dei due decreti (D.M. n. 48/2009 e D.M. 8 giugno 2011), dettati per i soggetti IAS, che risultano compatibili e, quindi, trovano applicazione anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e degli OIC<sup>189</sup>;

– l’articolo 3) contiene una clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti pregressi adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Sempre in attuazione dell’art. 13-bis, comma 11, interviene successivamente il D.M. del 10 gennaio 2018 che inserisce una disciplina specifica in merito alla rilevanza fiscale dello scorporo degli strumenti finanziari derivati in presenza di titoli ibridi.

Tra le principali novità della riforma della disciplina del bilancio vi è la chiara affermazione del principio della *prevalenza della sostanza sulla forma* – segnatamente, l’art. 2423-bis, C.C. afferma che si debba tenere “*conto della sostanza dell’operazione o del contratto*” – la cui declinazione pratica viene affidata alla legge e ai principi contabili nazionali, con contenuti peraltro non sempre coincidenti con le regole IAS (come accade per esempio per il leasing, in quanto per le imprese OIC *adopter* continua ad essere contabilizzato secondo il metodo patrimoniale).

---

<sup>189</sup> Le principali norme interessate riguardano il principio di derivazione rafforzata, i componenti di reddito imputati a patrimonio, la prima iscrizione di crediti, le operazioni tra soggetti che adottano principi contabili differenti, le classificazioni degli immobili, gli strumenti finanziari, le operazioni di copertura e gli accantonamenti.

L'art. 83 del T.U.I.R. non richiama, invece, i criteri di valutazione, né quelli di misurazione degli elementi di ricavo e di costo. Gli aspetti valutativi, concernenti la quantificazione dei componenti di reddito, risultano perciò estranei al principio di derivazione "rafforzata", nel senso che la misura per cui un determinato componente di reddito concorre alla formazione del reddito d'impresa rimane stabilita in base alle regole fiscali. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 paragrafo 3.3, ha tuttavia correttamente precisato che la valutazione di un componente è direttamente correlata alla qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio, vale a dire che i criteri di valutazione da adottare sono sì quelli previsti dal T.U.I.R., ma con riferimento alla fattispecie reddituale qualificata secondo le regole IAS *compliant* (e non secondo l'impostazione giuridico-formale)<sup>190</sup>.

Quanto alla definizione dei concetti di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, anche per i soggetti OIC è possibile rinviare a quanto specificato alla circolare dell'Agenzia delle entrate n.7/E del 2011, dove sono state esposte le regole di determinazione del reddito degli IAS *adopter*.

Sempre a completamento del nuovo sistema, viene introdotta una procedura di "validazione" (*endorsement*) ai fini fiscali delle novità contabili che potranno essere apportate in futuro dall'OIC. In particolare, il comma 10 dell'art. 13-*bis* inserisce un nuovo comma nell'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2005<sup>191</sup> affinché sia prevista una clausola a cautela dell'erario, che consenta, di volta in volta, di introdurre

---

<sup>190</sup> In questi casi, le modalità di rappresentazione utilizzate nel bilancio IAS *compliant* implicano una diversa valutazione dei componenti patrimoniali e/o di reddito: la circostanza che gli effetti reddituali di un'operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati temporalmente in bilancio impone che anche la relativa valutazione avvenga in un'ottica e in una prospettiva non necessariamente coincidenti con quelle di matrice giuridico-formale contenute nel TUIR.

<sup>191</sup> «7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».

deroghe all'automatico recepimento fiscale delle regole contabili approvate dallo standard setter nazionale. La derivazione rafforzata dal bilancio introdotta ai fini dell'IRES e quella piena vigente ai fini IRAP, infatti, avrebbero comportato che nuove regole di rappresentazione contabile, o variazioni delle stesse, eventualmente stabilite in futuro dall'OIC avrebbero avuto immediate ricadute sul reddito di impresa e sul valore della produzione<sup>192</sup>.

«Prescindendo per il momento dal concreto grado di correlazione tra i contenuti del bilancio e la misurazione del dato imponibile, la scelta adottata a favore del rapporto di derivazione non è tanto da attribuire ad una esigenza di alleggerimento degli obblighi formali imposti agli operatori economici. Le ragioni della scelta adottata dal legislatore sono piuttosto da attribuire all'apprezzamento manifestato nei confronti del bilancio di esercizio in quanto suscettibile di associare il calcolo del valore imponibile ad un'attendibile rappresentazione della grandezza economica di riferimento. Attendibilità ascrivibile sia sul piano della tecnica aziendale, in forza di un sapere formatosi nel tempo che ha sempre più affinato il processo di determinazione e che, seppure inevitabilmente basato su tecniche di stampo convenzionale, conduce con apprezzabile approssimazione a percepire la dimensione effettiva del fenomeno, sia sul piano giuridico fornendo, ex art. 2423, 2° comma, del codice civile, il bilancio di esercizio (tra l'altro) una rappresentazione giuridicamente veritiera e corretta del risultato economico dell'impresa»<sup>193</sup>.

L'exkursus storico riguardante la relazione tra disciplina civilistica e fiscale, tra *accounting* e *taxation*, consente di comprendere quale sia la natura del legame

---

<sup>192</sup> ASSONIME, (2017), *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*. Circolare n.14/2017. «Proprio per effetto del nuovo principio di derivazione rafforzata, che attribuisce una valenza fiscale anche alle regole di rappresentazione definite dai principi contabili nazionali, l'OIC è venuto ad assumere, in astratto, una veste non lontana da quella del legislatore fiscale, al pari di quanto accaduto con lo IASB, nel senso che le sue determinazioni hanno una influenza diretta sulla quantificazione dell'imponibile IRES ed IRAP. Di qui la riproposizione anche per lo standard setter nazionale di tutte le problematiche che sono state già affrontate in relazione all'attività dello IASB e che, a suo tempo, hanno portato all'introduzione da parte dell'art. 2, comma 26, del d.l. n. 225 del 2010 (cd. Milleproroghe) della procedura di *endorsement* fiscale dei principi contabili internazionali».

<sup>193</sup> NOCERINO O. (2020), «Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo», in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.4, pp.1465 e ss.

esistente tra le discipline coinvolte e la profonda interrelazione tra le stesse, evidenziando la prevalenza dell'una sull'altra, o viceversa, in maniera alternata, o addirittura ad intermittenza anche quando il sottostante ordinamento normativo non sia mutato, a seconda dell'evoluzione degli indirizzi interpretativi e degli orientamenti giurisprudenziali.

Si conclude il presente paragrafo con una tabella di sintesi, per una lettura sistematica, dei momenti salienti dell'evoluzione dell'argomento trattato, evidenziandone le caratteristiche fondamentali nella sfera civilistica, fiscal-tributaria e di prassi contabile o, laddove mancanti, delle scienze economico-aziendali.

<b>Periodo</b>	<b>Disciplina civilistica</b>	<b>Disciplina fiscale</b>	<b>Principi contabili</b>	<b>Dottrina economico-aziendale: commenti</b>	<b>Legame: Bilancio vs. Reddito fiscale</b>
Dal 1877 agli anni '30	1882 Codice del Commercio artt. 175 ss., 89, 247	R.D. n. 4021/1877 artt. 31-32 e 25	Assenti	Tassazione formalmente in base al bilancio; nella sostanza in modo sintetico-induttivo sulla base di parametri definiti dall'Amministrazione finanziaria	Tassazione forfettaria >> nessun legame
Dagli anni '30 al 1951	1882 Codice del Commercio artt. 175 ss., 89, 247	R.D. n. 4021/1877 artt. 31-32 e 25	Assenti	Tassazione formalmente in base al bilancio; nella sostanza in modo sintetico-induttivo per le micro-imprese in forza dei parametri previsti dagli Ispettorati compartimentali. Tassazione in base al bilancio per le società che redigono il bilancio, sulla base del risultato dell'esercizio precedente o del biennio precedente.	Micro-imprese >> nessun legame
					Società con bilancio >> legame forte
Dal 1951 ai primi anni '70	1942 Codice civile - 1948 Costituzione	D.P.R. n.573/1951 (Legge Vanoni) D.P.R. n. 645/1958	Assenti	Tassazione in base alle scritture contabili, bilancio e capacità contributiva: l'intento di adeguare l'imposizione fiscale al reddito effettivo utilizzando la struttura e la situazione contabile, non può dirsi conseguito. Nella sostanza la tassazione resta nelle mani dell'Amministrazione finanziaria per il forte potere accertativo	Dal bilancio al reddito imponibile >> legame forte

<b>Periodo</b>	<b>Disciplina civilistica</b>	<b>Disciplina fiscale</b>	<b>Principi contabili</b>	<b>Dottrina economico-aziendale: commenti</b>	<b>Legame: Bilancio vs. Reddito fiscale</b>
				riconosciutogli e dall'avallo concesso alla stessa da parte della giurisprudenza.	
Dai primi anni '70 al 1991	Legge 216/1974 modifica il Codice civile	D.P.R. n.597/1973 n.598/1973 (Riforma tributaria)	Introduzione principi contabili del C.N.R.C., C.N.D.C. ed Economisti d'Impresa	1° fase: bilancio di esercizio redatto nel rispetto della "clausola generale" privo di interferenze fiscali, altrimenti dichiarato "nullo" dalla giurisprudenza	"Principio di derivazione" senza interferenze fiscali >> legame debole
				2° fase: bilancio redatto con interferenze fiscali ammesse dalla giurisprudenza (purchè adeguatamente rappresentate nei documenti esplicativi che lo compongono)	"Principio di derivazione rovesciata" con interferenze fiscali >> legame forte
Dagli anni '90 al 2003	D.Lgs. 127/1991 modifica il Codice civile	D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.	Aggiornamenti dei principi contabili C.N.R.C. e C.N.D.C.	Introduzione "appendice fiscale": per la lettura del bilancio privo di interferenze fiscali è necessario depurare il bilancio stesso delle informazioni riportate nell'appendice fiscale	"Doppio binario rovesciato" con interferenze fiscali >> legame forte
	L. n. 503/1994 modifica il Codice civile			Eliminazione "appendice fiscale": opera esclusivamente formale, poiché dal punto di vista sistematico i rapporti tra le norme civilistiche e quelle fiscali restano inalterati.	"Principio di derivazione" con interferenze fiscali >> legame forte

<b>Periodo</b>	<b>Disciplina civilistica</b>	<b>Disciplina fiscale</b>	<b>Principi contabili</b>	<b>Dottrina economico-aziendale: commenti</b>	<b>Legame: Bilancio vs. Reddito fiscale</b>
Dal 2004 al 2015	D.Lgs. 6/2003 modifica il Codice civile	D.Lgs. n. 344/2003 modifica il T.U.I.R.	Principi contabili nazionali emanati dall'OIC	Introduzione del quadro EC in dichiarazione dei redditi: si evitano fenomeni fiscali "inquinanti" il bilancio.	"Doppio binario parziale" >> potenzialmente nessun legame
	D.Lgs. 38/2005 modifica il Codice civile			Aggiornamenti dei principi contabili OIC e introduzione applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS	Si mantiene il quadro EC in dichiarazione. Le società OIC redigono i bilanci con parziale influenza delle disposizioni fiscali nelle valutazioni. Le società IAS adopter redigono i bilanci secondo suddetti principi e determinano il reddito imponibile secondo le disposizioni del T.U.I.R. con complessa gestione amministrativa e contabile. Si mantiene il quadro EC in dichiarazione.
			D.Lgs. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) modifica il T.U.I.R.		Eliminazione del quadro EC in dichiarazione dei redditi: reintroduzione di poste fiscali "inquinanti" il bilancio. Le società soggette ai principi OIC redigono il bilancio, con parziale influenza delle disposizioni fiscali nella valutazione di alcune poste di bilancio. Le società IAS

<b>Periodo</b>	<b>Disciplina civilistica</b>	<b>Disciplina fiscale</b>	<b>Principi contabili</b>	<b>Dottrina economico-aziendale: commenti</b>	<b>Legame: Bilancio vs. Reddito fiscale</b>
				adopter redigono il bilancio nel rispetto dei principi internazionali e le classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali assumono valenza fiscale.	indipendenza limitata e parziale
Dal 2015 ad oggi	D.Lgs. 139/2015 modifica il Codice civile	D.Lgs. n. 244/2016 modifica il T.U.I.R.	Aggiornamento dei principi contabili nazionali OIC ed evoluzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS	Le società Micro redigono il bilancio, con parziale influenza delle disposizioni fiscali nella valutazione di alcune poste di bilancio. Le società OIC e IAS adopter redigono il bilancio nel rispetto dei principi contabili cui sono sottoposte e le classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali assumono valenza fiscale.	Micro-imprese "Derivazione semplice" >> parziale influenza OIC e IAS adopter "Derivazione rafforzata" >> indipendenza limitata e parziale

## CAPITOLO 2

### LE RELAZIONI TRA ACCOUNTING E TAXATION: LA LETTERATURA INTERNAZIONALE E IL MODELLO DI RIFERIMENTO

#### 2.1. Le funzioni del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio, nell'accezione più tradizionale, può essere inteso come

«“la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione della evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda. [...]” (Quagli, 2010:3).

[In un'accezione più ampia, che include la prima, lo stesso autore sostiene che il bilancio può essere inteso come]

“il sistema di dati periodicamente elaborati (cioè ogni esercizio amministrativo), raccolti in un unico 'package' informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale. In questo senso entro il bilancio possono essere sintetizzate grandezze diverse, ottenute con logiche di determinazione sensibilmente differenti, ma il cui scopo comune sia quello di informare sugli esiti della gestione trascorsa” (Quagli, 2010:3)»<sup>194</sup>.

L'analisi storica dell'evoluzione normativa, dall'emanazione della prima disposizione sul bilancio d'esercizio nel Codice del Commercio del 1882, fino alle recenti novità legislative, evidenzia l'incessante attenzione rivolta alle ragioni dell'esistenza del bilancio ed alle funzioni che lo stesso è chiamato ad assolvere.

L'importanza che gli viene riconosciuta, tuttavia, sorge ancor prima dell'esigenza avvertita dal legislatore di regolamentare il documento, poiché la ragioneria e le scienze

---

<sup>194</sup> POLI S. (2020), *I modelli di previsione della crisi d'impresa*, Giappichelli, Torino, p.26.

economico-aziendalistiche sentivano la necessità di utilizzarlo e definirlo già nei secoli precedenti<sup>195</sup>.

Seguendo l'ordine temporale con il quale si sono sviluppate le teorie sulle funzioni attribuite al bilancio, si osserva come prima, quella di rappresentare un "rendiconto"<sup>196</sup>, nel senso che il bilancio viene utilizzato come documento informativo per "rendere conto" alla proprietà aziendale della gestione svolta dagli amministratori; funzione particolarmente importante laddove vi sia una netta distinzione tra azionisti e management<sup>197</sup>.

Gli studi sul tema individuano, infatti, nel bilancio di esercizio la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita, dai proprietari dell'azienda, generata grazie allo svolgimento della gestione aziendale<sup>198</sup> e, nello stesso tempo, la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento.

Dobbiamo dire inoltre che il bilancio, originariamente creato come strumento di memoria e di conoscenza degli elementi oggetto di rilevazione per il "soggetto economico"<sup>199</sup>, diventa per il capitale di comando e il management anche un documento

---

<sup>195</sup> In origine la tecnica contabile utilizzava il termine "bilancio" come sinonimo di "saldo di conto", in seguito il termine ha assunto il significato più articolato di "determinazione del risultato". Giuristi come De Gregorio, Vivanti asserivano che il bilancio come strumento contabile aveva origini recenti, in quanto non era possibile reperire dei veri bilanci prima della fine del XVII secolo. Besta conveniva che dal XIV secolo si stipulavano dei prospetti contabili che, tuttavia costituivano solo degli inventari utili per l'accertamento delle quote di capitale, proprie delle compagnie trecentesche. Successivamente l'argomento fu approfondito da altri studiosi come Ceccherelli, Melis, Zerbi e Saponi, che giunsero a dimostrare come la redazione del bilancio costituisse, fin dal XIV secolo, una realtà comune in tutta Italia.

<sup>196</sup> POLI R. (1971), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.

<sup>197</sup> QUAGLI A. (2017), *Il Bilancio di esercizio e principi contabili*, cit., p.5. L'autore precisa: «gli amministratori, redigendo il bilancio, rendono il conto del loro operato (*redde rationem*) ai proprietari. Questa funzione del bilancio di esercizio non ha perso smalto nel corso dei secoli».

<sup>198</sup> ZAPPA G. (1950), *Il reddito di impresa*, cit. Altra definizione «...il bilancio appare come uno strumento per l'espressione di aspetti economici e patrimoniali rilevanti dell'azienda, quali il risultato periodico della gestione, la consistenza del capitale, la misura della ricchezza distribuibile e così via». CATTANEO M. (1979), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, ETAS, Milano, p.7.

<sup>199</sup> Il sistema-impresa non è un organismo biologico bensì un sistema teleologicamente ordinato, esso non possiede una memoria naturale e di conseguenza è privo della capacità di comunicare, per questo motivo sono nati i bilanci che rappresentano la memoria artificiale cioè il mezzo di comunicazione di cui si avvale l'azienda e che costituisce il modello economico, finanziario che ne delinea la realtà passata, presente e prospettica. MATA CENA A. (1979), *Introduzione al bilancio d'esercizio*, CLUEB, Bologna, p.10.

sintetico di programmazione e di controllo della gestione, in quanto strumento contabile di collegamento tra gestione passata e gestione futura.

Il bilancio costituisce, dunque, uno strumento di controllo interno<sup>200</sup>, poiché essendo sintesi, espressione e misurazione della capacità di un'azienda di creare ricchezza e, nel contempo, delle sue difficoltà economiche (in termini di efficienza ed efficacia<sup>201</sup>), finanziarie e patrimoniali, rappresenta un valido “*strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale*” a supporto degli amministratori e di coloro che hanno poteri decisori<sup>202</sup> nelle scelte strategiche.

Ulteriore funzione svolta dal bilancio riguarda la necessità di rispondere agli obblighi giuridici, quali: la distribuzione dei dividendi, la determinazione del reddito imponibile, le verifiche da parte di organismi preordinati al controllo (Consob, Isvap, Banca d'Italia, ecc.), oltre alle esigenze di interesse pubblico.

L'interrelazione sempre più incisiva dell'azienda con l'ambiente circostante e la crescita del ruolo ricoperto dalle aziende (che raccolgono risparmio tra i privati cittadini, creano o distruggono posti di lavoro, consumano risorse ambientali) nel condizionare la vita dell'intera società, ha stravolto, nel corso del tempo, il senso e la direzione di marcia della metodologia di rendicontazione contabile.

---

<sup>200</sup> PAOLINI A. (1995), “Il bilancio di esercizio come strumento di controllo, programmazione e diagnosi strategica nelle piccole imprese”, in *Piccola Impresa/Small Business*, INSEEDIT, Genova, pp. 93 – 110.

<sup>201</sup> Introducendo il concetto di economicità, ONIDA P. (1971), *Economia d'azienda*, UTET, Torino, pp.56-58) afferma che «l'economicità dell'azienda si giudica in relazione alle condizioni economiche cui l'impresa deve soddisfare perché possa avere durevole esistenza, ed ai risultati economici cui essa perviene», inoltre, «è la condizione dell'equilibrio economico dell'esercizio o, come anche si dice, dell'autosufficienza economica dell'impresa: autosufficienza intesa in senso largo come attitudine della gestione a remunerare con i ricavi, alle condizioni richieste dal mercato (o in generale, alle condizioni cui l'impresa si deve ritenere vincolata), tutti i fattori produttivi (compreso il capitale, qualunque forma esso abbia) onde l'azienda abbisogna perché possa avere vita continua e conveniente sviluppo». Per approfondimenti sul concetto di economicità si rinvia a GIANNESSE. (1969), “Considerazioni critiche intorno al concetto di azienda”, in AA.VV., *Scritti in onore di Giordano Dell'Amore*, Giuffrè, Milano; e FARNETI G. (1999), “Verso una nuova definizione di 'azienda', con quali conseguenze sull'economia aziendale: prime riflessioni”, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, luglio-agosto, pp.346-360.

<sup>202</sup> CECCHERELLI A. (1961), *Il linguaggio dei bilanci*, VII ed., Le Monnier, Firenze; MARCHI L. (1995), “L'analisi economico-finanziaria del profilo strategico”, in MARCHI L., PAOLINI A., QUAGLI A., *Strumenti di analisi gestionale*, Giappichelli, Torino.

L'attenzione al documento, in merito alle composite tematiche di formazione, struttura, contenuti, principi e criteri di stima e, ancora sulle finalità, sui destinatari, sulle istituzioni preposte alla regolamentazione, è andato ampliandosi con crescente organicità negli ultimi trent'anni, in stretta connessione al progressivo sviluppo economico e alla globalizzazione dei mercati, frutto tra l'altro del processo di formazione dell'Unione Europea<sup>203</sup>.

La platea dei soggetti interessati alla gestione aziendale e alla sua continuità è notevolmente ampliata, tanto che il bilancio ha assunto il ruolo di strumento di comunicazione verso l'esterno indirizzato a tutti i potenziali *stakeholders*.

Il bilancio di esercizio, perciò, raffigura il documento ufficiale eletto ad esporre le relazioni tra l'impresa e l'ambiente esterno<sup>204</sup>, è l'atto informativo pubblico dal quale «tutte le categorie di soggetti interessati possono ottenere adeguate informazioni sugli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici di una società. Esso racchiude dati e notizie relativi, non solo, alla situazione presente colta cioè in un momento di “ideale stasi” della sua pur dinamica evoluzione, ma anche alle prospettive future»<sup>205</sup>.

Il bilancio contiene l'insieme di informazioni, complesse e articolate, che devono essere correttamente interpretate da eterogenee componenti sociali:

---

<sup>203</sup> PALMA A. (2008), *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè, Milano, p.1.

<sup>204</sup> Per un approfondimento sulla funzione informativa del bilancio per l'esterno si rinvia ai numerosi studi che hanno riguardato l'argomento, tra i quali si suggeriscono: AMADUZZI A., (1949), *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio di esercizio*, Cacucci, Bari; PROVASOLI A. (1974), *Il bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione*, Giuffrè, Milano; CAPALBO P. (1975), “Qualche riflessione sull'informativa esterna d'impresa”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5; ONIDA P. (1975), *Natura e limiti della politica di bilancio*, Vallardi, Milano; ZANDA G. (1977), “Bilancio d'esercizio e qualità dell'informazione esterna d'impresa”, in *Atti della Tavola Rotonda sul tema "Contabilità e bilancio: uno schema concettuale*, Luiss, Roma; DEZZANI F. (1981), “La ‘neutralità’ del bilancio d'esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati”, in *Bilancio d'esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano; CARAMIELLO C. (1993), *L'azienda alcune riflessioni introduttive*, Giuffrè, Milano; MARASCA S., (1999), *Le valutazioni nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino; POTITO L. (a cura di) (2012), *Economia Aziendale*, Giappichelli, Torino, pp.301 e ss.; CAVALIERI E., FERRARIS FRANCESCHI R. (2010), *Economia Aziendale*, Giappichelli, Torino.

<sup>205</sup> CAVAZZONI G. (2005), "Il ruolo informativo ed i principi generali di redazione", in CAVAZZONI G., MARI L.M., *Introduzione al bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, p.3.

- i soci (di maggioranza, di minoranza o semplici investitori), i quali necessitano di conoscere l’andamento della remunerazione del capitale investito per formulare ipotesi sul divenire dell’impresa;
- i risparmiatori, che condizionano l’immissione di nuovo capitale di rischio ad obiettive valutazioni di convenienza;
- gli istituti di credito e gli obbligazionisti e terzi finanziatori (in essere o potenziali), che dall’esame della situazione patrimoniale e finanziaria possono valutare la rischiosità della loro esposizione;
- i dipendenti, collaboratori, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, che possono assumere comportamenti di rilievo per quanto concerne alcuni aspetti della vita aziendale in funzione delle informazioni ivi esposte;
- i clienti ed i fornitori, che valuteranno la continuità e la solidità della propria controparte con riferimento ai correnti o potenziali rapporti contrattuali;
- lo Stato, gli organi di vigilanza, l’Amministrazione finanziaria e le istituzioni preordinate a verifiche, controlli ed ispezioni;
- gli organismi e le istituzioni preordinati alla regolamentazione;
- concorrenti, analisti e ricercatori scientifici, opinione pubblica ed altri portatori di interessi<sup>206</sup>.

In considerazione di ciò, le informazioni economiche, che emergono dalla lettura del bilancio di esercizio per propria natura devono garantire la neutralità<sup>207</sup>, al fine di equilibrare e cogliere gli interessi conoscitivi predominanti tra l’insieme dei soggetti portatori di interessi differenti.

---

<sup>206</sup> Un’analisi a riguardo è effettuata da FERRERO G. (1987), *Impresa e management*, Giuffrè, Milano, cap. IV.

<sup>207</sup> L’OIC 11 richiede che le informazioni siano fornite nel rispetto del principio della neutralità, inteso come un bilancio che sia scevro da distorsioni preconcelte nell’applicazione delle regole contabili o da sperequazioni a vantaggio solo di alcuni dei destinatari del bilancio. VENUTI M. (2020), *Modelli teorici e concreti di informativa contabile. Grandi, piccole e micro imprese*, Giappichelli, Torino, p.50. Sotto questo profilo si osserva che sia il *Conceptual Framework* (2018), sia il *Practice Statement 2 “Making Materiality Judgement”* (2017) dello IASB richiedono una informazione minima comune ai destinatari primari.

Si deduce dunque che non è possibile identificare una univoca finalità del bilancio, poiché essa assume morfologie differenti, variabile in funzione della tipologia, della natura, del ruolo e del peso relativo di ciascuno degli *stakeholder*<sup>208</sup> che si relaziona con l'azienda.

Tale molteplice ed articolata funzione del bilancio ha trasformato il documento dalla tradizionale nozione contabile a quella di "pacchetto informativo"<sup>209</sup>, che ha assunto nel tempo una nuova veste sintetizzata dal termine "*annual report*"<sup>210</sup>.

Gli utenti privilegiati del bilancio saranno allora tutti i soggetti esterni, il "pubblico", inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti dell'entità produttiva.

Il principio contabile OIC 11, tuttavia, nella nuova formulazione aggiornata a marzo 2018 conformandosi ai principi contabili internazionali, stabilisce che «destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori».

---

<sup>208</sup> Ad esempio, sul concetto di *stakeholder* come "portatore di interesse" ai fini dell'elaborazione del bilancio d'esercizio si possono consultare, tra gli altri, i contributi di AMADUZZI A. (1957), *Conflitto ed equilibrio d'interessi nel bilancio dell'impresa*, Editrice Viscontea, Milano; AMODEO D. (1970), "Il bilancio delle società per azioni come strumento di informazione", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5; CODA V. (1970), "L'informazione degli azionisti in una prospettiva ideale", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4; ID. (1973), "Il bilancio delle società per azioni secondo la legislazione italiana e secondo quella straniera", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1; FERRERO G. (1981), "La formazione del bilancio d'esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità degli obiettivi, unitarietà del bilancio e analiticità delle connesse valutazioni", in *Bilancio d'esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano; BANDETTINI A. (1985), "Funzioni e limiti delle informazioni di bilancio", in *Studi e Informazioni. Rivista Trimestrale della Banca Toscana*, n. 2; SUPERTI FURGA F. (1988), "Passato e presente del bilancio d'esercizio. Verso un bilancio intellegibile", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6; CATTANEO M. (1991), "Il bilancio nell'attuale evoluzione dell'informazione societaria", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6; DE SARNO M. (1992), "Periodicità e linguaggio dell'informazione di bilancio", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2.

<sup>209</sup> Per quanto riguarda l'arricchimento informativo del bilancio in relazione alle attese degli utenti, si leggano: AICPA (AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) (1992), Special committee on financial reporting, *Improving business reporting: a customer focus*; AICPA (AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) (1994), Special committee on financial reporting, Users' need subcommittee, *Analysis of information needs of investors and creditors*; AIMR (ASSOCIATION FOR INVESTMENT MANAGEMENT AND RESEARCH) (1995), *Financial reporting in the 1990's and beyond*. In particolare, per le misure volte a rappresentare la gestione degli intangibles, si rinvia a: EDVINSSON L., MALONE M.S. (1997), *Intellectual capital*, Piatkus, London; FERRANDO P.M., GARELLI R. (2000), *Nuovi report e controllo della creazione del valore nella terziarizzazione delle attività produttive*, relazione al convegno AIDEA "Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende", Genova, 26-27 ottobre 2000.

<sup>210</sup> QUAGLI A. (2017), *Il Bilancio di esercizio e principi contabili*, cit., p.7.

La scelta di fare riferimento ai destinatari primari viene spiegata nelle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” dell’OIC 11, chiarendo che rivolgendosi ai destinatari in modo generico capturebbe «una gamma così ampia dei destinatari del bilancio che potrebbe portare delle difficoltà applicative. Infatti più l’insieme dei destinatari è indistinto più è difficile stabilire ciò che è rilevante o meno. Si pensi al caso in cui un’informazione, ritenuta dall’impresa irrilevante per la generalità degli investitori, sia invece importante per alcuni *stakeholder* esterni, non investitori. L’eventuale omissione di tale informazione potrebbe risultare in un’applicazione non corretta del concetto di rilevanza»<sup>211</sup>.

L’OIC ha optato per una soluzione che individua una gerarchia di destinatari: primari e secondari. «Tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni». D’altra parte, è pur vero che nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari sono in grado di soddisfare anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.

## **2.2. I fattori determinanti di influenza del sistema contabile**

Constatato che il bilancio si configura come lo strumento di comunicazione, o meglio, di trasferimento di determinate informazioni tra più soggetti, la natura e le funzioni dello stesso differiscono in base alle diverse tipologie di azienda, ai soggetti interessati al suo contenuto, oltre che alla natura delle informazioni in esso contenute.

In merito a quest’ultimo punto, ci si concentra sul linguaggio che in esso viene impiegato, poiché la contabilità viene considerata come strumento finalizzato alla comunicazione di informazioni “economiche”. «Generalmente, un linguaggio specifico, come quello economico aziendale, incorpora, all’interno dei propri termini, informazioni ed idee il cui significato è immediatamente intellegibile da coloro i quali posseggono la chiave di lettura di quel determinato linguaggio. Pertanto, è di fondamentale importanza

---

<sup>211</sup> OIC 11, 2018, par.21. Sul tema si veda INCOLLINGO A., BIANCHI M., *Prime riflessioni sull’impatto del principio della rilevanza nel bilancio di esercizio delle imprese (work in progress)*, XXXVIII Convegno AIDEA, Roma 14-15 settembre 2017. BRANCIARI S., POLI S. (2009), *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, Giappichelli, Torino.

che vi sia una preparazione di fondo affinché si possa accedere senza problemi alla comprensione di determinati termini o locuzioni utilizzati in un campo di studi specifico»<sup>212</sup>.

Si deve tuttavia considerare che i sistemi contabili si modellano sulle esigenze del sistema economico in cui sono adottati, rispecchiando nei bilanci le caratteristiche di mercati e tessuti industriali differenti<sup>213</sup>.

Il contesto in cui si trova l'impresa non è indifferente, tanto che le regole contabili e la prassi sono condizionate da una serie di elementi esterni, che sono stati oggetto di studio negli ultimi quarant'anni, cioè da quando ha avuto inizio il processo di armonizzazione.

In particolare nel panorama internazionale si sono rilevate notevoli divergenze esistenti in tema di linguaggio contabile tra un paese ed un altro, anche fra gli Stati membri dell'Unione Europea; tali diversità si sono sviluppate per varie motivazioni che spaziano dalla lingua<sup>214</sup> alla cultura, dal quadro storico e geopolitico del paese al suo sviluppo

---

<sup>212</sup> CARUSO G.D., LAUZZA N.B. (2010), *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia, dopo l'applicazione degli IFRS*, Giappichelli, Torino, p.13.

<sup>213</sup> Per maggiori dettagli in merito ai fattori che influenzano il sistema contabile prevalente in una determinata area geografica, si vedano VIGANÒ E. (1990), *L'impresa e il bilancio europeo: saggio di ragioneria internazionale*, Cedam, Padova; NOBES C., PARKER R.B. (2008), *Comparative International Accounting*, Prentice Hall; ed ancora in materia di ragioneria internazionale, si consigliano CAMPEDELLI B. (1994), *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli, Torino; MEZZABOTTA C. (1995), *Contabilità internazionale. Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, Egea, Milano; ONESTI T. (1995), *Fattori ambientali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino; VIGANÒ A. (1997), *Elementi di ragioneria internazionale*, Egea, Milano; ZAMBON S. (1997), *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Cedam, Padova; GIACCARI F. (2005), *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Cacucci Editore, Bari; CORDAZZO M. (2008), "L'armonizzazione contabile. Profili storici ed evolutivi", in *Principi contabili internazionali e risultati economici delle quotazioni italiane*, Franco Angeli, Milano.

<sup>214</sup> WALTON P., HALLER A., RAFFOURNIER B., (1998). *International Accounting*. London, International Thomson Business Press, pp. 1-10. Gli autori specificano che «Accounting is a medium for communicating economic information. – an economic language. Languages work by encapsulating information or ideas into signs, the meaning of which is understood by those in the same cultural group». Sostanzialmente esplicitano la necessità che il linguaggio specifico *accounting*, affinché sia comprensibile debba essere trasmesso a coloro che hanno le fondamenta per conoscerlo ed interpretarlo. Proseguono sostenendo inoltre che i linguaggi contabili nazionali sono adattati in base alle esigenze locali, linguistiche e culturali, quindi non con lo scopo di essere comprensibili verso altre culture. In questo senso il “*misunderstanding*” è assicurato poiché «he reference points of the sender and of the receiver of the information are different». Anche Choi e

economico<sup>215</sup> e sociale<sup>216</sup>, dai condizionamenti che intervengono sul sistema giuridico e culturale sino alle caratteristiche e dimensioni del tessuto imprenditoriale.

Come alcuni studiosi hanno acutamente osservato, Haller e Walton, si sintetizzano, nella figura 2.1, le cause dei problemi di diffusione delle informazioni contabili, derivanti dal trasferimento, dalla comprensione e dai fraintendimenti che possono accadere sia a causa delle caratteristiche specifiche del linguaggio contabile, molto spesso complesso e a volte imperfetto, sia per la difficoltà di lettura, percezione e interpretazione che si può ricevere dalle stesse<sup>217</sup>.

Non soltanto rileva la fase di creazione e diffusione dell'informazione, ma nel trasferimento è possibile che la stessa non sia recepita allo stesso modo da chi la invia rispetto a colui che la riceve, dal momento che i punti di vista molto spesso sono divergenti.

---

Mueller, definiscono come a livello internazionale ci siano evidenti problemi legati alla non univocità di significato ed alla traduzione dei termini in *accounting* da una lingua ad un'altra. CHOI F., MUELLER G., (1992), "Accounting words are far from universally comprehensible", in *International Accounting*, Prentice Hall, International Editions.

<sup>215</sup> «The growth and globalization of companies operations has led to an increase in acquisitions of non-domestic enterprises and to a boost of companies' capital needs which has been a major of the significant evolution of international capital markets. These international engagements of companies, which are still increasing, have demonstrated the fact that accounting, a major tool of business communication, differs in content and application from country to country around the world». WALTON P., HALLER A., RAFFOURNIER B., (1998). *International Accounting*, cit., p.1.


«The major differences between countries' accounting languages stem from a number of factors ranging from the country's language (Choi & Mueller, 1992, Walton et al., 1998), to its culture, to its economic and social development (Walton et al., 1998), to the influence of its legal and cultural systems or even to the extent of business activities (Choi & Mueller, 1992). The wide range of accounting languages that can be found on the global scene or, as it has been called, "Tower of Babel accounting" (Erikson et al. 2009), is the starting point for any international accounting study». ROSSETTI S., VERONA R. (2017), "International Differences in IFRS Policy Choice and the Persistence of Accounting Classification: The Case of China", in *International Journal of Business and Management*; Vol. 12, No. 2, p. 29.

<sup>216</sup> «Nel senso, ad esempio, dell'educazione e tradizioni o consuetudini che determinano le attitudini dell'individuo ai rapporti sociali, al senso civico e, dunque, influiscono sulla formazione dei cittadini, della classe dirigente e, più in generale, della collettività: dal cui *modus vivendi e operandi* discenderà il relativo e, in particolare, le modalità di quest'ultimo», in tal senso BISCOTTI A. M. (2009), *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Milano, 2009, pp. 37 e ss..

<sup>217</sup> CARUSO G.D., LAUZZA N.B. (2010), *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia, dopo l'applicazione degli IFRS*, cit., p.14.

Nel contesto di una globalizzazione ormai caratteristica di questi ultimi anni, non deve essere sottovalutata l'importanza delle differenze interpretative tra i sistemi contabili, poiché ancora oggi non sono state completamente eliminate.

Figura 2.1 Motivazioni alla base dei problemi di diffusione delle informazioni contabili




Fonte: Haller, Walton, 2003.

In particolar modo le profonde differenze sociali, culturali, economiche e politiche, nel tempo, hanno portato a molteplici sistemi giuridici e fiscali, con conseguenti differenze anche nelle pratiche contabili e con una diversa percezione degli obiettivi di una trasparenza informativa di bilancio<sup>218</sup>.

<sup>218</sup> MESSAGGI S. (2012), "Le origini dei principi contabili", in SAITA M., SARACINO P., PROVASI R., MESSAGGI S., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Franco Angeli, Milano, p.10.


Figura 2.2 Interrelazioni tra ambiente, istituzioni e cultura



Fonte: Flower, Ebbers, 2002.

Lo schema riportato nella figura 2.2, ripresa da Flower e Ebbbers<sup>219</sup>, rappresenta schematicamente le interrelazioni tra fattori ambientali (geografia, rapporti commerciali, livello di sviluppo e istruzione ecc.) che influenzano le istituzioni (sistemi giuridici, governance, mercato finanziario, associazioni professionali, ecc.); queste ultime a loro volta condizionate dalla cultura nazionale, dal background socio-economico, nonché dall'ambiente in generale. La prassi contabile è governata dalle regole contabili e dalla sottostante cultura contabile a sua volta infusa dalla cultura nazionale.

Figura 2.3 Fattori determinanti di influenza sui sistemi contabili



[Source: Gray 1988, p7]

Fonte: Chanchani, Willet, 2004.

Sul punto, si sono espressi altri autori<sup>220</sup>, che a partire dalla tesi di Gray (1988) hanno rielaborato un modello secondo cui i fattori ambientali ed esterni influenzano le

<sup>219</sup> FLOWER J., EBBERS G. (2002), "The causes of diversity", in *Global Financial Reporting*, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, and New York. Gli autori presentano in modo molto simile a quanto precedentemente fatto da Choi e Mueller (1992) e Nobes e Parker (2002), fornendo una panoramica più articolata e pertinente, i fattori essenziali che hanno plasmato i sistemi contabili dei paesi.

<sup>220</sup> CHANCHANI S., WILLET R. (2004), "An empirical assessment of Gray's accounting value constructs", in *The International Journal of Accounting*, 39, pp. 125-154. NOBES C., ALEXANDER

componenti istituzionali ed i valori sociali, che a loro volta incidono su quelli contabili e sui relativi sistemi, i quali, in una logica circolare sistemica, condizionano nuovamente i fattori ambientali<sup>221</sup>.

I fattori presenti nel suddetto schema possono essere suddivisi in tre categorie, così come sono state riconosciute da Hopwood (1991):

a) Fattori ambientali, ulteriormente suddividibili in esterni (al paese in cui opera l'azienda) ed interni. Esempi di fattori esterni sono: la colonizzazione, il commercio e l'arrivo di investimenti stranieri. Esempi di fattori interni sono ad esempio: il livello tecnologico raggiunto in un determinato periodo storico e il grado di istruzione (e formazione). Alcuni fattori ambientali sono persistenti nel tempo, così ad esempio è il caso della tecnologia, una variabile costante, mutabile, sempre presente. Altri fattori possono essere per propria natura derivanti da uno shock, come una guerra o una improvvisa crescita dell'inflazione, tali fattori ambientali Hopwood li ha classificati come "storico sociali".

b) Istituzioni, quali il sistema politico e quello giuridico di un paese.

c) La cultura. Con il termine cultura si intende l'insieme di valori comuni e idee condivise dalla maggior parte degli abitanti di un paese (cultura nazionale) o da un suo sottogruppo (sub-cultura contabile)<sup>222</sup>.

I summenzionati fattori hanno un ruolo rilevante sulla definizione di un modello contabile e sulla scelta dei criteri e delle modalità di rilevazione dei fenomeni aziendali. Infatti, l'ambiente socio-culturale, da un lato, influenza indirettamente le caratteristiche dei sistemi contabili e la relativa informativa; mentre l'ambiente economico-finanziario andando ad incidere sugli obiettivi, sugli elementi oggetto di rilevazione, condiziona a monte quelli che sono gli aspetti oggetto di interesse dell'informativa ed influenza di riflesso l'affermarsi di un determinato sistema contabile.

---

D. (2008), *International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment*, Routledge, London; NOBES C., PARKER R. (2006), *Comparative international accounting*, Prentice Hall Pearson Education.

<sup>221</sup> MESSAGGI S. (2012), "Le origini dei principi contabili", cit., p. 10.

<sup>222</sup> Nostra traduzione di FLOWER J., EBBERS G. (2002), "The causes of diversity", in *Global Financial Reporting*, cit., p.28-29.

«It is not possible to be sure that the factors discussed below cause the financial reporting differences, but relationships can be established and reasonable deductions about the directions of causality can be made. Factors that have been seen as affecting accounting development include colonial and other outside influences, the prevalent providers of finance, the nature of the legal system, the influence of taxation, and the strength of the accountancy profession»<sup>223</sup>.

Come gli stessi autorevoli studiosi, Nobes e Alexander, scrivono tra le più importanti cause di differenziazione dei sistemi contabili discusse, analizzate e teorizzate a livello internazionale<sup>224</sup>, possiamo includere:

- caratteristiche del mercato dei capitali e mercato finanziario;
- il sistema legale;
- il sistema fiscale;
- la forza della professione contabile.

In merito al primo aspetto, si evidenzia che la tipologia di portatori di risorse finanziarie alle aziende rappresenti una delle cause principali di differenziazione esistente tra i vari bilanci redatti in Europa e nel resto del mondo.

Infatti, la crescita economica ha condotto le aziende a dover trovare fonti di capitale alternative affinché riuscissero a finanziare il proprio sviluppo. In tale contesto si sono affermati due tipologie di mercati di capitali e finanziari: da una parte, si distinguono paesi come Gran Bretagna e gli Stati Uniti dove, le fonti di finanziamento sono state raccolte dalle aziende direttamente presso gli azionisti, poiché generalmente contraddistinte da un elevato numero di soci di piccole dimensioni, pertanto la raccolta di capitali tra gli stessi permetteva di soddisfare le esigenze di finanziamento e di capitale della stessa impresa; dall'altro lato, i paesi come Germania, Francia, Italia e Belgio in cui le imprese si sono

---

<sup>223</sup> NOBES C., ALEXANDER D. (2010), *Financial Accounting. An International Introduction*, Prentice Hall Pearson Education, p.70-71.

<sup>224</sup> I contributi che hanno trattato la classificazione dei sistemi contabili sono molto numerosi, si dovrebbe percorrere quasi cinquant'anni di storia della contabilità internazionale, partendo da HATFIELD, (1911 (1966)), MUELLER (1967, 1968) e SEIDLER (1967), seguiti poi dalla ricerca condotta nel 1973 (e poi riproposta nel 1975 e 1979) da PRICE WATERHOUSE, per arrivare poi a DI PIETRA (1980, 2000) e NOBES (1980, 1983, 1998).

rivolte principalmente al sistema creditizio e le banche sono diventate i principali fornitori di risorse finanziarie<sup>225</sup>.

L'evoluzione e lo sviluppo dei mercati hanno portato alla distinzione degli stessi in:

– sistemi finanziari caratterizzati da mercati borsistici forti e sviluppati in cui la prassi contabile è più orientata alla *true and fair view*, meno prudentiale, con organismi professionali forti e regolatori;

– sistemi caratterizzati dal potere del sistema creditizio, con peculiarità in termini di sistema e prassi contabili diametralmente opposte, poiché volti alla tutela dell'integrità del capitale a favore dei creditori<sup>226</sup>.

Fattore distintivo e direttamente inter-correlato con la sopra riportata riclassificazione, è la tipologia di impresa.

---

<sup>225</sup> «In some countries, a major source of corporate finance for two centuries has been the share capital and loan capital provided by large numbers of private investors. This has been the predominant mode of raising finance for large companies in the United States and the United Kingdom. Although it is increasingly the case that shares in these countries are held by institutional investors rather than by individual shareholders, this still contrasts with state, bank or family holdings [...]. Indeed, the increased importance of institutional investors is perhaps a reinforcement for the following hypothesis: 'In countries with a widespread ownership of companies by shareholders who do not have access to internal information, there will be a pressure for disclosure, audit and decision-useful information.' Institutional investors hold larger blocks of shares and may be better organized than private shareholders, and so they should increase this pressure. By contrast, in France and Italy, capital provided by the state or by banks is very significant, as are family businesses. In Germany, the banks, in particular, are important owners of shares in companies as well as providers of debt finance. A majority of shares in some German public companies are owned directly, or controlled through proxies, by banks. In such countries the banks or the state will, in many cases, nominate directors and thus be able to obtain restricted information and to affect decisions. If it is the case that many companies in continental countries are dominated by banks, governments or families, the need for published information is much smaller because of this access to private information». NOBES C., ALEXANDER D. (2010), *Financial Accounting. An International Introduction*, Prentice Hall Pearson Education, p.71.

<sup>226</sup> NOBES C. (1995), "Corporate Financing and its Effects on Accounting Differences", *Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking*, n. 43, Reading University; NOBES C. (1996), "Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting and Corporate Financing", *Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking*, n. 52, Reading University. Cfr. CATTANEO C. (2004), "L'informativa per i mercati finanziari in una prospettiva internazionale", in DEMARTINI P., *Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*, Franco Angeli, Milano, pp.109-146.

«In alcuni paesi, infatti, le aziende sono, normalmente, di grandi dimensioni, quotate in borsa, ad azionariato diffuso (*public companies*), in cui l’informativa di bilancio assume grande rilevanza e il concetto di *true and fair view*, alla base dei principi di redazione dei conti annuali, vuole significare rappresentazione fedele di quanto accaduto: “in questo quadro, i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione sono orientati a favorire la formazione di stime sui rendimenti e sui rischi da parte degli investitori e degli intermediari che operano nei mercati finanziari”. A questi paesi si contrappongono altri in cui è diffusa la piccola impresa familiare, con mercati borsistici poco sviluppati, in cui manager e proprietà non sono quasi mai separati e in cui il bilancio rappresenta, primariamente, uno strumento di tutela e di garanzia per i terzi, creditori e non solo»<sup>227</sup>.

In altri termini, nei paesi caratterizzati da una moltitudine di piccole e medie imprese e da una scarsa separazione tra *management* e proprietà, il principale interlocutore del bilancio sono i creditori sociali e per tale motivo anche le misure patrimoniali ed economiche che risultano dal bilancio sono in questi paesi incentrate sul principio di prudenza teso a fornire una misura di reddito realizzato e non potenziale al fine di tutelare al massimo gli interessi creditizi e l’entità del capitale sociale.

Diversamente l’impostazione di matrice tipicamente anglosassone, reagisce alle esigenze delle grandi “*public companies*”, e vede il bilancio quale primario strumento di comunicazione dell’andamento di gestione per gli azionisti. I quali azionisti sono distanti dalla gestione aziendale e tramite la lettura del documento chiedono di avere una visione “*fair*” dell’andamento di gestione.

La prudenza cede il passo ad una visione che sia la più fedele possibile al reale andamento di gestione facendo riemergere gli utili potenziali. Tale contrapposizione di vedute e di finalità del documento di bilancio è risultata evidente in Europa, con l’avvento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS che, introducendo il criterio del fair value in

---

<sup>227</sup> MARI L.M. (2019), *Il bilancio IAS/IFRS. Fondamenti, logica contabile e composizione*, cit., p.3. Si veda sull’argomento PUGLIESE A. (2008), *Percorsi Evolutivi della Corporate Governance*, Cedam, Padova, p. 37; MAGLIO R. (1998), *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Padova; AIROLDI G., FERRARI A., LIVATINO M. (2005), (a cura di), *Gli assetti istituzionali delle imprese: un’impostazione contingency*, Egea, Milano; ZATTONI A. (2004), *L’assetto istituzionale delle Imprese Italiane*, EGEEA, Milano.

chiara contrapposizione con la sovranità del principio di prudenza hanno ridefinito le risultanze dei bilanci di esercizio anche dell'impresa europeo-continentale.

Tornando ad illustrare le cause di differenziazione dei sistemi contabili, viene menzionato l'ordinamento giuridico. Il sistema legale, difatti, viene classificato in due specie: sistemi di *common law* e di *civil law*.

«I paesi di Common Law hanno un sistema giuridico formato da un limitato numero di leggi che consentono di interpretare ai diversi livelli del sistema giudiziario una notevole quantità di casi reali (*common*). Infatti, si cerca di dare risposta ad uno specifico caso anziché formulare una regola generale per il futuro. Il sistema del Common Law ha avuto origine in Inghilterra, ma è stato applicato nei numerosi paesi che hanno subito l'influenza inglese.

Al contrario, altre culture e nazioni hanno invece utilizzato un sistema basato sul diritto civile romano dove il sistema codificato di regole si basa sugli ideali di giustizia ed etica. Da questa cultura del diritto civile e romano prende forma il diritto commerciale, che disciplina ampiamente la struttura del bilancio e le finalità informative»<sup>228</sup>.

Questo secondo sistema giuridico "*civil law*" trae origine dal diritto romano ed è radicato nell'Europa continentale, è caratterizzato da un *corpus* di leggi formalizzato che regolamenta tutte le fattispecie giuridiche<sup>229</sup>.

Le differenze dell'ordinamento giuridico si riflettono nelle norme che regolano le aziende (molto specifiche e dettagliate) e nei principi contabili (altrettanto vincolanti), ma anche sulle diverse tipologie di organizzazione aziendale e *governance*.

---

<sup>228</sup> MESSAGGI S. (2012), "Le origini dei principi contabili", cit., pp. 11-12.

<sup>229</sup> «Some countries have a legal system that relies upon a limited amount of statute law, which is then interpreted by courts, which build up large amounts of case law to supplement the statutes. Such a 'common law' system was formed in England, primarily after the Norman Conquest, by judges acting on the king's behalf (van Caenegem, 1988). It is less abstract than codified law [...]; a common law rule seeks to provide an answer to a specific case rather than to formulate a general rule for the future. Although this common law system emanates from England, it may be found in similar forms in many countries influenced by England. [...]

Other countries have a system of law that is based on the Roman *ius civile* as compiled by Justinian in the sixth century and developed by European universities from the twelfth century. Here, rules are linked to ideas of justice and morality; they become doctrine. The word 'codified' may be associated with such a system. This difference has the important effect that company law or commercial codes need to establish rules for accounting and financial reporting. For example, in Germany, company accounting under domestic rules is to a large extent a branch of company law». NOBES C., PARKER R. (2006), *Comparative international accounting*, cit., p.28.

Il terzo tra i fattori determinanti di classificazione vede il sistema fiscale, in quanto lo stesso può esercitare una influenza più o meno penetrante sul sistema contabile. Caso emblematico è la Germania, dove i “conti fiscali” (*Steuerbilanz*) sono generalmente gli stessi dei “conti contabili-commerciali” (*Handelsbilanz*) nei bilanci delle singole società, sulla base del principio *Massgeblichkeitsprinzip* (principio di congruenza o di legame univoco); meglio noto come approccio a “binario unico”. In Italia, fino a tempi recenti, si ravvisava lo stesso forte legame tra risultato civilistico e reddito imponibile, senza avere perfetta coincidenza ma una, più o meno stretta, interdipendenza; basti pensare al fatto che per consentire la deducibilità di alcuni costi dalla base imponibile è richiesta la necessaria preventiva iscrizione in conto economico, indipendentemente dalla rilevanza civilistica degli stessi.

Il principio *Massgeblichkeitsprinzip*, con varie gradazioni e diversificazioni, opera in Germania, Francia, Belgio e Italia e in molti altri paesi: ciò è in parte dovuto al condizionamento derivante dall’ordinamento giuridico fondato sulla codificazione nel diritto e in parte al predominio dell’ordinamento tributario sulla prassi e sul sistema contabile.

Al contrario, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, si osservano differenze sostanziali tra i “conti fiscali” e la rendicontazione “contabile”; in tali Paesi vige il regime del “doppio binario”, con una netta distinzione delle norme che regolamentano la determinazione del reddito fiscale da quelle che definiscono il risultato contabile.

Un ulteriore fattore, infine, quale elemento in grado di influenzare il sistema contabile, è rappresentato dal potere, dall’autorevolezza e dalle competenze della professione contabile all’interno di un paese. Per lungo tempo le associazioni professionali, con il supporto dello Stato, hanno avuto il compito di definire le regole della rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale, agli stessi era demandata la definizione della regolamentazione ed in particolare l’emanazione dei principi contabili<sup>230</sup>.

---

<sup>230</sup> «The power, size and competence of the accountancy profession in a country may follow, to a large extent, from the various factors outlined above and from the type of financial reporting that they have helped to produce. [...] The strength and size of the profession seems to be caused by the need for audit and by the room left for professional regulation by the legal system». NOBES C., ALEXANDER D. (2010), *Financial Accounting. An International Introduction*, cit., p.76.

Nei paesi di *common law*, in cui la tradizione contabile basata sulla revisione e la certificazione dei conti annuali è particolarmente consolidata, il ruolo degli organismi professionali è determinante nella formazione e statuizione dei principi contabili; la loro funzione non è solo quella di applicare quanto da altri stabilito, ma di incidere in modo più o meno rilevante sulle regole e convenzioni per una corretta ed efficace comunicazione aziendale. Diversamente nei paesi *civil law*, dove le notizie sugli andamenti delle imprese vengono tratte da una serie di fonti, di cui il bilancio ne rappresenta una, il ruolo degli organismi professionali è molto più contenuto, limitandosi a una funzione integrativa ed esplicativa delle norme imposte dalle istituzioni pubbliche.

A tal proposito è già possibile individuare due grandi gruppi di Paesi in cui da una parte si riscontra un maggiore orientamento agli *shareholders interests* e dall'altra una attenzione particolare verso i cosiddetti *stakeholders*, ovvero tutti quei soggetti quali lo Stato, le famiglie e gli enti creditori in genere che, pur non avendo investito direttamente sull'impresa, rappresentano un destinatario importantissimo delle informazioni economico, finanziarie e patrimoniali dell'azienda. Con tale suddivisione emerge come, con orientamenti tanto differenti, sia diventata inevitabile un'impostazione assolutamente antitetica dei sistemi contabili afferenti ai singoli paesi. Nel primo caso si tenderà a redigere un bilancio attento alle esigenze degli azionisti, interessati ad una elevata "significatività" delle informazioni contabili, nel secondo, invece, si opterà per una rendicontazione più affidabile e prudentiale.

Un prospetto dei fattori determinanti di influenza sui sistemi contabili, gli effetti che ne derivano sui bilanci di esercizio e la suddivisione dei paesi secondo tali menzionati aspetti sono sinteticamente riportati nella tabella 2.1.

**Tabella 2.1 Sintesi dei fattori determinanti di influenza sui sistemi contabili e caratteristiche dei bilanci**


		SISTEMI DELL'EUROPA CONTINENTALE (Germania , Francia, Italia, Giappone)	SISTEMI ANGLOSASSONI (USA, Regno Unito Australia)
<b>Ambiente economico e sociale</b>	<b> Mercati dei capitali</b>	Il capitale è fornito in primis dal sistema bancario	Il capitale è raccolto nei mercati finanziari
	<b> Sistema legale</b>	Codicistico: la legge disciplina nel dettaglio i bilanci	Common law: le norme contabili sono sviluppate da organismi di diritto privato
	<b> Sistema fiscale</b>	Stretta connessione tra bilancio e norme fiscali	Le norme fiscali non influenzano quelle sui bilanci
	<b> Cultura</b>	Orientata allo Stato	Individualista
<b>Caratteristiche dei bilanci</b>	<b>Utenti principali dei bilanci</b>	Creditori, Amministrazione finanziaria, investitori	Principalmente investitori
	<b>Principi contabili</b>	La prevalenza del principio di prudenza e l'influenza della normativa fiscale riducono l'utilità dei dati di bilancio quale supporto decisionale	Enfasi sulla rappresentazione veritiera e corretta, quadro fedele
	<b>Grado di disclosure</b>	Tendenza ad un grado ridotto di trasparenza	Tendenza ad un elevato grado di trasparenza
	<b>Politiche contabili</b>	Considerevole ammontare di opzioni per la valutazione e il riconoscimento in bilancio	Assenza di opzioni per la valutazione e il riconoscimento
	<b>Calcolo dell'utile distribuibile</b>	Limitazioni alla distribuzione dell'utile, tendenza a creare riserve occulte	Il calcolo del reddito fa parte della rilevanza decisionale dei dati di bilancio: prevalenza del principio di competenza, nessun limite alla distribuzione dell'utile, minore tendenza a creare riserve occulte

Fonte: Glaum, Mander, *Rechnungslegung auf Globalen Kapitalmrkten*, Gabler, Wiesbaden, 1996, p. 28

Nel corso degli anni, diversi studiosi hanno cercato di individuare una classificazione dei sistemi contabili, la più completa delle quali è probabilmente quella proposta da Nobes (illustrata nella figura 2.4), il quale propone una ripartizione dei sistemi contabili tenendo conto di diversi parametri di differenziazione e categorizza i Paesi (occidentali) all'interno di ciascun sotto-sistema individuato.

Nobes (1996, 2008) nella classificazione distingue due gruppi di sistemi contabili, fornendo alcuni elementi utili per spiegare la natura della relazione tra fiscalità e rendicontazione finanziaria. Da un lato, si trovano i sistemi guidati da un forte mercato azionario e, dall'altro, invece sono posizionati i sistemi con mercati azionari deboli, dove lo stato e l'ordinamento fiscale sono predominanti. *Accounting* e *taxation* sono tanto più separate nei sistemi orientati a soddisfare le esigenze informative degli investitori azionari, mentre sono più allineate nei sistemi orientati alla salvaguardia dei creditori e dei finanziatori delle aziende.

**Figura 2.4 Classificazione dei sistemi contabili**



Fonte: Nobes (2011) su modello elaborato nel 1983. "IFRS Practices and the Persistence of Accounting System Classification", in *Abacus*, Vol. 47, n. 3.

Come si è potuto comprendere da quanto precedentemente esposto, i sistemi contabili presenti nei vari Paesi possono essere differenti e influenzati da diversi fattori; tuttavia, si assiste ormai da oltre cinquant'anni ad un processo di armonizzazione finalizzato alla comparazione dei bilanci; tale *iter* ha condotto alla progressiva introduzione dei principi contabili internazionali nei Paesi UE e, più recentemente, all'aggiornamento dei principi contabili nazionali, a seguito del recepimento della direttiva UE 34/2013, che ha, di fatto, inserito in ambito nazionale i fondamentali del *Conceptual Framework*.

Molto spesso, così come accaduto in Italia, tale processo ha comportato la coesistenza all'interno dello stesso Paese di una pluralità di sistemi contabili, applicabili a fattispecie differenti, oppure, talvolta, anche alla medesima casistica, qualora sia concessa la facoltà all'impresa di optare per un modello di grado "superiore", creando non poche difficoltà agli "addetti ai lavori" e disorientamento tra gli interpreti delle norme.

## **2.3. La review della letteratura**

Nel precedente paragrafo si è evidenziato che la legislazione tributaria ha impatto sulla definizione del sistema contabile, tant'è che la relazione esistente tra risultato civilistico e reddito fiscale è stato un tema oggetto di un lungo e ampio dibattito dottrinale, sviluppatosi nel contesto nazionale, in considerazione dei cambiamenti normativi intervenuti nel corso del tempo, ed osservato e analizzato da numerosi studiosi a livello internazionale, nell'ottica di teorizzare il grado di interrelazione tra modello di contabilità e sistema tributario.

Nel proseguo si illustrano i modelli teorici riconosciuti dalla dottrina e successivamente si effettua un resoconto cronologico degli studi pubblicati sull'argomento nella letteratura internazionale, con l'intento di presentare una panorama completo, senza tuttavia la presunzione di essere esaustivo considerati gli innumerevoli contributi raccolti.

### **2.3.1. La ricognizione dei modelli teorici**

Con riguardo alle modalità e al grado di "correlazione" tra determinazione del risultato imponibile e risultato d'esercizio così come rilevato in applicazione delle vigenti norme civilistiche e dei corretti principi contabili, è noto che diversi sono i modi con cui tale rapporto può atteggiarsi<sup>231</sup>.

Innanzitutto, un primo modello, prevede la totale coincidenza tra reddito fiscale e risultato civilistico, sistema del cosiddetto del "binario unico"<sup>232</sup>, secondo cui può assumersi che il reddito civilistico in presenza di un documento (il bilancio) in grado di rappresentare fedelmente la situazione economica e patrimoniale abbia validità e sia direttamente rilevante anche ai fini fiscali.

---

<sup>231</sup> Per una analisi compiuta relativa all'individuazione dei modelli di determinazione della base imponibile delle società si vedano BURN L., KREVER R. (1998), "Taxation of Income from Business and Investment", in Thuronyi V., *Tax Law Design and Drafting*, Volume 2, The Hague-Boston, p. 3; LAMB. M., NOBES C., ROBERTS A. (1998), "International variations in the connections between tax and financial reporting", in *Accounting and Business Research*, pp. 173-174.

<sup>232</sup> Propendono per questa ipotesi fra gli altri: FALSITTA G. (1988), "I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva", in JORIO A. (a cura di), *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, cit.; MONTI A. (1994), *Reddito civile e reddito fiscale*, Padova.

Una simile opzione postula la totale dipendenza e conformità di un risultato all'altro. I due valori sono perfettamente allineati e non vi sono scostamenti tra risultato di esercizio e reddito tassabile, si presuppone la «massima fiducia del legislatore tributario nei confronti delle scelte operate dai redattori del bilancio civilistico che, in quanto caratterizzate da un inevitabile margine valutativo, si prestano a facili manipolazioni del risultato imponibile»<sup>233</sup>. È per tale motivo che in questi sistemi si osserva un pregnante potere di sindacato delle autorità fiscali preposte al controllo, con l'effetto di introdurre, di converso, ampi margini di incertezza a sfavore del contribuente nella fase di accertamento del reddito, con importanti risvolti anche civilistici in ordine alla legittimità del bilancio.

Il sistema della “dipendenza” è, peraltro, difficilmente riscontrabile nella sua versione “pura”, in quanto alcune variazioni si rendono comunque necessarie per rispondere ad imprescindibili esigenze di natura meramente fiscale. Così ad esempio, la regola del “mono-binario”, propria della tradizione italiana e continentale è stata legittimata anche dalla IV Direttiva CEE, nell'ambito della quale eccezionali “inquinamenti” di origine fiscale erano tollerati a condizione che dal bilancio stesso o dall'allegato risultasse la loro vera natura di agevolazione tributaria altrimenti non ottenibile<sup>234</sup>.

Il cosiddetto sistema del “monobinario” «prevede che l'utile imponibile coincida con l'utile civilistico, ovvero, più frequentemente, l'utile civilistico sia la base imprescindibile per il calcolo dell'utile imponibile»<sup>235</sup>.

Un secondo modello prevede, invece, la totale autonomia dell'imponibile (o perdita) fiscale dal risultato civilistico, dove c'è una netta separazione tra determinazioni civilistiche e fiscali<sup>236</sup>. In questi casi i valori di bilancio non assumono alcuna rilevanza ai

---

<sup>233</sup> MELIS G., RUGGIERO E. (2008), “Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana”, in *Rassegna Tributaria*, n. 6, pp. 1624 e ss.

<sup>234</sup> ALBERTINAZZI G. (2020), “Il leasing dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 16”, in *Bilancio e revisione*, n. 4, p.5.

<sup>235</sup> MARINO G. (2001), “Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive”, in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p.174.

<sup>236</sup> Sostenitori di tale modello sono, fra gli altri: COLOMBO G.E. (1987), *Il bilancio d'esercizio delle imprese, strutture e valutazioni*, Torino; LUPI R. (1990), “La determinazione del reddito e del patrimonio delle società tra principi civilistici e norme tributarie”, in *Rassegna Tributaria*, n. 10, pp. 699 e ss.; DI TANNO T. (2000), “Brevi note a favore del ‘doppio binario’ nella determinazione del reddito d'impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, pp. 407 e ss..

fini fiscali, vengono tenute due contabilità distinte e separate<sup>237</sup>. Di fatto vengono applicate analitiche regole determinative del reddito fiscale, tali da poter sostituire integralmente, secondo una valutazione esclusivamente fiscale, le determinazioni civilistiche.

Un simile sistema – noto come “doppio binario” – appare non agevolmente perseguibile in termini legislativi, per la difficoltà di rappresentare compiutamente in un ordinamento normativo autonomo un sistema così ricco ed articolato quale è quello degli accadimenti economici aziendali<sup>238</sup>. In questo caso la determinazione della base imponibile avverrebbe solo sulla scorta dei criteri fiscali nel modello di dichiarazione dei redditi, che diverrebbe il documento di informazione per il Fisco<sup>239</sup>.

Tale soluzione viene talvolta utilizzata per designare l'ipotesi in cui è accettata la “discrasia” fra valori fiscalmente riconosciuti, documentati in dichiarazione dei redditi, e valori civilistici esposti in bilancio e questo anche quando i componenti *de quibus* facciano riferimento a valori patrimoniali<sup>240</sup>; vale a dire quando vi sia una dipendenza tra risultato civilistico e fiscale, ma le variazioni ai fini fiscali non influenzano in alcun modo la rappresentazione del risultato secondo le regole civilistiche. In questi casi si parla di

---

<sup>237</sup> Tale sistema «prevede la completa autonomia della normativa tributaria da quella civilistica, nel senso che il bilancio destinato alla pubblicazione è disciplinato “solo” dalle norme civilistiche e dai principi contabili, mentre la determinazione del reddito imponibile è disciplinata “solo” dalle regole tributarie, senza alcun collegamento reciproco». MARINO G. (2001), “Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive”, in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, cit., p.174.

<sup>238</sup> MELIS G., RUGGIERO E. (2008), “Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana”, in *Rassegna Tributaria*, n. 6, pp. 1624 e ss.

<sup>239</sup> DI TANNO T. (2002), “Fisco e bilancio, interferenze in bilico”, in *Il Sole 24 Ore*, 20 febbraio 2002.

<sup>240</sup> BIANCHI M.T. (2002), “Fisco e bilancio d'esercizio: nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie”, in *Il Fisco*, n.32, pp.5104 e ss.

“doppio binario sostanziale”<sup>241</sup>, ma è considerata una soluzione minimalista dai fautori del “doppio binario puro”<sup>242</sup>.

Un terzo ed ultimo modello, che raccoglie tutte le possibili fattispecie intermedie tra questi due poli estremi, postula, infine, la “derivazione” del risultato fiscale dalle determinazioni civilistiche, prevede una parziale conformità del risultato di imponibile rispetto al risultato emergente dal conto economico. Quest’ultimo rappresenta il punto da cui muovere per procedere all’applicazione di regole fiscali che, con riferimento a specifiche voci, dettano limiti e condizioni per la relativa rilevanza ai fini fiscali; la sussistenza dei quali genera l’effetto di escludere ogni ingerenza dell’Amministrazione finanziaria nelle valutazioni operate a livello civilistico.

Tale dipendenza può peraltro essere diversamente intesa nei suoi contenuti, con contorni molto più sfumati rispetto alle due impostazioni precedenti, può essere caratterizzata da un maggiore o minore grado di dipendenza.

Si passa da una situazione denominata di “dipendenza rovesciata”, che stabilisce il condizionamento di talune conseguenze sul piano tributario a scelte civilistiche, come l’obbligo di previa imputazione dei costi a conto economico o la subordinazione della concessione di benefici all’appostazione in bilancio di una “voce” dedicata (fondo/riserva); a sistemi di “derivazione semplice” o, nientemeno, di “derivazione rafforzata”, come accade nel nostro ordinamento, in cui si è consolidato il nesso di dipendenza del reddito imponibile di impresa dal risultato del bilancio civilistico, che costituisce la base di partenza per la determinazione del primo.

In tali contesti, «la disciplina civilistica entra a pieno titolo a far parte integrante della disciplina fiscale del reddito di impresa e ciò comporta inevitabilmente il costante

---

<sup>241</sup> Cfr.: GALLO F. (2000), “Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio”, in *Rivista di Diritto Tributario*, p.11: l’autore è favorevole ad una soluzione il cui pregio è quello di semplificare il problema dei rapporti tra norme civili e norme fiscali, mantenendo la vigenza dell’allora vigente art. 52, comma 1, del T.U.I.R., e affidandone la soluzione ad una estremamente limitata e sostanziale regola del “doppio binario” da adottare per la redazione della dichiarazione dei redditi. In senso conforme, MARCELLO R. (2002), “La disciplina del bilancio alla luce delle novità introdotte dall’art. 6 della riforma ‘Mirone’”, in *Il Fisco*, n. 25, pp. 1/4003 e ss.

<sup>242</sup> DI TANNO T. (2002), “Brevi note a favore del ‘doppio binario’ nella determinazione del reddito d’impresa, cit., p. 412.

rinvio alle regole poste a fondamento della corretta determinazione del risultato civilistico, laddove le stesse non vengano espressamente derogate da regole previste nella legislazione tributaria, fissate principalmente a tutela di principi di certezza giuridica del rapporto tributario, di esigenze di prevenzione di abusi e di garanzia della tendenziale stabilità del gettito erariale»<sup>243</sup>.

In altri termini immaginando una linea continua su cui si localizzano le legislazioni dei diversi stati, i due estremi sono rappresentati dall'“autonomia” dei due prospetti di bilancio e dalla totale “dipendenza”. Tra i due antipodi sono possibili innumerevoli posizioni intermedie ed ogni stato in base alle proprie tradizioni, esigenze politiche ed economiche ha definito una propria specifica regolamentazione tra queste due contrapposte misure di imposizione del reddito.

### **2.3.2. Lo stato dell'arte nella letteratura internazionale**

La relazione o connessione esistente tra il risultato del conto economico, derivante dall'applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico e dei corretti principi contabili (d'ora in avanti denominati anche *accounting* o “sistema contabile”) e il risultato imponibile fiscale, scaturente dalla adozione delle regole tributarie (d'ora in avanti chiamate anche *taxation* o “sistema fiscale”) per la determinazione delle imposte sul reddito delle società, è stata oggetto di vari contributi che hanno analizzato la problematica e fornito alcuni proposte di interpretazione.

Nel tentativo di rispondere alla domanda di ricerca, sono stati esaminati i contributi nella letteratura nazionale e internazionale pubblicata in lingua italiana e inglese dal 1990 per osservare i diversi approcci utilizzati dai ricercatori.

Si ricorda in primo luogo Nobes e Parker (1995)<sup>244</sup> che effettuano una valida classificazione della relazione tra i due sistemi confrontando i paesi anglosassoni con i paesi dell'Europa continentale. Hoogendoorn (1996)<sup>245</sup> analizza l'interdipendenza tra

---

<sup>243</sup> MASSONE V. (2020), “I nuovi principi contabili O.I.C. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata”, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.3, pp. 936 e ss.

<sup>244</sup> NOBES C., PARKER R.B. (ed. 1995), *Comparative international accounting*, Prentice Hall.

<sup>245</sup> HOOGENDOORN M. N. (1996), “Accounting (and taxation in Europe - A comparative overview”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 783-794. HOOGENDOORN M. N. (2006), “International

*accounting* e *taxation* comparando tredici paesi e li classifica individuando sette diversi tipi di connessione.

Lamb *et al.* (1998)<sup>246</sup> hanno sviluppato un modello (di cui si forniranno i dettagli nel paragrafo 2.4) che consente la valutazione del grado e della natura di influenza tra fiscalità e contabilità applicandolo a Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Aisbitt (2002)<sup>247</sup> evidenzia la natura dinamica della relazione. Si è potuto osservare nel tempo che la dipendenza del sistema contabile dall'ordinamento fiscale, nei paesi europei ha rappresentato uno dei principali ostacoli al processo di adozione degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci "individuali" e alla completa armonizzazione tra i sistemi contabili. Oliveras e Puig (2005)<sup>248</sup> studiano la relazione in Spagna, attraverso tre momenti rilevanti caratterizzati da riforme contabili e fiscali.

Freedman (2004, 2008)<sup>249</sup> solleva invece la questione inerente i possibili svantaggi che scaturirebbero da un perfetto allineamento tra i due sistemi. Nobes e Schwencke (2006)<sup>250</sup> migliorano il modello di Lamb *et al.* e Gee *et al.* (2010)<sup>251</sup> estendono la medesima metodologia ai bilanci consolidati.

Nella tabella 2.2 si raccolgono in modo sintetico le peculiarità dei contributi della letteratura esaminata.

---

Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond – Experiences with First-time Adoption in Europe”, in *Accounting in Europe*, Vol.3, n.1, pp. 23-26.

<sup>246</sup> LAMB M., NOBES C., ROBERTS A. (1998), “International variations in the connections between tax and financial reporting”, in *Accounting and Business Research*, Vol.28, n.3, pp. 173-188.

<sup>247</sup> AISBITT S. (2002), “Tax and accounting rules: some recent developments”, in *European Business Review*, Vol. 14, n.2, pp. 92-97.

<sup>248</sup> OLIVERAS E., PUIG X. (2005), “The Changing Relationship between Tax and Financial Reporting in Spain”, in *Accounting in Europe*, Vol. 2, pp. 195-207.

<sup>249</sup> FREEDMAN J. (2004), “Aligning Taxable Profits and Accounting Profits: Accounting standards, legislators and judges”, in *Journal of Tax Research*, n. 71. FREEDMAN J. (2008), “Financial and tax accounting: transparency and ‘truth’”, in *University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series*, Working Paper N° 02/2008, pp.1-34.

<sup>250</sup> NOBES C., SCHWENCKE H.R. (2006), “Modelling the links between tax and financial reporting: A longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption”, in *European Accounting Review*, Vol. 15, n.1, pp. 63-87.

<sup>251</sup> GEE M., HALLER A., NOBES C. (2010), “The Influence of Tax on IFRS Consolidated Statements: The Convergence of Germany and the UK”, in *Accounting in Europe*, Vol. 7, n.1, pp.97-122.

**Tabella 2.2 Review della letteratura internazionale**

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Blake, Amat, Fortes (1993)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania, Regno Unito e Spagna	Germania, Regno Unito, Spagna	D	Gli autori fanno un confronto della relazione esistente tra contabilità e fiscalità in tre diversi paesi: (1) in Germania esiste un forte legame tra contabilità e tassazione, in quanto si percepisce una più ampia esigenza degli utenti per i quali l'approccio conservatore e più fedele all' <i>accounting</i> è quello appropriato; (2) nel Regno Unito il rapporto tra contabilità e fiscalità è anch'esso forte, contrariamente alle attese. Tale legame è evidente sia in linea di principio sia nella pratica, nonostante non vi sia alcun collegamento formale, la variabile fiscale ha indirettamente impatto sui regolamenti contabili e sulle attività degli accountants; (3) in Spagna il rapporto tra contabilità e fiscalità sono forti, tuttavia si registra un grande cambiamento in atto a seguito del recepimento della Quarta direttiva CE.
Chauveau (1995)	Predominio <i>taxation</i> in Spagna	Spagna	D	L'attuazione delle direttive europee è stata una buona occasione per abbandonare rapidamente il sistema nazionale caratterizzato dalla predominio del fattore fiscale e da un sistema con regole contabili molto precise, stringenti e vincolanti. Una maggiore flessibilità delle regole sarebbe auspicabile per garantire true and fair view dei conti aziendali.
Holetkovd (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Repubblica Ceca	Repubblica Ceca	D	I cambiamenti in atto nella Repubblica Ceca comportano un ritorno al mercato libero economia e proprietà privata. In questa fase sono necessarie nuove norme contabili e fiscali di sistema. Il documento esamina i cambiamenti nella relazione tra contabilità e la tassazione, in particolare, il processo di definizione di norme contabili volte all'introduzione della fiscalità differita.

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Christiansen (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Danimarca	Danimarca	E	Le società danesi hanno generalmente allineato le politiche di bilancio sulla base delle norme fiscali, fino alla legge del 1973. Successivamente la separazione tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> diventa più concreta con l'attuazione della quarta direttiva nel 1981, poi nel 1996 si assiste all'introduzione della fiscalità differita. Lo studio effettua una indagine di questi cambiamenti sulle aziende danesi comparandole con un campione di altre imprese europee.
Lamb (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Regno Unito	Regno Unito	D	La relazione tra fiscalità e contabilità è riconosciuta come formalmente indipendente. Le autorità competenti riconoscono la necessaria indipendenza di ciascuna grandezza. Il riconoscimento del risultato civilistico ai fini fiscali garantirebbe riduzione complessità (e costi), tanto più per l'autorevolezza dei soggetti tenuti al controllo e certificazione del bilancio; tuttavia fintanto che le autorità competenti e le regole sono differenti non può venire meno l'indipendenza dei calcoli.
Pierce (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Irlanda	Irlanda	D	In Irlanda <i>accounting</i> e <i>taxation</i> non sono storicamente legate, tuttavia il calcolo del reddito imponibile parte dal risultato di bilancio. I cambiamenti dei sistemi contabili destano preoccupazioni per i potenziali effetti in termini di gettito fiscale.
Eilifsen (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Norvegia	Norvegia	D	In Norvegia <i>accounting</i> e <i>taxation</i> sono storicamente legate poiché il risultato di bilancio è la base per il calcolo del reddito imponibile. Con la riforma degli anni '70 e successivamente nel 1992 l'interrelazione diminuisce in quanto le norme fiscali sono più rigide, autonome con obbligo di introdurre la fiscalità differita.

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Jaruga, Walińska, Baniewicz (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Polonia	Polonia	D	Lo studio si concentra sul cambiamento fondamentale nella relazione tra contabilità e tassazione che ha avuto luogo in Polonia nel 1991-1994, fase di transizione verso l'economia di mercato ancora in atto e che vede un cambiamento radicale a decorrere dal 1995 con l'intento di rendere la contabilità indipendente rispetto al sistema fiscale, tuttavia ci sono molti poteri forti interni che rendono il passaggio molto complesso.
Frydlender, Pham (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Francia	Francia	D	La relazione tra fiscalità e contabilità è molto forte in Francia, vige la primazia del sistema <i>taxation</i> sull' <i>accounting</i> . Tuttavia l'auspicio di cambiamento potrebbe derivare esclusivamente da un nuovo regolamento europeo finalizzato all'armonizzazione contabile, nonostante alcuni studiosi francesi ritengano che il principio di "subsidiarity" impedirebbe qualsiasi interferenza esterna.
Pfaff, Schröer (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania	Germania	D	La relazione tra fiscalità e contabilità è molto forte in Germania, con una stretta dipendenza del risultato fiscale dal risultato civilistico. Qualche cambiamento potrebbe evolvere grazie al processo di armonizzazione contabile in Europa.
Rocchi (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Italia	Italia	D	In Italia, la tassazione del reddito è stata basata sui risultati contabili in linea con il <i>Massgeblichkeitsprinzip</i> . Nel corso del tempo le regole contabili sono diventate più rigorose, circostanziate e precise al fine di garantire il principio del <i>true and fair view</i> . Dal lato della fiscalità, le norme definiscono il principio di competenza e stabiliscono criteri di certezza ed "oggettivi" per il calcolo delle entrate fiscali, regole che vengono generalmente applicate anche in bilancio. Di conseguenza la contabilità è "inquinata" di valutazioni e considerazioni fiscali.

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Hoogendoorn (1996)	Relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in 13 paesi	13 paesi	D	L'articolo fa una panoramica della relazione tra contabilità e tassazione in tredici paesi europei. Si distinguono sei paesi in cui <i>taxation</i> e <i>accounting</i> sono dipendenti e i sette paesi in cui sono indipendenti: all'interno dei due gruppi si osservano molte differenze e livelli di influenza della fiscalità sui conti di esercizio individuali e sui consolidati, la progressiva evoluzione dei sistemi da una matrice "dipendenza" a una struttura di "indipendenza" e la presenza della fiscalità differita. Il contributo evidenzia la carenza di armonizzazione dei sistemi contabili nei paesi europei
Guenther, Maydew, Nutter (1997)	The effects of <i>taxation</i> on the informativeness of <i>accounting earnings</i>	USA	E	Lo studio effettua una indagine sulle società quotate in borsa negli USA che sono state costrette al passaggio della rappresentazione in bilancio della fiscalità dal metodo della liquidazione (per cassa) al metodo per competenza, il confronto riguarda i periodi 1983-1985 rispetto al 1988-1990. Dopo il cambiamento, i criteri di rendicontazione ai fini fiscali concede maggiore discrezionalità, aumentando il trade-off tra rendicontazione economico-finanziaria e obiettivi fiscali. I risultati mostrano che il metodo della competenza ai fini fiscali induce le imprese a differire reddito ai fini del bilancio di esercizio.
Blake, Akerfeldt, Fortes, Gowthorpe (1997)	Il legame tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Svezia	Svezia	D	Si evidenzia in Svezia un conflitto tra i due approcci basati su <i>accounting</i> e sulla fiscalità poiché il dibattito è a favore di un forte legame per motivi di carattere di gettito fiscale e di politica economica, mentre una serie di questioni volte a favorire una rendicontazione economico-finanziaria più completa e corrispondente alla true and fair view della situazione aziendale sarebbe utile per degli utenti internazionali per i quali si rileva la necessità di abbandonare tale legame.

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Lamb, Nobes, Roberts (1998)	Grado di connessione tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> in Germania, Regno Unito, Usa e Francia	Germania, Regno Unito, Usa e Francia	E	Questo studio vuole costruire un metodo per valutare il grado di connessione tra norme e prassi fiscali rispetto alle norme e prassi contabile in un paese. Si suggerisce un modello teorico che evidenzia cinque tipi di connessione e disconnessione e si valutano 18 variabili/voci di bilancio. Il metodo è applicato a quattro paesi, sulla base dei quali si cerca di verificare se la nota distinzione tra paesi anglosassoni e paesi dell'Europa continentale è confermata nella pratica delle osservazioni effettuate.
Porcano, Tran (1998)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nei paesi anglo-sassoni	Regno Unito, Usa e Australia	D	L'articolo presenta una analisi sistematica del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nei paesi anglosassoni. L'obiettivo è quello di comprendere meglio tale relazione al fine di supportare le scelte economico-politiche dei governi e per ipotizzare un possibile "avvicinamento" delle norme contabili e fiscali, posto che il completo allineamento tra i due sistemi è irrealizzabile e non è auspicabile.
Blake, Amat, Gowthorpe, Pilkington (1998)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Spagna, Svezia, Austria	Spagna, Svezia, Austria	E	Nello studio si evidenzia che nonostante il tentativo di garantire l'armonizzazione contabile tra paesi, permangono molte differenze. Si evidenziano le diversità tra i paesi oggetto di studio nell'applicazione del principio true and fair view e nel proceso di armonizzazione, in particolare per il consolidato rapporto esistente tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> .
Eberhartinger (1999)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania, Regno Unito e Francia	Germania, Regno Unito e Francia	D	L'articolo effettua una analisi dettagliata delle differenze tra reporting fiscale e reporting finanziario in Germania, Francia e Regno Unito. Dallo studio emerge che i tre paesi adottano sistemi di fiscalità e di contabilità con grado di dipendenza differente, determinando effetti distorsivi sulla comparabilità dei "bilanci" delle società dei vari paesi. Si evidenzia inoltre un ulteriore aspetto relativo al mancato rispetto del principio true and fair view, laddove viene constatato un effettivo pregiudizio delle norme fiscali sulla redazione del bilancio.

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Gavana, Majocchi, Marenzi (2000)	Effetti della riforma fiscale sulle imprese italiane	Italia	E	Si studia gli effetti della riforma fiscale sul livello di tassazione delle imprese manifatturiere italiane. Dai primi risultati del lavoro (rif. bilanci 1998) emerge una riduzione generalizzata dell'imposizione societaria dovuta all'introduzione del nuovo regime: la distribuzione della riduzione è omogenea per settore e risulta tanto più favorevole quanto più basso è il livello di indebitamento delle imprese.
Ali, Hwang (2000)	Fattori di influenza determinanti sul reporting finanziario	16 paesi	E	Per il periodo 1986-1995 si evidenzia che la rilevanza dell'informativa di bilancio è inferiore nei paesi in cui i sistemi finanziari sono orientati alle banche piuttosto che in quelli orientati al mercato; dove gli enti del settore privato non sono coinvolti nel processo di definizione degli standard contabili; dove si seguono le prassi contabili secondo il modello continentale anziché il modello britannico-americano; dove le norme fiscali hanno maggiore influenza sulle misurazioni del risultato contabile; e dove la spesa per la revisione e certificazione del bilancio è relativamente bassa.
Shackelford, Shevlin (2001)	Analisi della ricerca accademica in materia di <i>taxation</i>	USA	D	Gli autori forniscono in questo documento un percorso storico degli articoli accademici che ha portato all'attuale stato dell'indagine empirica su <i>accounting</i> e <i>taxation</i> ed ha sintetizzato l'evoluzione della ricerca empirica sull'imposta sul reddito delle società negli ultimi 15 anni. Il contributo si concentra su tre temi principali della ricerca: 1) il coordinamento tra fattori determinanti in <i>accounting</i> fiscali e non; 2) gli effetti delle imposte sui prezzi; 3) l'influenza multi-giurisdizionale della fiscalità sul commercio (internazionale e interstatale). Lo studio rileva sei metodologiche di ricerca empirica su <i>taxation</i> che sono applicabili alla ricerca in materia di <i>accounting</i> .

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Aisbitt (2002)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nei paesi nordici	Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia	D	Lo studio effettua una analisi dell'evoluzione del rapporto tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> nel corso de decennio, evidenziando la dinamica della relazione. Si sottolinea la permanenza della connessione che è inevitabile e propone come possibile "fattore di rottura" un processo di armonizzazione che riguardi non solo i sistemi contabili, ma anche una "armonizzazione" tributaria.
James (2002)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nel Regno Unito	Regno Unito	D	Lo studio effettua una analisi dell'evoluzione del rapporto tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> nel Regno Unito, evidenziando i fattori che incidono sul sistema contabile. Secondo lo studioso ci sono valide ragioni per le quali la fiscalità potrebbe derivare dai principi della contabilità: vi sono evidenze che in nel Regno Unito c'è tale tendenza verso una maggiore dipendenza della fiscalità dai conti contabili. Tuttavia, esistono altrettante ragioni per le quali norme e pratiche fiscali dovrebbero essere indipendenti.
Gallego (2004)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nelle società quotate spagnole	Spagna	E	Il contributo compie una indagine empirica sui dati dei bilanci delle società quotate spagnole (1996-1998) ed evidenzia che l'informativa sugli effetti della fiscalità sui risultati di esercizio non è sempre adeguatamente completa. Si osserva inoltre che il principio di true and fair view è rispettato laddove viene gestita la fiscalità differita, illustrandone gli effetti nel bilancio.

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Freedman (2004)	Rapporto tra fiscalità, sistema contabile, legale e giurisdizione	Regno Unito	D	<p>Esiste da molti anni un dibattito sul rapporto tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i>. Il radicale cambiamento in atto in Europa relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili potrebbe portare ad una revisione della suddetta relazione, potrebbe rappresentare un'opportunità per applicare i principi contabili internazionali come un passo verso l'armonizzazione anche della fiscalità all'interno dell'Unione Europea.</p> <p>Nello studio si sostiene, tuttavia, che gli obiettivi dei principi contabili divergono da quelli della fiscalità. È ampiamente riconosciuto che il calcolo delle imposte ha come punto di partenza il risultato del bilancio cui apportare variazioni per far fronte a specifici obiettivi di gettito. Sul punto si osserva inoltre che nel Regno Unito la giurisprudenza riguardante il tema in esame è in progressiva evoluzione.</p>
Haller, Eierle (2004)	Valutazione effetti applicazione IAS/IFRS in Germania	Germania	D	<p>L'articolo fornisce una visione analitica del modo in cui il legislatore tedesco ha affrontato la strategia contabile della Commissione UE volta all'armonizzazione contabile. Si spiega quali sono le modifiche legislative introdotte per adeguare il regime contabile in Germania, sullo sfondo delle argomentazioni e delle proposte provenienti da dottrina e da influenti gruppi di interesse. L'approccio del governo tedesco alla riforma contabile è molto lento, conservativo e scarsamente reattivo, seguendo un percorso marginale graduale.</p> <p>Si evidenzia una particolare attenzione agli effetti in termini di <i>taxation</i>, poiché il sistema fiscale tedesco è fortemente legato al risultato di bilancio e la separazione tra contabilità civilistica e fiscale, che seguirà all'obbligo generale di utilizzare gli IFRS per i conti individuali, potrebbe portare a un aumento delle imposte, poiché la definizione di utili imponibili non sarebbe più vincolata dal principio di prudenza.</p>

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Schön (2004)	Osservazioni sulla proposta di un sistema fiscale omogeneo in EU	n.a.	D	Il contributo effettua una analisi dei potenziali effetti dell'introduzione di un sistema fiscale "omogeneo" nei paesi dell'UE.
Oliveras, Puig (2005)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Spagna	Spagna	D	Il legame tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> è stato studiato in dettaglio per alcuni paesi ma non per la Spagna. La letteratura di riferimento suggerisce che c'è stata una forte riduzione nell'influenza della fiscalità in Spagna all'inizio degli anni '90. Lo studio applica la metodologia adottata da altri ricercatori (Lamb et al.) per misurare il collegamento tra fiscalità e rendicontazione economico-finanziaria per la Spagna in tre diversi momenti storici: 1989-1994-2003. Si osserva che la Spagna si posiziona ad un livello intermedio tra Francia / Germania e USA / Regno Unito nel grado di influenza della fiscalità su <i>accounting</i> . Si evidenzia inoltre che la comune convinzione di una forte contrazione dell'interferenza fiscale sul bilancio nel corso del tempo può essere confutata.

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Desai (2005)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in USA	USA	E	<p>Questo articolo traccia l'evoluzione del duplice sistema di reporting e valuta il suo impatto sulla rendicontazione degli utili aziendali. Basato su un'indagine empirica evidenzia che i manager sfruttano le differenze tra la rendicontazione contabile e quella fiscale in modo opportunistico con riflessi negativi sulla qualità dell'informazione in termini di profitti aziendali sia a livello di tassazione sia ai fini della trasparenza nei mercati dei capitali. Prove più sistematiche fornite nel documento suggeriscono che entrambi i tipi di rendicontazione dei risultati (civile e fiscale) sono peggiorati nella qualità e la motivazione viene rimessa a tale sistema di doppia rendicontazione. Il deterioramento informativo mette in discussione la natura privatistica della dichiarazione dei redditi dell'azienda e la giustificazione della gestione di un duplice sistema: uno per la fiscalità e l'altro per la contabilità.</p> <p>Si propone una possibile crescente conformità tra contabilità e fiscalità affinché migliori l'informativa dei profitti aziendali in termini di rendicontazione contabile e finanziaria limitando le politiche di bilancio per la gestione degli utili.</p>
Stoianoff N.P., Kaidonis M.A. (2005)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nelle società minerarie australiane	Australia	E	<p>Per le società minerarie in Australia, i principi contabili e il sistema di tassazione sono apparentemente indipendenti per privilegiare una particolare classe di cittadini, mentre affermano di agire a beneficio della società nel suo complesso. L'indipendenza di questi sistemi consente di "nascondere" il perdurare dei privilegi e dei poteri di alcune classi, con un forte impatto sociale.</p>
Nobes, Schwencke (2006)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Norvegia	Norvegia	D	<p>Gli autori migliorano la metodologia teorizzata da Lamb et al. nel 1998 e propongono un modello in grado di spiegare l'evoluzione nel tempo dei collegamenti tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i>. Applicano il modello alla Norvegia esplorando le connessioni in evoluzione su un periodo di 30 anni e suggeriscono un'analisi internazionale comparativa.</p>

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Tzovas (2006)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Grecia	Grecia	E	Questo studio si propone di indagare i fattori che influenzano le policy relative ai sistemi di <i>accounting</i> in Grecia e si osserva l'importanza dei risultati contabili che influenzano le percezioni degli stakeholder delle aziende ed il processo decisionale del management aziendale. Considerazioni non fiscali possono influenzare la politica contabile delle imprese che potrebbe non necessariamente coincidere con l'obiettivo di minimizzare la tassazione.
Eberhartinger, Klostermann (2007)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Austria	Austria	E	La ricerca si occupa di misurare attraverso una simulazione le differenze del carico fiscale in vari scenari. Il risultato preliminare dell'indagine empirica evidenzia che solo in pochi casi si riscontrano differenze essenziali tra IFRS e contabilità fiscale, le osservazioni fatte suggeriscono che non è atteso alcun cambiamento radicale sulla base imponibile.
Freedman (2008)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> ai fini della rappresentazione veritiera e corretta	Regno Unito	D	Lo studio compie una disamina delle tendenze evolutive del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> negli Stati Uniti e in Europa. Si rilevano le differenti tendenze tra i due continenti e la necessità di maggiore conformità tra le regole che producono i conti fiscali e quelle utilizzate per finalità di reporting finanziario. Maggiore "book-tax conformity" consentirebbe una riduzione di complessità e di costi, tuttavia ci sono valide ragioni a favore dell'autonomia e dell'indipendenza tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> , ciò vuol dire che si arriverebbe ad una conformità parziale.  Il contributo si concentra sullo studio della relazione nel Regno Unito, concludendo che maggiore chiarezza del rapporto tra gli ordinamenti, migliore informativa contabile potrebbero essere i presupposti per un punto di convergenza e sarebbero perseguibili con meno distorsioni della fiscalità rispetto al risultato di bilancio.

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
Martinez, Labatut, Tanguma (2009)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nelle imprese spagnole	Spagna	E	Lo studio si propone di misurare il rapporto esistente tra imposte correnti maturate e imposte da pagare (liquidate) in considerazione che la prima grandezza sia misura dell'applicazione di norme civili e contabili, mentre la seconda grandezza risponda al sistema tributario. Lo studio effettua un'analisi empirica nell'arco temporale 1990-2002 ed evidenzia gli effetti dell'adozione dei principi contabili internazionali in Spagna. Nel periodo antecedente le differenze non sono significative, successivamente diventano più rilevanti di segno positivo.
Fekete, Cuzdriorean, Sucala, Matis (2009)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nelle società quotate in Romania	Romania	E	L'articolo raccoglie la review della letteratura sul rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> . Lo studio tenta di quantificare l'influenza fiscale sulla contabilità ed effettua una indagine empirica su un campione di 433 società quotate in Romania, il periodo di osservazione sono gli anni 2006-2007-2008. Nell'analisi viene proposta una nuova tecnica di misurazione della relazione.
Aguiar (2010)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in cinque paesi	Germania, Spagna, Italia, Francia, Portogallo	D	Lo studio effettua una analisi dell'evoluzione nel corso degli anni dei sistemi oggetto di osservazione, con una evidenza verso situazioni di "dipendenza rovesciata" nei cinque paesi.
Gee, Haller, Nobes (2010)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nei bilanci consolidati IFRS	Germania, Regno Unito	D	Nello studio si osserva l'evoluzione della relazione tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania, legame particolarmente forte, e nel Regno Unito, legame debole. Gli autori esaminano l'ambito di influenza fiscale sull'informativa finanziaria consolidata IFRS nei due paesi sopra nominati.

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Borrego A.C., Lopes C.M., Ferreira C. (2012)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Portogallo	Portogallo	D	Lo studio raccoglie la letteratura internazionale sul tema del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> e propongono un approfondimento di ricerca sull'evoluzione della relazione in Portogallo, dove si è assistito ad un passaggio dal <i>accounting</i> standard system - POC28 al nuovo <i>accounting</i> standard system - SNC29.
Gavana, Majocchi, Marenzi (2013),	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nei bilanci italiani	Italia	D	Gli autori applicano la metodologia teorizzata da Lamb et al. nel 1998, sviluppata da Nobes e Schwencke nel 2006, per valutare eventuali cambiamenti nel rapporto tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> a seguito dell'introduzione dei principi contabili internazionali in Italia. Gli autori effettuano inoltre una comparazione del sistema italiano con altri paesi europei.
Cuzdriorean, Matis (2012)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in EU	Romania	D	Lo studio ripercorre il processo di evoluzione nell'ordinamento delle norme di <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Europa. Il contributo effettua una analisi comparata dei paesi dell'EU classificandoli su una matrice che vede come assi: il tempo e la relazione tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> ("connection tax base on <i>accounting</i> rules" a "no connection tax base on <i>accounting</i> rules").
Fülbier, Klein (2013)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania	Germania	D	Lo studio ripercorre il processo di evoluzione nell'ordinamento delle norme di <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Germania. Tale processo ha generato effetti importanti sul sistema tedesco, storicamente basato su un livello di forte dipendenza tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> .
Gavana, Majocchi, Marenzi (2015),	Rapporto tra <i>accounting</i> e tassazione I.R.A.P.	Italia	E	Gli autori effettuano una analisi del rapporto tra <i>taxation</i> e <i>accounting</i> , valutando gli effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali. Lo studio effettua una indagine empirica considerando i bilanci relativi al 2006 per un campione di imprese italiane (n. 166)

Autori	Oggetto di studio	Paesi	Tipo	Risultati e proposte
	sulle imprese italiane			ed effettua la ricostruzione di una ipotetica imposta I.R.A.P. relativa all'anno precedente, per verificarne la variazione derivante dal differente approccio contabile adottato IAS/IFRS.
Gurău M., Grigore M.Z. (2015)	Evoluzione del rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Romania	Romania	D	Lo studio rileva un processo di evoluzione nell'ordinamento delle norme di <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Romania che ha condotto verso una relazione di maggiore "disconnessione" e "indipendenza".
Poli (2015)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nella valutazione dei crediti in Italia	Italia	E	Lo studio riguarda una indagine empirica sui bilanci delle imprese italiane n. 6195 nel periodo 2004-2012. Si osserva l'influenza della fiscalità nella valutazione dei crediti di dubbia esigibilità, riscontrando che la maggioranza del campione di imprese osservato svaluta i crediti nel limite del valore massimo deducibile.
Sikka (2017)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> nella visione della tassazione "comunitaria" in EU	n.a.	D	Questo documento esplora la relazione tra contabilità e tassazione attraverso le recenti proposte per frenare l'elusione dell'imposta sulle società avanzate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Unione europea (UE). L'UE sta promuovendo la "tassazione unitaria" e auspica un'importante riforma del modo in cui devono essere calcolati i redditi imponibili. Poiché gli IFRS hanno ridotto la "relazione" della contabilità alla fiscalità, l'UE ha cercato di ridefinire gli elementi di base dell' <i>accounting</i> .

<b>Autori</b>	<b>Oggetto di studio</b>	<b>Paesi</b>	<b>Tipo</b>	<b>Risultati e proposte</b>
Vokshi (2018)	Rapporto tra <i>accounting</i> e <i>taxation</i> in Kosovo	Kosovo	E	Lo studio effettua una indagine empirica di tipo qualitativo con l'obiettivo di valutare il livello di dipendenza del sistema contabile dal sistema fiscale in Kosovo. Sono stati intervistati 264 manager/contabili responsabili della redazione dei bilanci nelle imprese e, dai risultati, si evidenzia una "dipendenza" della contabilità dalle disposizioni fiscali ma permane una prevalenza dei principi di <i>accounting</i> .

*Tipo: D/E si riferisce alla metodologia applicata nella ricerca; studi identificati con D sono indagini descrittive (di tipo analitico o teoriche), mentre E sta ad indicare indagini di tipo empirico.*

L'esame della letteratura fa emergere l'annoso dibattito, discusso tra gli studiosi<sup>252</sup>, sull'idoneità dei principi contabili internazionali da impiegare quale strumento come base per la determinazione del reddito imponibile, poiché *accounting* e *taxation* rispondono a finalità differenti e il completo allineamento tra rendicontazione fiscale ed economico-finanziaria potrebbe determinare l'"inquinamento" fiscale del bilancio di esercizio con evidenti conseguenze sulla qualità informativa del documento finale e sul rispetto del principio di *true and fair view* delle informazioni economico-finanziarie fornite ai mercati.

Considerato ciò i paesi, si è visto, hanno adottato la tecnica di creare un sistema a "due standard"<sup>253</sup>, da un lato le società che impiegano i principi contabili nazionali, il cui risultato rappresenta la base per il calcolo delle imposte, per la redazione dei bilanci di esercizio "individuali" e per le non quotate, e dall'altro le società "obbligate" all'applicazione degli IAS/IFRS.

Tale strategia ha, comunque, ostacolato il processo dell'armonizzazione contabile tra paesi diversi e, all'interno di ciascun paese, tra società quotate e non. La possibilità di considerare gli IAS/IFRS rilevanti fiscalmente nei paesi europei avrebbe permesso un processo di convergenza verso un sistema di tassazione comune. Tale ultima opzione è al centro di un acceso dibattito internazionale<sup>254</sup>.

---

<sup>252</sup> Si suggeriscono tra gli altri: JAMES S. (2002), "The Relationship Between Accounting and Taxation", *Discussion Papers in Management*, No. 02/09, University of Exeter; SCHÖN W. (2004), "International Accounting Standards – A "Starting Point" for a Common European Tax Base?", *European Taxation*, 10, pp. 426-440; GAMMIE M., GIANNINI S., LEMM A., OESTREICHER A., PARASCANDOLO P., SPENGLER C. (2005), *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, CEPS, Brussels; JACOBS O. H., SPENGLER C., STETTER T., WENDT C. (2005), "EU Company Taxation in case of a Common Tax Base", *ZEW Discussion Paper*, No. 05-37, Mannheim; ZAMBON S. (2002), *Locating accounting in its national context: the case of Italy*, Franco Angeli, Milano.

<sup>253</sup> Sul tema si rinvia a: LARSON R., STREET D. (2004a), "Large accounting firms survey reveals emergence of "two standard" system in the European Union", *Advances in International Accounting*, n.17, pp. 1-29; LARSON R., STREET D. (2004b), "Convergence with IFRS in an expanding Europe: progress and obstacles identified by large accounting firms" survey", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, n.13, pp. 89-119.

<sup>254</sup> EBERHARTINGER E., KLOSTERMANN M. (2007), "What if IFRS were a Tax Base? New Empirical Evidence from an Austrian Perspective", in *Accounting in Europe*, Vol.4, n. 2, pp.141-168; HAVERALS J. (2007), "IAS/IFRS in Belgium: Quantitative analysis of the impact on the tax burden of companies", in *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol.16, pp.69-89; KIRSCH H., OLSSON S. (2008), "Financial accounting and tax accounting: Germany and Sweden as examples", in *Skattenytt*, pp.746-757.

## 2.4. Il modello teorico di riferimento

Il contributo che si vuole apportare con questa ricerca è basato su un approccio teorico-analitico, come la maggior parte degli articoli analizzati, ed utilizza strumenti di ricerca analitica con l'obiettivo di fornire un aggiornamento del grado di connessione tra *accounting* e *taxation* nel sistema italiano.

Per fare ciò, si impiega il modello teorico di Lamb *et al.* (1998), i quali hanno sviluppato la metodologia più efficace che consente di valutare il grado di connessione tra la regolamentazione tributaria-fiscale e quella contabile; *framework* rielaborato e migliorato da Nobes e Schwencke (2006) definendo maggiori dettagli sul reciproco grado di interferenza tra i due sistemi.

Nel dettaglio gli studiosi hanno elaborato uno schema di classificazione del grado di connessione tra *accounting* e *taxation*, che riportiamo nella tabella 2.3, di cui si forniscono nel proseguo i dettagli informativi.

I gradi di connessione sono distinti in cinque livelli.

Il caso I (Disconnessione) si riferisce a quei casi in cui la dichiarazione dei redditi e redazione del bilancio di esercizio sono regolati indipendentemente, mentre il caso II (Identità) è rappresentato dalle situazioni in cui esistono due ordinamenti identici di regole, fiscali e contabili. I casi da III a V riguardano diversi gradi di connessione e supremazia tra sistema contabile e/o fiscale. Il caso III (Contabilità predominante) si verifica quando le regole contabili sono più dettagliate rispetto alle norme fiscali, in modo che la pratica fiscale aderisca alla pratica contabile. Tuttavia, se le regole contabili sono flessibili ed ammettono diverse opzioni e la scelta finale può essere condizionata dall'obiettivo di ottenere un effetto fiscale desiderato (ad esempio un risparmio di imposta), si verifica un Caso III † (Contabilità predominante, ma con effetti inversi). Viceversa, il collegamento è classificato come Caso IV (Fiscalità predominante) se viene applicata una regola fiscale invece di una vaga o non sufficientemente dettagliata regola contabile. Infine, nel caso V (Dominio esclusivo della fiscalità) viene seguita una regola o un'opzione fiscale anziché un

principio definito dalla regolamentazione contabile, seppur quest'ultimo sia in contrasto con la regola fiscale e le finalità siano evidentemente in contrapposizione.

**Tabella 2.3 Classificazione dei casi di collegamento tra rendicontazione contabile e fiscale**

<b>Casi di collegamento tra la rendicontazione contabile e fiscale</b>		
Caso I	Disconnessione	Le differenti regole contabili e fiscali (o differenti opzioni) vengono seguite per i rispettivi differenti scopi (obiettivi) (1).
Caso II	Identità	Identità tra specifiche (o singole) regole di rendicontazione contabili e fiscali.
Caso III	Contabilità predominante	Una regola contabile viene seguita non solo per finalità economico finanziarie (di bilancio) ma anche per finalità fiscali. Ciò è possibile a causa dell'assenza di una sufficientemente specifica (o singola) regola fiscale. (2)
Caso III†	Contabilità predominante (ma con effetti inversi)	Le regole contabili contengono opzioni o consentono interpretazioni, alcune delle quali conducono a un risultato d'esercizio più basso o ad un profitto posticipato rispetto ad altre (opzioni o interpretazioni). Questo è il motivo per cui vengono scelte queste opzioni (o interpretazioni) e vengono utilizzate anche per finalità fiscali, in quanto c'è assenza di una specifica o singola regola fiscale.
Caso IV	Fiscalità predominante	Una regola o un'opzione fiscale viene seguita per finalità della stessa natura ed anche per finalità contabili. Ciò è possibile a causa dell'assenza di una sufficientemente specifica (o singola) regola contabile.
Caso V	Dominio esclusivo della fiscalità	Una regola o un'opzione fiscale viene seguita per finalità sia contabili che fiscali, nonostante esista un principio contabile (o una regola contabile) contrastante (in conflitto).

Note: (1) Tale disconnessione è riconosciuta quando le regole operative contabili e fiscali sono distinte, indipendenti e dettagliate. Anche se i risultati della misurazione sono essenzialmente gli stessi, la particolare voce (variabile) può comunque essere definita come Caso I; in quanto, l'indipendenza e la completezza del set di regole «disconnette» la fiscalità e la contabilità in senso operativo.

(2) Questo caso può essere un'identità di fatto o una fattispecie in cui la regolamentazione contabile è «leader». Potrebbe essere difficile distinguere tra le due circostanze. Tuttavia, entrambi indicano un'influenza *prima facie* dell'informativa contabile su quella fiscale.

Fonte: nostra traduzione tabella del modello elaborato da Lamb *et al.* (1998), rivisto e sviluppato da Nobes e Schwencke (2006).

Nella prima versione del modello, Lamb *et al.* (1998) hanno identificato e analizzato 15 “aree/voci” contabili, sufficientemente significative poiché regolamentate da

un principio contabile internazionale e rappresentative del grado di influenza tra *accounting* e *taxation* in quanto rilevanti nel calcolo del reddito imponibile. Nobes e Schwencke (2006) ampliano il set di “aree/voci” contabili, aggiungendo all'analisi le attività finanziarie e l'*impairment* test delle immobilizzazioni materiali, per le quali nel frattempo erano stati emanati nuovi principi contabili.

Nella tabella 2.4 si osservano i risultati dell'indagine condotta da Gavana *et al.* (2013)<sup>255</sup> applicando al caso italiano suddetta metodologia. Nel contributo gli autori hanno indagato sull'evoluzione del rapporto tra sistema contabile e fiscalità negli anni 2005 e 2008, evidenziando i cambiamenti del grado di connessione intervenuti sulle voci contabili elencate nel modello teorico tra il periodo antecedente all'introduzione dei principi contabili internazionali (2005) e il periodo successivo (2008).

---

<sup>255</sup> GAVANA G., MAJOCCHI A., MARENZI A. (2013), “Evolving Connections between Tax and Financial Reporting in Italy”, in *Accounting in Europe*, Vol. 10, n. 1, pp. 43-70.

**Tabella 2.4 Risultati dell'applicazione del modello Lamb e Nobes al caso Italia: indagine teorico-analitica.**

Arena	IFRS 2008	Italian GAAP	
		2005	2008
1. Tangible assets measurement	I	III†	III†
2. Impairment of tangible assets	I	I	I
3. Depreciation			
(a) Normal	IV	IV	IV
(b) Excess	NA	I	NA
4. Lease classification	III	III	III
5. Contingencies and provisions	I	I	I
6. Research and development costs	III†	III†	III†
7. Inventory valuation			
(a) Flow assumptions	III	III†	III†
(b) Other areas	IV	IV	IV
8. Long-term contracts	II	III†	IV
9. Interest			
(a) Capitalization	III†	III†	III†
(b) Other areas	I	I	I
10. Financial assets	I	III†	III†
11. Foreign currency transactions	I	I	I
12. Non-consolidation purchased goodwill	I	IV	IV
13. Government grants and subsidies	I	I	I
14. Pensions	I	III	III
15. Policy changes and fundamental errors	I	I/III	I/III
16. Scope of the group	I	I	I
17. Fines, charitable donations, entertaining expenses	I	I	I

Fonte: Gavana et al. (2013).

Nello specifico le società italiane adottavano fino al 2005 i principi contabili nazionali (nella tabella Italian GAAP 2005) e successivamente si sono suddivise in due gruppi, in funzione del sistema contabile adottato prescelto per obbligo o per facoltà: OIC 2008 (nella tabella Italian GAAP 2008) e modello IAS/IFRS (IFRS 2008).

Con il presente lavoro si intende valutare l'evoluzione della relazione tra *accounting* e *taxation* alla luce della recente normativa europea 34/2013/UE recepita in Italia con il D.lgs. n. 139/2015, oggetto di trattazione nel successivo Capitolo 3, aggiornando il prezioso contributo di Gavana et al. (2013).



## CAPITOLO 3

### DISCONNESSIONE O IDENTITÀ FRA BILANCIO E REDDITO IMPONIBILE: IAS/IFRS E OIC ADOPTER

#### 3.1. Analisi comparata delle voci di bilancio impiegate nel modello teorico di riferimento

Al fine di valutare ed analizzare il legame tra fiscalità e *accounting* in Italia, si utilizza la metodologia sviluppata prioritariamente da Lamb *et al.* (1998), e successivamente revisionata da Nobes e Schwencke (2006), il cui modello risulta di riferimento per le analisi comparate a livello internazionale, per la molteplicità, ampiezza e accuratezza nella selezione delle voci di bilancio oggetto di esame<sup>256</sup>.

Nel proseguo del presente capitolo si effettua una disamina di tali grandezze presenti nel modello teorico, sia sotto il profilo civilistico-contabile, sia da un punto di vista fiscale, tenendo conto della regolamentazione vigente nel periodo antecedente al recepimento della Direttiva contabile europea 34/2013/UE e dei cambiamenti conseguiti al D.Lgs. n. 139/2015.

In particolare, ai fini dell'analisi, si prendono in considerazione per la normazione civilistico-contabile il Codice civile italiano (C.C.), i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB); per il diritto tributario, si fa riferimento al D.P.R. n. 917/1986, cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in breve T.U.I.R.).

Le considerazioni riguardano, per ciascuna variabile, le disposizioni vigenti nel 2015 e nel 2019. Si sceglie l'anno 2015, perché l'ultimo anno di vigenza delle normative

---

<sup>256</sup> Per l'elencazione delle voci di bilancio presenti nel modello teorico si rinvia alla Tabella 2.4 "Risultati dell'applicazione del modello Lamb e Nobes al caso Italia: indagine teorico-analitica" del Capitolo 2.

civilistiche e fiscali antecedenti al recepimento della direttiva contabile europea, ed il 2019, in quanto l'anno più recente, post novità legislative, dopo l'emanazione dei vari decreti ministeriali, conseguenti alla "riforma dei bilanci", i quali riformulano la disciplina fiscale applicabile alla determinazione del reddito di impresa.

In questo modo, inoltre, si valuta lo *status quo* privo di ulteriori interferenze derivanti dalle recenti misure emanate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dal coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) nel corso del 2020.

L'analisi è strutturata nel modo seguente: per ciascuna "area/voce" di bilancio si illustra l'ordinamento civilistico, contabile e fiscale valido nel 2015 e nel 2019, comparando la disciplina applicabile alle aziende OIC *adopter*, rispetto alle aziende IAS/IFRS *adopter*, così da attribuire per ciascuna fattispecie il grado di "connessione" o di "disconnessione", tra *accounting* e *taxation*, secondo le regole previste nel *framework* teorico descritto ed illustrato nel precedente capitolo<sup>257</sup>.

È importante ricordare, ai fini del presente studio, che l'attribuzione del massimo grado di «Disconnessione» viene riconosciuto quando esistono sistemi di regolazione in ambito fiscale e in materia civilistico-contabile totalmente indipendenti e dettagliati, anche se il risultato cui portano sia essenzialmente lo stesso; ciò che si va a valutare è il processo operativo di determinazione e valutazione della grandezza di riferimento. All'opposto, si ha «Identità» nel caso in cui esistono specifiche regole contabili e fiscali identiche valide sia in ambito civilistico-contabile, sia fiscalmente.

### **3.1.1. Valutazione delle immobilizzazioni materiali**

#### OIC 2015

Per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali sarebbe opportuno distinguere le fasi relative alla misurazione dell'*asset* tangibile dal momento di acquisizione rispetto alle successive.

Inizialmente sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, utilizzando l'approccio del costo pieno: si computano i costi accessori, i costi direttamente imputabili

---

<sup>257</sup> Si veda la Tabella 2.3 "Classificazione dei casi di collegamento tra rendicontazione fiscale e contabile" del Capitolo 2.

al prodotto o ragionevolmente ad esso attribuibili (art. 2426, no. 1, C.C. e OIC 16 par. 29-36; T.U.I.R., art. 110, comma 1).

La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali non è generalmente ammessa dalla legislazione civilistico-contabile (art. 2423, comma 4, C.C.); il Codice civile non specifica il comportamento da adottare, ma i principi contabili stabiliscono che la rivalutazione sia ammissibile solo qualora lo prevedano apposite leggi speciali, quali ad esempio la legge n. 147/2014, che hanno o possono avere rilevanza fiscale e, laddove siano tassabili (attraverso un'imposta sostitutiva), l'importo rivalutato è riconosciuto fiscalmente come ammortizzabile negli anni seguenti.

Possiamo concludere che, essendo la rivalutazione non obbligatoria, ma una facoltà talvolta consentita da leggi *ad hoc*, la scelta di avvalersi dell'opportunità di rivalutazione potrebbe essere guidata dalla sua convenienza fiscale, pertanto la classificazione della voce ai fini della nostra analisi rientra nel Caso III†, «Contabilità predominante, ma con effetti inversi».

### IAS/IFRS 2015

I principi contabili internazionali IAS 16 (par. 15-28) impongono l'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali al costo, inteso come l'equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione necessari per portare il cespite alle condizioni operative di utilizzo<sup>258</sup>.

Successivamente alla prima rilevazione, si deve scegliere per ogni classe di immobilizzazione se proseguire la valutazione al costo, al netto degli ammortamenti e di altre perdite di valore (*cost model*), oppure se procedere alla rideterminazione della misura (*revaluation model*) considerando il *fair value*, alla data di redazione del bilancio, sempre al netto degli ammortamenti e delle riduzioni di valore. L'eventuale importo inerente la rivalutazione deve essere iscritto fra le componenti del Conto economico complessivo,

---

<sup>258</sup> QUAGLI A. (2015), *Bilancio di esercizio e Principi Contabili*, Giappichelli, Torino, p.157. Vi sono alcuni elementi di differenziazione tra i principi contabili internazionali e quelli emanati dall'OIC, riguardanti il valore di iscrizione iniziale delle immobilizzazioni; in particolare riguardano: 1) l'inclusione nel costo iniziale di iscrizione degli oneri di smantellamento/rimozione qualora l'azienda abbia l'obbligo di sostenerli al termine della vita utile del cespite e 2) l'obbligo di iscrizione degli oneri finanziari capitalizzabili qualora direttamente imputabili all'immobilizzazione.

alimentando apposita riserva del Patrimonio netto, salvo quando non rappresenti un ripristino di valore di una precedente svalutazione, nel qual caso la contropartita sarà una posta positiva di Conto economico fino a concorrenza dell'ammontare della predetta riduzione di valore.

Da un punto di vista fiscale, dopo la legge finanziaria 2008, si ammette la rilevanza fiscale per il valore contabile inizialmente iscritto e la relativa quota di ammortamento. I soggetti IAS *adopter* sono esclusi dall'ambito soggettivo delle leggi speciali di rivalutazione; qualora nelle valutazioni successive degli *assets*, applicando il «*revaluation model*», evidenzino plusvalenze o minusvalenze maturate, le stesse risulteranno irrilevanti, pertanto si può parlare di (Caso I) «Disconnessione».

#### OIC 2019

La nuova versione dell'OIC 16 esplicita che le immobilizzazioni materiali sono iscritte alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene (e «*nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali*»). Si precisa inoltre che, «*nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato... il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori*». In altri termini, per i bilanci in forma ordinaria il debito correlato all'acquisto di un bene deve, al ricorrere delle condizioni previste dal richiamato principio contabile e sempre che gli effetti siano rilevanti, essere attualizzato a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 8), C.C., secondo cui «*i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale*». L'effetto che ne consegue è, ad esempio, che nel caso di acquisto di un'immobilizzazione materiale, l'attualizzazione del debito comporta l'iscrizione del bene in contabilità ad un valore inferiore a quello del costo storico; in tal caso si qualifica un Caso I, «Disconnessione».

Con riguardo alla disciplina della rivalutazione della categoria di beni in esame, non sono intervenuti cambiamenti sostanziali, se non ulteriori leggi speciali che ne regolano requisiti, termini e modalità di esecuzione, quali ad esempio la recente legge di Bilancio per il 2019, L. n. 145/2018; anche in tal caso la qualificazione del grado di connessione non è variato: rientra nel Caso III†.

Con specifica attenzione alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, così come per le micro-imprese, non si rilevano differenze rilevanti rispetto a quanto previsto per le imprese che adottano il bilancio in forma ordinaria, salvo la possibilità di valutare i debiti al valore nominale (artt. 2435-bis, comma 8, e 2435-ter, comma 2, C.C.): pertanto possono decidere, in via facoltativa, se adottare in fase di prima rilevazione dell'*asset* il criterio del costo ammortizzato, precisandolo nella nota integrativa al bilancio d'esercizio (OIC 19, paragrafo 86), oppure esimersi.

### IAS/IFRS 2019

Non si rilevano modifiche rispetto alle disposizioni vigenti nel 2015, infatti la rivalutazione rimane fruibile dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, esclusi tuttavia i soggetti IAS *adopter*. Per questi ultimi, si evidenzia, in continuità con le ultime normative sul regime delle rivalutazioni dei beni di impresa, la facoltà di procedere al riallineamento dei valori civili e fiscali con il pagamento di una imposta sostitutiva<sup>259</sup>.

In tal caso si precisa che, trattandosi solamente del riconoscimento fiscale dei valori già espressi in bilancio, non si ha il corrispondente incremento delle poste del netto patrimoniale dell'impresa; tuttavia, il legislatore ha previsto che sia "vincolata" in regime di sospensione d'imposta un'apposita riserva per un ammontare corrispondente ai valori da riallineare che è egualmente possibile affrancare versando un'imposta sostitutiva<sup>260</sup>.

---

<sup>259</sup> La possibilità di procedere al riallineamento dei valori è stata introdotta dall'art. 15, commi da 2 a 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Il riallineamento, valido sia ai fini dell'I.R.E.S. che dell'I.R.A.P., opera per le differenze tra valori contabili e fiscali esistenti "all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio" - 1° gennaio 2009 per i soggetti "solari". Successivamente la normativa secondaria ha fornito dettagli applicativi: D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme di cui alla legge n. 244/2007 in materia di determinazione del reddito dei soggetti IAS Adopter); D.M. 30 luglio 2009 (Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi); D.M. 8 giugno 2011 (Coordinamento tra gli IAS/IFRS e la normativa IRES-IRAP); D.M. 3 agosto 2017 (Revisione del D.M. 8.6.2011).

<sup>260</sup> La legge di bilancio n. 145/2018 estende anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la possibilità di adeguare, con la disciplina del riallineamento, i valori fiscali ai maggiori valori contabili (cfr comma 948). Tale possibilità è stata tecnicamente prevista con il richiamo alla disciplina del riallineamento contenuta nel precedente articolo 14 della legge 342/2000 e con alcune precisazioni contenute nel medesimo comma 948. I soggetti IAS/IFRS possono riallineare le differenze di valori esistenti sui beni d'impresa e sulle partecipazioni in società ed enti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Per la voce in esame rimane l'applicazione di discipline specifiche in ambito contabile e fiscale, delineando un Caso I, «Disconnessione».

### **3.1.2. Svalutazione o riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali**

#### OIC 2015

Gli amministratori valutano ad ogni data di chiusura del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali (art.2426, no. 3, C.C. e OIC 16 par. 12 e OIC 9; art. 101, comma 1, T.U.I.R.).

Se tali indicatori dovessero sussistere, la società deve procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettuare una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Il valore recuperabile è dato dal maggiore tra il "valore d'uso" e il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione del bene, al netto dei costi di vendita.

La svalutazione per perdita durevole di valore è fiscalmente indeducibile ai fini reddituali, ai sensi dell'art. 101 del T.U.I.R. in quanto trattasi di minusvalenze non realizzate.

Tuttavia la normativa fiscale consente il "recupero" delle svalutazioni non dedotte attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 109 comma 4 del T.U.I.R., vale a dire che la svalutazione indeducibile diventa deducibile "in quote" a partire dall'esercizio successivo alla rilevazione della svalutazione; tali quote sono pari alla differenza tra gli ammortamenti civilistici rilevati a conto economico e gli ammortamenti fiscali "teorici" calcolati sul costo originario

---

Il riallineamento è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva. L'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una riserva a cui si applica il regime fiscale della sospensione d'imposta.

È possibile, tuttavia, rendere libera la riserva, beneficiando dell'"affrancamento": in altri termini, con il versamento di un'imposta sostitutiva, la riserva affrancata risulta liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che procede alla distribuzione. A tale riguardo, si applicano le regole contenute nel comma 942 per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, vale a dire la riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10 per cento.

dell'immobilizzazione con applicazione delle aliquote di ammortamento fiscale previste dal Decreto Ministeriale del 31/12/1988<sup>261</sup>.

In considerazione delle osservazioni sopra esposte, la voce in esame si qualifica appartenente al Caso I, «Disconnessione».

### IAS/IFRS 2015

Lo IAS 36 definisce le regole contabili che l'impresa deve applicare per assicurarsi che le attività non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore recuperabile (o valore di realizzo).

In primo luogo la direzione aziendale deve valutare, alla chiusura di ogni esercizio, se esiste una qualsivoglia indicazione che le possa far ritenere che un'attività abbia subito una riduzione durevole di valore. La perdita di valore rappresenta *“l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari<sup>262</sup> eccede il valore recuperabile”*. Per rilevare e quantificare la perdita determinatasi per riduzione durevole di valore l'impresa deve seguire un procedimento, di *“impairment test”*, che comporta tre passaggi:

- 1) ricezione da qualsiasi fonte (interna ed esterna) di indicazioni tali da far supporre una riduzione per perdite di valore di un'attività;
- 2) stima del valore recuperabile del bene, quale valore più alto tra *“fair value”* (valore equo) al netto dei costi di vendita e *“valore d'uso”*;
- 3) confronto del valore recuperabile con il valore contabile del bilancio e, se quest'ultimo risulta superiore, svalutazione del bene al valore recuperabile.

Da un punto di vista contabile, una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata come costo nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16; in tal caso, la perdita per riduzione durevole di valore deve essere portata a diminuzione della riserva di rivalutazione; tuttavia, se l'ammontare della perdita risulta essere superiore

---

<sup>261</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2012), Circolare n. 26/E del 2012; Agenzia delle Entrate (2013), Risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2013.

<sup>262</sup> Lo IAS 36 definisce un'unità generatrice di flussi finanziari come *“... il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività”*.

alla riserva di rivalutazione, la differenza deve essere rilevata come costo nel conto economico<sup>263</sup>.

La riduzione di valore delle attività materiali, come disciplinata dallo IAS 36, non è deducibile ai fini fiscali (art. 101, comma 1, T.U.I.R.). Tale insieme ordinato di norme è da qualificare come «Disconnessione» (Caso I).

### OIC 2019

Con riguardo alle novità OIC introdotte successivamente al D.Lgs. n 139/2015 per l'argomento in esame, non si rilevano sostanziali novità.

L'OIC 9, pubblicato per la prima volta nel 2014, con lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ha previsto che il modello per la determinazione della perdita durevole di valore dovesse essere modulato sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, come quella del calcolo dei flussi di cassa attesi.

Il principio contabile è stato modificato nel 2017, revisionando i limiti dimensionali delle imprese che potevano adottare l'“approccio semplificato”, stabilendo per le micro-imprese e per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, un'apposita disciplina basata sulla determinazione della “capacità di ammortamento”, che fonda la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, nella considerazione che per queste tipologie dimensionali tale verifica fornisca risultati simili all'approccio standard<sup>264</sup>.

Tornando all'approccio semplificato, esso è basato sulla capacità di ammortamento, determinata sottraendo al risultato economico d'esercizio, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza

---

<sup>263</sup> MORETTI P. (2005), “Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore”, in *Corriere Tributario*, n.5, pp.2517-2521.

<sup>264</sup> Le due metodologie condividono le basi concettuali e come specificato nel principio “*l'unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l'approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti*” (OIC 9, par. 8).

effettuare alcuna attualizzazione: in pratica si identifica con il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti<sup>265</sup>.

La rettifica di valore non ha effetti, in via generale, sul costo fiscalmente riconosciuto del cespite in quanto, all'atto della svalutazione, la stessa non è deducibile. Pertanto, la svalutazione ridurrà gli ammortamenti contabili futuri mentre quelli fiscali continueranno a essere calcolati sul costo fiscale originario nei consueti limiti tabellari, generando, così, un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali<sup>266</sup>.

In questo caso si ravvisa una situazione di «Disconnessione», Caso I.

### IAS/IFRS 2019

I principi contabili internazionali non hanno avuto variazioni, pertanto valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.2 IAS/IFRS 2015.

### **3.1.3. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

#### OIC 2015

Il procedimento di ammortamento consiste nella ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua vita utile stimata con un metodo sistematico e

---

<sup>265</sup> FURLANIF. (2018), *Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/perdita-durevole-valore-delle-immobilizzazioni-le-novita/>.

<sup>266</sup> MIELE L. (2013), *Effetti ai fini IRAP e IRES delle svalutazioni di immobilizzazioni*, Eutekne, [https://www.eutekne.info/Sezioni/Art\\_427924\\_effetti\\_ai\\_fini\\_irap\\_e\\_ires\\_delle\\_svalutazioni\\_di\\_immobilizzazioni.aspx](https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_427924_effetti_ai_fini_irap_e_ires_delle_svalutazioni_di_immobilizzazioni.aspx). L'autore prosegue precisando: "Dal punto di vista operativo, la svalutazione impone di effettuare, in UNICO, una variazione in aumento ai fini della determinazione del reddito per un importo complessivamente pari alla svalutazione imputata al Conto economico. Il riconoscimento fiscale della deduzione per svalutazione dovrebbe avvenire solo al momento del realizzo del cespite, ma tale soluzione non è appagante, tanto che l'Assonime ha più volte affermato (ad es. circolare 31/2012) che la deduzione del costo solo al momento della dismissione del bene sarebbe non poco penalizzante per le imprese, poiché potrebbe comportare, in molti casi, un notevole differimento del momento in cui attribuire rilevanza a tale componente negativo e, addirittura, assumere connotati punitivi nei casi in cui, verosimilmente, il realizzo del bene non dovesse mai avere luogo. Per ovviare a tale penalizzazione, negli esercizi successivi alla svalutazione, qualora l'ammortamento iscritto risulti inferiore rispetto a quello tabellare, la differenza tra i due importi potrà essere dedotta mediante una variazione in diminuzione; costituisce, cioè, il valore entro il quale recuperare in ciascun esercizio la svalutazione, nel presupposto che il costo è transitato a Conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (art. 109, comma 4, lett. a) del TUIR)".

razionale indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio<sup>267</sup> (art. 2426, comma 1, punto n. 2), C.C.; art. 102, commi 1, 2, 4 e 5, T.U.I.R.).

La disciplina civilista non è perfettamente sovrapponibile con quella fiscale, le principali differenze riguardano<sup>268</sup>:

- l'inizio della procedura di ammortamento;
- l'adozione di un'aliquota ridotta in relazione al primo anno di ammortamento fiscale;
- la deduzione integrale dal reddito d'impresa dei cespiti di costo unitario inferiore ad euro 516,46;
- la durata del piano di ammortamento.

Ponendo particolare attenzione all'ultimo punto, si ricorda quanto previsto dal principio contabile OIC 16, il quale stabilisce che per garantire la sistematicità del piano di ammortamento, devono essere noti i seguenti elementi:

1) il valore da ammortizzare, calcolato come differenza tra il costo dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile;

2) la residua possibilità di utilizzazione, che è legata non alla "durata fisica" ma a quella "economica". Si tratta della stima dell'arco temporale entro cui il bene sarà di utilità per l'impresa;

3) i metodi di ammortamento, i quali devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la loro vita utile stimata.

Quindi, la determinazione della quota di ammortamento, dal punto di vista civilistico, è frutto di stime e congetture che mal si conciliano con le esigenze di certezza e

---

<sup>267</sup> "Nell'intervallo fra la costituzione e l'eliminazione dal novero delle immobilizzazioni, gli impianti concorrono alla produzione di impresa: contabilmente il concorso alla composizione del reddito è, in genere, determinato precipuamente dagli ammortamenti", ZAPPA G. (1937), *Il reddito di impresa*, Giuffrè, Milano, p.662.

<sup>268</sup> ROSSETTI S. (2020), *Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/le-differenze-tra-ammortamento-civilistico-e-fiscale-dei-beni-materiali-i-parte/>

determinabilità richieste dall'ordinamento tributario<sup>269</sup>. Ciò ha indotto il legislatore fiscale a prevedere un limite massimo di deducibilità delle quote di ammortamento al fine di evitare arbitraggi fiscali, da parte dei contribuenti, volti ad ammortizzare (e quindi dedurre) nel minor numero possibile di periodi d'imposta il costo delle immobilizzazioni materiali

Questa finalità è garantita dalla previsione dell'articolo 102, comma 2, T.U.I.R., secondo cui *“La deduzione [delle quote di ammortamento] è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”*<sup>270</sup>.

Nei casi di disallineamento, sopra menzionati, potrebbe essere necessario gestire le differenze attraverso delle variazioni in aumento e in diminuzione da apportare in dichiarazione dei redditi. Tuttavia si evidenzia nella pratica<sup>271</sup> che le società, per ridurre i costi di conformità e per ottenere sgravi fiscali, tendono ad applicare le aliquote di ammortamento massime consentite dalla normativa fiscale e a dedurre integralmente i beni

---

<sup>269</sup> *“L'art. 102, comma 1, subordina la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali soltanto alla loro immissione nel processo produttivo, ... Inoltre, se si considera che l'ammortamento fiscale è ancorato, insieme al “consumo”, anche al “deperimento” - il quale “ha un significato più lato, indicando, oltre al deterioramento fisico, anche quello più prettamente economico, cioè in sostanza la perdita progressiva di valore che un bene subisce indipendentemente non solo dall'utilizzo vero e proprio, ma anche di cause diverse, quali ad esempio il progresso tecnologico e il superamento tecnico. CONTRINO A. (2020), “Interruzione temporanea o definitiva dell'utilizzo di un bene strumentale e deducibilità fiscale degli ammortamenti civilistico-contabili, tra assenza di regole specifiche e applicabilità dei principi generali del reddito d'impresa”, in Rassegna Tributaria, n. 2, p.382.*

<sup>270</sup> A ben vedere, dunque, la norma fiscale, in ossequio al principio di derivazione sancito dall'articolo 83 T.U.I.R., non prevede un piano di ammortamento alternativo a quello civilistico ma si limita a prevedere la quota di ammortamento civilistico massima deducibile sulla base delle aliquote previste dal D.M. del 31.12.1988.

<sup>271</sup> AVI M.S. (2017), *“The “tax-true and fiscally-fair” principle in italian financial reporting”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 21, Number 3.* Con riferimento agli ammortamenti dei beni materiali, l'indagine empirica condotta evidenzia la sostanziale coincidenza delle aliquote di ammortamento *“for tangible multi-year assets ... between values determined according to economic-technical criteria and values required by the tax law as a maximum deductibility limit, compared to the cases where a divergence between the two amounts (true and fair value and tax value) is observed. ... Clearly, there has been ... a “tax contamination” of balance sheet items because it is impossible for the maximum deductible limit to exactly coincide with the true and fair depreciation”.*

ammortizzabili di costo inferiore a 516,46 euro, imputandoli direttamente a conto economico. Si parla nel caso in questione di Caso IV «Fiscalità predominante».

#### IAS/IFRS 2015

Le disposizioni dei principi contabili internazionali prevedono che il criterio di ammortamento utilizzato debba riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri riferibili al bene siano ottenuti dall'impresa. Si possono utilizzare diversi criteri: a "quote costanti", a "quote decrescenti" ed il criterio "per unità di prodotto", in cui l'ammortamento è basato sul numero di unità prodotte dall'attività nel corso dell'esercizio. L'analisi del rapporto tra normativa codicistica e tributaria evidenzia che la disciplina fiscale prevale su quella civilistico-contabile, in quanto, pur esistendo regole che definiscono civilisticamente il trattamento dell'ammortamento per i beni tangibili ad utilità pluriennale, la discrezionalità concessa agli amministratori di scegliere il criterio di ammortamento, nonché di rivederlo almeno alla fine di ogni esercizio, hanno fatto in modo che la normativa fiscale sopperisse a tale lacuna, fissando nelle summenzionate tabelle ministeriali le aliquote e la durata massima consentita dell'ammortamento. Anche tale fattispecie è qualificabile come Caso IV «Fiscalità predominante».

#### OIC 2019

L'aggiornamento dei principi contabili, post "riforma dei bilanci", evidenzia come la gestione dei disallineamenti, tra i valori civili e fiscali, delineati nel precedente paragrafo OIC 2015, possa variare in ragione della dimensione dell'impresa, infatti:

- i soggetti che applicano il principio di "derivazione rafforzata" – *OIC adopter*-, in base al quale vengono riconosciuti ai fini fiscali i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale utilizzati in bilancio per l'iscrizione dei beni materiali, si vedono riconosciuto il comportamento contabile anche ai fini fiscali;
- i soggetti che applicano il principio di "derivazione semplice" – micro-impresе - sono obbligati a gestire mediante variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione

dei redditi tutte le tipologie di disallineamento che si vengono a creare, in quanto opera il c.d. “doppio binario”<sup>272</sup>.

Tuttavia, la riconosciuta prevalenza del criterio di “imputazione temporale” pone come problema quello della misurazione delle quote d’ammortamento ammesse in deduzione: sono determinate in base alle regole dettate dal principio contabile OIC 16, oppure dalla quantificazione contabile entro i limiti massimi previsti dal D.M. 31 dicembre 1988?

Tale interrogativo, precedentemente sorto per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, era stato fugato dal D.M. n. 48/2009 (e precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E/2011) richiamando il comma 2 dell’art. 2 del decreto stesso, ove si afferma la prevalenza del T.U.I.R. per quelle norme che dispongono “*limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi ... o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta ...*”.

Il criterio di imputazione temporale è invece destinato a prevalere nell’ambito dell’imputazione a periodo dei componenti reddituali derivanti dalle operazioni aziendali (competenza esterna) e non anche nell’ambito della loro ripartizione in più esercizi (competenza interna). Pertanto le quote d’ammortamento determinate secondo la disciplina civilistica/contabile sono deducibili nei limiti massimi previsti dal citato D.M. 31 dicembre 1988<sup>273</sup>.

L’analisi evidenzia una situazione di sostanziale prevalenza delle disposizioni fiscali sulle regole civilistiche, Caso IV «Fiscalità predominante».

### IAS/IFRS 2019

I principi contabili internazionali non hanno avuto variazioni, pertanto valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.3 IAS/IFRS 2015.

### AMMORTAMENTO ACCELERATO

Tra le voci da esaminare previste nel modello Nobes e Schwencke (2006) vi è il cosiddetto “ammortamento accelerato”, abrogato in Italia dalla Legge n.244/2007, a

---

<sup>272</sup> ROSSETTI S. (2020), *Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/le-differenze-tra-ammortamento-civilistico-e-fiscale-dei-beni-materiali-ii-parte/>

<sup>273</sup> VALACCA R. (2020), “Il processo di ammortamento dei beni strumentali tra principi OIC e limiti fiscali”, in *Il fisco*, n. 29, p.1 e ss.

decorrenza dal 2008. Suddetta norma ha eliminato il comma 3 dell'art. 102, del T.U.I.R., che, riconoscendo alle imprese la possibilità di eseguire gli ammortamenti anticipati, consentiva un più rapido recupero fiscale degli investimenti.

In passato, l'ammortamento accelerato è stato uno strumento di "intervento di politica economica" ampiamente utilizzato dallo Stato, sia per stimolare la spesa in conto capitale, sia per controbilanciare parzialmente gli effetti dell'inflazione. Fino al 2004 l'ammortamento accelerato era deducibile solo se imputato in conto economico, determinando un significativo effetto di "inquinamento fiscale". Successivamente il legislatore<sup>274</sup>, al fine di eliminare tali interferenze fiscali dal conto economico, ha disposto il riconoscimento fiscale di una quota di ammortamento superiore rispetto a quella ordinaria, da calcolarsi "extra-contabilmente" e gli ammortamenti di mera rilevanza fiscale dovevano essere registrati esclusivamente nel prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro EC (Caso I - «Disconnessione»).

Di recente sono stati introdotte nuove misure di agevolazione fiscale volte a favorire gli investimenti, quali<sup>275</sup>:

- il super-ammortamento istituito con la legge di stabilità 2016 che prevede una maggiorazione del costo fiscale dei beni materiali riconosciuto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, (articolo 1, commi 91 e seguenti, L. n. 208/2015);

- l'iper ammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che, allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 ha previsto che, per talune tipologie di beni materiali strumentali nuovi, si possano maggiorare il relativo costo fiscale ai fini del processo di ammortamento (art. 1, comma 9, L. n. 232/2016).

Tali misure di incentivazione, di rilievo fiscale, non hanno alcuna rilevanza ai fini del bilancio d'esercizio "*l'agevolazione in commento va usufruita dal singolo contribuente tramite un'apposita variazione in diminuzione extracontabile direttamente in sede di*

---

<sup>274</sup> la Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 344/2003)

<sup>275</sup> ALBANO G. (2016), "Proroga del superammortamento e introduzione dell'iperammortamento per l'Industria 4.0", in *Corriere Tributario*, n. 45, p.3456.

*predisposizione della dichiarazione dei redditi*<sup>276</sup>. Si può, pertanto, qualificare la voce come Caso I, «Disconnessione».

### **3.1.4. Leasing**

#### OIC 2015

Il Codice civile prevede per i contratti di leasing un unico metodo di contabilizzazione, indipendentemente dal fatto si tratti di locazione finanziaria od operativa. Si fa riferimento all'art. 2424, comma 1, C.C., il cui punto B dell'attivo patrimoniale, relativo alla classe delle immobilizzazioni, precisa che i beni "concessi" in locazione finanziaria siano indicati separatamente: in tal modo il legislatore lascia intendere che i beni oggetto di contratto di leasing debbano essere iscritti nell'attivo patrimoniale del locatore e non in quello del locatario<sup>277</sup>. Ciò vuol dire che la rappresentazione in bilancio avviene secondo il cosiddetto metodo patrimoniale, fondandosi sull'aspetto giuridico-formale dell'operazione piuttosto che sulla sostanza economica della stessa<sup>278</sup>.

Ai fini fiscali (art. 102 T.U.I.R.) sono deducibili esclusivamente i canoni, nel rispetto del principio di competenza relativi a beni strumentali ammortizzabili: l'art. 4-bis, comma 1, lett b) del D.L. n.16/2012 riscrive interamente l'art. 102, comma 7, del T.U.I.R. con riferimento ai contratti di leasing sottoscritti dal 29 aprile 2012 in avanti, prevedendo la deducibilità dei canoni non più subordinata ad una durata minima del contratto<sup>279</sup>, ma

---

<sup>276</sup> MANGILI M. E ARTINA V. (2016), "Indicazione in dichiarazione del maxi-ammortamento", in *Pratica fiscale e professionale*, n. 27, p.29.

<sup>277</sup> QUAGLI A. (2015), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, p.139.

<sup>278</sup> Secondo la versione 2005 dell'OIC 12 la contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale produce "effetti difformi" nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore sia del locatario, e non permette di per sé una piena applicazione della sostanza sulla forma. Di conseguenza l'esigenza di trasparenza e per garantire adeguata informativa, il legislatore ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni specifiche sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, C.C.).

<sup>279</sup> Art. 102, comma 7, T.U.I.R. previgente "*per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a Conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del co.2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero*

solo circoscritta in ragione di tale limite. In altre parole, indipendentemente da quale sia la durata del contratto, comunque il canone di competenza annuo potrà essere dedotto entro un certo importo annuale massimo, individuato in ragione del coefficiente di ammortamento fiscalmente consentito per quel determinato bene<sup>280</sup>.

In tal senso la norma fiscale si basa sulla classificazione e imputazione contabile dei leasing, pertanto la qualificazione civilistica-contabile prevale sulla norma fiscale: Caso III «Contabilità predominante».

### IAS/IFRS 2015

Il principio contabile IAS 17, paragrafo 8, definisce un leasing come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà; in assenza di un simile trasferimento di rischi e benefici, il leasing dovrà essere classificato come operativo. Il successivo paragrafo 10 specifica che la classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma giuridica del contratto.

Nello specifico la prassi internazionale prevede:

– nel leasing operativo, la contabilizzazione segue la prospettiva patrimoniale che prevede l'iscrizione in bilancio dei soli beni di cui la società vanta un diritto di proprietà;

---

*superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'art.164, co.1, lett.b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del co.2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art.96”.*

<sup>280</sup> Art. 102, comma 7, T.U.I.R. vigente al 31 dicembre 2015: *“per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96”.*

– nel leasing finanziario, la contabilizzazione segue la prospettiva finanziaria che considera il leasing come un acquisto di bene immobilizzato, laddove tutti i rischi e i benefici connessi all’ utilizzo del bene siano effettivamente trasferiti al locatario.

La normativa fiscale, di fronte a un simile trattamento contabile, il D.Lgs. n. 38/2005, nel perseguire l'obiettivo di salvaguardare il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato d'esercizio, garantendo nel contempo una neutralità dell'imposizione rispetto all'impianto contabile adottato, aveva modificato gli artt. 102<sup>281</sup> e 109<sup>282</sup> del T.U.I.R..

Successivamente, il legislatore fiscale è intervenuto nuovamente con la Legge n. 244/2007 (la Legge Finanziaria per il 2008), che ha modificato l'art. 83 del T.U.I.R., introducendo il principio di “derivazione rafforzata” per i soggetti IAS e riformulando sia, l'art. 102, comma 7, in modo da riferire le condizioni di deducibilità dei canoni di leasing alla sola “*impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria*”, sia l'art. 109, comma 4, lettera b), a seguito dell'abrogazione della disposizione che consentiva di effettuare deduzioni extracontabili.

Tali interventi possono far concludere che il bene acquisito attraverso un leasing finanziario è nella sostanza un bene di proprietà, anche sotto il profilo fiscale, con tutte le conseguenze che ne derivano, si definisce pertanto un Caso III, «Contabilità predominante».

### OIC 2019

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonostante il D.Lgs. n.139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’art. 2423-bis C.C. (“*la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto*”), lo stesso non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Il Codice civile e gli OIC impongono ancora nella

---

<sup>281</sup> Nell'articolo 102, comma 7, T.U.I.R. era stata introdotta la precisazione “*indipendentemente dai criteri di contabilizzazione*”, volta a garantire la deduzione del canone anche all'impresa utilizzatrice che non imputa tale posta a conto economico.

<sup>282</sup> Nell'articolo 109, comma 4, lettera b) era stata aggiunta, tra le deduzioni extracontabili da operare nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, l'eccedenza dei canoni di locazione finanziaria rispetto alla somma tra ammortamenti e interessi passivi (eccedenza dovuta alla minore durata del leasing rispetto alla vita utile del bene).

pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo modalità di esposizione, basate sulla forma giuridica del contratto, continuando a trovare applicazione il metodo patrimoniale anziché quello finanziario.

Per le imprese di minori dimensioni sono previste semplificazioni inerenti l'informativa integrativa da produrre in nota (per i bilanci in forma abbreviata) e alcuna informazione aggiuntiva è richiesta per le micro-imprese.

Non si rilevano novità in ambito tributario, pertanto resta la predominanza della regolazione contabile sulla disciplina fiscale: Caso III, «Contabilità predominante».

#### IAS/IFRS 2019

A decorrere dal 1 gennaio 2019, vige il nuovo principio contabile internazionale IFRS16 che supera la predetta distinzione esistente tra leasing operativo e leasing finanziario nei bilanci del locatario (utilizzatore), prevedendo per il leasing (unitariamente considerato) l'iscrizione:

- nell'attivo dello stato patrimoniale, del diritto di utilizzo del bene (c.d. "right of use" o ROU), definito come *"l'attività che rappresenta il diritto del locatario di utilizzo dell'attività sottostante per la durata del leasing"*;
- nel passivo dello stato patrimoniale, del valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing (non ancora versati)<sup>283</sup>.

L'introduzione del principio contabile IFRS16 ha reso opportuna l'emanazione di apposite norme di coordinamento fiscale, che hanno trovato espressione nel D.M. 5 agosto 2019, definendo la disciplina fiscale da riservare al diritto d'uso ("right of use") del bene sottostante il contratto (che, come visto, per effetto delle nuove regole, deve essere rilevato civilisticamente in bilancio), prevedendo un diverso trattamento fiscale in funzione delle caratteristiche proprie del contratto di leasing.

Si distinguono due situazioni:

---

<sup>283</sup> L'importo in questo caso viene calcolato applicando il tasso di interesse implicito del leasing, se facilmente determinabile; altrimenti, il tasso di finanziamento marginale del locatario (ovvero il tasso di interesse che sarebbe stato applicato al locatario nel caso in cui lo stesso avesse finanziato l'acquisto dell'*asset* sottostante al leasing).

– il leasing cosiddetto “traslativo” (quindi l’operazione è finalizzata al trasferimento della proprietà del bene al termine della durata del contratto): il diritto d’uso (previsto dallo IFRS 16) deve essere ammortizzato lungo la vita utile del bene sottostante (materiale o immateriale) con conseguente assimilazione della relativa disciplina fiscale al bene<sup>284</sup>;

– il leasing di carattere “non traslativo” (finalizzato all’utilizzo del bene e in cui l’ammortamento del diritto d’uso deve essere effettuato, secondo l’IFRS 16, nel periodo più breve tra vita utile del diritto e la durata del contratto di leasing): il diritto d’uso è qualificato ai fini fiscali come bene immateriale e, di conseguenza, è ammortizzabile (ex art. 103, comma 2, T.U.I.R.) lungo la “*durata di utilizzazione prevista dal contratto*”.

Dalla specifica classificazione dei contratti di locazione nel bilancio di esercizio, deriva la normativa tributaria applicabile, si verifica pertanto un Caso III, «Contabilità predominante».

### **3.1.5. Accantonamenti per rischi e oneri**

#### OIC 2015

L’art. 2424-*bis*, comma 3, del Codice civile specifica che: “*gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza*”.

In fase di redazione del bilancio, gli amministratori sono tenuti a verificare la necessità di rilevare delle passività potenziali attraverso lo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri. In particolare, il processo di iscrizione (OIC 31) di una passività potenziale richiede:

a) l’identificazione delle discriminanti per cui è possibile stabilire quando una possibilità può definirsi “probabile”, “possibile”, o “remota”;

---

<sup>284</sup> In tale casistica per il “diritto d’uso” trovano applicazione:

- i limiti di deducibilità previsti dagli artt. 102 e 103 T.U.I.R. per le quote di ammortamento e dei limiti di deducibilità delle spese di manutenzione;
- delle limitazioni di deducibilità previsti per le autovetture dall’articolo 164 T.U.I.R. e per i telefoni dall’art. 102, comma 9, T.U.I.R.;
- dell’indeducibilità del costo relativo alle aree sottostanti i fabbricati ai sensi dell’art. 36, comma 7, D.L. n. 223/2006.

b) la determinazione del valore da attribuire a questa passività (probabile o possibile) per l'accantonamento al fondo rischi e/o per l'annotazione nella nota integrativa.

Ai fini fiscali si osserva che, gli accantonamenti rappresentano una componente negativa di conto economico non ammessa in deduzione. In tal senso l'art. 107, comma 4, del T.U.I.R. prevede che *“non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”*<sup>285</sup> (coerentemente con questa previsione, nell'ipotesi di accantonamenti indeducibili, l'eventuale successivo azzeramento del fondo costituirà una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 del T.U.I.R.<sup>286</sup>).

La puntuale definizione delle regole civilistico-contabili e fiscali qualificano la voce in questione come appartenente alla categoria della «Disconnessione», Caso I.

#### IAS/IFRS 2015

Il concetto di passività potenziale, nei principi contabili internazionali (IAS 37), viene direttamente correlato alla definizione di obbligazione con una distinzione tra “attuale” o “possibile”<sup>287</sup>.

L'obbligazione “attuale” derivante da un evento passato (da un contratto o da una disposizione di legge), non costituisce una passività potenziale in quanto, l'estinzione richiede l'utilizzo di risorse finanziarie, la cui scadenza e importo sono ancora incerti alla

---

<sup>285</sup> In deroga a quanto sopra, per espressa previsione normativa, sono deducibili: 1) gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 T.U.I.R.); gli accantonamenti per rischi su crediti nel limite previsto dall'art. 106 T.U.I.R.; gli accantonamenti stanziati a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione ai sensi dell'art. 107, comma 1, T.U.I.R.; gli accantonamenti per spese di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art. 107, comma 2, T.U.I.R.); gli accantonamenti per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107, comma 3, T.U.I.R.).

<sup>286</sup> La Suprema Corte ha infatti affermato che eventuali stanziamenti a fondi diversi da quelli previsti dall'art.107 comma 4 T.U.I.R. *“costituiscono accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e quindi indeducibili, con la conseguenza che, da un lato, le quote accantonate costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile, ..., mentre, dall'altro lato, l'utilizzo del fondo dovrà essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del risultato di periodo in cui tale utilizzo si è manifestato, mentre se viene azzerato ..., l'accantonamento del fondo costituisce una sopravvenienza attiva, ex articolo 55, ora articolo 88, TUIR e, quindi, un componente positivo di reddito”*

<sup>287</sup> LADOGANA S. (2020), “Le passività potenziali: differenze tra OIC 31 e IAS 37”, in *Amministrazione e Finanza*, n. 6, p. 6 e ss..

data di redazione del bilancio, tuttavia, è stimabile con attendibilità<sup>288</sup>. Ne consegue la formazione di un fondo rischi.

Un'obbligazione non probabile nell'"*an*" (sostenimento di un onere probabile) e nel "*quantum*" (valore dell'adempimento), secondo lo IAS 37, deve essere trattata diversamente rispetto all'obbligazione attuale e quindi non ricompresa tra i fondi rischi.

Il trattamento fiscale riservato agli accantonamenti rilevati in un bilancio IAS/IFRS non si discosta di molto da quello applicabile a una società che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Gli accantonamenti sono imputati secondo le regole stabilite dallo IAS 37 ma, ai fini fiscali, si potranno dedurre solo quelli previsti dall'art. 107 T.U.I.R.. Tale soluzione è stata espressamente stabilita dal legislatore con l'art. 9, comma 3, D.M. 8 giugno 2011 – emanato per coordinare i principi contabili internazionali con le regole di determinazione della base imponibile I.R.E.S. – e, ancor prima, nella circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011<sup>289</sup>.

Per le osservazioni su esposte, rimane una casistica di Disconnessione (CASO I).

#### OIC 2019

Si rileva che l'indeducibilità generalizzata degli accantonamenti permane, anche dopo l'entrata in vigore del principio di derivazione rafforzata, in virtù di quanto previsto dall'art. 9 D.M. 8 giugno 2011, che reca disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'I.R.E.S..

Il medesimo principio trova applicazione per i soggetti OIC, diversi dalle micro-imprese, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017.

Pertanto, anche qualora l'onere relativo all'accantonamento dovesse essere iscritto, sulla base della natura della passività, non in corrispondenza delle voci B12 e B13 ma in

---

<sup>288</sup> MARCELLO R. e LUCIDO N. (2019), *Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio*, Documento di ricerca Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti.

<sup>289</sup> CHIRICHIGNO S. e SEGRE V. (2011), "Passività iscritte nei bilanci IAS: il coordinamento fiscale con le modifiche apportate allo IAS 37", *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n. 8. Si deve osservare che vi sono, delle peculiarità che contraddistinguono gli accantonamenti contabilizzati in un bilancio IAS, in quanto, a differenza di quanto accade per la prassi nazionale, si potrebbe contabilizzare l'accantonamento atualizzando l'importo alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, il legislatore fiscale ha stabilito che deve considerarsi accantonamento anche l'onere derivante dall'attualizzazione (art. 9, comma 2, D.M.8 giugno 2011).

un altro conto di costo del conto economico, questa classificazione non fa comunque venire meno la natura (fiscale) dell'accantonamento, con la conseguenza che continuerà ad operare l'indeducibilità prevista dall'art. 107, comma 4, del T.U.I.R. fino a quando i costi non diventeranno certi.

Non si riscontrano differenze di trattamento per le imprese che redigono bilanci in forma ordinaria, rispetto a quelle che per dimensione possono redigere il bilancio in forma abbreviata o alle micro-imprese.

La variabile resta qualificata come Caso I, «Disconnessione».

### IAS/IFRS 2019

I principi contabili internazionali non hanno avuto variazioni, pertanto valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.5 IAS/IFRS 2015

### **3.1.6. Costi di ricerca e sviluppo**

#### OIC 2015

La norma civilistica prevede che i costi di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale possano essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale (art. 2426, n. 5 C.C., OIC 24). La formulazione di congetture da parte degli amministratori sulle categorie di costo oggetto di capitalizzazione e sulla durata economica utile del costo capitalizzato hanno spinto il legislatore a definire criteri di valutazione più stringenti rispetto a quello dei beni immateriali, contraddistinto da una netta prevalenza del principio di prudenza sia sulla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale, sia sul principio della competenza<sup>290</sup>.

Da un punto di vista fiscale, l'art. 108, comma 1, del T.U.I.R. (previgente) stabiliva che le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto<sup>291</sup>. L'Agenzia delle Entrate a tale proposito ha precisato che la deducibilità dei costi

---

<sup>290</sup> BABORO R. e MANDANICI F. (2016), "Costi di ricerca e sviluppo nella prospettiva civilistica e fiscale: novità normative", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 1, p.5.

<sup>291</sup> ORLANDI M. (2011), "I costi di ricerca e sviluppo: rilevazione a bilancio ed effetti fiscali", in *Il Fisco*, 19, parte I, p.2966. Si precisa inoltre che: "nel caso in cui l'attività di ricerca e sviluppo dia

di ricerca e sviluppo è sempre subordinata alla regola della preventiva imputazione al Conto economico dell'esercizio di competenza<sup>292</sup>, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4, del T.U.I.R., e che, in presenza di capitalizzazione di spese di ricerca e sviluppo, la deduzione fiscale delle stesse sarà possibile solo alla conclusione della ricerca.

Considerato che è necessaria una valutazione da parte della direzione circa la determinazione della tipologia di spesa, per distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo, e per vagliare se i criteri di capitalizzazione siano soddisfatti, le società sono propense ad attribuire classificazioni contabili in linea con gli obiettivi di deducibilità fiscale, pertanto la voce rientrerebbe nel Caso III †, «Contabilità predominante ma con effetti inversi».

#### IAS/IFRS 2015

A livello internazionale, il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo è contenuto nello IAS 38. Il paragrafo 54 impone che tutti i costi di ricerca vengano iscritti nel Conto Economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre il paragrafo 57 prescrive la capitalizzazione dei costi di sviluppo al verificarsi di precise condizioni, coincidenti con i presupposti dettati dagli OIC.

Si osserva, che, secondo i principi contabili internazionali, il progetto, nella fase di sviluppo, si trova in uno stato di avanzamento tale per cui è possibile identificare un'attività immateriale, pertanto i costi sostenuti per la sua realizzazione devono essere capitalizzati: si tratta di un obbligo e non di una facoltà. Quando non sia possibile distinguere la fase della ricerca da quella dello sviluppo, le spese devono essere trattate come se fossero interamente sostenute nella fase di ricerca, quindi imputate nell'esercizio di sostenimento<sup>293</sup>.

---

*luogo ad un bene o processo disponibile per l'utilizzazione economica, la deduzione potrà essere operata direttamente sul bene immateriale ottenuto in esito alle ricerche, osservando le disposizioni di cui all'art. 103 del Tuir; viceversa, laddove la ricerca non permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati inizialmente, la perdita derivante potrà essere dedotta interamente nell'esercizio in cui si verifica l'insuccesso della ricerca ai sensi dell'art. 101 del Tuir”.*

<sup>292</sup> Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.95/E del 25 luglio 2006.

<sup>293</sup> BABORO R. e MANDANICI F. (2016), “Costi di ricerca e sviluppo nella prospettiva civilistica e fiscale: novità normative”, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 1, p.5. Gli autori forniscono un chiarimento circa la differente concezione delle spese di sviluppo della prassi contabile nazionale rispetto a quella internazionale: “In sostanza, nell'OIC 24 il concetto di identificabilità si riferisce

La norma fiscale applicabile è in linea con i criteri di qualifica, classificazione e imputazione temporale adottati in applicazione degli IAS/IFRS, non vi è discrezionalità da parte degli amministratori, pertanto siamo nel Caso III, «Contabilità predominante».

### OIC 2019

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato le disposizioni dell'art. 2424 C.C. prevedendo la capitalizzazione delle sole spese di sviluppo e non più di ricerca; riguardo ai criteri di valutazione, si stabilisce che i costi di sviluppo siano ammortizzati secondo la loro vita utile, ove, in casi eccezionali, non sia possibile stimarla attendibilmente, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni (art. 2426, numero 5)).

Il principio contabile nazionale OIC 24, riscritto, prescrive che le spese di sviluppo siano soggette ad un processo sistematico di ripartizione in funzione della loro vita utile e, in linea con l'approccio internazionale, richiede di verificare periodicamente la loro residua possibilità di utilizzazione. Qualora vengano meno le prospettive di benefici economici futuri, con una perdita di valore grave e durevole, si dovrà procedere con una svalutazione.

Il coordinamento della disciplina fiscale con le nuove disposizioni codicistiche ha modificato il comma 1 dell'art. 108 del T.U.I.R.<sup>294</sup> prevedendo che *“le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*.

In sostanza, con questa modifica, il legislatore ha riconosciuto l'adozione del principio di “derivazione rafforzata” ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali; stabilendo che con riferimento alle spese relative a più esercizi l'unico limite di deducibilità è costituito dalla quota delle stesse imputabili a conto economico, la deduzione segue le regole contabili senza deroga o modifica da parte del legislatore fiscale. La voce si qualifica come Caso III, «Contabilità predominante».

Dalla suddetta disciplina sono escluse le micro-imprese, per le quali vale il principio di “derivazione semplice”: la norma fiscale non individua autonomamente una

---

*alla possibilità di individuare i costi sostenuti per una certa attività, mentre nello IAS 38 alla possibilità di individuare un'attività che abbia una consistenza patrimoniale autonoma. Lo IAS 38 non pone l'attenzione sul costo sostenuto, bensì sul risultato del costo: ciò che deve essere identificabile è l'attività immateriale che risulta dal processo che ha generato il costo, e non il costo”*.

<sup>294</sup> Modifica introdotta dall'art. 13-bis, comma 2, lettera c), n. 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito successivamente, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 19.

categoria di spesa da considerare di carattere pluriennale, ma lega tale previsione alle valutazioni civilistiche. In presenza di costi per le quali la disciplina civilistica non consente la capitalizzazione e quindi la ripartizione in più esercizi, tali spese dovranno essere integralmente imputate al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenute. In sostanza, la disposizione in esame allinea il trattamento fiscale delle spese relative a più esercizi al relativo trattamento contabile, sia con riferimento alla possibilità di capitalizzazione sia con riferimento al periodo di ammortamento. La voce si qualifica come Caso III, «Contabilità predominante».

#### IAS/IFRS 2019

Per i principi contabili internazionali valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.6. IAS/IFRS 2015.

#### **3.1.7. Rimanenze di magazzino**

##### OIC 2015

L'articolo 2426, numero 9), C.C. stabilisce il principio generale secondo il quale le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.

La valutazione delle rimanenze di magazzino presupporrebbe l'individuazione e l'imputazione ai singoli beni dei costi specificatamente sostenuti per i medesimi; tuttavia, il metodo del costo specifico, pur essendo quello più valido ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, risulta di difficile, e quindi limitata, applicazione concreta.

Per questo motivo il legislatore riconosce (art. 2426 numero 10), C.C.; OIC 13) la possibilità di valutare i *beni fungibili* mediante uno dei criteri di seguito indicati: costo medio ponderato, Lifo e Fifo. In ogni caso, il Codice civile dispone che se il valore determinato utilizzando tali criteri “*differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*”, permettendo al lettore del bilancio di individuare l'influenza sul risultato economico di periodo dell'adozione delle sopra citate metodologie di valutazione.

Una volta scelto un metodo, questo deve essere mantenuto anno dopo anno; eventuali modifiche negli anni successivi vanno indicate e giustificate in nota integrativa,

insieme agli effetti di tale modifica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Le disposizioni fiscali concernenti la valutazione delle rimanenze di magazzino sono contenute negli artt. 92 e 110<sup>295</sup> del T.U.I.R.. Tali disposizioni sono sostanzialmente allineate con la disciplina civilistica sopra riportata. Infatti, la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino, qualora non sia effettuata a costi specifici, richiede il preventivo raggruppamento degli stessi in categorie omogenee per natura e valore o contenuto economico (R.M. 2/929/1974), e la successiva stima in base ad un valore non inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio di determinazione del costo secondo il metodo della media ponderata, del Lifo o Fifo<sup>296</sup>.

Conformemente a quanto indicato dal Codice civile, da un punto di vista fiscale, se il valore unitario medio dei beni determinato secondo uno dei metodi indicati è superiore al loro valore di mercato (valore normale medio nell'ultimo mese di esercizio), allora gli stessi beni vanno valutati a tale ultimo valore (vale il criterio del minore tra "costo" e "mercato")<sup>297</sup>. Quale elemento di distinzione tra le due discipline, troviamo il fattore temporale: l'OIC 13 permette di osservare le evoluzioni dei prezzi immediatamente successive alla chiusura dell'esercizio, così da valutare con maggiore precisione l'effettiva

---

<sup>295</sup> La configurazione di costo da utilizzare è disciplinata dalle norme generali sulle valutazioni contenute nel comma 1 dell'art. 110 del T.U.I.R.. In particolare, la lettera b) del comma 1 stabilisce che *"si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e spese generali"*.

<sup>296</sup> Sotto il profilo operativo, l'art. 92, commi 2 e 3, del T.U.I.R. contempla l'applicazione del Lifo a scatti annuale, in virtù del quale – nel primo esercizio in cui si verificano – le giacenze finali di beni fungibili sono valutate sulla base del costo medio ponderato di acquisto o produzione. Negli esercizi successivi, se le rimanenze sono invariate, può essere mantenuto lo stesso valore unitario dello precedente periodo d'imposta. Diversamente, se la quantità delle giacenze è aumentata, l'eccedenza deve essere valutata al costo medio ponderato dell'esercizio, e costituisce una voce distinta dalle rimanenze formatesi in precedenti esercizi: nel caso di diminuzione, la stessa deve essere imputata agli incrementi generatisi nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. In alternativa, il comma 4 riconosce la rilevanza fiscale del valore derivante dall'adozione, in bilancio, del metodo della media ponderata, del Fifo o di varianti del Lifo a scatti.

<sup>297</sup> Il comma 5 dell'art. 92 del T.U.I.R. ammette una deroga al valore unitario minimo dei beni di cui al comma 1, qualora lo stesso sia superiore al valore normale medio degli stessi rilevato nell'ultimo mese del periodo d'imposta: al ricorrere di tale ipotesi, il valore minimo fiscale delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale (art. 9, comma 3, del T.U.I.R.).

sussistenza della perdita; la norma tributaria, invece, limita il campo di osservazione alla chiusura dell'esercizio, prendendo in considerazione non tanto un valore puntuale, quanto un dato medio dell'ultimo mese dell'anno<sup>298</sup>. Tale disallineamento potrebbe determinare la necessità di procedere a una svalutazione civilistica (a fronte di prezzi in discesa), non valida fiscalmente, in quanto il valore normale medio storico risulta pari o superiore al valore di costo.

Si osserva, inoltre, in tema di rilevanza fiscale che le svalutazioni riguardanti il valore delle rimanenze di beni valutate a costi specifici “genera” ampia discussione. Infatti, non esiste in proposito una posizione condivisa in prassi e dottrina, da un lato, si colloca il parere dell'Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione 78/E del 12 novembre 2013 e, successivamente, con la circolare 10/E del 14 maggio 2014, si è espressa dichiarando l'irrelevanza fiscale delle svalutazioni delle rimanenze per i beni valutati a costi specifici, sostenendo, che il legislatore non abbia previsto la possibilità di dedurre le svalutazioni dei beni non fungibili. Dall'altro lato, si posiziona chi sostiene che ai fini della valutazione delle rimanenze con il criterio del costo specifico, ai sensi dell'art. 83 comma 1, T.U.I.R., il loro valore deve essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno dei beni (ex art. 9 del T.U.I.R.) applicando in sede di determinazione del reddito il minore fra i due importi, in linea con quanto sancito dall'art. 2426, numero 9), C.C.<sup>299</sup>.

Si deduce che considerate le possibilità concesse dalla disciplina civilistico-contabile, le valutazioni degli amministratori sono suscettibili di essere scelte secondo l'opzione più conveniente ai fini fiscali. Per questo motivo la variabile viene classificata come Caso III † «Contabilità predominante ma con effetti inversi», nel caso dei beni fungibili, e Caso IV «Fiscalità predominante» per i beni valutati a costi specifici.

---

<sup>298</sup> GUIDANTONI S. (2013), “La svalutazione delle rimanenze dei beni specifici: regole OIC, IAS/IFRS fiscali”, in *Il fisco*, n. 47, p.1-7269.

<sup>299</sup> Posizione espressa dalla ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI (2007), Norma di comportamento del 29 giugno 2007, n. 168. Sulla stessa posizione troviamo: PASETTO S. (2014), “La rilevanza fiscale delle svalutazioni delle rimanenze valutate a costi specifici”, in *Rassegna Tributaria*, n. 4, p.815. Si veda inoltre SALVI G. (2015), “Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costo specifico”, in *Amministrazione & Finanza*, n. 3, p. 24.

### IAS/IFRS 2015

La precedente versione dello IAS 2, quella emanata nell'anno 1993, ammetteva la possibilità di valutare le rimanenze di beni fungibili al Lifo, quale metodo alternativo consentito rispetto al Fifo ed al costo medio ponderato. La revisione dello IAS 2<sup>300</sup> ha determinato l'abrogazione della suddetta facoltà; pertanto, risulta del tutto inibito l'utilizzo del criterio di valutazione Lifo ai soggetti *IAS adopter*.

Sotto il profilo fiscale il legislatore ha previsto che *“le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione”*. In ogni caso, la suddetta facoltà è riconosciuta esclusivamente alle imprese che *“hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o del minore periodo che intercorre dalla costituzione”*.

In virtù del citato disposto di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2005, le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo IAS/IFRS, per obbligo ovvero facoltà, potranno valutare le rimanenze secondo due criteri alternativi:

1) impiegare uno dei metodi previsti dallo IAS 2 (Fifo ovvero del costo medio ponderato) anche da un punto di vista tributario;

2) applicare lo IAS 2 esclusivamente in sede di redazione del bilancio civilistico, mantenendo il Lifo ai fini fiscali, a condizione che lo stesso metodo sia già stato utilizzato nei tre precedenti periodi d'imposta, ovvero nel minor tempo intercorrente dalla data della costituzione della società. L'opzione in parola deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, e non è revocabile<sup>301</sup>.

Pertanto, il soggetto IAS, che decide di avvalersi della menzionata opzione, è tenuto a valutare fiscalmente le rimanenze con il criterio Lifo gestendo il relativo *“doppio*

---

<sup>300</sup> Il principio contabile internazionale n. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del Regolamento della Commissione 29 dicembre 2004, n. 2238/2004/CE.

<sup>301</sup> D'ATTILIO C. (2006), “Magazzino e transizione agli IAS: profili civilistici e fiscali”, in *Amministrazione & Finanza*, n. 20, p. 6 e ss..

*binario*” *sine die*<sup>302</sup> o, meglio, sino a quando sussistono i presupposti di tale duplice e parallela valutazione, che è destinata a cessare nel momento in cui – categoria per categoria – le rimanenze caratterizzate da tale regime vengono cedute<sup>303</sup>.

In tale contesto le imprese IAS *adopter* tendono a valutare le rimanenze dei beni fungibili con il medesimo metodo (Fifo o costo medio ponderato) sia ai fini di bilancio sia agli effetti fiscali, al fine di ridurre i costi di conformità: Caso III, «Contabilità predominante».

### OIC 2019

Con la revisione dell’OIC 13 (2016 emendato nel 2017) sono emerse tre fondamentali novità che si articolano in:

- modifiche in tema di rilevazione iniziale;
- modifiche relative alla valutazione e rilevazione successive;
- modifiche inerenti l’informativa.

Sul primo punto si evidenzia che il legislatore ha inteso sostituire il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica, in quanto le rimanenze sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito (“*se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici*”). In sede di determinazione del costo d’acquisto e degli oneri accessori, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti al costo ammortizzato (par. 22).

Il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie mantiene come regola generale quella della valutazione al presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al

---

<sup>302</sup> Non è stato, infatti, previsto un termine per la rilevanza del disallineamento conseguente, la cui efficacia deve quindi considerarsi permanente. ASSONIME, Circolare n. 69 del 2005.

<sup>303</sup> ANDREANI G., TUBELLI A. (2010), “La valutazione fiscale delle rimanenze per i soggetti «IAS adopter»”, in *Corriere Tributario*, n. 21, p.1685 e ss..

valore di mercato delle materie prime come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato, nella precedente versione la valutazione si basava sul costo di sostituzione<sup>304</sup>.

I criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio d'esercizio redatto dalle imprese di minori dimensioni (in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e per le micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del C.C.) sono i medesimi del bilancio ordinario, salvo minori oneri in termini informativi.

Ai fini fiscali, valgono le stesse considerazioni commentate nel paragrafo degli OIC vigenti nel 2015.

#### IAS/IFRS 2019

Per i principi contabili internazionali valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.7. IAS/IFRS 2015.

### **3.1.8. Contratti di durata pluriennale**

#### OIC 2015

I lavori in corso su ordinazione, ai sensi dell'art. 2426, numero 11), C.C. possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (criterio della percentuale di completamento), o alternativamente, valutati in base ai costi di produzione (criterio della commessa completata, ex art. 2426, numero 9), C.C.)<sup>305</sup>.

In particolare, nel principio OIC 23, versione 2005, il criterio della percentuale di completamento costituiva di fatto un criterio "raccomandato" andando a rappresentare nella prassi una sorta di "obbligatorietà light"<sup>306</sup>, non prevista normativamente ma divenuta consuetudine consolidata.

---

<sup>304</sup> Inoltre in forza del principio generale di rilevanza introdotto nella legislazione è stato abrogato il n. 12 dell'art. 2426 c.c. che prevedeva l'iscrizione a valore costante nell'attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali "di scarsa importanza" rispetto ai totali di bilancio. La facoltà era consentita quando non sussistevano variazioni sensibili nell'entità, nel valore e nella composizione di tali attività.

<sup>305</sup> RUSSO V. (2018), "Commesse ultrannuali al vaglio della derivazione rafforzata", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 4, p. 43.

<sup>306</sup> D'ATTILIO C. (2019), "Le valutazioni delle commesse ultrannuali: aspetti civilistici e fiscali", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 2, p. 36.

Al contrario, il criterio della commessa completata era ammesso ma non “raccomandato” e pertanto le aziende che lo applicavano erano di fatto rare.

Con la riforma dei principi contabili intervenuta nel 2014, si evidenzia il maggior favore riconosciuto dalla prassi contabile per la valutazione delle commesse ultrannuali sulla base dei corrispettivi maturati anziché del costo, laddove il paragrafo 45 del nuovo testo asserisce che “*il criterio della percentuale di completamento può essere adottato*” alla presenza di determinate condizioni. Tale preferenza è da ricercarsi nella circostanza che il primo criterio garantisce una maggiore aderenza ai principi di competenza economica e di correlazione tra costi e ricavi.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’art. 93 del T.U.I.R. prevede che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale debbano essere valutati in base ai corrispettivi pattuiti, quindi, in proporzione alla percentuale di esecuzione dei lavori misurabile al termine di ogni esercizio interessato dal compimento dell’opera. È agevole notare come il criterio di valutazione fiscale sia, di fatto, analogo a quello civilistico della percentuale di completamento<sup>307</sup>.

La normativa civilistica consente al redattore del bilancio di effettuare una scelta, poiché entrambi i metodi sono ammissibili, si opta pertanto per il metodo civilistico coerente con le regole fiscali, generando un Caso IV di «Fiscalità predominante».

### IAS/IFRS 2015

Lo IAS 11 definisce il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi alle commesse di costruzione nei bilanci degli appaltatori. Le commesse a cui si applica il principio sono contratti stipulati specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni tra loro strettamente connessi o interdipendenti.

Si riscontra una sostanziale conformità dei criteri contabili internazionali rispetto alle regole imposte dall’art. 93 del T.U.I.R., ciò dipende dal fatto che, a ben vedere, la

---

<sup>307</sup> L’art. 93 del TUIR costituisce, di fatto, una deroga all’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che i corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni medesime sono ultimate; diversamente l’art. 93 del TUIR prevede che le opere ed i servizi concorrano alla formazione del reddito d’impresa quali rimanenze incorporando anche una quota parte di utile ed i relativi costi sono deducibili integralmente negli esercizi in cui sono sostenuti

norma tributaria detta regole sostanzialmente analoghe rispetto alle indicazioni della prassi contabile internazionale, per quanto attiene sia l'individuazione delle commesse a lungo termine, sia le modalità della loro valutazione.

In merito a quest'ultimo punto, si osserva che il principio internazionale stabilisce, in effetti, che le commesse a lungo termine debbano essere obbligatoriamente valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati in ogni esercizio di esecuzione dell'opera: cioè, attribuendo al risultato del conto economico i ricavi, i costi e il margine di commessa in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Lo stesso IAS 11 individua alcune metodologie di determinazione della percentuale di avanzamento, che si possono basare, ad esempio, sul raffronto tra i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli stimati per il completamento dell'opera; oppure, delle ore lavorate rispetto a quelle complessivamente necessarie per l'intera esecuzione. Le esposte modalità di valutazione sono, d'altra parte, pienamente rilevanti anche in ambito tributario.

L'art. 93 T.U.I.R., vigente nel 2015, infatti, obbligava le imprese a valutare le opere in corso solo in base alla "percentuale di completamento", non ammettendo più il ricorso al metodo dei costi sostenuti (deroga consentita fino al periodo d'imposta 2006 dall'abrogato comma 5).

Sotto il profilo operativo, inoltre, anche l'Amministrazione finanziaria ha sempre riconosciuto la validità fiscale delle diverse metodologie fissate dalla prassi contabile, sempreché le imprese siano in grado di evidenziare quali siano gli elementi assunti a base della valutazione (a conferma di ciò, si rimanda per tutte circolare Ministero finanze 22 settembre 1982, n. 36)<sup>308</sup>.

---

<sup>308</sup> MATTESI E. (2010), "IAS 11 Commesse a lungo termine", Commissione "Imposte dirette, Reddito d'impresa e operazioni straordinarie" dell'Ordine di Roma (a cura di), in *Studio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*. L'autore precisa inoltre, che un ulteriore punto di raccordo tra le indicazioni della prassi contabile internazionale e la disciplina fiscale è inoltre riscontrabile nel trattamento da attribuire alle riserve dell'appaltatore (c.d. «claims»). Il principio internazionale Ias n. 11 ne consente la riconduzione ai ricavi di commessa qualora sia altamente probabile che il committente accetti le richieste di maggiori compensi avanzate in corso d'opera ed il loro ammontare sia determinabile con attendibilità. Anche in ambito tributario, l'accertamento della sussistenza dei medesimi requisiti è stata ritenuta necessaria, sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi, ai fini della tassazione delle stesse riserve (a conferma, cfr. Cassazione 6 aprile 2007, n.8628; Interrogazione Parlamentare 27 maggio 2009, n. 5-01456).

Di conseguenza, vige una sostanziale identità tra trattamento fiscale e trattamento contabile (Caso II).

### OIC 2019

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In merito alla voce in esame non si rilevano impatti significativi sul Codice civile, che mantiene le regole della valutazione delle commesse pluriennali secondo due criteri possibili, tuttavia il rinnovato principio contabile OIC 23 fa decadere ogni precedente incertezza sul criterio di valutazione da applicare alle singole fattispecie.

Si stabiliscono, nei paragrafi 43-46 del principio contabile, in maniera minuziosa i requisiti per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento per i lavori ultrannuali che diventa obbligatoria al sussistere delle condizioni prescritte, in assenza delle quali la valutazione della commessa va effettuata secondo il criterio della commessa completata<sup>309</sup>.

Si può rilevare come il principio di derivazione rafforzata, di cui all'art. 83 del T.U.I.R., trova applicazione in caso di adozione dei metodi *combining* o *segmenting* nella contabilizzazione della commessa, modalità contabile che influenza la determinazione del margine economico attribuibile ad ogni attività per la durata della commessa stessa<sup>310</sup>. Di

---

<sup>309</sup> In merito a tale materia si rinvia per una più estesa e approfondita analisi al documento di ricerca dal titolo "*Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della 'nuova' derivazione rafforzata*" redatto dalla FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI (2018).

<sup>310</sup> MIELE L. (2018), "Opere lunghe con redditi in più esercizi", in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi* del 8/2/2018: "*Prima delle modifiche introdotte in sede di conversione del Dl Milleproroghe 2017, parte della dottrina negava il riconoscimento fiscale di tali modalità di contabilizzazione, sul presupposto che l'articolo 93 del Tuir individuava chiaramente il proprio ambito di applicazione nelle «opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario». Pertanto, punto di partenza per l'individuazione della commessa era il dato contrattuale, dando, anche, rilievo al carattere di indivisibilità oggettivo-funzionale che connota l'opera da realizzare (risoluzione 342/E/2002). Ciò determinava la necessità per le imprese appaltanti di gestire un doppio binario civilistico-fiscale. Tale posizione sembra potersi ritenere superata dal riconoscimento delle diverse "qualificazioni" di bilancio sancito dall'articolo 83 del Tuir per i soggetti Oic (diversi dalle microimprese). La contabilizzazione della commessa con il metodo del combining e del segmenting diviene prodromica alla disciplina dell'articolo 93 del Tuir che "naturalmente" si applica alla commessa così come contabilizzata in bilancio in applicazione dell'Oic 23*".

conseguenza, c'è un'identità sostanziale tra trattamento fiscale e trattamento contabile (Caso II).

Nel caso in cui si debba applicare il criterio della commessa completata per mancanza dei presupposti richiesti dall'OIC 23, i ricavi e il margine sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici. In tale circostanza sorge il dubbio circa la valutazione fiscale delle commesse ultrannuali: può trovare applicazione il principio della derivazione rafforzata, rilevando il criterio della commessa completata anche ai fini fiscali, oppure si deve fare riferimento all'art. 93 del T.U.I.R. e quindi al criterio della percentuale di completamento? Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2018, laddove ha chiarito che la valutazione civilistica con il metodo della commessa completata non assume rilievo fiscale, da ciò deriva che si genera un doppio binario civile e fiscale.

Alla medesima conclusione era giunto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti<sup>311</sup>, il quale evidenzia la necessità di gestire un doppio binario anche in caso di valutazione contabile di “commesse infrannuali” con il criterio della percentuale di completamento, dal momento che ai fini fiscali l'art. 92, comma 6, del T.U.I.R. stabilisce, che la valutazione di tali opere debba essere effettuata avendo riguardo alle spese sostenute nell'esercizio (criterio della commessa completata). Si evidenzia in tal caso una fattispecie di «Disconnessione», Caso I.

In merito alla valutazione delle commesse pluriennali è opportuna una precisazione circa la differente situazione in cui si trovano le micro imprese ex art. 2435-ter del Codice civile per le quali non valgono le diverse qualificazioni (classificazioni e imputazioni temporali) previste dagli standard nazionali, pertanto, per le stesse, viene a mancare il riconoscimento fiscale dei criteri di individuazione della commessa indicati dall'OIC 23 qualora siano diversi da quelli previsti dall'art. 93 del T.U.I.R.

---

<sup>311</sup> FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI e CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (2018), “*La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione)*”, Documento di ricerca, p.47.

La normativa civilistica obbliga il redattore del bilancio ad una valutazione differente rispetto a quanto previsto dai criteri fiscali, si ha pertanto una fattispecie di «Disconnessione», Caso I.

### IAS/IFRS 2019

Dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 15 – Ricavi e proventi da contratti con i clienti, emanato dallo IASB nel maggio 2014 e recepito dall’Unione Europea con il Regolamento UE 2016/1905 del 22 settembre 2016. Il nuovo principio contabile ha sostituito i precedenti IAS 11 (Lavori su Ordine) e IAS 18 (Ricavi)<sup>312</sup>.

La nuova formulazione, tuttavia, non effettua modifiche a quanto è di nostro interesse: le commesse ultrannuali sono rilevate con una modalità di contabilizzazione fondata sulla immediata e diretta rilevazione dei ricavi al conto economico degli esercizi in cui il lavoro è svolto, abbandonando la logica propria della valutazione delle rimanenze. Il principio di derivazione rafforzata trova diretta applicazione e, in tal caso, la contabilizzazione secondo lo IAS 11 e, dal 2018, secondo l’IFRS 15 assume rilievo ai fini I.R.E.S., salvo deroghe specifiche; mentre non trova applicazione l’art. 93 del T.U.I.R..

La disciplina contabile è differente nella forma ma sostanzialmente identica nell’approccio e negli effetti che ne derivano alla disciplina fiscale (Caso II).

### **3.1.9. Oneri finanziari**

#### OIC 2015

Gli oneri finanziari sono generalmente spese dell'esercizio, che trovano imputazione a conto economico nell'esercizio in cui maturano e con riferimento al principio di competenza.

---

<sup>312</sup> “Il nuovo principio contabile internazionale si fonda sul fatto che i ricavi debbano essere rilevati in modo che il trasferimento, al cliente dei beni e/o servizi promessi, sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l’entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni e/o servizi”. Telch F. (2019), “Gli aspetti fiscali relativi al principio contabile internazionale IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers”, in *Diritto Tributario Italiano*, luglio-agosto 2019, p. 346 e ss.. Si veda anche MARCELLO R., LUCIDO N. E POZZOLI M. (2021), *IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio*, Documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti.

Tuttavia, esistono eccezioni, come previsto dall'art. 2426, (comma 1, numero 1), C.C.); si stabilisce infatti che *“il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, ... [quali] gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”*.

In caso di contestuale accensione di finanziamenti generici e di finanziamenti specifici per la costruzione di un bene, il calcolo degli interessi passivi capitalizzabili sul costo dello stesso necessita, in primo luogo, del computo del costo di costruzione capitalizzabile. Il principio contabile OIC 16, nella versione del 2014, ha inteso rendere più agevole l'applicazione della imputazione degli oneri finanziari al costo delle immobilizzazioni materiali, sia in caso di finanziamenti specifici (cosiddetti “di scopo”) sia di finanziamenti generici, illustrando le modalità di calcolo della capitalizzazione mediante un esempio contenuto nell'appendice B.

Si segnala, inoltre, la differente disciplina della deducibilità degli interessi passivi, introdotto con la finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244), che ha modificato l'art. 96 del T.U.I.R., abbandonando il criterio di deduzione basato sulla correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili a favore di una disciplina di deducibilità degli interessi passivi correlata all'ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo di imposta e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica, ROL (art. 96, comma 2)<sup>313</sup>.

Dal suddetto calcolo sono esclusi gli interessi di cui al comma 1, lett. b, dell'art. 110 T.U.I.R., ovvero quelli compresi nel costo dei beni rilevante ai fini fiscali, in quanto patrimonializzati in bilancio in conformità alle previsioni dei principi contabili; sono, altresì, esclusi dall'applicazione dell'art.96 gli interessi passivi capitalizzati su “immobili merce” e su beni merce limitatamente al periodo di produzione nei casi in cui il processo produttivo richiede vari anni (risoluzione n.3/DPF/08). A conclusioni diverse l'Agenzia è, invece, giunta nel caso di interessi passivi relativi agli “immobili patrimonio” che quindi saranno dedotti con le limitazioni di cui all'art. 96.

La disciplina civilistico-contabile consente di scegliere l'opzione di capitalizzazione degli oneri finanziari, laddove possibile, pertanto il redattore può essere

---

<sup>313</sup> GRIPPO V. (2014), “La capitalizzazione degli oneri finanziari”, in *Euroconference*, <https://www.ecnews.it/la-capitalizzazione-degli-oneri-finanziari/>

influenzato dal limite fiscale alla deducibilità dei costi per interessi rilevati come spese in conto economico<sup>314</sup>, tanto da verificarsi un possibile effetto inverso: CASO III †.

### IAS/IFRS 2015

Il principio contabile internazionale IAS 23 prevede l'iscrizione degli oneri finanziari come costi nel conto economico; salvo provvedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di «attività qualificate», ossia di beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l'uso previsto o la vendita, ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione.

I principi internazionali stabiliscono che la capitalizzazione degli interessi passivi è obbligatoria, qualora ricorrano le condizioni previste nello stesso documento, escludendo ogni discrezionalità del redattore di bilancio<sup>315</sup>.

D'altra parte, *“la capitalizzazione degli interessi altro non è che il riconoscimento di un costo finanziario quale costo di acquisizione di un bene, tanto che sia immobilizzato che sia circolante. Il principio del riconoscimento fiscale in base alla qualificazione porta pertanto ad affermare che, nel momento in cui una determinata spesa viene qualificata come “attività” piuttosto che come costo, tale riconoscimento assume valore anche da un punto di vista fiscale”*<sup>316</sup>.

Considerato che il trattamento contabile assume rilevanza fiscale si delinea un Caso III, «Contabilità predominante», per il tema della capitalizzazione.

---

<sup>314</sup> “Indubbio è il vantaggio che ne deriva da un punto di vista fiscale in quanto, non solo detti interessi capitalizzati sono automaticamente deducibili, ma producono anche effetti positivi sul calcolo del Rol e quindi sul secondo livello di deducibilità degli interessi passivi “ordinari””. LANDUZZI F. E SCAPPINI L. (2014), “Deducibilità degli interessi passivi capitalizzati”, in *Il Fisco*, n.37, p.3622 e ss..

<sup>315</sup> In questo paragrafo si fa riferimento alla versione dello IAS 23 vigente nel 2015. In precedenza, per i bilanci degli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2008, era consentita la possibilità di iscrivere gli oneri finanziari secondo due alternative: “in base al trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment)” che prevede l'imputazione come costi del conto economico “o al trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment)” che ne prevede la capitalizzazione come parte del costo del bene alla cui costruzione o alla cui produzione di «un'attività qualificata», ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione, hanno contribuito. MORETTI P. (2005), “Capitalizzazione degli oneri finanziari”, in *Corriere Tributario*, n.2, p.108.

<sup>316</sup> GUIDANTONI S. (2014), “La capitalizzazione degli interessi passivi ai sensi dello IAS 23”, in *Il Fisco*, n.2, p.109 e ss..

Ai fini del calcolo del reddito imponibile, la disciplina fiscale per gli IAS *adopter* sancisce le medesime limitazioni e condizioni previste per le imprese che adottano i principi nazionali. Pertanto si qualifica come un Caso I, «Disconnessione».

### OIC 2019

La Direttiva n. 2016/1164/UE del 12 luglio 2016 (c.d. “Direttiva ATAD 1”), così come modificata dalla successiva Direttiva 2017/952/UE, che riscrive la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini delle imposte sul reddito è stata recepita, nell’ordinamento italiano, con il D. Lgs. n. 142/2018<sup>317</sup>. La novella disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Per quanto di nostro interesse si evidenzia in particolare, che il nuovo comma 3 dell’art. 96 del TUIR include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultino qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata (D.M. 1 aprile 2009 n. 48, D.M. 8 giugno 2011, D.M. 3 agosto 2017 e futuri decreti) e che derivino da un’operazione/rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa<sup>318</sup>.

L’Assonime ha osservato che il requisito della qualificazione contabile presuppone che gli interessi trovino una separata evidenza in bilancio. Inoltre, attesa l’assenza di criteri definitori precisi (soprattutto nell’ambito dei principi contabili nazionali), per identificare gli interessi si dovrebbe fare riferimento al concetto di classificazione contabile e non a quello di qualificazione contabile. Generalmente le due attribuzioni sono coerenti: in quanto la classificazione è spesso coincidente con sua la natura, ossia con la qualificazione, ma in alcune ipotesi si può verificare una significativa divergenza tra i due profili<sup>319</sup>.

---

<sup>317</sup> Normativa approfonditamente trattata da ASSONIME nella circolare n. 14 dell’8 luglio 2020, cui si rinvia.

<sup>318</sup> MIELE L. (2018), Deducibili gli interessi passivi qualificati come tali dai principi contabili, Eutekne, <https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=696679>

<sup>319</sup> FERRANTI G. (2020), “Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime”, in *Il fisco*, n. 35, p.1-3307.

Il Decreto, inoltre, comprende nel novero delle componenti finanziarie passive, le seguenti tipologie di oneri:

- gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati, qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, iscritti nel costo del bene capitalizzato<sup>320</sup>;
- gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che sono inclusi nel valore di “costo” dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b);
- gli interessi contabilizzati per dilazione di pagamento, sia impliciti che espliciti;
- gli interessi derivanti da crediti o debiti di fornitura commerciale contabilizzati al costo ammortizzato con attualizzazione.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e in considerazione del fatto che la disciplina civilistico-contabile consente all’amministratore di scegliere se operare la capitalizzazione della componente finanziaria nel “bene”, potrebbe essere indotto ad adottare un trattamento contabile quanto più aderente alla regolazione fiscale, al fine di semplificare la gestione amministrativa, Caso IV, «Fiscalità dominante».

Situazione differente ricorre per le imprese di minori dimensioni, sia quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, sia le micro-imprese, le quali, in deroga al criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione che hanno la facoltà di non applicare, possono scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari, evitandosi l’ulteriore onere di rideterminare periodicamente la quota di interessi implicita capitalizzata ai fini del calcolo della deducibilità degli stessi, secondo i dettami dell’art. 96 del T.U.I.R..

Medesime conclusioni si traggono nel caso degli oneri di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, iscritti al valore nominale nella voce C17) del conto economico, in deroga al criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione (sia per la facoltà concessa alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese, sia

---

<sup>320</sup> “Gli oneri finanziari capitalizzati - che in base all’OIC 12, par. 55, devono essere iscritti nell’area finanziaria del conto economico per essere poi rilevati nella voce A4, mentre in base allo IAS 23 devono essere imputati ad incremento del valore del bene a cui si riferiscono -, dovranno, pertanto, formare oggetto di confronto con il ROL unitamente agli altri interessi nell’anno di sostenimento e di contabilizzazione, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale. Al riguardo, la Relazione chiarisce che rimane ferma la rilevanza fiscale del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione”, STELLA G. (2019), “Interessi passivi: gli effetti delle modifiche sugli esercizi” in *Amministrazione e Finanza*, n. 12, p. 27 e ss..

quando l'inosservanza del suddetto criterio produce effetti irrilevanti), i quali non devono sottostare ai limiti di deducibilità prescritti dall'art. 96 T.U.I.R.<sup>321</sup>.

### IAS/IFRS 2019

La novità normativa in termini di interessi passivi è applicabile alle società IAS *adopter*, tuttavia non cambiano le considerazioni *supra* espresse al paragrafo IAS/IFRS 2015 relativamente alla capitalizzazione degli interessi passivi, che assume valenza anche fiscale, Caso III, «Contabilità predominante».

Negli altri casi, la disciplina applicabile alla voce in esame risulta regolata da specifiche prescrizioni nei rispettivi ordinamenti, si parla pertanto di «Disconnessione», Caso I.

### **3.1.10. Poste in valuta**

#### OIC 2015

Il Codice civile all'art. 2426, numero 8-bis) stabilisce che gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalla conversione di poste in valuta estera al tasso di chiusura dell'esercizio vanno imputate al conto economico (OIC 26).

Sotto il profilo fiscale, la valutazione delle attività e passività in valuta, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del T.U.I.R., rispetto alle disposizioni civilistiche, seguono le seguenti disposizioni:

– i crediti e debiti sono valutati adeguandoli al cambio del 31.12 e gli utili e le perdite su cambi (non realizzati) non assumono valenza fiscale;

---

<sup>321</sup> *“In tali ipotesi, i cd. “costi di transazione”, sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” e oggetto di un sconto attivo lungo la durata del prestito, gravando sul conto economico in ragione di una ripartizione lineare a integrazione degli interessi passivi nominali.*

*Sul piano fiscale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR, mentre, ai fini dell'IRAP, la riclassificazione contabile alla voce “C17)” ne determina l'indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico”* Norma di comportamento n. 207, da ultimo emanata dalla Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

– le disponibilità liquide sono adeguate al cambio del 31.12 e gli utili e le perdite su cambi (secondo la dottrina prevalente) assumono valenza fiscale;

– le immobilizzazioni immateriali e materiali acquistate con prezzo in valuta, mantengono l'iscrizione al cambio storico e non si rilevano adeguamenti al cambio di fine esercizio.

I trattamenti civilistico-contabile e fiscale sono autonomamente normati e risultano differenti, pertanto si qualifica come un Caso I, «Disconnessione».

### IAS/IFRS 2015

Il principio contabile internazionale IAS 21, così come modificato dai Regolamenti europei 2238 del 2004 e 708 del 2006, viene impiegato quando ricorre una delle seguenti situazioni:

1) nel caso in cui l'impresa che redige il bilancio abbia effettuato operazioni in valuta estera, si dovrà provvedere alla conversione;

2) nel caso si debba convertire un intero bilancio proveniente da “gestioni estere” nella valuta di presentazione della società che redige il bilancio stesso, si procederà alla traduzione.

Alla data di chiusura dell'esercizio, le poste in valuta sono convertite, prestando attenzione, alla distinzione tra poste monetarie e quelle non monetarie, in quanto regolamentate in maniera differente. Lo IAS 21, paragrafo 16, definisce le prime come “*un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta*”; viceversa le seconde sono caratterizzate per l’“*assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta*”. Di conseguenza le regole di conversione prevedono che:

– gli elementi monetari siano riconvertiti secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio;

– gli elementi non monetari siano valutati al cambio storico, ovvero al cambio originario, senza procedere a una nuova riconversione;

– infine, gli elementi non monetari, che secondo la propria disciplina, vengono valutati al *fair value*, debbano essere riconvertiti alla data di determinazione del *fair value* stesso<sup>322</sup>.

La disciplina fiscale applicabile è la medesima delle imprese OIC, pertanto si qualifica come un Caso I, «Disconnessione».

### OIC 2019

Nella versione aggiornata, l'art. 2426, numero 8-bis), C.C.<sup>323</sup> prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di:

– poste monetarie, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili (crediti e debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), le quali sono da iscrivere al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;

– poste non monetarie, ovvero attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni, rimanenze, risconti), che mantengono il valore di iscrizione al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Contrariamente a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile, sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 del T.U.I.R., la valutazione delle attività e passività in valuta va mantenuta al cambio in cui sono originariamente iscritti, indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio, pertanto eventuali utili e perdite su cambi, derivanti da valutazione, non hanno valore fiscale fino al loro effettivo realizzo<sup>324</sup>.

---

<sup>322</sup> SORRENTINO M. (2018), “La conversione delle operazioni in valuta e delle gestioni estere”, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7, p. 6.

<sup>323</sup> Sulle novità introdotte si rinvia a BOTTERO L. (2017), “OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera”, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 25, p. 43 e ss..

<sup>324</sup> L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione n. 57/E/2019 affronta il tema del corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera, fornendo anche un'analisi del corretto trattamento contabile. La risoluzione cita l'articolo 9 e l'articolo 110 del Tuir: a) l'articolo 9, comma 2, prevede che “per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”; b) l'articolo 110, comma 2, prevede che per “la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (...) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9...” e, al successivo comma 3, dispone che “la valutazione

I trattamenti civilistico-contabile e fiscale sono autonomamente normati e risultano differenti, pertanto si qualifica come un Caso I, «Disconnessione».

### IAS/IFRS 2019

Per i principi contabili internazionali valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.10. IAS/IFRS 2015.

### **3.1.11. Avviamento acquisito a titolo oneroso**

#### OIC 2015

L'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, numero 6), C.C., può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e se acquisito a titolo oneroso.

Oltre a quanto sopra, i principi contabili nazionali, OIC 24 – nella versione aggiornata del gennaio 2015 – stabiliscono che l'avviamento è capitalizzabile se risultano rispettati i seguenti presupposti:

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.

L'ammortamento deve essere limitato ad un periodo di cinque anni, salvo la possibilità di aumentarlo fino al massimo a 20 anni<sup>325</sup> (OIC 24, par. 92), purché esso non

---

*secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza»; c) l'articolo 110, comma 9, rileva che “sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”.*

<sup>325</sup> FRADEANI A. (2015), *Ammortamento fino a 20 anni*, in ItaliaOggi, <https://www.italiaoggi.it/news/ammortamento-fino-a-20-anni-201501282025422264>:

*“L'ammortamento ... dell'avviamento durerà al massimo fino a 20 anni; gli oneri per l'addestramento e la qualificazione del personale aziendale potranno essere differiti qualora assimilabili a costi di start-up o sostenuti nell'ambito di processi di ristrutturazione o riconversione industriale o commerciale; si potrà capitalizzare il plusvalore sostenuto per l'acquisizione di aziende, anche quando non riconducibile a redditi futuri. Sono queste, in sintesi, le principali novità contenute nella versione definitiva del principio contabile n. 24, pubblicato ieri dall'Organismo italiano di contabilità ed applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, dedicato alla*

superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale l'art 103 T.U.I.R. disciplina l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, stabilendo che il valore dell'avviamento iscritto in bilancio è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo dello stesso.

Di conseguenza l'ipotesi che ci si attende è quella di trovare una situazione in cui l'avviamento è ammortizzato in bilancio in 5 anni mentre le quote fiscalmente deducibili sono pari a un diciottesimo, generando un evidente disallineamento. Tuttavia, si riscontra, molto spesso nella pratica, che le società sono indotte ad allungare la vita utile dell'avviamento al fine di allineare, per quanto possibile, l'ammortamento in bilancio a quello consentito fiscalmente<sup>326</sup>, generando una situazione di «Fiscalità predominante» (CASO IV).

#### IAS/IFRS 2015

I principi contabili internazionali IAS (IAS 36, 38 e IFRS 3), seguono una differente impostazione rispetto alla prassi nazionale. L'avviamento conseguito a titolo oneroso (nelle *business combinations*) deve essere capitalizzato ed include (secondo lo IFRS 3) la differenza tra il costo pagato per l'acquisto e la somma algebrica dei *fair value* delle attività e passività acquisite, dopo aver tolto da tale importo le attività che ai sensi del IAS 38 devono essere iscritte autonomamente.

I principi internazionali definiscono l'avviamento quale attività con vita indeterminata, pertanto non assoggettata ad ammortamento, ma annualmente soggetta a verifica di eventuali perdite di valore, attraverso il cosiddetto *impairment test*.

---

*rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali nei bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche. Ritorno al passato per la valutazione dell'avviamento. Nell'attesa dell'attuazione della nuova direttiva contabile europea, lo standard setter ripristina la possibilità di estendere il suo periodo d'ammortamento, tipicamente limitato ai cinque anni, fino ad un massimo di venti".*

<sup>326</sup> AVI M.S. (2017), "The "tax-true and fiscally-fair" principle in italian financial reporting", *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Volume 21, Number 3, p.10. Con riferimento all'ammortamento dell'avviamento, l'indagine condotta riferisce che la maggioranza delle imprese adotta un piano di ammortamento civile coincidente con quello fiscale. "In the 2009-2014 period, over 62% of the companies considered tax amortization as "true and fair", as there is a perfect coincidence between the two amounts. This shows that financial statements are often still prepared by applying taxation criteria rather than economic criteria. As a consequence, more and more items are true and fair only from a tax perspective, rather than as they should be".

Lo IAS 36, che regola l'*impairment test*, è un principio contabile trasversale che trova applicazione, sia per le attività materiali (IAS 16), sia per quelle immateriali (IAS 38), per gli investimenti immobiliari (IAS 40) ed anche per le *join venture* (IAS 27, 28 e 31), si applica pertanto anche all'avviamento.

Lo IAS 36 richiede di effettuare una stima del valore di un'attività quando emerge un'indicazione sul fatto che questa possa aver subito una riduzione di valore e definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il *fair value*<sup>327</sup>, dedotti i costi di vendita, e il "valore d'uso"<sup>328</sup>.

I soggetti IAS/IFRS, alla luce della particolare disciplina prescritta, non hanno l'imputazione a conto economico delle "quote di ammortamento" dell'avviamento, che sarebbero necessarie ai fini della deducibilità fiscale; tuttavia, il legislatore si è preoccupato di riconoscere comunque la possibilità di dedurre le medesime quote indipendentemente dall'imputazione a conto economico nei casi di (marchi d'impresa) e di avviamento acquisiti a titolo oneroso. In particolare, la deduzione ammessa è in misura non superiore a un diciottesimo del valore (dei marchi o) dell'avviamento (cfr. art.103, commi 3 e 3 *bis* del T.U.I.R.).

---

<sup>327</sup> *Fair value*, al netto dei costi di vendita, corrisponde all'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione.

A seconda dei casi, tale valore è determinato in base:

- al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti al netto dei costi di dismissione;
- al prezzo di mercato dell'attività dedotti i costi di vendita se non c'è alcun accordo vincolante di vendita, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo;
- alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività (in tal caso, si può far riferimento alle più recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale).

<sup>328</sup> Il valore d'uso (*value in use*) è il valore attuale dei flussi finanziari futuri netti che si prevede abbiano origine da una singola attività (o l'unità generatrice di flussi finanziari nella quale essa è inserita) durante la sua prevista vita utile, più il valore attuale del flusso finanziario netto derivante dalla dismissione del cespite (o della *cash-generating unit*) alla fine della vita utile.

Tale metodo di valutazione viene identificato dalla pratica e dalla dottrina come *Discounted Cash Flow* (DCF). L'applicazione del DCF prevede l'individuazione di entità omogenee all'interno della società o del Gruppo, le cosiddette *cash generating unit*. Quest'ultima rappresenta il più piccolo gruppo di attività autonomamente identificabile, che genera flussi finanziari che sono ampiamente indipendenti dai flussi generati da altre attività o gruppi di attività.

Le differenti disposizioni delineano la qualificazione della voce come un Caso I, «Disconnessione».

#### OIC 2019

Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 relative all'avviamento riguardano il periodo di ammortamento, che deve essere corrispondente alla sua vita utile, stabilendo che nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

I principi contabili nazionali, OIC 24 nella versione aggiornata<sup>329</sup>, si adeguano al limite civilisticamente previsto, paragrafi 66-70, lasciando la possibilità di ammortizzare l'avviamento in un periodo superiore, entro 20 anni, solo nei casi in cui lo consenta la stima della vita utile. Per il calcolo di quest'ultima, la società dovrà prendere in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi allo stesso avviamento e, in ogni caso, ne deve fornire adeguata giustificazione in nota integrativa.

La normativa fiscale non differisce rispetto alle disposizioni in vigore nel 2015, pertanto, alla luce del limite temporale introdotto dal Codice civile si ipotizza una situazione di «Disconnessione», Caso I.

#### IAS/IFRS 2019

Per i principi contabili internazionali valgono le precedenti considerazioni, cfr. *supra* paragrafo 3.1.11. IAS/IFRS 2015.

### **3.1.12. Sovvenzioni e contributi statali**

#### OIC 2015

La disciplina civilistica-contabile dei contributi e sovvenzioni concessi dallo stato a favore delle imprese varia in funzione della tipologia di contributo, per una disamina completa si deve fare riferimento ai principi contabili nazionali OIC 12, OIC 13 e OIC 16.

Si distinguono in particolare tre categorie:

---

<sup>329</sup> OIC 24 Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017

- contributi in conto esercizio, diretti a ridurre i costi d'esercizio o ad integrare i ricavi;
- contributi in conto capitale, erogati per favorire il potenziamento della struttura patrimoniale dell'impresa o per permettere la copertura delle perdite di esercizio;
- contributi in conto impianti, concessi specificamente per l'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili;
- contributi misti, quando hanno una natura "ibrida" rispetto alle precedenti tipologie.

Ai fini fiscali si riscontrano le seguenti casistiche:

- i contributi in conto esercizio, si considerano generalmente "ricavi", tassabili per competenza (art. 109, comma 1, T.U.I.R.), ovvero nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto al relativo riconoscimento;
- i contributi in conto capitale sono regolati dall'art. 88, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., rappresentano sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito d'impresa secondo un principio di cassa<sup>330</sup>. È concessa la facoltà di tassare questi componenti di reddito in quote costanti a partire dal periodo d'imposta del relativo incasso, fino ad un numero massimo di cinque quote di pari importo;
- i contributi in conto impianti concorrono a formare il reddito d'impresa per competenza, ovvero con le stesse modalità con cui concorrono a formare il risultato economico civilistico;
- i contributi "misti" generalmente concessi al fine di potenziare l'apparato produttivo dell'impresa, vengono ricompresi tra i contributi in conto capitale, in quanto manca una specifica correlazione con l'acquisto di beni ammortizzabili. Pertanto, di fronte a contributi concessi in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura, l'intero importo del contributo deve essere assoggettato alla disciplina dei contributi in conto

---

<sup>330</sup> L'incasso deve essere inteso in senso giuridico, ovvero come momento in cui si verifica l'acquisizione definitiva del diritto al contributo. Pertanto, se l'incasso è avvenuto materialmente ma ha carattere provvisorio, poichè la definitiva acquisizione del contributo è sottoposta a condizione sospensiva, il momento rilevante ai fini della tassazione è quello (successivo) in cui si verificherà la condizione.

capitale. Se, invece, è possibile definire i criteri oggettivi che consentano la ripartizione del contributo tra le varie voci, l'impresa “[...] deve comportarsi come se ricevesse distinti ed autonomi contributi in ragione delle diverse tipologie di spese sostenute”<sup>331</sup>.

La normativa fiscale differisce rispetto alle disposizioni civilistiche, pertanto si viene a creare una situazione di «Disconnessione», Caso I.

### IAS/IFRS 2015

Lo IAS 20 distingue tra “contributi pubblici” e “assistenza pubblica”. I contributi rappresentano una forma di assistenza pubblica intesa questa come “l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un'impresa, o a una categoria di imprese che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico”.

Si distinguono differenti tipologie di contributi pubblici:

- i contributi in conto capitale, quando la concessione è subordinata all'acquisizione di attività materiali ed immateriali, ovvero di beni strumentali per l'impresa, la cui utilità futura si protrae nel tempo;
- i contributi in conto esercizio, si intendono, in via residuale, i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale;
- i contributi non monetari, quando assumono la forma di un trasferimento di attività non monetarie, quali, ad esempio, terreni o altre attività materiali o immateriali, per l'utilizzo da parte dell'impresa.

Ai fini fiscali si ricorda che ai soggetti IAS si applicano, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (Relazione illustrativa al DM 1.4.2009 n. 48), le disposizioni:

- che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza;
- che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (es. imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).

---

<sup>331</sup> ORLANDI M. (2007), Cessione di immobile strumentale costruito con contributo in c/impianti, in *Azienda & Fisco*, n. 15; 16, p. 40 e ss.. L'autore fornisce una informativa di dettaglio, in particolare per i contributi “misti”, con richiamo ai chiarimenti forniti sull'argomento nelle circolari Assonime.

Ricorrendo tali situazioni, per i contributi pubblici si generano divergenze di trattamento fra valori civili e fiscali con conseguente doppio binario<sup>332</sup>. La variabile è qualificata come Caso I, «Disconnessione».

#### OIC 2019

Cfr. *supra* paragrafo 3.1.12. OIC 2015.

#### IAS/IFRS 2019

Cfr. *supra* paragrafo 3.1.12. IAS/IFRS 2015.

### **3.1.13. Oneri pensionistici**

#### OIC 2015

Nel sistema civilistico italiano gli oneri pensionistici si possono distinguere in oneri previdenziali e il trattamento di fine rapporto.

I primi sono rilevati come componenti del costo del lavoro, sono rappresentati dai contributi previdenziali ed assistenziali e da eventuali versamenti a piani pensionistici aggiuntivi; tali costi sono completamente deducibili dal reddito per competenza.

Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'art. 2120 C.C., prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore abbia diritto ad una somma calcolata in proporzione alla retribuzione dovuta per ciascun anno di lavoro e agli anni di servizio. Il principio contabile OIC 31 stabilisce che il TFR iscritto in bilancio debba essere pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti, qualora, a detta data, fosse cessato il rapporto di lavoro.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, T.U.I.R. le somme accantonate ai fondi TFR sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Il mancato accantonamento e deduzione nell'esercizio di competenza rendono le eventuali sopravvenienze per adeguamento negli esercizi successivi indeducibili.

---

<sup>332</sup> In riferimento ai soggetti IAS, Agenzia delle Entrate Circolare n. 7/2011, paragrafo 3.4.

In tal caso, si osserva l'adozione della prassi contabile in fase di redazione del bilancio, Caso III «Contabilità predominante».

#### IAS/IFRS 2015

Il principio contabile IAS 39 concerne il trattamento dei benefici per i dipendenti e definisce regole di contabilizzazione dei fondi TFR assolutamente differenti rispetto ai principi contabili nazionali.

Per tale motivo, il legislatore fiscale ha stabilito che gli accantonamenti ai fondi di cui all'art. 105, commi 1 e 2, del T.U.I.R. sono deducibili in misura non superiore alla differenza tra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio secondo le disposizioni civili e contrattuali, e l'importo fiscalmente riconosciuto degli stessi al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi (art. 2, comma 4, D.M. n. 48/2009).

In questo modo, l'importo del fondo TFR dedotto fiscalmente non può superare quello determinato in base alle regole civilistiche dell'art. 2120 C.C., mentre la prassi contabile internazionale è disconnessa da tale impostazione, Caso I.

#### OIC 2019

L'OIC 31, aggiornato dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, non presenta sostanziali differenze rispetto alla versione precedente del 2014; si notano alcune informazioni da inserire in nota integrativa calibrate in modo differente a seconda che la società rediga il bilancio in forma ordinaria, abbreviata oppure ex art. 2435-ter C.C. (micro-imprese).

#### IAS/IFRS 2019

Cfr. *supra* paragrafo 3.1.13. IAS/IFRS 2015.

### **3.1.14. Cambiamenti di policy ed errori contabili**

#### OIC 2015

Il Principio contabile nazionale OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa necessaria da predisporre in bilancio degli eventi che riguardano:

– i cambiamenti di principi contabili: sono quei principi (altresì regole e procedure) che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro

rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio;

– i cambiamenti di stime contabili: fanno parte delle normali operazioni di valutazione del bilancio, possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di chiusura del bilancio, oppure l'evolversi di eventi futuri che possono influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio;

– la correzione di errori: individua una non corretta rappresentazione qualitativa o, altresì quantitativa, di un dato di bilancio o di un'informazione fornita in nota integrativa<sup>333</sup>.

La correzione degli errori prevede, come regola generale, la rettifica della voce patrimoniale interessata a suo tempo dall'errore, e l'imputazione della contropartita al Conto economico dell'esercizio in cui è emerso l'errore, nella voce E.20 oppure E.21, cioè nei proventi e oneri straordinari, utilizzando la sottovoce denominata "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti".

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, si stabilisce che la sistemazione di errori contabili non può assumere immediato rilievo fiscale in quanto il principio di competenza è inderogabile, pertanto non sarebbero soddisfatti i presupposti legittimanti la deducibilità, né per la deduzione delle sopravvenienze passive ai sensi dell'art. 101 T.U.I.R.; né per l'assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive di cui all' art. 88 del T.U.I.R.. Allo stesso tempo, però, la Corte di Cassazione ha affermato che, sulla base del divieto di doppia imposizione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti, e nei termini, che il sistema fiscale gli mette a disposizione (sentenze n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023 dell'8 luglio 2009).

---

<sup>333</sup> *“Gli errori contabili sono cosa diversa dai cambiamenti delle stime contabili e dai cambiamenti di principi contabili; in particolare, il documento OIC sottolinea con chiarezza che non possono essere considerate errori, se le informazioni e i dati sono stati al momento del loro utilizzo raccolti ed esaminati con la dovuta diligenza, le seguenti fattispecie:*

- *le variazioni nelle valutazioni e nelle stime, effettuate in origine sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, e successivamente dimostrate da modificare;*
- *l'adozione di criteri contabili effettuata sulla base di informazioni e dati disponibili in quel momento, che in seguito si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata”.* PISONI P. *et al.* (2013), “La correzione degli errori in bilancio: comportamento contabile e fiscale alla luce dei chiarimenti della circ. n. 31/e del 24 settembre 2013”, in *Fisco*, n. 39 - parte 1, p. 6021 e ss..

Successivamente, l’Agenzia delle entrate si è espressa concedendo al contribuente la possibilità di dare evidenza dell’errore attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma tale possibilità deve intendersi “*limitata ai soli periodi d'imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della richiamata dichiarazione*”<sup>334</sup>.

La disciplina contabile differisce rispetto a quella fiscale qualificando la variabile come Caso I, «Disconnessione».

### IAS/IFRS 2015

Il principio contabile internazionale IAS 8 illustra il trattamento contabile e l'informativa da fornire nei casi di cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e nelle correzioni di errori.

Tale principio prevede due modalità di correzione degli errori: la correzione retroattiva e prospettica.

La correzione retroattiva viene effettuata nel primo bilancio dopo che è avvenuta l’individuazione dell’errore e comporta le seguenti operazioni contabili:

- per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi precedenti non più inclusi nell'informativa comparativa: la correzione deve avvenire nei saldi di apertura dell'attività o della passività interessata, con contropartita una posta di patrimonio netto, di norma la voce denominata “utili portati a nuovo”;
- per la parte di errore che influenza i valori degli esercizi inclusi nell'informativa comparativa: la correzione deve essere analitica sui valori presentati nell'informativa comparativa, come se l'errore non fosse mai stato compiuto;
- per gli eventuali valori dell'esercizio corrente: correzione diretta delle operazioni contabili interessate.

Nel solo caso in cui non sia applicabile la correzione retroattiva, lo IAS 8 consente in via eccezionale di correggere l’errore in modo prospettico, iscrivendo la contropartita a conto economico, in luogo della rettifica delle componenti di apertura del patrimonio netto.

---

<sup>334</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013.

I soggetti IAS *adopter* seguono regole di inquadramento fiscale della competenza economica non perfettamente allineate a quelle fissate dall' art. 109 del T.U.I.R., tuttavia l'Agenzia si è espressa argomentando che la derivazione rafforzata non può mai essere invocata per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori pregressi, derogando alle ordinarie regole di competenza fiscale; infatti, a prescindere dalla rilevanza o meno dell'errore, la sua correzione nei bilanci successivi sarebbe indice essa stessa di un errore di competenza senza rappresentare una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio idonea ad assumere riconoscimento fiscale<sup>335</sup>.

In tale situazione la differente disciplina fiscale applicabile rispetto alla normativa civilistico-contabile evidenzia un Caso I, «Disconnessione».

#### OIC 2019

L'OIC 29, nella versione aggiornata al recepimento della direttiva 34/2013/UE, si è allineato alle disposizioni dello IAS 8, pertanto è stato stabilito che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio, o in cui si individua l'errore (nel caso di errori rilevanti). Qualora si individuino errori non rilevanti, gli stessi sono contabilizzati nel conto economico.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, nulla cambia rispetto a quanto precedentemente spiegato: la correzione degli errori contabili rilevanti e non rilevanti non può mai trovare riconoscimento fiscale<sup>336</sup>, in quanto la loro correzione avviene in ogni caso in un bilancio successivo rispetto a quello di competenza, in linea con quanto precedentemente chiarito per i soggetti IAS *adopter*<sup>337</sup>. La derivazione rafforzata non può sanare l'errata competenza economica rilevata in bilancio; resta salva, tuttavia, la

---

<sup>335</sup> DEZZANI F. (2018), “Correzione degli errori contabili: iscrizione in bilancio e rilevanza fiscale”, in *Fisco*, n. 20, p 1962 e ss.

<sup>336</sup> Si possono riscontrare eccezioni, come nel caso della risposta all'interpello del 10 ottobre 2019 n. 407, in cui l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto il diritto alla società che aveva commesso un “errore contabile rilevante” in esercizi precedenti di rilevare una “variazione in diminuzione” dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi in cui è stato scoperto l'errore (e si era proceduto a recepire contabilmente la contabilizzazione dell'errore) fino a concorrenza dei proventi inesistenti che avevano già concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.

<sup>337</sup> RESCIGNO M. (2018), “La correzione degli errori in bilancio”, in *Bilancio & Reddito di impresa*, n. 11, p.6 e ss..

possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore<sup>338</sup>, qualora non siano decorsi i termini di accertamento<sup>339</sup>.

I trattamenti specifici della voce in commento adottato dalla disciplina civilistico-contabile rispetto a quella fiscale qualificano la variabile come Caso I, «Disconnessione».

Nel documento OIC 29, al paragrafo 59, punto a) vengono trattati i fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio dell'esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio. In particolare *“Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”*. Per effetto della disapplicazione dei tradizionali requisiti di certezza e determinabilità oggettiva previsti dall'art. 109 del T.U.I.R., ai sensi del D.M. 3 agosto 2017, assumono, quindi, rilevanza fiscale tutti questi costi/ricavi che diventano certi nei primi mesi dell'anno successivo, ma che per effetto dell'OIC 29, devono essere rilevati in bilancio in ossequio al principio di competenza. Tali componenti positivi o negativi diventano quindi tassabili o deducibili in forza del principio della derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del T.U.I.R.<sup>340</sup>.

Si parla in tal caso di Caso III, «Contabilità predominante».

### IAS/IFRS 2019

Cfr. *supra* paragrafo 3.1.14. IAS/IFRS 2015

### **3.1.15. Consolidato di gruppo**

L'istituto del consolidato fiscale, disciplinata dall'articolo 117 e seguenti del T.U.I.R., e attuata dal D.M. 9 giugno 2004, è stato introdotto nell'ambito della riforma generale dell'imposta sulle società del 2004, in attuazione della legge delega n. 80/2003.

---

<sup>338</sup> Art. 2, comma 8 e 8 bis, D.P.R. n. 322/1998.

<sup>339</sup> Art. 43 D.P.R. n. 600/1973.

<sup>340</sup> CARDINALI M. *et al.* (2018), Sottocommissione della Commissione Problematiche Fiscali dell'ODCEC di Ancona (a cura di), *“I riflessi sull'I.re.s. e sull'I.r.a.p. del nuovo bilancio di esercizio”*, *Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S.*

In base a tali norme, l'I.R.E.S, per le società aderenti al regime del consolidato fiscale, viene determinata e liquidata dalla consolidante in modo unitario per l'intero gruppo di imprese partecipanti al consolidamento, tuttavia non viene meno l'obbligo di imputare a conto economico le imposte di competenza di ciascuna delle società partecipanti.

Il reddito imponibile consolidato totale è calcolato come sommatoria dei redditi imponibili della società controllante e delle sue controllate sulla base dei loro conti individuali, pertanto la scelta dei criteri di valutazione nei conti consolidati non è influenzata da considerazioni fiscali.

Si deve inoltre precisare che il concetto di "gruppo" rilevante ai fini fiscali non corrisponde con il "gruppo" definito secondo i principi civilistici e contabili.

Si può dedurre pertanto che non vi è alcuna interferenza fiscale sulla disciplina contabile del "consolidato di gruppo", sia per i soggetti OIC sia per gli IAS/IFRS, si classifica la voce in esame come «Disconnessione», CASO I.

### ***3.1.16. Sanzioni, erogazioni liberali e spese di rappresentanza***

La normativa fiscale riguardante le voci di bilancio, quali: sanzioni, erogazioni liberali e spese di rappresentanza, è dettagliatamente regolata dal T.U.I.R. e le disposizioni ivi previste prescindono dalla prassi contabile adottata in fase di redazione del bilancio da parte degli amministratori.

Tali variabili si qualificano come Caso I, «Disconnessione».

### **3.2. Applicazione del modello teorico al caso italiano secondo la normativa vigente**

L'approfondimento svolto nel precedente paragrafo, con la disamina comparata delle voci di bilancio sotto un profilo meramente normativo, tra il periodo antecedente e quello posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, consente di effettuare considerazioni di sintesi sui risultati delle osservazioni spiegate.

Nell'analisi, come in premessa anticipato, si impiega il metodo proposto da Lamb *et al.* (1998), secondo la revisione sviluppata da Nobes e Schwencke (2006); nella tabella 3.1 si rappresentano per ciascuna voce la qualifica attribuita ad uno dei casi individuati nel modello teorico di riferimento come grado di misurazione della relazione esistente tra le regole fiscali e quelle contabili, si rinvia al precedente capitolo, paragrafo 2.4, per la lettura del prospetto di classificazione delle casistiche.

Nel presente lavoro di analisi si fa riferimento al set completo di 17 "aree/voci" contabili come perimetro dell'indagine. In questa prima fase dello studio sono considerati gli aspetti *de jure*, solo successivamente nella parte relativa all'indagine empirica, Capitolo 4, si esprimeranno considerazioni sugli aspetti *de facto*.

Si osservano, inoltre, che alcuni casi non sono classificabili in maniera netta all'interno di una delle cinque categorie, per questo motivo, classifichiamo tali voci secondo la categoria più idonea in un'ottica complessiva della voce in discussione.

Si precisa infine che le osservazioni si limitano all'analisi dei bilanci non consolidati, in quanto i bilanci di gruppo non sono direttamente rilevanti ai fini fiscali ai sensi della normativa attualmente in vigore in Italia.

**Tabella 3.1 Classificazione delle voci di bilancio**

Variabile - Voce di bilancio	IFRS 2015	OIC 2015	IFRS 2019	OIC 2019		
				Micro	Abbreviato	Ordinario
1 Valutazione Immobilizzazioni materiali	I	III†	I	III†	III†	I/III†
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	I	I	I	I	I	I
3 Ammortamento delle imm.ni materiali						
Ordinario	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Accelerato (Super-Iper amm.to)	N.A.	N.A.	I	I	I	I
4 Leasing finanziario	III	III	III	III	III	III
5 Accantonamenti per oneri e rischi	I	I	I	I	I	I
6 Costi di ricerca e sviluppo	III	III	III	III	III	III
7 Valutazione del magazzino						
Beni fungibili - categorie omogenee	III	III†	III	III†	III†	III†
Beni infungibili	IV	IV	IV	IV	IV	IV
8 Contratti di durata pluriennale	II	IV	II	I	I/II	I/II
9 Interessi passivi						
Capitalizzati	III	III†	III	III†	III†	IV
Altri	I	I	I	I/III†	I/III†	I
10 Attività finanziarie	I	I/III†	I	I/III†	I/III†	I/III†
11 Poste in valuta	I	I	I	I	I	I
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	I	IV	I	IV	I	I
13 Sovvenzioni e contributi statali	I	I	I	I	I	I
14 Trattamento di fine rapporto	I	III	I	III	III	III
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	I	I/III	I	I/III	I/III	I/III
16 Consolidato del Gruppo	I	I	I	I	I	I
17 Multe, erogazioni liberali, spese di rappr.za	I	I	I	I	I	I

Fonte: nostra elaborazione.

### **3.3. Calcolo dell'indice di interdipendenza per le società OIC *adopter*: alcune considerazioni teoriche**

In questo ultimo passaggio si intende verificare se il cambiamento intervenuto, con il recepimento della direttiva europea 34/2013/UE, nelle discipline civilistiche, contabili e fiscali abbia comportato un effetto sulla relazione esistente tra le rispettive regole.

Si adotta, anche in questo caso, la metodologia ideata da Lamb *et al.* (1998) nella formulazione rivista e sviluppata da Nobes e Schwencke (2006), in cui si definiscono due indici che rappresentano il grado di influenza della normativa fiscale su quella contabile.

Il calcolo degli indici è stato effettuato considerando, nell'ambito delle 20 voci esaminate e predefinite dal modello, il numero di volte in cui è stato riscontrato ciascuno dei Casi, attribuendo il punteggio pari a 1, quando una voce è classificata in modo univoco in un Caso, e il punteggio 0,5, quando una voce rientra in due casi differenti.

Si precisa che nella determinazione degli indici vanno tenuti in considerazione i Casi II e III, in quanto non rappresentativi del grado di influenza, considerato che il Caso II raffigura la situazione di identità tra le due normative, mentre il Caso III assume come criterio dominante esclusivamente quello contabile. Si procede calcolando un indice Minimo ottenuto dalla somma dei casi IV e V (situazioni nelle quali vi è una predominanza della fiscalità sulla contabilità) meno i Casi I (ovvero i casi di disconnessione), e di un indice Massimo che comprende invece oltre i Casi IV e V, anche il caso III †, relativo ad una situazione in cui la contabilità prevale sulla fiscalità, ma corrisponde allo stesso tempo a casi in cui la scelta tra le diverse opzioni contabili disponibili è influenzata da considerazioni di convenienza fiscale, sempre sottratti i casi I.

Nella tabella 3.2 sono rappresentati i punteggi ottenuti da ciascuna tipologia di Caso ed il valore degli indici Minimo e Massimo determinati seguendo la metodologia di calcolo sopra enunciata.

La lettura dei risultati riportati nella menzionata tabella, nel passaggio dal sistema civilistico-contabile e fiscale antecedente al recepimento della direttiva comunitaria 34/2013/UE a quello successivo, evidenzia una maggiore presenza di casi di disconnessione nelle colonne relative al 2019 rispetto al 2015; si osserva, inoltre; una diminuzione degli indici, sia con riguardo al valore del Minimo, sia del Massimo.

**Tabella 3.2 Osservazioni per ciascuna tipologia di Caso e punteggi indici: Minimo e Massimo**

Variabile	IFRS 2015	OIC 2015	IFRS 2019	OIC 2019		
				Micro	Abbreviato	Ordinario
Disconnessione: Caso I	12	8	13	10,5	10	11
Identità: Caso II	1	0	1	0	0,5	0,5
Contabilità predominante : Caso III	4	3,5	4	3,5	3,5	3,5
Contabilità predominante, effetto inverso: Caso III†	0	3,5	0	4	4	2
Fiscalità predominante: Caso IV	2	4	2	2	2	3
Dominio esclusivo della fiscalità: Caso V	0	0	0	0	0	0
N.A.	1	1	0	0	0	0
Osservazioni Totali	20	20	20	20	20	20
Indice Minimo:						
Casi ( III† / IV / V ) - Caso I	-10	1	-11	-5	-4	-6
Indice Massimo:						
Casi ( IV / V ) - Caso I	-10	-4	-11	-9	-8	-8

Fonte: elaborazione propria

In questa prima fase, il lavoro di ricerca ha carattere meramente teorico-analitico, così come la maggioranza degli studi condotti sul tema in esame; tuttavia, alcune considerazioni conclusive si possono effettuare.

In primo luogo si evidenzia una tendenza alla riduzione del grado di “connessione” (dipendenza o interferenza) tra *accounting* e *taxation*; confrontando l’indice (sia il valore Minimo, sia il Massimo) tra il periodo antecedente la denominata “riforma dei bilanci” e quello successivo, tale tendenza si osserva non solo per le imprese OIC *adopter*, ma anche per le aziende IAS/IFRS *adopter*.

In secondo luogo, stesso orientamento si osserva quando si considera esclusivamente l’insieme delle aziende rientranti nel gruppo delle OIC *adopter*. Le stesse si distinguono in funzione della dimensione in: micro-imprese, aziende che redigono bilanci in forma abbreviata e aziende chiamate a redigere i bilanci in forma ordinaria; per

ognuno di tali gruppi gli indici (sia Minimo, sia Massimo) mostrano un valore inferiore nel periodo *post* “decreto bilanci” rispetto al periodo *ante*.

## **CAPITOLO 4**

### **INDAGINE EMPIRICA: IMPATTO “FISCALE” DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE SUI BILANCI OIC**

#### **4.1. Obiettivi della domanda di ricerca**

L'analisi dell'effetto fiscale sui bilanci derivanti dal recepimento della direttiva europea 2013/34/UE può costituire un contributo alla letteratura sullo studio del legame tra *accounting* e *taxation*, con specifico interesse al contesto italiano.

L'impatto del sistema fiscale sul sistema contabile è stato a lungo studiato ed analizzato, raramente si è considerato, invece, l'effetto inverso, cioè l'influenza dei sistemi contabili sulle regole fiscali.

La riforma contabile del 2015 consente di sperimentare questa seconda fattispecie, vale a dire, studiare le implicazioni dell'adozione in ambito nazionale di un insieme omogeneo ed esogeno di principi contabili, che risultano permeati dai fondamentali del *Conceptual Framework* e da numerose analogie con i principi IAS/IFRS, i quali trovano applicazione in vari paesi europei con diverse tradizioni contabili e caratterizzati da un differente grado di dipendenza della fiscalità sulla prassi contabile.

Il lavoro si concentra sul caso di studio Italia, per diversi motivi.

In primo luogo perché, il principio di derivazione contraddistingue il sistema italiano e, pertanto, l'adozione dei nuovi principi ha comportato repentini e importanti cambiamenti nelle regole fiscali, che sono state modificate per adeguarle alla novella normativa. Non si dimentichi, infatti, che successivamente al D. Lgs. n. 139/2015, il legislatore è intervenuto sul Testo Unico delle Imposte sul Reddito mutando alcuni aspetti sostanziali.

In secondo luogo perché, il recepimento della direttiva 2013/34/UE ha condotto ad una situazione in cui sulla scena italiana convivono diversi sistemi contabili, IAS e OIC.

All'interno del panorama delle società sottoposte agli OIC, si riconoscono tre diverse categorie di aziende, classificate in funzione della dimensione e della tipologia di bilancio di esercizio cui sono chiamate a redigere; a loro volta, assoggettate a regole fiscali differenti.

Tale articolato contesto istituzionale consente di analizzare l'evoluzione del rapporto tra le direttive fiscali e i modelli di bilancio adottati dalle aziende in modo parallelo, distinguendo i bilanci in forma ordinaria, in forma abbreviata e quelli redatti dalle micro-imprese.

Per questo è interessante analizzare fino a che punto le modifiche normative, di carattere civilistico prima, contabile poi, hanno influenzato il rapporto tra *accounting* e *taxation*.

## **4.2. Metodologia**

L'obiettivo dell'indagine è valutare l'impatto fiscale del recepimento della nuova direttiva comunitaria sui bilanci delle imprese, osservando l'evoluzione della relazione tra sistema contabile e fiscalità e, di conseguenza, il legame esistente tra il risultato di esercizio e il reddito fiscalmente imponibile.

Per perseguire le finalità della ricerca la metodologia di analisi è articolata in due fasi.

La prima fase si focalizza sull'analisi quantitativa dei dati di bilancio estratti dalla banca dati AIDA; la seconda sull'esame qualitativo delle informazioni presenti nei bilanci di esercizio – estratti dal Registro delle Imprese tenuto presso C.C.I.A.A. – di un gruppo ristretto di aziende.

Con riguardo alla prima parte, la relazione è analizzata considerando alcuni indicatori, calcolati attraverso i dati di bilancio, in grado di cogliere l'onere fiscale sopportato dalle aziende.

I criteri di selezione del panel di imprese tengono conto dei requisiti di classificazione delle società ed i livelli dimensionali delle stesse, sulla base dei quali sono definite le regole di predisposizione del bilancio di esercizio previsti nel D.Lgs. n.139/2015.

A tale proposito, i parametri dimensionali utilizzati per individuare le categorie di imprese e le tipologie di bilancio da analizzare sono conformi con quanto sancito dal Codice civile, dove sono individuati i seguenti gruppi:

– Art. 2435-*ter* C.C.: «Sono considerate micro-imprese le società [...] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità».

– Art. 2435-*bis* C.C.: «Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».

– Le società, che non rientrano nella categoria delle micro-imprese e superino i limiti di cui all'art. 2435-*bis* C.C. redigono i bilanci in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 2423 C.C.

Le imprese sono state individuate impiegando la banca dati AIDA. I parametri dimensionali utilizzati per la selezione sono il totale dell'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, come indicati nel Codice civile. Non si è tenuto conto del numero medio dei dipendenti occupati in quanto il parametro non sempre è disponibile in AIDA.

Per ciascun gruppo di imprese, sono stati esaminati i dati di bilanci di esercizio raccolti nella suddetta banca dati relativi al periodo dal 2013 al 2019; con l'obiettivo di esaminare tre esercizi (2013-2014-2015) redatti secondo le disposizioni antecedenti al recepimento della direttiva 2013/34/UE, il 2016, quale periodo di transizione, e tre esercizi (2017-2018-2019) con bilanci redatti secondo le nuove disposizioni introdotte (sia civilistiche che fiscali).

Sono stati fissati ulteriori vincoli nella selezione delle aziende della banca dati AIDA, di seguito elencati:

- società con bilanci disponibili in tutti gli esercizi nell’arco temporale dal 2013 al 2019;
- società costituite nella forma giuridica di “società di capitali”, nello stato giuridico “attiva” e qualificate nella banca dati AIDA come “società non quotate”;
- esclusione di società con bilanci redatti secondo il modello dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- esclusione di aziende appartenenti al settore assicurativo, bancario e finanziario per le peculiarità che caratterizzano i loro bilanci (vedi codici ATECO nn. 64, 65, 66 in AIDA).

Infine, si è definita come ulteriore condizione, il fatto che le società appartenenti a ciascun gruppo mantengano i parametri dimensionali predefiniti per tutto l’arco temporale esaminato, affinché le aziende appartenenti ad un gruppo non transitino, da un anno all’altro, da un gruppo ad un altro insieme, come rappresentato nella tabella 4.1.

**Tabella 4.1 Criteri dimensionali**

<b>Gruppi di aziende selezionate</b>	<b>Totale Attivo (S.P.) dal 2013 al 2019</b>	<b>Ricavi delle vendite (A1 C.E.) dal 2013 al 2019</b>
1) Aziende con bilancio ordinario	> 4.400 migl.	> 8.800 migl.
2) Aziende con bilancio abbreviato	> 175 migl. E < 4.400 migl.	> 350 migl. E < 8.800 migl.
3) Microimprese	< 175 migl.	< 350 migl.

*Note: Valori in euro*

Nell’Appendice, del presente lavoro, si riportano i dettagli dei criteri di selezione applicati per l’estrazione delle aziende dalla banca dati AIDA e la numerosità del gruppo alla data di estrazione.

All’interno di ciascun gruppo di aziende sono state selezionate 10.000 imprese, individuate come le prime 10.000 ordinando in ordine decrescente il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2019, e sono state estratte le variabili indicate in tabella 4.2.

**Tabella 4.2 Variabili estratte dalla banca dati AIDA**

Descrizione variabili	Fonte	Sigla abbr.ne
Risultato prima delle imposte	AIDA	Ante imposte
Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate:	AIDA	Tot. imposte
– Imposte correnti	AIDA	Correnti
– Imposte relative a esercizi precedenti	AIDA	Imp.anni prec.
– Imposte differite e anticipate	AIDA	Differite
– Prov. (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	AIDA	Trasp.fisc.
Utile/perdita di esercizio	AIDA	Risultato

Sono stati calcolati gli indicatori riportati nella tabella 4.3.

**Tabella 4.3 Indicatori calcolati sui dati di bilancio estratti da AIDA**

Indicatori	Metodo di calcolo
ETR %	Tot. Imposte / Ante imposte
Inc.% imp.corr.	Correnti / Ante imposte
Inc.% imp.diff.	Differite / Ante imposte

Ai fini del lavoro di ricerca è necessario definire l'incidenza percentuale dell'imposta I.R.E.S. sul reddito ante imposte e, per questo motivo, si è simulata l'incidenza dell'imposta I.R.A.P. per scomutarla dall'indicatore "Inc.% imp.corr" in quanto le due tipologie di imposta sul reddito sono esposte in una unica voce aggregata nello schema di conto economico del bilancio di esercizio.

Per effettuare questa operazione, le variabili estratte dalla banca dati sono rappresentate nella tabella 4.4.

**Tabella 4.4 Variabili estratte dalla banca dati AIDA per calcolo simulazione I.R.A.P.**

Descrizione variabili	Fonte	Sigla abbr.ne
Risultato Operativo	AIDA	R.O.
Totale costi del Personale	AIDA	Personale
Accantonamenti per rischi	AIDA	Acc.to rischi
Altri accantonamenti	AIDA	Altri acc.ti
Svalutazione crediti	AIDA	Sval.cred.

Per la simulazione del calcolo I.R.A.P. non si tiene conto delle variazioni (in aumento e/o in diminuzione) puntualmente operate dalle aziende in quanto tali informazioni di dettaglio non sono disponibili nelle banche dati. Per questo motivo, il calcolo della base imponibile (presunta) è effettuato secondo lo schema rappresentato nella tabella 4.5, dove si evidenzia che il costo del personale è una componente della base imponibile per gli anni 2013 e 2014; mentre, lo stesso costo non viene considerato nel calcolo dell'imposta negli anni dal 2015 al 2019, in ragione della variazione normativa intervenuta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Quest'ultima ha introdotto un importante incentivo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ed ha disposto la deducibilità integrale dalla base imponibile I.R.A.P. del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato<sup>341</sup>.

**Tabella 4.5 Ipotesi di calcolo della base imponibile I.R.A.P. su dati di bilancio estratti da AIDA**

<b>Calcolo base imponibile presunta</b>	<b>2013-2014</b>		<b>dal 2015 al 2019</b>	
Risultato Operativo		R.O.		R.O.
Totale costi del Personale	+	Personale		---
Accantonamenti per rischi	+	Acc.to rischi	+	Acc.to rischi
Altri accantonamenti	+	Altri acc.ti	+	Altri acc.ti
Svalutazione crediti	+	Sval.cred.	+	Sval.cred.
<b>Base imponibile I.R.A.P. (presunta)</b>				

Per la determinazione dell'ammontare I.R.A.P. si è considerata l'aliquota base di riferimento pari a 3,9%<sup>342</sup>.

Tale importo è confrontato con il "risultato ante imposte" per misurare l'incidenza percentuale dell'imposta regionale sulle attività produttive sullo stesso risultato. Di seguito le formule:

<sup>341</sup> È doveroso precisare che nel calcolo della base imponibile I.R.A.P. (presunta) si stanno facendo due fondamentali ipotesi: 1) si suppone che negli anni 2013-2014 non ci siano deduzioni del costo del personale dalla base imponibile I.R.A.P.; 2) nel periodo dal 2015 al 2019 si presume che il personale sia esclusivamente a tempo indeterminato, pertanto integralmente deducibile.

<sup>342</sup> L'aliquota fiscale I.R.A.P. può variare da una regione all'altra e da un settore ad un altro, tuttavia si è fatto riferimento all'aliquota base in quanto l'incidenza del differenziale rispetto all'aliquota base può considerarsi minimo tenuto conto dell'ampiezza del campione di imprese esaminate, sia in termini di varietà di settori coinvolti, sia di aree geografiche interessate.

$I.R.A.P. (presunta) = Base imponibile I.R.A.P. (presunta) * 3,9\%$

$Inc. \% I.R.A.P. corrente = I.R.A.P. (presunta) / Ante Imposte$

\*\*\*

Con riguardo alla seconda fase dell'analisi qualitativa sono state selezionate 20 aziende dall'elenco dei gruppi precedentemente individuati, con le caratteristiche indicate nella tabella 4.6, i cui bilanci sono stati estratti dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.

**Tabella 4.6** Criteri estrazione bilanci dal Registro Imprese presso C.C.I.A.A.

Tipo bilancio	Ricavi (A1 C.E.) Bilancio al 31/12/2019	Totale Attivo (S.P.) dal 2013 al 2019	Ricavi (A1 C.E.) dal 2013 al 2019
Ordinario OIC	5 TOP	> 4.400 migl.	> 8.800 migl.
Ordinario OIC	5 TOP A1 < 100.000 migl.	> 4.400 migl.	> 8.800 migl.
Abbreviato OIC	5 TOP	> 175 migl. E < 4.400 migl.	> 350 migl. E < 8.800 migl.
Microimprese	5 TOP	< 175 migl.	< 350 migl.

*Note: Valori in euro*

Nell'Appendice<sup>343</sup> viene riportato l'elenco delle aziende esaminate per ciascun gruppo sopra specificato.

### **4.3. Risultati dell'indagine**

Dall'analisi dei dati estratti dalla banca dati AIDA emergono alcune evidenze empiriche.

In primo luogo si osserva che la fiscalità differita non risulta gestita nella maggioranza delle aziende di minori dimensioni, sia quelle che redigono i bilanci in forma abbreviata, sia quelle rientranti nella categoria delle micro-imprese. Per le stesse si rileva che in corrispondenza della voce "Imposte differite/anticipate" in bilancio viene riportato un valore pari a zero.

---

<sup>343</sup> Appendice, paragrafo A2.

**Tabella 4.7 Percentuale di aziende con valore “Imposte differite/anticipate” pari a zero**

Tipo Bilancio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordinario	27,88%	27,00%	25,11%	24,44%	25,03%	25,32%	24,85%
Abbreviato	71,09%	70,52%	70,66%	70,44%	71,22%	70,81%	71,00%
Microimprese (1)	91,76%	91,63%	92,13%	92,39%	92,46%	92,79%	92,91%

*Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata o semplificata come previsto dal “decreto bilanci” dal 2016 al 2019.*

*Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA*

Suddetta osservazione potrebbe essere la conseguenza di diverse anteposte situazioni, quali:

- le aziende non rilevano la fiscalità differita, in quanto non sussistono voci di bilancio o elementi che ne generano l’origine;
- le aziende non rilevano la fiscalità differita, in quanto non sussiste la ragionevole certezza del recupero delle attività generate dalle differenze temporanee negli esercizi successivi;
- le aziende non sono sufficientemente preparate e non operano le rilevazioni contabili legate alla fiscalità differita per incapacità tecnico-contabile;
- le aziende operano le rilevazioni contabili relative alla fiscalità differita ed effettuano le conseguenti operazioni in dichiarazione dei redditi, tuttavia non sono rappresentate e classificate correttamente nella fase di compilazione dei modelli “xbrl” dei dati di bilancio.

La seconda osservazione emergente dai dati esaminati è l’effetto scaturito dalla eliminazione delle componenti straordinarie nello schema del conto economico disciplinato dall’art. 2425 C.C..

A seguito del recepimento della direttiva europea 2013/34/UE è stata soppressa l’intera sezione E) con abrogazione delle voci E.20 e E.21 relative a proventi e oneri straordinari. Questa eliminazione comporta che le *ex* poste contabili straordinarie debbano essere collocate nelle altre aree gestionali del conto economico. Al riguardo il principio contabile OIC 12 precisa che la riclassificazione delle poste contabili, prima classificate come “proventi e oneri straordinari” siano iscritte in base alla loro natura. Per questo motivo la voce riferita a “imposte relative ad esercizi precedenti”, riclassificata tra le

componenti straordinarie fino al bilancio chiuso al 31/12/2015, successivamente è riportata nella sezione delle imposte, con conseguente impatto sul calcolo del “tasso effettivo” di imposizione fiscale (qualora si prenda in considerazione il “Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate”).

Tale effetto è visibile su tutte le aziende e con la stessa tendenza registrata nell’arco temporale dal 2013 al 2019 a prescindere dalla tipologia di bilancio redatto e dunque dalla dimensione aziendale. Nella tabella 4.8 si riporta il numero di aziende, espresso in percentuale, per il quale vale la seguente formula:

$$\text{ETR\%} - (\text{Inc.\% imp.corr.} + \text{Inc.\% imp.diff.}) = 0$$

**Tabella 4.8 Percentuale di aziende con incidenza di componenti straordinarie nel calcolo del ETR**

Tipo Bilancio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordinario	93,16%	91,76%	91,63%	69,72%	65,86%	64,85%	63,21%
Abbreviato	98,59%	98,67%	98,95%	91,99%	90,94%	91,11%	90,41%
Microimprese (1)	99,40%	99,43%	99,45%	95,70%	95,21%	95,39%	95,10%

*Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata o semplificata come previsto dal “decreto bilanci” dal 2016 al 2019.*

*Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA*

Si osserva che nel gruppo delle aziende con bilancio ordinario la formula risulta vera per oltre il 91% dei casi nel triennio 2013-2015, mentre scende sotto il 70%, nel 2016, e si contrae ancora di quattro/sei punti percentuali nel triennio 2017-2019.

Si evidenzia la medesima tendenza nel gruppo delle imprese con bilancio redatto in forma abbreviata, dove si registra che in oltre il 98% dei casi il valore ETR% corrisponde alla somma dell’incidenza di imposte correnti e imposte differite nel primo periodo osservato, mentre scende di circa otto punti percentuali dal 2016 al 2019.

Le stesse considerazioni si replicano per l’ultimo insieme di aziende, le micro-imprese, per le quali il delta percentuale ammonta a circa quattro punti percentuali (dal 99% nel periodo 2013-2015, al 95% dal 2016 al 2019).

La suesposta analisi evidenzia che il rapporto tra il “totale imposte” e “risultato ante imposte” non è un indicatore corretto ai fini della nostra indagine poiché emerge, chiaramente, che l’indicatore ETR% nei bilanci redatti dopo il 2016, successivamente al “decreto bilanci”, è inficiato dalla presenza della voce “imposte relative ad esercizi

precedenti” che erano precedentemente classificate tra le “componenti straordinarie”, mentre poi incidono direttamente sul totale imposte. In questo modo l’indicatore perde di significatività quale grandezza in grado di misurare il peso fiscale di competenza dell’esercizio sul risultato delle imprese.

Ai fini della ricerca, pertanto, ci si concentra sullo studio dell’evoluzione nel periodo 2013-2019 dell’indice calcolato quale rapporto tra “imposta I.R.E.S. corrente” e “risultato ante imposte”.

La prima variabile rappresenta l’ammontare dell’imposta corrente sul reddito delle società effettivamente da liquidare, calcolata su un risultato che tiene conto delle variazioni fiscali definite dal T.U.I.R. e dalla normativa fiscale vigente. La seconda variabile al denominatore, rappresenta invece il risultato di bilancio determinato in applicazione di norme civilistiche e dalla corretta prassi contabile, teoricamente scevro da interferenze fiscali.

Nell’esaminare i dati non si è tenuto conto dell’incidenza della fiscalità differita per due ordini di motivi: da un lato perché, come precedentemente riferito, non sempre il valore risulta presente o correttamente riportato nei prospetti contabili del bilancio; in secondo luogo poiché le imposte differite sorgono per effetto di differenze temporanee che si vanno a recuperare nei periodi successivi (o scaturenti da periodi precedenti) e pertanto si riflettono, prima o dopo, sulle imposte correnti, che misurano invece le imposte liquide ed esigibili per quello specifico esercizio<sup>344</sup>.

Con le suddette premesse, lo studio si sofferma sul calcolo dell’incidenza dell’imposta I.R.E.S e l’indicatore è calcolato nel modo seguente:

$$\underline{\text{Inc.}\% \text{ imposta I.R.E.S. corrente}} = \text{Inc.}\% \text{ imp.corr} - \text{Inc.}\% \text{ I.R.A.P. corrente}$$

Tale indicatore è raffrontato con l’aliquota teorica dell’imposta sul reddito delle società consentendo di misurare la distanza tra reddito fiscale (sul quale vanno liquidate le

---

<sup>344</sup> Un breve inciso sulla fiscalità differita va fatto in merito all’impatto finanziario che generano: il momento in cui sorge l’obbligazione fiscale rispetto al tempo in cui tale debito viene liquidato sono differenti e, nel frattempo, la posizione finanziaria del soggetto debitore potrebbe subire variazioni significative; per questo motivo lo studio delle ripercussioni finanziarie sulle aziende derivanti dalle imposte anticipate e differite non è cosa di poco conto e richiede un progetto *ad hoc* che, tuttavia, esula dall’oggetto della nostra ricerca.

imposte) e il risultato civilistico. Si rileva che aliquota fiscale teorica presa in considerazione è l'aliquota I.R.E.S., pari al 27,5% dal 2013 al 2016 e 24% dal 2017 al 2019.

Nelle tabelle a seguire, 4.9, 4.10 e 4.11 per ciascun gruppo di aziende selezionate sono indicati i risultati delle osservazioni e dei dati analizzati. Nella prima sezione di ciascuna tabella sono raccolte le informazioni relative alla distribuzione dell'indicatore "Inc.% imposta I.R.E.S. corrente" all'interno del campione di 10.000 aziende.

La seconda sezione mostra la differenza tra l'aliquota media calcolata e l'aliquota teorica.

$$\Delta = \text{Media Inc.\% imposta I.R.E.S. corrente} - \text{Aliquota \% I.R.E.S. teorica}$$

Nella terza sezione, infine, si raccolgono i valori assunti dall'"Inc.% imposta I.R.E.S. corrente" in rapporto rispetto all'aliquota teorica, nei percentili 25°, 40°, 60° e 75° e si osserva la distanza, rispettivamente, tra 40° e 60° percentile e tra 25° e 75° percentile per valutarne il trend nell'arco temporale oggetto di esame.

Dai risultati dell'analisi svolta emerge la generale tendenza, dal 2013 al 2019, alla diminuzione della differenza tra l'incidenza percentuale dell'imposta I.R.E.S. corrente sul risultato ante imposte rispetto all'aliquota teorica (sezione seconda della tabella).

Tale riduzione è evidente in tutti i gruppi di imprese, sia per le aziende con bilanci redatti in forma ordinaria dove la differenza passa da -12,19 punti percentuali nel 2013 a 1,71 punti nel 2019; sia nei bilanci redatti in forma abbreviata, il delta va da -19,30 a -17,62<sup>345</sup>; sia per le microimprese i valori balzano da -11,76 nel 2013 e -3,33 nel 2019.

---

<sup>345</sup> Nell'arco temporale oggetto di osservazione, i valori calcolati nei periodi intermedi sono influenzati da casi isolati con indicatori minimi e massimi che condizionano significativamente sul valore medio, inficiando alcune osservazioni di carattere generale che potrebbero emergere.

**Tabella 4.9 Risultati delle osservazioni relative al gruppo di aziende con bilanci redatti in forma ordinaria**

<i>Evoluzione indicatore Inc.% imposta I.R.E.S. corrente</i>							
<b>Bilanci ordinari</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Num.aziende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Val.minimo	-12.314	-118.030	-16.872	-88.870	-266.415	-4.978	-13.861
Val massimo	13.879	3.712	197.892	22.450	23.901	14.781	23.782
Media = M	15,31	2,58	48,79	18,23	1,07	24,06	25,71
<i>Percentili: 25°</i>	4,23	4,03	18,49	17,74	16,35	13,79	10,13
40°	17,83	17,34	26,65	25,55	23,19	21,79	20,19
60°	25,76	24,96	30,54	29,21	26,11	25,28	24,65
75°	29,21	28,32	36,42	33,84	30,18	28,99	28,16
Asimmetria	2,20	-97,78	97,91	-79,79	-97,62	48,09	36,79
Curtosi	1.299,27	9.701,10	9.729,43	7.342,49	9.693,23	4.189,55	2.873,22
Aliquota teorica %	27,50	27,50	27,50	27,50	24,00	24,00	24,00
Δ (M - Aliq. Teorica)	-12,19	-24,92	21,29	-9,27	-22,93	0,06	1,71
<i>Rapporto tra ( Inc.% imposta I.R.E.S. corrente / % Aliq.teorica)</i>							
<i>Percentili: 25°</i>	15,37	14,64	67,24	64,51	68,14	57,47	42,22
40°	64,85	63,05	96,92	92,92	96,63	90,78	84,12
60°	93,67	90,77	111,04	106,22	108,78	105,32	102,71
75°	106,23	102,97	132,43	123,04	125,73	120,80	117,32
Δ 40°- 60°	28,82	27,72	14,12	13,30	12,15	14,55	18,59
Δ 25°- 75°	90,86	88,33	65,19	58,53	57,59	63,33	75,10

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA

**Tabella 4.10 Risultati delle osservazioni relative al gruppo di aziende con bilanci redatti in forma abbreviata**

<i>Evoluzione indicatore Inc.% imposta I.R.E.S. corrente</i>							
<b>Bilanci abbreviati</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Num.aziende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Val.minimo	-34.765	-103.982	-19.850	-428.300	-684.400	-70.952	-234.761
Val massimo	9.705	12.456	5.247	14.241	26.563	320.422	11.505
Media = M	8,20	2,41	35,06	-4,28	-32,02	69,54	6,94
<i>Percentili: 25°</i>	3,37	2,99	26,25	25,40	23,24	22,41	20,43
40°	17,86	16,99	30,29	29,42	26,35	25,87	24,83
60°	26,90	26,04	37,46	35,35	31,70	30,87	29,27
75°	32,05	30,49	48,53	45,16	40,72	39,71	37,30
Asimmetria	-50,15	-92,40	-41,06	-99,76	-99,60	86,68	-97,91
Curtosi	3.256,11	9.018,66	2.447,91	9.968,38	9.947,50	8.343,65	9.719,61
Aliquota teorica %	27,50	27,50	27,50	27,50	24,00	24,00	24,00
Δ (M - Aliq. Teorica)	-19,30	-25,09	7,56	-31,78	-56,02	45,54	-17,06
<i>Rapporto tra ( Inc.% imposta I.R.E.S. corrente / % Aliq.teorica)</i>							
<i>Percentili: 25°</i>	12,25	10,88	95,46	92,36	96,82	93,39	85,12
40°	64,94	61,79	110,13	106,97	109,78	107,78	103,46
60°	97,84	94,68	136,22	128,53	132,09	128,63	121,95
75°	116,55	110,89	176,46	164,23	169,66	165,47	155,40
Δ 40°- 60°	32,90	32,89	26,09	21,56	22,30	20,85	18,49
Δ 25°- 75°	104,30	100,01	81,00	71,87	72,85	72,08	70,28

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA

**Tabella 4.11 Risultati delle osservazioni relative al gruppo di aziende classificabili come microimprese**

*Evoluzione indicatore Inc. % imposta I.R.E.S. corrente*

<b>Bilanci microimprese</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Num.aziende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Val.minimo	-22.664	-8.970	-8.000	-80.638	-162.135	-90.500	-13.830
Val massimo	32.059	8.134	204.100	16.166	13.666	19.609	16.596
Media = M	15,74	6,27	61,01	14,60	7,81	5,95	20,67
Percentili: 25°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
60°	21,83	21,47	26,75	26,47	23,79	23,53	22,47
75°	30,19	30,54	37,01	36,68	33,70	32,99	31,58
Asimmetria	21,75	-8,48	81,94	-60,00	-96,20	-71,43	10,53
Curtosi	2.148,65	458,61	7.405,05	4.220,40	9.508,78	6.190,56	1.300,02
Aliquota teorica %	27,50	27,50	27,50	27,50	24,00	24,00	24,00
Δ (M - Aliq. Teorica)	-11,76	-21,23	33,51	-12,90	-16,19	-18,05	-3,33
	<i>Rapporto tra ( Inc. % imposta I.R.E.S. corrente / % Aliq.teorica)</i>						
Percentili: 25°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
60°	79,36	78,07	97,26	96,24	99,12	98,04	93,62
75°	109,80	111,05	134,59	133,39	140,40	137,44	131,57
Δ 40°- 60°	79,36	78,07	97,26	96,24	99,12	97,95	93,62
Δ 25°- 75°	109,80	111,05	134,59	133,39	140,40	137,44	131,57


Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA

Il trend risulta più interessante se si osserva l'andamento del rapporto tra il peso dell'imposta I.R.E.S. corrente sul risultato ante imposte, rispetto alla percentuale dell'aliquota fiscale teorica, così come è stato rappresentato nella terza sezione delle medesime tabelle 4.9, 4.10 e 4.11.

I valori differenziali tendono a ridursi nei gruppi di aziende che redigono i bilanci in forma ordinaria ed in forma abbreviata. Le aziende minori, classificabili come microimprese, non evidenziano tale tendenza, anzi lo scostamento dei percentili dal 2013 al 2019 aumenta.

Di seguito si raffigurano i grafici che sintetizzano l'analisi descritta.


**Grafico 4.1 Evoluzione media “Inc. % I.R.E.S. corr.” e scostamento da “% Aliq.teorica” – Gruppo bilancio ordinario**




Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA

Da una prima riflessione si potrebbe dedurre che il reddito fiscale, tendenzialmente dal 2013 al 2019, si accosti al risultato civilistico nelle aziende OIC *adopter*, escluse le micro-imprese, alle quali non si applica il principio di “derivazione rafforzata” poiché esplicitamente escluse dal legislatore tributario.

**Grafico 4.2 Evoluzione media “Inc. % I.R.E.S. corr.” e scostamento da “% Aliq.teorica” – Gruppo bilancio abbreviato**



**Grafico 4.3 Evoluzione media “Inc. % I.R.E.S. corr.” e scostamento da “% Aliq.teorica” – Gruppo microimprese**



Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA

Tuttavia conoscendo le peculiarità delle tecniche di redazione del bilancio e le specificità delle norme fiscali, si può obiettare che tali indizi siano superficiali e non siano sufficienti a comprendere se sia il risultato civilistico che tenda ad approssimarsi al reddito fiscale o viceversa.

Per questo motivo, è stato necessario svolgere una seconda fase di indagine, che ha richiesto l'esame completo dei documenti componenti il bilancio di esercizio ed in particolare la consultazione della nota integrativa, da cui si possono desumere maggiori dettagli sui criteri adottati dal redattore del bilancio, utili allo scopo della ricerca.

Si precisa che le aziende estratte dal gruppo delle micro-imprese, seppur per dimensioni abbiano potuto redigere un bilancio in forma semplificata, con i soli prospetti contabili ed alcune informazioni aggiuntive, le stesse hanno, invece, predisposto e depositato per la pubblicità al Registro Imprese bilanci in forma abbreviata, completi di nota integrativa.

Nell'esaminare i documenti dei bilanci delle 20 aziende selezionate, si è utilizzato lo schema proposto da Lamb *et al* (1998), rivisto da Nobes e Schwencke (2006), con l'elencazione delle poste di bilancio previste nel modello teorico e annotando per ciascuna di esse informazioni utili per individuare quale "CASO" di connessione tra *accounting* e *taxation* potesse essere assegnato.

Nell'Appendice si riportano i prospetti con i risultati delle osservazioni raccolte per ciascuna azienda. Le informazioni raccolte e le osservazioni più rilevanti sono state aggregate per una migliore e più organica lettura dei dati, dei quali tuttavia si forniscono tutti i dettagli nell'appendice metodologica.

Dall'indagine emerge che l'informativa "pubblica" del bilancio di esercizio non è sufficiente per addivenire ad una classificazione completa, alla valutazione esaustiva e all'interpretazione corretta delle voci del modello di Lamb, revisionato dal Nobes e Schenckwe; tuttavia alcune interessanti considerazioni si possono esporre.

#### **4.4. Alcuni casi esaminati**

Analizzando i bilanci delle imprese appartenenti a ciascun gruppo definito nella tabella 4.6, i cui criteri e per la cui elencazione si rimanda all'Appendice, paragrafo A.2, si è potuto raccogliere maggiori informazioni circa la dipendenza o l'indipendenza del bilancio "civilistico" rispetto alle disposizioni fiscali, nel tentativo di misurare quale sia l'effetto della direttiva comunitaria recentemente introdotta.

Alcuni casi emblematici delle osservazioni raccolte sono nel prosieguo descritti.

##### **4.4.1. Il caso LARIO BERGAUTO S.p.A.**

Tra le aziende che redigono i bilanci in forma ordinaria si esamina il caso della società "LARIO BERGAUTO S.P.A.", azienda con sede a Milano.

L'azienda opera nel settore del commercio di autoveicoli come concessionaria del marchio BMW nelle zone di Bergamo, Lecco e Sondrio, del marchio Volvo per la zona di Monza e Brianza, e DS nella provincia di Bergamo; nel 2019 il bilancio si chiude con un volume di ricavi delle vendite di circa 100 milioni di euro ed un totale dell'attivo di oltre 43 milioni.

La nota integrativa presentata, negli anni dal 2013 al 2019, riflette l'attenzione posta dal redattore sul bilancio, affinché quest'ultimo fornisca un'informativa completa, chiara e ricca di dettagli da cui si evincono informazioni circa le scelte operate dagli amministratori.

In merito alle immobilizzazioni materiali si riscontra l'applicazione di alcuni criteri di natura fiscale, in quanto considerati coerenti con le disposizioni civilistiche; in particolare si riportano di seguito alcuni estratti dalla Nota Integrativa.

«Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento» (Bilancio al 31/12/2013, N.I. § Immobilizzazioni materiali).

Il medesimo criterio è stato adottato in tutti i bilanci dal 2013 al 2019.

«I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura» (Bilancio al 31/12/2013, N.I. § Immobilizzazioni materiali).

Tale principio è stato esplicitato nei bilanci dal 2013 al 2016; mentre nei bilanci chiusi dal 2017 al 2019 suddetta frase non è stata riportata nel paragrafo di commento delle immobilizzazioni materiali.

Si riportano nella tabella 4.18 le aliquote di ammortamento ordinarie adottate dalla società per le varie categorie di beni materiali strumentali, poste a confronto con i coefficienti stabiliti dal legislatore fiscale nel D.M. del 31.12.1988 per il settore cui appartiene la medesima società.

**Tabella 4.18 Confronto aliquote di ammortamento per i beni strumentali materiali**

Coefficienti di Ammortamento applicati dalla società: LARIO BERGAUTO S.P.A.		Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1988 Coefficienti di Ammortamento beni materiali strumentali Attività non precedentemente specificate: 2. - Altre Attività	
N.P.		Edifici	3,0%
N.P.		Fabbricati destinati alla grande distribuzione	6,0%
Costruzioni leggere e installazioni	10,0%	Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%
Impianti specifici	7,5%	Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.	7,5%
Macchine ed attrezzature Macchinari	15,0% 15,0%	Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)	15,0%
N.P.		Stigliatura	10,0%
N.P.		Arredamento	15,0%
N.P.		Banconi blindati o con cristalli blindati	20,0%
N.P.		Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva	30,0%
N.P.		Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione	25,0%
Impianti generici	15,0%	Impianti destinati al trattamento ed al depurazione delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici	15,0%
Mobili e arredi	12,0%	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12,0%
Allestimento esposizione	12,0%		
Mobili e macchine d'ufficio	12,0%		
Impianto telefonico	20,0%	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20,0%
Macchine elettroniche	20,0%		
Automezzi da trasporto	20,0%	Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20,0%
Autoveicoli	25,0%	Autovetture, motoveicoli e simili	25,0%
Insegne luminose	7,5%	N.P.	

Si evidenzia una sostanziale corrispondenza delle aliquote di ammortamento applicate per la redazione del bilancio e quelle massime previste dalla normativa fiscale; in Nota Integrativa (nel paragrafo di commento dei bilanci dal 2013 al 2015) si trova quanto di seguito trascritto:

«Si tratta di aliquote non eccedenti quelle previste dal Decreto ministeriale del 1988».

Proseguendo la lettura del bilancio, si osserva un richiamo alla normativa fiscale nel paragrafo dedicato alla valutazione delle rimanenze di magazzino, così disponendo:

«Categorie di beni fungibili – LIFO

Per la valutazione delle rimanenze costituite da beni fungibili è stato seguito il criterio del costo in quanto inferiore al valore corrente. Detto costo è stato determinato, in alternativa al criterio generale del costo specifico, con il metodo LIFO (la cui adozione è prevista dal n. 10 c.1 dell'art. 2426 C.C. e dall'art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ossia assumendo che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime a essere vendute o utilizzate in produzione». (Bilancio al 31/12/2019, N.I. § Rimanenze di magazzino)

Ulteriore riferimento alle disposizioni fiscali è rilevato con riguardo alla valutazione dei crediti. In particolare si evidenzia che gli stessi sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto rettificando il valore nominale dei crediti con un apposito fondo svalutazione crediti. Nella nota integrativa, la società riporta:

«Gli accantonamenti effettuati utilizzando il disposto dell'art. 106 D.P.R. 917/86 sono iscritti al fondo svalutazione crediti esente per € ...; mentre gli accantonamenti assoggettati a tassazione ma ritenuti rappresentativi dell'effettivo rischio esistente sul monte crediti a seguito della valutazione del rischio di esigibilità, sono iscritti al fondo svalutazione crediti tassato per € 0». (Bilancio al 31/12/2016, N.I. § Crediti commerciali).

#### **4.4.2. Il caso ISATI S.r.l.**

Si esamina di seguito il caso di una società appartenente al gruppo delle aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata: la società "ISATI S.r.l."

L'azienda è una realtà a conduzione familiare, opera nel campo dei servizi aeronautici, le cui competenze spaziano da attività di progetto/design, analisi, supporto post vendite al cliente (ad esempio, manutenzione ed attività di logistica). Il bilancio di chiusura al 31/12/2019 presenta ricavi delle vendite per circa 8,8 milioni di euro ed il totale degli impieghi superano i 2,8 milioni di euro.

In merito alla stessa azienda si pone l'attenzione sul fatto che i criteri adottati per definire i piani di ammortamento delle immobilizzazioni strumentali sono corrispondenti con le regole prescritte dal legislatore fiscale, come si evince nella tabella n. 4.19.

**Tabella 4.19 Confronto aliquote di ammortamento per i beni strumentali materiali**

Coefficients di Ammortamento applicati dalla società: <b>ISATI S.r.l.</b>		Decreto Ministeriale 31 Dicembre 1988 Coefficients di Ammortamento beni materiali strumentali Gruppo VII : Industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche Specie 20a - Costruzione e riparazione di aeromobili (Vedi specie 16a/a)	
N.P.		Fabbricati destinati all'industria	3,0%
N.P.		Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%
Impianti	15,0%	Impianti generici e specifici e macchine operatrici non automatiche	10,0%
		Impianti specifici e macchine operatrici automatiche	17,5%
N.P.		Celle elettroniche e impianti con intervento di reagenti chimici	20,0%
N.P.		Forni e loro pertinenze	15,0%
N.P.		Centri di lavoro robotizzati	22,0%
N.P.		Strumenti di collaudo e controllo	30,0%
Attrezzature varie	15,0%	Attrezzatura varia e minuta	25,0%
N.P.		Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici	15,0%
Mobili e arredi	12,0%	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12,0%
Telefoni cellulari	20,0%	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20,0%
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	20,0%		
N.P.		Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20,0%
Autovetture	25,0%	Autovetture, motoveicoli e simili	25,0%
Accessori autovetture	25,0%		

Contestualmente, si riferisce che nella tabella delle aliquote di ammortamento l'azienda espone che i beni il cui costo di acquisto è inferiore ad euro 516,46 sono integralmente ammortizzati nell'anno al 100%, senza fornire ulteriori motivazioni a giustificare il principio civilistico o di prassi contabile che lo consenta.

Infine, si adotta il principio fiscale della riduzione a metà dell'aliquota di ammortamento nel primo anno di entrata in funzione del bene, precisando:

«Con riferimento ai beni acquisiti nel corso dell'esercizio, si precisa che l'effettuazione dell'ammortamento calcolato in giorni non avrebbe prodotto differenze apprezzabili».

Si riferisce, di seguito, quanto stabilito per la valutazione dei crediti:

«Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie».

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che trova movimentazione negli anni esaminati esclusivamente per la quota fiscalmente riconosciuta, tant'è che l'esposizione in Nota integrativa prevede un prospetto con le caratteristiche esposte in tabella n. 4.20

**Tabella 4.20 Prospetto fondo svalutazione crediti: movimentazioni dal 2013 al 2019**

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 c.c	F.do svalutazione ex art. 106 TUIR	Totale	Valore crediti commerciali	Incidenza %
Saldo al 01/01/2013		44.873	44.873		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio		9.761	9.761	1.902.972	0,5%
Saldo al 31/12/2013		54.634	54.634		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio		10.217	10.217	2.160.271	0,5%
Saldo al 31/12/2014		64.850	64.850		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio		12.423	12.423	2.407.290	0,5%
Saldo al 31/12/2015		77.273	77.273		
Utilizzo nell'esercizio		(61.945)	(61.945)		
Accantonamento esercizio		6.086	6.086	1.226.415	0,5%
Saldo al 31/12/2016		21.414	21.414		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio		9.568	9.568	1.913.490	0,5%
Saldo al 31/12/2017		30.982	30.982		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio		5.447	5.447	1.071.568	0,5%
Saldo al 31/12/2018		36.429	36.429		
Utilizzo nell'esercizio			-		
Accantonamento esercizio			-	2.349.734	0,0%
Saldo al 31/12/2019		36.429	36.429	2.349.735	1,6%

Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono effettuati nel limite massimo della quota fiscalmente deducibile, pari al 0,5% annuo dell'ammontare dei crediti commerciali, per gli esercizi dal 2013 al 2018.

L'ultimo anno osservato, il 2019, non riporta alcun accantonamento seppur non sia stato raggiunto il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pertanto il redattore ha valutato

congruo il fondo svalutazione crediti accantonato fino al 31/12/2018 senza operare ulteriori considerazioni in termini di maggior accantonamento o rilascio per esuberi dello stesso.

Dalla lettura dei documenti che compongono il fascicolo di bilancio della medesima società, si evince che la stessa non effettua rilevazioni inerenti la fiscalità differita; infatti, nel corso del periodo esaminato, gli anni dal 2013 al 2019, non sono accantonati fondi per imposte differite e non risultano iscritti crediti per imposte anticipate.

Nelle premesse della Nota Integrativa, nel paragrafo dedicato ai “Criteri di valutazione applicati” dei bilanci relativi agli anni 2013, 2017,2018,2019, si legge quanto segue:

«Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio». (Bilancio al 31/12/2013, N.I. § Criteri di valutazione)

Alla luce di quanto sopra, si può dire:

- 1) premesso che il redattore del bilancio evidenzia la possibilità di iscrizione di imposte anticipate e differite in relazione a differenze temporanee che potrebbero sorgere;
- 2) considerato che tali rilevazioni non sono iscritte nei bilanci degli anni oggetto di osservazione;
- 3) si deduce che non sono riscontrate differenze temporanee;
- 4) pertanto, i criteri adottati nelle valutazioni del bilancio “civilistico” sono corrispondenti con quelli fiscalmente riconosciuti.

#### **4.5. I risultati aggregati dei bilanci esaminati**

Nel presente paragrafo si riportano i dati aggregati relativi alle osservazioni effettuate sui bilanci delle aziende distinte nei gruppi individuati in funzione della dimensione e della tipologia di bilancio redatto. Si precisa che le tabelle da tab. 4.12 a

tab.4.17 si riferiscono alle 20 aziende selezionate, 5 per ciascuna tipologia di bilancio e le percentuali sono calcolate ogni anno sul totale (5 aziende) del singolo gruppo separatamente considerato.

Nelle tabelle 4.12 e 4.13, sono raffigurate le osservazioni raccolte in merito alla fiscalità differita ed in particolare la frequenza con cui sono presenti rilevazioni relative alla fiscalità differita, nonché i casi in cui sono predisposti i prospetti di riconciliazione fiscale, tra onere teorico ed onere effettivo e l'eventuale spiegazione delle voci componenti le differenze temporanee generatrici di fiscalità differita.

**Tabella 4.12 Gestione e rilevazione in bilancio della fiscalità differita - frequenze osservazioni**

Tipo bilanci	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordinario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ordinario < 100 Mil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abbreviato	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Microimprese (1)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%

*Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata.  
Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.*

**Tabella 4.13 Predisposizione prospetto di riconciliazione fiscale in nota integrativa – frequenze osservazioni**

Tipo bilanci	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordinario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ordinario < 100 Mil	60%	100%	100%	80%	100%	100%	100%
Abbreviato	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Microimprese (1)	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

*Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata.  
Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.*

Nella tabella 4.14 sono riportate le osservazioni relative alla posta di bilancio "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" ed alcune specifiche informazioni indicate nel commento della nota integrativa volto ad esplicitare suddetta voce.

I risultati sono distinti per tipologia di bilancio e si evidenziano i casi di:

- predominio della fiscalità sulla disciplina civilistico-contabile (caso SI);
- assenza di interferenza, con aliquote di ammortamento disallineate rispetto alla disciplina fiscale (caso NO);
- impossibilità di valutare l'influenza della fiscalità sulla contabilità per assenza di informativa di dettaglio nella nota integrativa (caso N.D.).

**Tabella 4.14 Osservazioni raccolte su “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” – frequenze**

Tipo bilancio	2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	SI	NO	N.D.																		
<i>Aliquote ammortamento in bilancio allineate alle disposizioni fiscali del D.M. 31.12.1988</i>																					
Ordinario	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%
Ordinario < 100 Mil	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Abbreviato	80%	0%	20%	80%	0%	20%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Microimprese (1)	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	0%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%
<i>Ammortamento al 100% per beni inferiori a 516,46 euro</i>																					
Ordinario	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%
Ordinario < 100 Mil	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	0%	40%	60%	0%	40%
Abbreviato	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%
Microimprese (1)	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
<i>Ammortamento ridotto a metà nel primo anno di acquisizione/entrata in funzione</i>																					
Ordinario	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%
Ordinario < 100 Mil	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Abbreviato	80%	0%	20%	80%	0%	20%	80%	0%	20%	80%	0%	20%	80%	0%	20%	80%	0%	20%	80%	0%	20%
Microimprese (1)	0%	0%	100%	20%	0%	80%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	0%	60%	60%	0%	40%

Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata.

Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.

Nella tabella 4.15 sono riportate le osservazioni relative alla posta di bilancio “accantonamento al fondo svalutazione crediti” la cui disciplina fiscale è regolata dall’art. 106 T.U.I.R. che limita l’ammontare deducibile.

I risultati sono distinti per tipologia di bilancio e si evidenziano i casi di:

- allineamento dell’accantonamento alla quota fiscalmente deducibile (caso SI);
- assenza di interferenza con accantonamento al fondo disallineato rispetto alla disciplina fiscale (caso NO);
- impossibilità di valutare l’influenza della fiscalità sulla contabilità per assenza di informativa di dettaglio nella nota integrativa (caso N.D.).

**Tabella 4.15 Osservazioni raccolte su “svalutazione crediti” – frequenze**

Tipo bilancio	2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	SI	NO	N.D.																		
<i>Accantonamento in bilancio allineato alle disposizioni fiscali</i>																					
Ordinario	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%
Ordinario < 100 Mil	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%	20%	60%	20%
Abbreviato	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%
Microimprese (1)	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Note: (1) Imprese classificabili micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., con bilancio redatto in forma abbreviata.

Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.

Nella tabella 4.16 sono riportati i dati relativi alle osservazioni relative alla durata dei piani di ammortamento di avviamento acquisito a titolo oneroso per verificare eventuali interferenze delle disposizioni fiscali.

Nel limitato campione selezionato non si sono evidenziati situazioni in cui il piano di ammortamento fosse corrispondente con quanto disposto dall’art. 103, comma 3,

T.U.I.R. che stabilisce che l'avviamento debba essere ammortizzato in un periodo minimo di 18 anni.

**Tabella 4.16 Osservazioni raccolte su “piano ammortamento di avviamento acquisito a titolo oneroso” – frequenze**

Tipo bilancio	5 anni	6 anni	10 anni	15 anni	18 anni	vita utile	N.D.
Ordinario	30%	0%	30%	10%	0%	30%	0%
Ordinario < 100 Mil	10%	20%	10%	0%	0%	0%	60%
Abbreviato	0%	0%	20%	0%	0%	0%	80%

Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.

Nella tabella 4.17 si riepilogano le osservazioni relative all'applicazione del costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma ordinaria e abbreviata, in quanto dallo stesso principio può scaturire un effetto fiscale in termini di maggiori o minori oneri finanziari rilevati in bilancio, nella sezione C) del conto economico, che sono pertanto soggetti ai vincoli ed alle limitazioni di deducibilità dal reddito imponibile previste dal T.U.I.R.

I risultati sono distinti per tipologia di bilancio e si evidenziano i casi di:

- applicazione del costo ammortizzato con metodologia prospettica (Prosp.);
- applicazione del costo ammortizzato con metodo retroattivo (Retr.);
- nessuna applicazione del costo ammortizzato in quanto risultano irrilevanti gli effetti che verrebbero riflessi in bilancio (N. Ril.);
- nessuna applicazione del costo ammortizzato, o nessuna menzione del criterio, senza fornirne motivazioni in nota integrativa (N.P.).

**Tabella 4.17 Osservazioni raccolte su “applicazione costo ammortizzato” – frequenze**

Tipo bilancio	2016				2017				2018				2019			
	Prosp.	Retr.	N.Ril.	N.P.												
Ordinario	60%	0%	40%	0%	60%	0%	40%	0%	60%	0%	40%	0%	60%	0%	40%	0%
Ordinario < 100 Mil	20%	0%	80%	0%	20%	0%	80%	0%	20%	0%	80%	0%	20%	0%	80%	0%
Abbreviato	0%	0%	20%	80%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	20%	80%

Fonte: nostra elaborazione su bilanci estratti dal Registro Imprese.

## 4.5. Considerazioni di sintesi

Dall'esame dei documenti componenti il bilancio di esercizio, ed in particolare, dalla lettura della nota integrativa si nota una sostanziale continuità nelle procedure di stima e delle valutazioni effettuate da parte degli amministratori chiamati a redigere i bilanci, nell'arco temporale osservato tra il triennio antecedente al D.Lgs. n. 139/2015 e il periodo successivo.

I cambiamenti normativi introdotti dal “decreto bilanci” e le conseguenti modifiche apportate ai principi contabili, non sembra abbiano sortito altrettanti rilevanti effetti fiscali.

La derivazione “rafforzata”, criterio sancito in materia fiscale affinché il reddito imponibile sia calcolato a partire dal risultato civilistico senza ingenerare complessi calcoli e difficoltà all’area amministrativa chiamata a tenere memoria della rilevanza fiscale delle operazioni contabili, non ha ingenerato cambiamenti di comportamenti all’interno delle aziende.

Lo stesso principio ha validità esclusivamente in termini di classificazione, qualificazione ed imputazione temporale delle poste di bilancio, pertanto laddove tali voci contabili non sono cambiate il calcolo ed il peso della fiscalità non è variato.

La “derivazione rafforzata” non assume alcuna valenza nel caso di stime e valutazioni operate dagli amministratori in sede di chiusura del bilancio, per questo motivo gli stessi tendono ad adeguarsi alle disposizioni vincolati di carattere fiscale, al fine di evitare situazioni di incertezza, rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e onerosi contenziosi fiscali.

Tra le novità del “decreto bilanci” spicca l’effetto fiscale che potrebbe generare la valutazione dei crediti, debiti e titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. I risultati dell’indagine mostrano che il principio è scarsamente applicato, pertanto considerato il ristretto gruppo di aziende selezionate non risulta possibile pronunciare deduzioni di carattere generale.

## CONCLUSIONI

Il tema del lavoro di ricerca riguarda lo studio del rapporto esistente tra *accounting* e *taxation* nella redazione del bilancio di esercizio delle imprese, che rappresenta materia di studio dal carattere trasversale, coinvolgendo l'economia aziendale e la scienza delle finanze, passando per il diritto commerciale e tributario, trovando una ulteriore interpretazione in giurisprudenza.

L'argomento risulta molto dibattuto in dottrina, sia a livello nazionale (Avi, 2019; Mazza, 1974; Nuzzo, 1985; Potito, 1989; Zambon, 2002; Zizzo, 2018), sia nella letteratura internazionale (James, 2002; Schön, 2004; Gammie et al., 2005; Jacobs et al., 2005; Nobes e Parker, 1995), trattato sia dagli esperti aziendalisti (Bergamin Barbato, 1987; Dezzani e Pisoni, 2004; Marino, 2001), sia dagli studiosi di diritto tributario e di diritto commerciale, (Colombo, 1980; 1987; Falsitta, 1985; Fantozzi, 1991; Grandinetti, 2016; Lupi, 2008; Tinelli, 2002; Zizzo, 2008a; 2008b), in quanto il documento finale che ne deriva, il bilancio di esercizio, nasce dalla profonda interrelazione delle suddette materie.

Il bilancio costituisce il documento pubblico destinato a garantire una adeguata e completa informativa sull'andamento economico-finanziario e sulla situazione patrimoniale dell'azienda a tutti gli *stakeholders* interessati. Tale funzione esplicativa deve rispettare i requisiti di chiarezza, precisione e correttezza, previsti dalla legge e dalla prassi contabile, pertanto l'evoluzione del contesto socio-economico nel quale opera l'azienda implica necessariamente miglioramenti in termini di informativa richiesta.

Tali cambiamenti si riflettono in sostanziali mutamenti nella normativa, nell'approccio della prassi contabile e di interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, andando ad influenzare direttamente o indirettamente le regole di determinazione e di misurazione del risultato di periodo delle aziende, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

Quanto sopra affermato è, inoltre, da includere nell'attuale contesto storico, caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati a livello internazionale, dove si rafforza l'esigenza di omogeneità, trasparenza, chiarezza dell'informativa aziendale, si consolida la

necessità di comparazione delle performance e dei risultati economico-finanziari raggiunti dalle imprese.

Per tale motivo è fondamentale, per gli operatori nei mercati stessi, valutare l'impatto di un eventuale condizionamento esterno che possa incidere sul raggiungimento degli obiettivi aziendali attesi. Definire in maniera corretta se e quanto la variabile fiscale, quale componente esogena e appartenente al contesto ambientale, possa interferire sul sistema contabile e sulla determinazione del risultato civilistico di una azienda non è problematica di poco conto, soprattutto in un panorama internazionale dove l'informativa societaria per tutti gli *stakeholders* è rappresentata dal "pacchetto" dei documenti che formano il bilancio di esercizio e che pertanto costituisce l'*annual report* per la comunicazione sull'andamento gestionale delle aziende.

Il progetto intende valutare se i cambiamenti normativi derivanti dal recepimento della recente direttiva europea 34/2013/UE avvenuta in Italia con il D.Lgs. n.139/2015, abbiano avuto effetti "fiscali" sul bilancio di esercizio poiché se ne rileva un *gap* informativo. Nonostante l'ampia e ricca letteratura esistente, non esistono contributi scientifici mirati alla disamina analitica dei rapporti intercorrenti tra *accounting* e *taxation* nella recente letteratura italiana, successiva alla novella normativa.

L'aspetto innovativo del contributo consiste nel tentativo di comparare il trattamento normativo di determinate grandezze di bilancio nel periodo *ante* e *post* riforma contabile sotto il profilo parallelo delle discipline civilistico-contabile e fiscale, mettendole a confronto nell'intento di determinare in termini quantitativi ed analitici il grado di interconnessione esistente tra i due sistemi, l'*accounting* e *taxation*.

Il percorso seguito nell'attività ricerca ha richiesto una fase di studio dell'*excursus* storico dello scenario italiano (primo capitolo), dal quale si è potuto evincere l'irregolare processo evolutivo vissuto parallelamente dalle discipline, civilistica e fiscale, le quali hanno subito modifiche sostanziali negli ultimi cinquant'anni. Interventi innovativi hanno interessato prima l'una, poi l'altra, e viceversa; ma in ogni caso il cambiamento dell'una ha inevitabilmente generato un mutamento anche nell'altra a dimostrazione della forte interrelazione tra le due materie.

Successivamente si è esaminata la letteratura internazionale (capitolo secondo) che ha dibattuto sulla relazione esistente tra *accounting* e *taxation* per una ricognizione dei modelli teorici di riferimento aventi ad oggetto lo studio di tale legame. I numerosi contributi scientifici raccolti hanno consentito di individuare il *framework* teorico applicabile al presente progetto di ricerca.

Si tratta del modello sviluppato da Lamb *et al* (1998) e rivisto da Nobes e Schwencke (2006), che, attraverso una analisi teorico-analitica di alcune poste contabili (“aree/voci” di bilancio) interessate da valutazioni di carattere estimativo in fase di redazione del bilancio di esercizio, sono prese in esame per definire il grado di “connessione” o “disconnessione” tra *accounting* e *taxation*.

Dallo studio emerge un percorso lento e frammentato del quadro normativo di riferimento volto a “disconnettere” la variabile fiscale da quella contabile. Tale processo non è tanto realizzato con l’introduzione di un sistema a “doppio binario”, modello tipicamente anglosassone; ma, mantenendo il tradizionale sistema continentale (e italiano) di “derivazione” del reddito fiscale dal risultato civilistico e introducendo parametri e vincoli al redattore del bilancio, che limitano le aree di valutazione soggettiva. Il soggetto chiamato a predisporre il bilancio è tenuto rispettare sia le disposizioni del Codice civile, sia quanto previsto nei corretti principi contabili nazionali.

Questi ultimi hanno assunto negli ultimi decenni una struttura complessa ed articolata, ricca di specificità e di esemplificazioni a supporto degli amministratori, tanto che dottrina e giurisprudenza li riconoscono di carattere tecnico-professionale validi come norme «secondarie» ai fini della redazione del bilancio.

La valenza attribuita ai principi contabili<sup>346</sup> è rinvenibile, seppur indirettamente, anche da alcune norme, come la Legge n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell’OIC, come organo deputato ad emanare «i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci, secondo le disposizioni del Codice civile».

---

<sup>346</sup> RESCIGNO M. (2017), “Valenza tecnica principi contabili OIC e falso in bilancio”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, Gruppo Il Sole 24 Ore.

Da considerare, inoltre, la nuova interpretazione della fiscalità fondata sulle risultanze contabili, introdotta dal legislatore con il D.L. n. 244/2016 convertito nella Legge n. 19/2017, ai fini del coordinamento della disciplina fiscale con le disposizioni previste dal D.Lgs. n.139/2015, emanato in applicazione alla Direttiva 2013/34/UE (cd. Direttiva contabile), che ha profondamente mutato le regole di redazione del bilancio. Il “principio di derivazione rafforzata”, che ne è scaturito, ha definitivamente conferito validità alle regole dettate dai principi contabili nell’ambito della normativa fiscale, con espresso richiamo inserito all’art. 83 del T.U.I.R..

Le osservazioni di cui sopra sono il frutto del lavoro svolto nel capitolo terzo, dove si adotta il modello teorico di Lamb *et al.* nella versione revisionata da Nobes e Schwencke per addivenire alla seguente conclusione: la relazione tra sistema contabile e fiscalità ha avuto una variazione, dal periodo antecedente al “decreto bilanci” rispetto al periodo seguente, ed evidenzia una tendenza verso una maggiore “disconnessione”.

Il lavoro di ricerca prosegue, nell’ultimo capitolo, con un’indagine empirica nel tentativo di convalidare le considerazioni precedentemente emerse, andando ad analizzare i dati di bilancio estratti dalla banca dati AIDA.

L’indagine empirica si struttura in due fasi. La prima parte è una analisi di tipo meramente quantitativo, che analizza l’andamento dell’incidenza della fiscalità sul risultato di esercizio ante imposte di un campione di 30.000 aziende, suddivise in tre gruppi per dimensione e per tipologia di bilancio redatto (ordinario, abbreviato e micro-imprese).

La seconda fase è una analisi di tipo qualitativo svolta sui fascicoli completi di bilancio redatti da un panel di 20 aziende, anch’esse selezionate e raggruppate in insiemi omogenei per dimensione e tipologia di bilancio predisposto.

I risultati emersi dall’indagine quantitativa consentono di esporre alcune interessanti considerazioni *infra* sintetizzare:

- la fiscalità differita è adeguatamente rappresentata nei documenti di bilancio delle imprese di medie-grandi dimensioni, mentre le aziende minori tendono a non rilevarla o non forniscono informativa sufficiente;
- il reddito fiscalmente imponibile tende ad avvicinarsi al risultato civilistico nelle imprese OIC *adopter*, le cui dimensioni richiedono la redazione di bilanci in forma

abbreviata o in forma ordinaria. Si osserva in particolare che lo scostamento tra le due grandezze tende a diminuire se viene effettuato un confronto tra il periodo antecedente al recepimento della direttiva europea 2013/34/UE e quello seguente;

– per le micro-imprese le cui dimensioni rientrano nei parametri previsti dall'art. 2435-ter C.C. non si evince la stessa propensione, si osserva invece che il reddito fiscale tende ad allontanarsi dal risultato civilistico.

L'indagine empirica di carattere qualitativo svolta sui documenti componenti il fascicolo completo di bilancio, quali i prospetti contabili, la nota integrativa e la relazione sulla gestione (ove esistente), ha consentito di individuare una ulteriore peculiarità, dal tratto tipicamente italiano.

Alcune poste di bilancio risultano influenzate dalle disposizioni fiscali. Ciò si rileva in special modo laddove la legislazione civilistica e la prassi contabile risultano carenti. In tali fattispecie, si innesta la disciplina fiscale che assume il sopravvento sulle altre e, in condizioni di "indeterminatezza" o incertezza, l'amministratore si affida alle disposizioni certe e precise del codice tributario.

«Qui il problema non è tanto di natura normativa, quanto di condizionamento "psicologico" del redattore del bilancio, che tende spesso ad uniformarsi ai criteri fiscali (magari temendo - in caso inverso - reazioni negative da parte dell'Amministrazione finanziaria)»<sup>347</sup>.

A causa della complessità dell'argomento esaminato, riteniamo necessario chiarire i limiti e nuove opportunità di ricerca in questo campo.

Analizzando il rapporto tra contabilità e fiscalità nel presente contributo, ci si è concentrati sul sistema italiano, impiegando un modello teorico di riferimento della letteratura internazionale, pertanto, considerate le specificità tributarie di ciascun paese, riteniamo che alcune sfumature tipiche della tradizione nazionale non si siano potute raccogliere.

Per quanto riguarda lo studio empirico ci sono due limitazioni significative. Da un lato l'oggettività dei dati su un campione molto ampio di aziende non consente di svolgere

---

<sup>347</sup> Pino C. (2002), "Gestione o eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio?", in *Corriere tributario*, n. 44, pp. 3985 e ss.

una analisi qualitativa dell'influenza della sfera fiscale sulla scena contabile, dall'altro l'analisi attenta e qualitativa delle poste di bilancio su un campione ristretto di aziende non consente di generalizzare i risultati emergenti.

Altre opportunità di ricerca futura sono numerose, come poter effettuare una analisi comparata del sistema Italia, rispetto agli altri paesi europei e ai paesi anglosassoni.

Si ritiene utile un approfondimento che coinvolga le imprese IAS *adopter* per valutare l'incidenza della componente fiscale sui bilanci delle imprese IAS/IFRS ed effettuare una comparazione dell'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" tra le aziende IAS/IFRS *adopter* e OIC *adopter*.

## APPENDICE

### A.1. Criteri di selezione aziende dalla banca dati AIDA

Criteri di estrazione dalla banca dati AIDA delle aziende con bilancio in forma ordinaria

Aggiornamento dei dati	14/04/2021 (n° 29100)	
Cut off date	31/03	
Critério	Descrizione criterio selezione	Aziende nr.
1.	Modello di contabilità: Bilanci non consolidati dettagliati, all the selected years, 2016, 2017, 2018, 2019	41.194
2.	Anni con bilanci disponibili: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	1.511.951
3.	Tutte le società con bilanci ottici	1.912.547
4.	Forma giuridica: Società di capitali	2.004.727
5.	Stato giuridico: Attiva	1.439.230
6.	ATECO: 64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie), 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	43.630
7.	Ricavi delle vendite (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=8.800	20.776
8.	TOTALE ATTIVO (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=4.400	60.287
9.	Società non quotate	2.205.365
10.	Società con bilancio in IFRS	4.799
Ricerche Booleane : 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E No 6 E 7 E 8 E 9 E No 10		
<b>Totale</b>		<b>16.800</b>

**Criteri di estrazione dalla banca dati AIDA delle aziende con bilancio in forma abbreviata**

Aggiornamento dei dati	14/04/2021 (n° 29100)	
Cut off date	31/03	
<b>Criterio</b>	<b>Descrizione criterio selezione</b>	<b>Aziende nr.</b>
1.	Modello di contabilità: Bilanci non consolidati abbreviati con dettaglio debiti e crediti, all the selected years, 2016, 2017, 2018, 2019	305.905
2.	Anni con bilanci disponibili: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	1.511.951
3.	Tutte le società con bilanci ottici	1.912.547
4.	Forma giuridica: Società di capitali	2.004.727
5.	Stato giuridico: Attiva	1.439.230
6.	ATECO: 64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie), 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	43.630
7.	Ricavi delle vendite (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=350, max=8.800	174.637
8.	TOTALE ATTIVO (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=175, max=4.400	314.500
9.	Società non quotate	2.205.365
10.	Società con bilancio in IFRS	4.799
Ricerche Booleane : 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E No 6 E 7 E 8 E 9 E No 10		
<b>Totale</b>		<b>85.292</b>

**Criteria di estrazione dalla banca dati AIDA delle aziende “microimprese”**

Aggiornamento dei dati	14/04/2021 (n° 29100)	
Cut off date	31/03/2021	
Criteria	Descrizione criterio selezione	Aziende nr.
1.	Modello di contabilità: Bilanci non consolidati abbreviati con dettaglio debiti e crediti, all the selected years, 2016, 2017, 2018, 2019	305.905
2.	Anni con bilanci disponibili: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	1.511.951
3.	Tutte le società con bilanci ottici	1.912.547
4.	Forma giuridica: Società di capitali	2.004.727
5.	Stato giuridico: Attiva	1.439.230
6.	ATECO: 64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie), 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	43.630
7.	Ricavi delle vendite (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=0, max=350	242.815
8.	TOTALE ATTIVO (migl EUR): 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Per tutti gli anni selezionati, min=0, max=175	78.634
9.	Società non quotate	2.205.365
10.	Società con bilancio in IFRS	4.799
Ricerche Booleane : 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E No 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 9 E No 10		
<b>Totale</b>		<b>11.064</b>

**A.2. Criteri di selezione bilanci da esaminare**

Per ciascun gruppo di aziende aggregate secondo i criteri individuati al paragrafo A.1 sono state estratte le aziende posizionate nelle prime cinque posizioni della classifica, per ordinamento decrescente dei ricavi realizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Si è inoltre effettuata una esclusione, la società G.S.E. S.p.A. che si posizionava al numero 3 del gruppo “Aziende con bilancio ordinario” in quanto controllante e socio unico della società “GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.”, pertanto le osservazioni raccolte avrebbero condizionato le osservazioni su un panel di aziende che risulta molto ristretto.

Nella tabella seguente sono elencati le denominazioni ed i dati dimensionali delle aziende.

Elenco aziende delle quali sono stati estratti i bilanci dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per analisi qualitativa delle informazioni

Tipo bilancio	Criterio	Nr.	Ragione sociale	Provincia	Chiusura bilancio	Ricavi delle vendite (A1 C.E.) migl EUR	Totale Attivo (SP) migl EUR	Dipendenti nr.
Ordinario OIC	5 TOP	1.	FCA ITALY S.P.A.	Torino	31/12/2019	24.370.111	19.378.194	31.984
		2.	GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.	Roma	31/12/2019	17.193.898	827.195	108
			GSE S.P.A. (1)	Roma	31/12/2019	13.706.159	4.958.628	623
		3.	ESSO ITALIANA S.R.L.	Roma	31/12/2019	11.953.760	4.541.248	402
		4.	GUCCIO GUCCI S.P.A.	Firenze	31/12/2019	5.673.879	3.127.228	1.301
		5.	IVECO S.P.A.	Torino	31/12/2019	4.780.333	2.607.491	5.940
Ordinario OIC	5 TOP A1<100.000 migl.	1.	PORSCHE HAUS S.R.L.	Milano	31/12/2019	99.960	33.323	40
		2.	LARIO BERGAUTO S.P.A.	Milano	31/12/2019	99.960	43.242	118
		3.	RICCOBONO S.P.A.	Palermo	31/12/2019	99.756	71.595	50
		4.	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	Piacenza	31/12/2019	99.651	88.189	504
		5.	ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUTO S.P.A.	Napoli	31/12/2019	99.630	25.140	14
Abbreviato OIC	5 TOP	1.	ISATI SRL	Varese	31/12/2019	8.797	2.839	19
		2.	AUTOTRASPORTI CEDRINI GUGNONE S.R.L.	Roma	31/12/2019	8.795	3.628	10
		3.	PLACIDI CARBURANTI S.P.A.	Brescia	31/12/2019	8.794	2.816	4
		4.	DATA SERVICES - S.R.L.	Treviso	31/12/2019	8.788	4.291	74
		5.	APE OFFICINE ITALIA S.R.L.	Verona	31/12/2019	8.786	3.667	38
Micro imprese	5 TOP	1.	YC HAIR TEAM S.R.L. SEMPLIFICATA	Como	31/12/2019	349	66	7
		2.	SANA MED SRL	Milano	31/12/2019	348	127	2
		3.	MASTER FOOD SRL	Taranto	31/12/2019	348	141	3
		4.	LAMPO S.R.L.	Lecce	31/12/2019	348	106	5
		5.	RUBINO S.R.L.	Benevento	31/12/2019	347	161	4

Note: (1) Società esclusa dal panel

### A.3. Risultati osservazioni raccolte sui bilanci del panel di aziende estratte

Per la lettura delle informazioni riportate nelle tabelle, si fornisce apposita Legenda:

N.D.	Informazione non disponibile. Variabile non esplicitamente indicata in bilancio, pertanto non si è potuto stabilire se presente e l'eventuale criterio di valutazione .
N.P.	Informazione (voce o variabile) non presente in bilancio.
N.V.	Non valutabile. Variabile presente, ma non esplicitata con informazioni di dettaglio sufficienti per compiere osservazioni specifiche ai fini del trattamento contabile e fiscale.
VAL.	Variabile presente e valorizzata. In tal caso è possibile effettuare considerazioni ai fini del trattamento contabile e fiscale.
N.I.	Nota Integrativa
N.R.	Informazione non rilevante (si fa riferimento al concetto di "Irrilevanza" ai fini del bilancio disposto dal d.Lgs. n. 139/2015)
N.A.	Non applicabile

**1 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

FCA S.P.A.		Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	N.P.	N.P.	N.P.	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI	5 e 10 ANNI
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO
	Beni infungibili	C. SPECIF.	C. SPECIF.	C. SPECIF.	C. SPECIF.	C. SPECIF.	C. SPECIF.	C. SPECIF.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
8	Contratti di durata pluriennale	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.	COMPL. e % COR.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	SI (PROSPETTICA)	SI (PROSPETTICA)	SI (PROSPETTICA)	SI (PROSPETTICA)
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI	5 e 15 ANNI
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (INFO in N.I.)	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp.119 e 159 N.I.	pp.118-119 e 159-160 N.I.	pp.119 e 160-161 N.I.	pp.119 e 154-155 N.I.	pp.118 e 153-154 N.I.	pp.128 e 171-172 N.I.	pp.130 e 171-172 N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**2 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

GME S.P.A. Modello Nobes e Schwencke: variabili	Bilancio Ordinario: anni						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI	SI	N.P.
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4 Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6 Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Beni infungibili	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Svalutazione magazzino</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
8 Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	N.P.	N.P.
11 Poste in valuta							
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.						
<i>Marchi</i>	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI
13 Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI	SI	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)	SI (CIVILE)
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp. 92-98-114 N.I.	pp. 14 e 26-27 N.I.	pp. 18 e 36-37 N.I.	pp. 21-22 e 26-27 N.I.	pp. 22 e 39-41 N.I.	pp.19-20 e 33-34 N.I.	pp.20 e 34-35 N.I.
<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

### 3 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:

ESSO ITALIANA S.R.L.		Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)	SI (NO ALLIN.D.M. 1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.P.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo							
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)	FIFO (rif. ART.92 TUIR)
	Beni infungibili	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)	C.SPECIF. (o V.N.R.)
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (INFO in N.I.)	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.	ALLEGATI N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**4 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

GUCCIO GUCCI S.P.A.		Bilancio Ordinario: anni					
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	SI	SI	SI	SI	SI
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO	GG 1° ANNO
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.P.	SI	SI	SI	SI
4 Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6 Costi di ricerca e sviluppo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	C.M.P.	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)
Beni infungibili	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)	COS.ACQ. (o V.N.R.)
<i>Svalutazione magazzino</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8 Contratti di durata pluriennale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11 Poste in valuta							
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	VITA UTILE	VITA UTILE	VITA UTILE	V.UT. (MAX 20 ANNI)	V.UT. (MAX 20 ANNI)	V.UT.(10 AN. SE INDEF.)	V.UT.(10 AN. SE INDEF.)
<i>Marchi</i>	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA	PERIODO TUTELA
13 Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	NUOVI OIC-NO INFO N.I.	N.P.	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp. 62-64 N.I.	pp. 62-64 N.I.	pp. 63-65 N.I.	pp. 72-75 N.I.	pp. 66-67 N.I.	pp. 65-68 N.I.	pp. 66-69 N.I.
<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

5 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società

IVECO S.P.A.	Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.						
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	SI						
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO						
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	VAL.ESIG.:AMM.TO 100%	VAL.ESIG.:AMM.TO 100%	VAL.ESIG.:AMM.TO 100%	VAL.ESIG.:AMM.TO 100%
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)						
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>							
4 Leasing finanziario	N.D.	N.D.	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	SI						
6 Costi di ricerca e sviluppo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (VITA UTILE)
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	FIFO						
Beni infungibili	COS.ACQ. (o V.N.R. SE INF.						
<i>Svalutazione magazzino</i>	SI						
8 Contratti di durata pluriennale	% COMPLET.						
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.						
Altri	SI						
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	SI						
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	SE RILEVANTE (PROSPETTI	SI, SE RILEVANTE	SI, SE RILEVANTE	SI, SE RILEVANTE
<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI						
11 Poste in valuta	SI						
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	MAX 10 ANNI						
<i>Marchi</i>	V.UT. (MAX 20 ANNI)						
13 Sovvenzioni e contributi statali	SI						
14 Trattamento di fine rapporto	SI						
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (INFO in N.I.)	N.P.	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)						
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.						
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp.74-75 N.I.	pp.78 N.I.	pp.79 N.I.	pp.72-74 N.I.	pp.79-81 N.I.	pp.79-81 N.I.	pp.78-79 N.I.
<i>Fiscalità differita</i>	SI						

6 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:

PORSHE HAUS S.R.L.		Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	SI	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-iper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.	M.PATR.-NO INFO N.I.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.
	Beni infungibili	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Contratti di durata pluriennale		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	SI, SE RILEVANTE	SI, SE RILEVANTE	SI, SE RILEVANTE
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	n.p.	pp.23-24 N.I.	pp.23-24 N.I.	pp.21-22 N.I.	pp.26-28 N.I.	pp.23-24 N.I.	pp.23-25 N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	si	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**7 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

LARIO BERGAUTO S.P.A.		Bilancio Ordinario: anni					
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4 Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6 Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	LIFO	LIFO (rif. ART.92 TUIR)	LIFO (rif. ART.92 TUIR)	LIFO (rif. ART.92 TUIR)	LIFO (rif. ART.92 TUIR)	LIFO (rif. ART.92 TUIR)	LIFO (rif. ART.92 TUIR)
Beni infungibili	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.	C.SPECIF.
<i>Svalutazione magazzino</i>	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.D.	N.D.	N.D.
8 Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI	SI	SI
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11 Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	6 ANNI	6 ANNI	6 ANNI	6 ANNI	6 ANNI	6 ANNI	6 ANNI
<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13 Sovvenzioni e contributi statali	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	NUOVI OIC-NO INFO N.I.	N.P.	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	p.22 N.I.	p.25 N.I.	p.25 N.I.	pp.28-29 N.I.	pp.28-30 N.I.	pp.28-34 N.I.
<i>Fiscalità differita</i>	NO (1)	NO (1)	NO (1)	NO (1)	SI	SI	SI

Note:

(1) In N.I., nel paragrafo dedicato alla fiscalità differita, si precisa l'importo teorico del credito per imposte anticipate, che non viene rilevato per mancanza del presupposto di ragionevole certezza del recupero in futuro.

**8 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

RICCOBONO S.P.A.		Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	SI (MET.PATR.)	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.	SI (MET.PATR.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)	SI (CIVILE E FISC.)
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	SI, SE RILEV.(PROSP.)	SI, SE RILEV.(PROSP.)	SI, SE RILEV.(PROSP.)	SI, SE RILEV.(PROSP.)
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (INFO IN N.I.)	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)	SI (CIVILE E FISCALE)
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp.33-35 N.I.	pp.37-39 N.I.	pp.33-35 N.I.	pp.33-35 N.I.	pp.31-33 N.I.	pp.31-33 N.I.	pp.36-38 N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**9 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

<b>DOPPEL FARMACEUTICI S.P.A.</b>		<b>Bilancio Ordinario: anni</b>						
<b>Modello Nobes e Schwencke: variabili</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)	SI (SPESATE A C.E.)
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	LIFO A SCATTI	LIFO A SCATTI	LIFO A SCATTI	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Marchi</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (INFO IN N.I.)	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	SI	SI	SI	SI (FISCALE)	SI (FISCALE)	SI (FISCALE)	SI (FISCALE)
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	p. 12 e pp.28-31 N.I.	p. 18 e pp.28-31 N.I.	p. 17 e pp.31-32 N.I.	p. 16 e pp.27-30 N.I.	p. 17 e pp.27-28 N.I.	p. 20 e pp.31-32 N.I.	p. 21 e pp.32-33 N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**10 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUTO S.P.A.		Bilancio Ordinario: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI	SI	SI
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	LIFO A SCATTI	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.P. (NO INFO IN N.I.)	N.R.	N.R.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	SI (NO INFO N.I.)	N.P.	NUOVI OIC-NO INFO N.I.	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp. 13-14 N.I.	pp. 37-38 N.I.	pp. 25-26 N.I.	pp. 25-26 N.I.	pp. 24-25 N.I.	pp. 24-25 N.I.	pp. 24-25 N.I.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**11 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

ISATI SRL	Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4 Leasing finanziario	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)
5 Accantonamenti per oneri e rischi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6 Costi di ricerca e sviluppo							
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
Beni infungibili	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8 Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.D.	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11 Poste in valuta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13 Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.P.	N.P.
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	NUOVI OIC-NO INFO N.I.	N.P.	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Fiscalità differita</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

12 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:

AUTOTRASPORTI DI A. CEDRINI GUGNONE		Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	N.D.	N.D.	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
4	Leasing finanziario	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)	SI (M.P./NO PROSP.N.I.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI (NO INFO IN N.I.)	SI (NO INFO IN N.I.)	N.P.
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.D.	N.D.	N.D.	NUOVI OIC-NO INFO N.I.	N.D.	N.D.	N.D.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

**13 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

PLACIDI CARBURANTI S.P.A.		Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%	AMM.TO 100%
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.	C.M.P.
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

**14 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

DATA SERVICES SRL		Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>							
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)	SI (rif.: D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Leasing finanziario	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	FIFO	FIFO	FIFO	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR	SI: ART.106 TUIR
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	n.r. (2)	n.r. (2)	n.r. (2)	n.r. (2)
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI (NO INFO IN N.I.)	SI (NO INFO IN N.I.)	SI (NO INFO IN N.I.)	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	p.17 N.I.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**15 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

APE OFFICINE ITALIA SRL		Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO	ALIQ. al 50% 1°ANNO
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)	SI (ALLIN.D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)	SI (MET.PATR.)
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp. 27-28	p. 32	pp. 31-32	p. 15	pp. 13-14	p. 15	p. 14
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**16 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

YC HAIR S.R.L.	Microimprese con Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4 Leasing finanziario	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6 Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8 Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11 Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI (VITA UTILE)	SI (VITA UTILE)	SI (VITA UTILE)
<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13 Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
16 Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	pp. 10-11 N.I.	p. 15 N.I.	p. 16 N.I.	p. 11 N.I.	p. 11 N.I.
<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**17 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

SANA MED S.R.L.		Microimprese con Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.P.	ALIQ. al 50% 1°ANNO					
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)	SI (ALLIN. D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)	COS.ACQU. (o V.R.)
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	N.D.						
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)	SI (DURATA o V.UT.)
13	Sovvenzioni e contributi statali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

**18 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

MASTER FOOD S.R.L.		Microimprese con Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)	SI (DIVERSE D.M.1988)
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	SI	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11	Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
14	Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	pp.8-9 N.I.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**19 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

LAMPO S.R.L.	Microimprese con Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2 Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3 Ammortamento delle imm.ni materiali							
<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	ALIQ. al 50% 1°ANNO
<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)	NO (rif.: D.M.1988)
<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4 Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.D.	N.D.	N.D.
5 Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	SI	SI	SI	SI
6 Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7 Valutazione del magazzino							
Beni fungibili - categorie omogenee	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.	COS.ACQU.
Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8 Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9 Interessi passivi							
Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10 Attività finanziarie							
<i>Svalutazione crediti</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Titoli e partecipazioni</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
11 Poste in valuta	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
12 Avviamento acquisito a titolo oneroso	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13 Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14 Trattamento di fine rapporto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15 Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
16 Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17 Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<i>Fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

**20 Informazioni raccolte dall'analisi dei bilanci di esercizio della società:**

RUBINO S.R.L.		Microimprese con Bilancio Abbreviato: anni						
Modello Nobes e Schwencke: variabili		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ri-Valutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
2	Svalutazione Immobilizzazioni materiali	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3	Ammortamento delle imm.ni materiali							
	<i>Ordinario - 1° anno entrata in funzione</i>	N.D.	N.D.	ALIQ. al 50% 1°ANNO				
	<i>Ordinario - beni inf. € 516,46</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Aliquote in Nota integrativa</i>	N.P.	N.P.	SI (ALLIN.D.M.1988)				
	<i>Accelerato (Super-lper amm.to)</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	Leasing finanziario	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
5	Accantonamenti per oneri e rischi	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	Costi di ricerca e sviluppo	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
7	Valutazione del magazzino							
	Beni fungibili - categorie omogenee	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)	COS.ACQU. (V.R. se inf.)
	Beni infungibili	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Svalutazione magazzino</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
8	Contratti di durata pluriennale	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
9	Interessi passivi							
	Capitalizzati	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	Altri	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Attività finanziarie							
	<i>Svalutazione crediti</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Costo ammortizzato</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	<i>Titoli e partecipazioni</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Poste in valuta							
12	Avviamento acquisito a titolo oneroso	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI
	<i>Marchi</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
13	Sovvenzioni e contributi statali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
14	Trattamento di fine rapporto	N.P.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	Cambiamenti di policy ed errori contabili	N.P.	N.P.	N.P.	SI	N.P.	N.P.	N.P.
16	Consolidato del Gruppo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Multe, erogazioni liberali e spese rappres.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	<i>Prospetto riconcil. imposte e fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
	<i>Fiscalità differita</i>	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

## Bibliografia

- ADAMO S. (1995), “L’eliminazione dell’appendice fiscale: riflessi sull’attendibilità del bilancio di esercizio”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Giuffrè, Milano, n. 4, pp.809-829.
- ADAMO S. (2006), “L’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio e l’introduzione degli IAS/IFRS: problemi di raccordo con il sistema fiscale nazionale”, in PAPARELLA F. (a cura di), *La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, Giuffrè, Milano, pp.188-192.
- AGUIAR N. (2010), “Income taxation and accounting: conceptual tools for comparing European systems”, in *Rivista di Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*. ISSN 1012-1309. 3, pp.1291-1309.
- AICPA (AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) (1992), Special committee on financial reporting, *Improving business reporting: a customer focus*.
- AICPA (AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) (1994), Special committee on financial reporting, Users’ need subcommittee, *Analysis of information needs of investors and creditors*.
- AIMR (ASSOCIATION FOR INVESTMENT MANAGEMENT AND RESEARCH) (1995), *Financial reporting in the 1990’s and beyond*.
- AIROLDI G., FERRARI A. E LIVATINO M. (2005), (a cura di), *Gli assetti istituzionali delle imprese: un’impostazione contingency*, Egea, Milano.
- AISBITT S. (2002), “Tax and accounting rules: some recent developments”, in *European Business Review*, Vol. 14, n.2, pp. 92-97.
- ALBANO G. (2016), “Proroga del superammortamento e introduzione dell’iperammortamento per l’Industria 4.0”, in *Corriere Tributario*, n. 45, p.3456.
- ALBERTINAZZI G. (2020), “Il leasing dopo l’entrata in vigore dell’IFRS 16”, in *Bilancio e revisione*, n. 4, p.5.
- ALI A., HWANG L.S. (2000), “Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting”, in *Journal of Accounting Research*, Vol. 38, n.1, pp. 1-21.
- AMADUZZI A., (1949), *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio di esercizio*, Cacucci, Bari.
- AMADUZZI A. (1957), *Conflitto ed equilibrio d’interessi nel bilancio dell’impresa*, Editrice Viscontea, Milano.
- AMADUZZI A. (1976), *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino.

- AMBROSETTI C. (2004), “Ezio Vanoni e la riforma tributaria in Italia”, *Società Italiana di Economia Pubblica*, Working Paper n. 325.
- AMODEO D. (1970), “Il bilancio delle società per azioni come strumento di informazione”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5.
- ANDREANI G., GIOMMONI F. (2011), “Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto”, in *Corriere Tributario*, n. 14, pp. 1139 e ss.
- ANDREANI G., TUBELLI A. (2005), “Disinquinamento fiscale: problemi e possibili soluzioni”, in *Il Fisco*, n. 17, pp. 1-2520 e ss.
- ANDREANI G., TUBELLI, A. (2010), “La valutazione fiscale delle rimanenze per i soggetti ‘IAS adopter’”, in *Corriere Tributario*, n. 21, p.1685 e ss.
- ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI (2007), *Norma di comportamento del 29 giugno 2007*, n. 168.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria (a cura di), *Norma di comportamento n. 207 del 18 gennaio 2020*.
- ASSONIME (2008), Circolare n. 53 del 22 settembre 2008.
- ASSONIME (2017), Circolare n. 14 del 21 giugno 2017.
- ASSONIME (2020), Circolare n. 14 del 8 luglio 2020.
- AVI M.S. (2002), “Passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale utilizzabile a scopi di analisi di azienda. Problematiche aperte e soluzioni”, in *Il Fisco*, n.16, pp.2360-2379.
- AVI M.S. (2017), “The “tax-true and fiscally-fair” principle in italian financial reporting”, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Volume 21, Number 3.
- AVI M.S. (2019), “Impact of Tax Legislation: True and Fair View in Italy, in European Journal of Economics”, *Finance and Administrative Sciences*, 101, pp.32-47.
- BABORO R. e MANDANICI F. (2016), “Costi di ricerca e sviluppo nella prospettiva civilistica e fiscale: novità normative”, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 1, p.5 e ss.
- BANDETTINI A. (1985), “Funzioni e limiti delle informazioni di bilancio”, in *Studi e Informazioni. Rivista Trimestrale della Banca Toscana*, n. 2.
- BERGAMIN BARBATO M. (1987), “Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?”, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, anno XXXVIII, fasc. 5, pp. 835 ss.
- BERLIRI L. (1949), *L'imposta di ricchezza mobile: incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza*, Milano.

- BERLIRI A. (1978), *Corso istituzionale di diritto tributario*, II, Milano, pp.135 ss.
- BIANCHI M. T., DI SIENA M., RL (2005), “Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito d’impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?”, in *Dialoghi di diritto tributario*, n.1, p.135-151.
- BIANCHI M.T. (2002), “Fisco e bilancio d’esercizio: nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie”, in *Il Fisco*, n.32, pp.5104 e ss.
- BIASCO S. (2007), “La nuova riforma dell’imposizione sulle imprese a confronto con le conclusioni della Commissione sull’Ires”, in *Il Fisco*, n. 43, pp.1-6203 e ss.
- BISCOTTI A. M. (2009), *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Milano, 2009, pp. 37 e ss.
- BISES B. (2014), “La riforma tributaria della commissione Cosciani: una visione d’insieme”, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, LXXIII, 4, I, pp.425-451.
- BLAKE J., AKERFELDT K., FORTES H.J., GOWTHORPE C. (1997), “The relationship between tax and accounting rules – the Swedish case”, in *European Business Review*, Volume 97, Number 2, pp. 85-91.
- BLAKE J., AMAT O., FORTES H. (1993), “The Relationship between Tax Regulations and Financial Accounting: A Comparison of Germany, Spain and the United Kingdom”, in *Economics Working Paper* n. 46, Universitat Pompeu Fabra.
- BLAKE J., AMAT O., GOWTHORPE C., PILKINGTON C. (1998), “International accounting harmonisation – a comparison of Spain, Sweden and Austria”, in *European Business Review*, Vol. 98, n.3, pp. 144-150.
- BORREGO A.C., LOPES C.M., FERREIRA C. (2012), *Accounting and tax normalizations: its relationship and the impact on tax compliance*, Conferenza Aeca IV, 82a - aeca1.org
- BOTARELLI S. (2004), “Tra riforme mancate e riforme attuate: da Vanoni alla riforma degli anni ‘70”, *Quaderni Università degli Studi di Siena*, n. 434.
- BOTTERO L. (2017), “OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera”, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 25, p. 43 e ss.
- BRACCO P. (2006), “Il principio della dipendenza e il pro rata Patrimoniale”, in PAPARELLA F. (a cura di), *La Riforma del regime fiscale del le imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, Giuffrè, Milano, pp.257-262.
- BRANCIARI S. (1996), *Teoria dell’informazione, sistemi informativi per l’esterno, giustapposizione di esigenze civili e fiscali*, Studi Urbinati. B, Scienze umane e sociali, anno LXVII, 1995/1996, n. 35, Università degli Studi di Urbino.

- BRANCIARI S., POLI S. (2009), *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, Giappichelli, Torino.
- BRANCIARI S., POLI S. (2009), “Incomparabilità dei bilanci IAS-IFRS? Prime riflessioni”, in *Analisi finanziaria*, n. 74.
- BURN L., KREVER R., (1998), “Taxation of Income from Business and Investment”, in THURONYI V., “*Tax Law Design and Drafting*”, Volume 2, The Hague-Boston, p. 3.
- CAMPEDELLI B. (1994), *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli, Torino.
- CAPALBO P. (1975), “Qualche riflessione sull’informativa esterna d’impresa”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5.
- CAPUTI G., MAZZEI G. (2002), “L’armonizzazione Fiscale UE”, in *Corriere Tributario*.
- CARAMIELLO C. (1993), *L’azienda alcune riflessioni introduttive*, Giuffrè, Milano.
- CARDILLO M. (2003), “La relazione di ‘dipendenza rovesciata’ nella determinazione del reddito d’impresa”, in *Diritto e Pratica tributaria*, n.1, pp.85-127.
- CARDINALI M. ET AL. (2018), Sottocommissione “I riflessi sull’I.re.s. e sull’I.r.a.p. del nuovo bilancio di esercizio” della Commissione Problematiche Fiscali dell’ODCEC di Ancona (a cura di), *Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S.*
- CARUSO G.D., LAUZZA N.B. (2010), *Le influenze reciproche tra fisco e contabilità in Germania, Regno Unito e Italia, dopo l’applicazione degli IFRS*, Giappichelli, Torino.
- CATTANEO C. (2004), “L’informativa per i mercati finanziari in una prospettiva internazionale”, in DEMARTINI P., *Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*, Franco Angeli, Milano, pp.109-146.
- CATTANEO M. (1979), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, ETAS, Milano.
- CATTANEO M. (1991), “Il bilancio nell’attuale evoluzione dell’informazione societaria”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6.
- CAVALIERI E., FERRARIS FRANCESCHI R. (2010), *Economia Aziendale*, Giappichelli, Torino.
- CAVAZZONI G. (2005), “Il ruolo informativo ed i principi generali di redazione”, in CAVAZZONI G., MARI L.M., *Introduzione al bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino.
- CECCHERELLI A. (1961), *Il linguaggio dei bilanci*, VII ed., Le Monnier, Firenze.
- CHANCHANI S., WILLET R. (2004), “An empirical assessment of Gray’s accounting value constructs”, in *The International Journal of Accounting*, 39, pp. 125-154.

- CHAUVEAU, B. (1995), "The Spanish Plan General de Contabilidad", in *European Accounting Review*, n.4, pp. 125-138.
- CHIRICHIGNO S. E SEGRE V. (2011), "Passività iscritte nei bilanci IAS: il coordinamento fiscale con le modifiche apportate allo IAS 37", in *Bilancio, Vigilanza e Controlli*, n. 8.
- CHIUCCHI M.S. (2012), *Il metodo dello studio di caso nel management accounting*, Giappichelli, Torino.
- CHOI F., MUELLER G. (1992), "Accounting words are far from universally comprehensible", in *International Accounting*, Prentice Hall, International Editions.
- CHRISTIANSEN M. (1996), "The relationship between accounting and taxation in Denmark", in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 815-833.
- CIPOLLINA S. (1992), *La legge civile e la legge fiscale*, Cedam, Padova, p.76.
- CODA V. (1970), "L'informazione degli azionisti in una prospettiva ideale", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4.
- COLOMBO G.E. (1980), "Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?", in *Rivista delle Società*, pp.1171-1195.
- COLOMBO G.E. (1987), *Il bilancio d'esercizio delle imprese, strutture e valutazioni*, UTET, Torino.
- COLOMBO G.E. (1988), "Relazione di sintesi", in JORIO A. (a cura di), *Il Progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 97, Milano, pp.143-160.
- COMMISSIONE BIASCO (2007), Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società, *Relazione finale della Commissione Biasco*.
- COMOLI M. (1996), *Le imposte differite nel bilancio di esercizio profili economico-aziendali e principi di ragioneria*, Giappichelli, Torino.
- CONTRINO A. (2020), "Interruzione temporanea o definitiva dell'utilizzo di un bene strumentale e deducibilità fiscale degli ammortamenti civilistico-contabili, tra assenza di regole specifiche e applicabilità dei principi generali del reddito d'impresa", in *Rassegna Tributaria*, n. 2, p.382.
- CORBETTA P. (2003a), *La ricerca sociale: metodologie e tecniche, Vol.1 Paradigmi di riferimento*, Il Mulino, Bologna.
- CORBETTA P. (2003b), *La ricerca sociale: metodologie e tecniche, Vol.3 Le tecniche qualitative*, Il Mulino, Bologna.
- CORDAZZO M. (2008), "L'armonizzazione contabile. Profili storici ed evolutivi", *Principi contabili internazionali e risultati economici delle quotazioni italiane*, Franco Angeli, Milano.

- CORSI K. (2014), "L'impairment test dell'avviamento", in *Società e contratti, Bilancio e revisione*, n.4, pp. 68-75.
- CORSI K., CASTELLANO N. (2012), "Il fair value nei bilanci delle società europee", in MARCHI, L., POTITO, L. (a cura di), *L'impatto dell'adozione degli Ias/Ifrs sui bilanci delle imprese italiane quotate*, Franco Angeli, Milano, pp. 219-243.
- COSCIANI C. (1964), *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano.
- CROVATO F. (2004), "Il criterio di imputazione a conto economico nella delega", in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 233-243.
- CROVATO F. (2011), I filtri agli effetti civilistico-fiscali degli IAS: il primo decreto fiscale e le prospettive future, in CROVATO F. (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, Milano.
- CUZDRIOREAN D.D. (2010), "The relationship between accounting and taxation: a brief international literature review", in *Annals of Faculty of Economics*.
- CUZDRIOREAN D.D., MATIS D. (2012), "The relationship between accounting and taxation insight the European Union: the influence of the international accounting regulation", *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 14(1).
- DAMIANI M. (2007), "Principio di derivazione e doppio binario in connessione all'adozione degli IAS /IFRS", in *Corriere Tributario*, n. 44, pp.3619-3622.
- D'ATTILIO C. (2006), "Magazzino e transizione agli IAS: profili civilistici e fiscali", in *Amministrazione & Finanza*, n. 20, p. 6 e ss.
- D'ATTILIO C. (2019), "Le valutazioni delle commesse ultrannuali: aspetti civilistici e fiscali", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 2, p. 35 e ss.
- DE ANGELIS L. (2013), *Elementi di Diritto Contabile Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, p.120.
- DE SARNO M. (1992), "Periodicità e linguaggio dell'informazione di bilancio", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2.
- DEL SOLE A. (2004), L'armonizzazione dell'imposizione societaria nell'Unione Europea, in *Fiscalità Internazionale*, n. 2, pp. 135 e ss.
- DEMARTINI P. (2000), Prospettive e limiti dei nuovi principi contabili internazionali, in *Rivista Italiana di Ragioneria e Economia Aziendale*, luglio-agosto.
- DEMARTINI P. (2006), "Accounting harmonisation for European small businesses", in CAPODAGLIO, BALDARELLI, (a cura di), *Atti del convegno di Rimini*, RIREA.

- DEMARTINI P., PAOLONI P. (2008), “Applicabilità del progetto IAS for SMEs all’universo composito delle imprese familiari italiane”, in DEVECCHI, C., FRAQUELLI, G., *Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business*, pubblicazione AIDEA, Il Mulino, Bologna.
- DESAI M.A. (2005), “The Degradation of Reported Corporate Profits”, Harvard University and NBER, June. do/10.2139/ssrn.758144.
- DEZZANI F. (1981), “La ‘neutralità’ del bilancio d’esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati”, in *Bilancio d’esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano.
- DEZZANI F. (2018), Correzione degli errori contabili: iscrizione in bilancio e rilevanza fiscale, in *Il Fisco*, n. 20, p 1962 e ss.
- DEZZANI F., DEZZANI L. (2005), “Bilancio al 31 dicembre 2004: il disinquinamento fiscale dell’ammortamento anticipato pregresso”, in *Il Fisco*, n. 8 - parte 1, pp. 1087 ss.
- DEZZANI F., PISONI P. (2004), “Disinquinamento del bilancio”, in *Il Fisco*, n. 25, I, pp. 3775 ss..
- DI TANNO T. (2000), “Brevi note a favore del “doppio binario” nella determinazione del reddito d’impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp.407-419.
- DI TANNO T. (2002), “Fisco e bilancio, interferenze in bilico”, in *Il Sole-24 Ore*, 20 febbraio 2002.
- DUMAY J., BERNARDI C., GUTHRIE J., DEMARTINI P. (2016), Integrated reporting: A structured literature review, in *Accounting Forum*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.accfor.2016.06.001>.
- EBERHARTINGER E., KLOSTERMANN M. (2007), “What if IFRS were a Tax Base? New Empirical Evidence from an Austrian Perspective”, in *Accounting in Europe*, Vol. 4, n.2, pp.141-168.
- EBERHARTINGER E.L.E. (1999), “The Impact of Tax Rules on Financial Reporting in Germany, France, and the UK”, in *The International Journal of Accounting*, Vol. 34, n. 1, pp. 93-119.
- EBERHARTINGER, E., KLOSTERMANN, M. (2007), “What if IFRS were a Tax Base? New Empirical Evidence from an Austrian Perspective”, in *Accounting in Europe*, Vol.4, n. 2, pp.141-168.
- EDVINSSON L., MALONE M.S. (1997), *Intellectual capital*, Piatkus, London.
- EILIFSEN A. (1996), “The relationship between accounting and taxation in Norway”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 835-844.
- FALSITTA G. (1980), Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d’esercizio, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1980, p. 193, ora in *Il bilancio d’esercizio delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1985, p.147.
- FALSITTA G. (1984), “Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema i rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale”, in *Giurisprudenza Commerciale*, p.877.

- FALSITTA G. (1985), *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Giuffrè, Milano.
- FALSITTA G. (1988), “I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva CEE”, in JORIO A. (a cura di), *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n.97, Milano, pp. 95-113.
- FALSITTA G. (2003), “Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires)”, in *Rivista di diritto tributario*, n.11, pp.921 ss.
- FALSITTA G. (2008), “La dichiarazione tributaria e il bilancio d’esercizio”, in *Trattato di diritto tributario, volume III*, Cedam, Padova.
- FANTOZZI A. (1988), *Accertamento tributario*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. I*, Roma, p.16.
- FANTOZZI A. (1988), “Il sistema tributario italiano verso il mercato unico europeo”, in *Rassegna Tributaria*, n.11.
- FANTOZZI A. (1991), La nuova disciplina del bilancio d’esercizio in attuazione della IV Direttiva CEE: i rapporti tra la nuova disciplina del bilancio e la normativa tributaria, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, p.589 ss.
- FARNETI G. (1999), “Verso una nuova definizione di ‘azienda’, con quali conseguenze sull’economia aziendale: prime riflessioni”, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, luglio-agosto, pp.346-360.
- FAZZINI E. (2005), *Attività economiche ed imposizione fiscale. Profili storico-sistematici*, Cedam, Padova.
- FEKETE S., CUZDRIOREAN D., SUCALA L., MATIS D. (2009), “An attempt at measuring the fiscal influence over accounting. Empirical evidence from Romanian listed companies”, in *Annals of Faculty of Economics and Business Administration - Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca*, Romania.
- FEKETE, S. (2012), “Is indeed SMEs accounting influenced by taxation? Some empirical evidence from Romania”, in *African Journal of Business Management*, Vol. 6, n. 6, pp. 2318-2331.
- FERRANDO P.M., GARELLI R. (2000), *Nuovi report e controllo della creazione del valore nella terziarizzazione delle attività produttive*, relazione al convegno AIDEA “Processi di terziarizzazione dell’economia e nuove sfide al governo delle aziende”, Genova, 26-27 ottobre 2000.
- FERRANTI G. (2005), Il rispetto del vincolo patrimoniale connesso al disinquinamento del bilancio, in *Corriere Tributario*, n. 29, pp. 2279-2283.

- FERRANTI, G. (2020), “Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime”, in *Il fisco*, n. 35, p.1-3307.
- FERRERO G. (1981), “La formazione del bilancio d’esercizio nella dottrina e nella pratica amministrativa: unicità del bilancio e pluralità degli obiettivi, unitarietà del bilancio e analicità delle connesse valutazioni”, in *Bilancio d’esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano.
- FERRERO G. (1987), *Impresa e management*, Giuffrè, Milano, cap IV.
- FLOWER J. E EBBERS G. (2002), “The causes of diversity”, in *Global Financial Reporting*, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, and New York.
- FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (2018), *Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della ‘nuova’ derivazione rafforzata*.
- FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (2019), *La fiscalità delle Imprese OIC adopter*, Documento di ricerca del 9 agosto 2019.
- FRADEANI, A. (2015), *Ammortamento fino a 20 anni*, in *ItaliaOggi*, <https://www.italiaoggi.it/news/ammortamento-fino-a-20-anni-201501282025422264>.
- FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A. (1993), *Il bilancio d’impresa a norma della IV Direttiva CEE*, Lauros Robuffo, Roma.
- FRANSONI G. (2020), *Il principio di derivazione rafforzata secondo la corte di cassazione*, <https://frasoni.it/argomenti/il-principio-di-derivazione-rafforzata-secondo-la-corte-di-cassazione/>
- FREEDMAN J. (2004), “Aligning Taxable Profits and Accounting Profits: Accounting standards, legislators and judges”, in *Journal of Tax Research*, n. 71.
- FREEDMAN J. (2008), “Financial and tax accounting: transparency and ‘truth’”, in *University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series*, Working Paper N° 02/2008, pp.1-34.
- FRYDLENDER A., PHAM D. (1996), “Relationships between accounting and taxation in France”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 845-857.
- FÜLBIER R.U., KLEIN M. (2013), *Financial Accounting and Reporting in Germany: A Case Study on German Accounting Tradition and Experiences with the IFRS Adoption*, Bayreuth Working Papers on Finance, *Accounting and Taxation*, n.1.
- FURLANI, F. (2018), *Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/perdita-durevole-valore-delle-immobilizzazioni-le-novita/>

- FUSA E. (2017), “Principi contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?”, in *Il Fisco*, n.17, p.1663 e ss.
- GAETANO A. (1990), “Considerazioni sull’appendice fiscale al conto economico previsto dallo Schema di Legge Delegata per l’attuazione della IV direttiva CEE”, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n.9/10, pp.387 e ss.
- GALLEGO I. (2004), “The accounting and taxation relationship in Spanish listed firms”, in *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19, n.6, pp. 796-819.
- GALLO F. (2000), “Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale”, in *Rassegna Tributaria*, n. 3.
- GALLO F. (2000), “Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio”, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 1, pp.3 ss.
- GALLO F. (2004), “Riforma del diritto societario e imposta sul reddito”, in *Giurisprudenza commerciale*, n.2, p.272 e ss.
- GALLO F. (2007), *Le ragioni del fisco: etica e giustizia nella tassazione*, Il Mulino, Bologna.
- GAMMIE M., GIANNINI S., LEMM A., OESTREICHER A., PARASCANDOLO P., SPENGLER C. (2005), *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, CEPS, Brussels.
- GANGEMI L. (1964), *Verso una riforma tributaria “organica”*, in *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, Anno XXIII, Fasc. 3-4.
- GAVANA G., MAJOCCHI A., MARENZI A. (2000), Gli effetti della riforma fiscale sui bilanci delle imprese manifatturiere, *Quaderni dell’Università degli Studi dell’Insubria*.
- GAVANA G., MAJOCCHI A., MARENZI A. (2010), Tax Impact of International Financial Reporting Standards: Evidence from a Sample of Italian Companies, *Quaderni dell’Università degli Studi dell’Insubria*, 2010/10.
- GAVANA G., MAJOCCHI A., MARENZI A. (2013), “Evolving Connections between Tax and Financial Reporting in Italy”, in *Accounting in Europe*, Vol. 10, n. 1, pp. 43-70.
- GAVANA G., MAJOCCHI A., MARENZI A. (2015), “Aligning taxation and international financial reporting standards: evidence from Italian listed companies”, in *Politica economica / Journal of economic policy*, Vol. XXXI (1), April, pp.77-95.
- GEE M., HALLER A., NOBES C. (2010), “The Influence of Tax on IFRS Consolidated Statements: The Convergence of Germany and the UK”, in *Accounting in Europe*, Vol. 7, n.1, pp.97-122.
- GIACCARI F. (2005), *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Cacucci Editore, Bari.
- GIANNESI E. (1969), “Considerazioni critiche intorno al concetto di azienda”, in AA.VV., *Scritti in onore di Giordano Dell’Amore*, Giuffrè, Milano.

- GLAUM, PRIV.-DOZ. DR. MARTIN (1996), "Heterogenität der Rechnungslegung als Ausgangspunkt", in GLAUM, MARTIN, MANDLER, Udo, *Rechnungslegung auf globalen Kapitalmärkten*, HGB, IAS und US-GAAP, p. 25-37.
- GRANDINETTI M. (2016), *Il principio di derivazione dell'Ires*, Wolters Kluwer, Milano.
- GRAY S. J. (1988), "Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally", in *Abacus*.
- GRIPPO, V. (2014), "La capitalizzazione degli oneri finanziari", in Euroconference, <https://www.ecnews.it/la-capitalizzazione-degli-oneri-finanziari/>
- GUATRI L. (1957), *I costi d'azienda*, Giuffrè, Milano.
- GUENTHER D.A., MAYDEW E.L., NUTTER S.E. (1997), "Financial reporting, tax costs, and book-tax conformity", in *Journal of Accounting and Economics*, n.23, pp. 225-248.
- GUIDANTONI S. (2013), "La svalutazione delle rimanenze dei beni specifici: regole OIC, IAS/IFRS fiscali", in *Il fisco*, n. 47, p.1-7269.
- GUIDANTONI S. (2014), "La capitalizzazione degli interessi passivi ai sensi dello IAS 23", in *Il Fisco*, n.2, p.109 e ss.
- GURĂU M., GRIGORE M.Z. (2015), "Study about the relationship between accounting and taxation. proposals for disconnection, <http://www.globeco.ro> > vol > split > vol\_3\_no\_1"
- HALLER A., EIERLE B. (2004), "The Adaptation of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balancing Act", in *Accounting in Europe*, Vol. 1, n.1, pp. 27-50.
- HAVERALS, J. (2007), "IAS/IFRS in Belgium: Quantitative analysis if the impact on the tax burden of companies", in *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol.16, pp. 69-89.
- HOLETKOVD J. (1996), "Relationship between accounting and taxation in the Czech Republic", in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 859-869.
- HOOGENDOORN M. N. (1996), "Accounting (and taxation in Europe - A comparative overview", in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 783-794.
- HOOGENDOORN M. N. (2006), " International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond – Experiences with First-time Adoption in Europe", in *Accounting in Europe*, Vol.3, n.1, pp. 23-26.
- HOPWOOD A.G. (1990), "Harmonization of accounting standards within the EC: a perspective for the future", contributo in *The future of harmonization of accounting standards within the European Communities*, Conference 17 and 18 January 1990, Bruxelles.

- KIRSCH H., OLSSON S. (2008), “Financial accounting and tax accounting: Germany and Sweden as examples”, in *Skattenyt*, pp.746-757.
- IANNIELLO B. (2004), *Società di capitali e cooperative: le norme fiscali correlate. Analisi comparata tra le riforme societaria e fiscale*, Ipsoa, Milano, p.18.
- ID. (1973), “Il bilancio delle società per azioni secondo la legislazione italiana e secondo quella straniera”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1.
- INCOLLINGO A., BIANCHI M. (2017), *Prime riflessioni sull’impatto del principio della rilevanza nel bilancio di esercizio delle imprese (work in progress)*, XXXVIII Convegno AIDEA, Roma 14-15 settembre 2017.
- JAMES S. (2002), “The Relationship Between Accounting and Taxation”, *Discussion Papers in Management*, No. 02/09, University of Exeter. [http://hdl.handle.net/10036/47557\\_0209.pdf](http://hdl.handle.net/10036/47557_0209.pdf)
- JACOBS O. H., SPENGLER C., Stetter T., Wendt C. (2005), “EU Company Taxation in case of a Common Tax Base”, *ZEW Discussion Paper*, No. 05-37, Mannheim.
- JARUGA A., WALIŃSKA E., BANIEWICZ A. (1996), “The relationship between accounting and taxation in Poland”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 883-897.
- KIRSCH H., OLSSON S. (2008), “Financial accounting and tax accounting: Germany and Sweden as examples”, in *Skattenyt*, pp.746-757.
- LA ROSA S. (1981), “Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell’accertamento dei redditi”, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, pp.558-566.
- LADOGANA S. (2020), “Le passività potenziali: differenze tra OIC 31 e IAS 37”, in *Amministrazione e Finanza*, n. 6, p. 6 e ss.
- LAMB M. (1996), “The relationship between accounting and taxation: The United Kingdom”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 933-949.
- LAMB. M., NOBES C., ROBERTS A.(1998), “International variations in the connections between tax and financial reporting”, in *Accounting and Business Research*, Vol.28, n.3, pp. 173-188.
- LANDUZZI, F. E SCAPPINI, L. (2014), “Deducibilità degli interessi passivi capitalizzati”, in *Il Fisco*, n.37, p.3622 e ss.
- LARSON R., STREET D. (2004a), “Large accounting firms survey reveals emergence of "two standard" system in the European Union”, *Advances in International Accounting*, n.17, pp. 1–29.
- LARSON R., STREET D. (2004b), “Convergence with IFRS in an expanding Europe: progress and obstacles identified by large accounting firms” survey”, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, n.13, pp. 89–119.

- LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M. (1988), *Le imposte sui redditi nel testo unico. D.p.r. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni*, Giuffrè, Milano.
- LIZZA P. (1999), *La qualità del reddito*, Giappichelli, Torino.
- LUPI R. (1988), *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Giuffrè, Milano.
- LUPI R. (1990), "La determinazione del reddito e del patrimonio delle società tra principi civilistici e norme tributarie", in *Rassegna Tributaria*, n. 10, pp. 699 e ss.
- LUPI R. (2008a), "Principi contabili internazionali e reddito di impresa: le novità della finanziaria 2008", in *Dialoghi Tributarî*, n. 1, pp. 53 e ss.
- LUPI R. (2008b), "Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale", in *Corriere Tributario*, n.14 , pp.1095 e ss.
- MAGLIO R. (1998), *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Cedam, Padova.
- MANGILI M., ARTINA V. (2016), "Indicazione in dichiarazione del maxi-ammortamento", in *Pratica fiscale e professionale*, n. 27, p.29.
- MARASCA S., (1999), *Le valutazioni nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino.
- MARCELLO R. (2002), "La disciplina del bilancio alla luce delle novità introdotte dall'art. 6 della riforma 'Mirone'", in *Il Fisco*, n. 25, pp. 1/4003 e ss.
- MARCELLO R. E LUCIDO N. (2019), Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio, *Documento di ricerca Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti*.
- MARCELLO R., LUCIDO N. E POZZOLI M. (2021), IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio, *Documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti*.
- MARCHI L. (1995), L'analisi economico-finanziaria del profilo strategico, in MARCHI L., PAOLINI A., QUAGLI A., *Strumenti di analisi gestionale*, Giappichelli, Torino.
- MARI L.M. (2019), *Il bilancio IAS/IFRS. Fondamenti, logica contabile e composizione*, Giappichelli, Torino.
- MARINO G. (2001), "Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive", in BIANCHI L.A. (a cura di), *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Il Sole 24 ORE, Milano.
- MARTÍNEZ J., LABATUT G., TANGUMA J. (2009), "The application of the tax effect accounting method in large Spanish companies", in *International Journal Services and Standards*, Vol. 5, n.2, pp. 172-198.
- MASINI C. (1957), *I bilanci d'impresa*, Giuffrè, Milano, p.62.

- MASSONE V. (2020), “I nuovi principi contabili O.I.C. e la loro valenza giuridica alla luce del principio di derivazione rafforzata”, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.3, pp. 936 e ss.
- MATACENA A. (1979), *Introduzione al bilancio d'esercizio*, CLUEB, Bologna.
- MATTESI E. (2010), “IAS 11 Commesse a lungo termine”, Commissione “Imposte dirette, Reddito d'impresa e operazioni straordinarie” dell'Ordine di Roma (a cura di), in *Studio del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*.
- MAZZA G. (1974), “Interrelazioni e interferenze tra bilancio d'esercizio e dichiarazione fiscale”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6.
- MAZZA G. (1988), “Gli ammortamenti”, in *Il Fisco*, p.1034.
- MAZZA G. (1994), “La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile”, in *Il Fisco*, n.25, pp.6089-6093.
- MECHELLI A. (1997), *Aspetti economico-aziendali delle imposte differite*, Cacucci, Bari.
- MELIS G., RUGGIERO E. (2008), “Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana”, in *Rassegna Tributaria*, n. 6, pp. 1624 e ss..
- MESSAGGI S. (2012), “Le origini dei principi contabili”, in SAITA M., SARACINO P., PROVASI R., MESSAGGI S., *Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale*, Franco Angeli, Milano, pp. 9-20.
- MEZZABOTTA C. (1995), *Contabilità internazionale. Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, Egea, Milano.
- MIELE L. (2013), *Effetti ai fini IRAP e IRES delle svalutazioni di immobilizzazioni*, Eutekne, [https://www.eutekne.info/Sezioni/Art\\_427924\\_effetti\\_ai\\_fini\\_irap\\_e\\_ires\\_delle\\_svalutazioni\\_di\\_immobilizzazioni.aspx](https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_427924_effetti_ai_fini_irap_e_ires_delle_svalutazioni_di_immobilizzazioni.aspx)
- MIELE L. (2018), “Opere lunghe con redditi in più esercizi”, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi* del 8/2/2018.
- MIELE L. (2018), *Deducibili gli interessi passivi qualificati come tali dai principi contabili*, Eutekne, <https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=696679>
- MONTI A. (1994), *Reddito civile e reddito fiscale*, Padova.
- MORETTI P. (2005), “Capitalizzazione degli oneri finanziari”, in *Corriere Tributario*, n.2, p.108 e ss.
- MORETTI P. (2005), Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore, *Corriere Tributario*, n.5, pp.2517-2521.
- NOBES C. (1995), “Corporate Financing and its Effects on Accounting Differences”, *Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking*, n. 43, Reading University.

- NOBES C. (1996), "Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting and Corporate Financing", *Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking*, n. 52, Reading University.
- NOBES C. (2008), "Accounting classification in the IFRS Era", *Australian Accounting Review*, Vol. 18, n.3, pp. 191–197.
- NOBES C., ALEXANDER D. (2008), *International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment*, Routledge, London.
- NOBES C., PARKER R.B. (ed. 1995; ed.2006; ed.2008), *Comparative international accounting*, Prentice Hall Europe.
- NOBES C., SCHWENCKE H.R. (2006), "Modelling the links between tax and financial reporting: A longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption", in *European Accounting Review*, Vol. 15, n.1, pp. 63-87.
- NOCERINO O. (2020), "Riflessioni sul rapporto tra il bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo", in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.4, pp.1465 e ss.
- NUZZO E. (1985), "Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione", in *Giurisprudenza commerciale*, I, pp. 810 ss.
- OLIVERAS E., PUIG X. (2005), "The Changing Relationship between Tax and Financial Reporting in Spain", in *Accounting in Europe*, Vol. 2, pp. 195-207.
- ONESTI T. (1995), *Fattori ambientali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino.
- ONIDA P. (ed.1967; ed.1971) *Economia d'azienda*, UTET, Torino.
- ONIDA P. (1974), *Il Bilancio di esercizio delle imprese*, Giuffrè, Milano.
- ONIDA P. (1975), *Natura e limiti della politica di bilancio*, Vallardi, Milano.
- ORLANDI M. (2007), Cessione di immobile strumentale costruito con contributo in c/impianti, in *Azienda & Fisco*, n. 15; 16, p. 40 e ss.
- ORLANDI M. (2011), I costi di ricerca e sviluppo: rilevazione a bilancio ed effetti fiscali, in *Il Fisco*, 19, parte I, p.2966.
- PALMA A. (2008), *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè, Milano, pp.1-7.
- PALMA P. (2004), L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio, in *Il Fisco*, n. 9, p.2733.

- PAOLINI A. (1995), “Il bilancio di esercizio come strumento di controllo, programmazione e diagnosi strategica nelle piccole imprese”, in *Piccola Impresa/Small Business*, INSEEDIT, Genova, pp. 93 - 110.
- PASETTO S. (2014), “La rilevanza fiscale delle svalutazioni delle rimanenze valutate a costi specifici”, in *Rassegna Tributaria*, n. 4, p.815.
- PATTON M.Q. (2002), *Qualitative research & evaluation methods*, Sage, London.
- PFÄFF D., SCHRÖER T. (1996), “The relationship between financial and tax accounting in Germany — the authoritativeness and reverse authoritativeness principle”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 963-979.
- PIERCE A. (1996), “The relationship between accounting and taxation in the Republic of Ireland”, in *The European Accounting Review*, n.5, pp. 951-962.
- PINO C. (2002), “Gestione o eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio?”, in *Corriere tributario*, n. 44, pp. 3985 e ss.
- PISONI P. ET AL. (2013), La correzione degli errori in bilancio: comportamento contabile e fiscale alla luce dei chiarimenti della circ. n. 31/e del 24 settembre 2013, in *Il Fisco*, n. 39 - parte 1, p. 6021 e ss.
- PISONI P., BAVA F., BUSO D., (2004) “Disinquinamento fiscale, nuovo strumento di politiche di bilancio”, in *Il Fisco* n. 12, pp.1746-1751.
- POLI R. (1971), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.
- POLI S. (2015), “The Links between Accounting and Tax Reporting: The Case of Bad Debt Expense in the Italian Context”, in *International Business Research*, Vol. 8, n. 5, pp. 93-100.
- POLI S. (2020), *I modelli di previsione della crisi d’impresa*, Giappichelli, Torino, pp.26-29.
- POLLARI N. (1997), “Determinazione fiscale del reddito d’impresa e raccordo con il bilancio d’esercizio”, in *Il Fisco*, n.27, pp.7661-7670.
- PORCANO M.T., TRAN A.V. (1998), “Relationship of Tax and Financial Accounting Rules in Anglo-Saxon Countries”, in *The International Journal of Accounting*, Vol. 33, n. 4, pp. 433-454.
- POTITO E. (1989), I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi , in *Rivista di Diritto Finanziario*, I, pp. 28 ss.
- POTITO L. (a cura di) (2012), *Economia Aziendale*, Giappichelli, Torino, pp.301 e ss.
- PROVASOLI A. (1974), *Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione*, Giuffrè, Milano.
- PUGLIESE A. (2008), *Percorsi Evolutivi della Corporate Governance*, Cedam, Padova, p.37.
- QUAGLI A. (2015), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.
- QUAGLI A. (2017), *Il Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino.

- QUARTA O. (1920), *Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile*, Milano, Vol. I, p.191 e ss.
- RESCIGNO M. (2017), “Valenza tecnica principi contabili OIC e falso in bilancio”, *Guida alla Contabilità & Bilancio*, Gruppo Il Sole 24 Ore.
- RESCIGNO M. (2018), “La correzione degli errori in bilancio”, in *Bilancio & Reddito di impresa*, n. 11, p.6 e s.
- RICHARDSON M. E. (1955), “Accounting Theory and Taxation”, *The William & Mary Annual Tax Conference*. 640. <https://scholarship.law.wm.edu/tax/640>.
- ROCCHI F. (1996), “Accounting and taxation in Italy”, in *European Accounting Review*, n.5, pp. 981-989.
- ROSSETTI S. (2020), *Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/le-differenze-tra-ammortamento-civilistico-e-fiscale-dei-beni-materiali-ii-parte/>
- ROSSETTI S. (2020), *Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali*, Euroconference, <https://www.ecnews.it/le-differenze-tra-ammortamento-civilistico-e-fiscale-dei-beni-materiali-i-parte/>
- ROSSETTI S., VERONA R. (2017), “International Differences in IFRS Policy Choice and the Persistence of Accounting Classification: The Case of China”, in *International Journal of Business and Management*; Vol. 12, No. 2, pp. 27-46.
- RUSSO R. (2017), “Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee”, in *Amministrazione e finanza*, n.5, p.47 e ss.
- SACCHETTO C. (1999), *Il diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano*, Conferenza “Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione Europea”, Università di Bergamo.
- SALVI G. (2015), “Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costo specifico”, in *Amministrazione & Finanza*, n. 3, p. 24.
- SALVINI L. (2007), “Gli IAS /IFRS e il principio fiscale di derivazione”, in IAS /IFRS La modernizzazione del diritto contabile in Italia A.B.I., *Giurisprudenza Commerciale*, Milano, pp . 193-211.
- SALVINI L. (2007), “Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione”, in AA.VV., IAS/IFRS, *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, p.193 e ss.
- SAMPIERI MANGANO V. (1927), *Di alcune questioni controverse in materia di tassabilità dei redditi di società commerciali agli effetti della imposta di ricchezza mobile*, Torino, 1927.

- SAVIOLI G. (1994), *Risultato d'esercizio e imponibile fiscale. Coordinamento per una corretta informativa esterna d'impresa*, ETAS, Milano, p.13.
- SCHÖN W. (2004), "International Accounting Standards – A "Starting Point" for a Common European Tax Base?", in *European Taxation*, October 2004, pp. 426-440.
- SEBASTIANELLI M., LUZZIETTI S. (2018), "Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata", in *Amministrazione e Finanza*, n. 2, p. 27 e ss.
- SHACKELFORD D.A., SHEVLIN T. (2001), "Empirical tax research in accounting", in *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 31, pp. 321-387.
- SCHÖN W. (2004), "International Accounting Standards – A "Starting Point" for a Common European Tax Base?", *European Taxation*, 10, pp. 426-440.
- SIKKA P. (2017), "Accounting and taxation: Conjoined twins or separatesiblings?", in *Accounting Forum*, n. 41, pp. 390-405.
- SILVESTRI L. (2014), *Effetti dell'introduzione dei Principi contabili internazionali sul principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di bilancio*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Diritto tributario europeo, 25 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/6503
- SODESTROM N.S., SUN K.J. (2007), "IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review", in *European Accounting Review*, Vol. 16, n.4, pp. 675-702.
- SORIGANI P.R., ROCCHI A. (2004), "Il problematico 'disinquinamento' del bilancio civile", in *Corriere tributario*, n. 10, pp. 744 e ss.
- SORRENTINO, M. (2018), "La conversione delle operazioni in valuta e delle gestioni estere", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7, p. 6.
- SOTTORIVA C. (2008), Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE , in *Il controllo nelle società e negli Enti*, Nov. Dic ., Anno XII, Fasc. VI, pp. 579 ss.
- STESURI A. (2004), *La riforma della tassazione societaria. Disciplina ed aspetti operativi*, Giuffrè, Milano, 2004, pp.201-220.
- STEVANATO D. (2004), "La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR", in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Il Sole 24 Ore, Milano, pp.244-247.
- STOIANOFF N.P., KAIDONIS M.A. (2005), "Rehabilitation of mining sites: do taxation and accounting systems legitimise the privileged or serve the community?", in *Critical Perspectives on Accounting* , n.16, pp. 47-59.

- SUPERTI FURGA F. (1980), “Le stime e le congetture per il calcolo d’esercizio (e di rivalutazione)”, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, ETAS, Milano.
- SUPERTI FURGA F. (1988), “Passato e presente del bilancio d’esercizio. Verso un bilancio intellegibile”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6.
- TABET G. (2003), “I lavori della commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio”, in *Il Fisco*, I, pp. 6063 e ss.
- TABET G., MINERVINI V. (1997), “Utile civilistico e reddito d’impresa”, in Tabet G. (a cura di), *Il reddito d’impresa*, Cedam, Padova, I, pp.43-121.
- TEDESCHI G. (2016), “Dal reddito di esercizio al reddito fiscale”, in PALMA A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano, pp.688-744.
- TELCH F. (2019), “Gli aspetti fiscali relativi al principio contabile internazionale IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers”, in *Diritto Tributario Italiano*, luglio-agosto 2019, p. 346 e ss.
- TESAURO F. (1990), Egesi delle regole generali sul calcolo del reddito d’impresa, in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi e a ltri scritti, in *Il Fisco*, p.217 e ss.
- THAON DI REVEL P. (1938), Ministro delle Finanze, “Il coordinamento tributario”, in *Rivista Italiana di Diritto Finanziario*.
- TINELLI G. (1991), *Il reddito d’impresa nel diritto tributario: principi generali*, Giuffrè, Milano, p.215.
- TINELLI G. (2002), “Principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp. 437-472.
- TINELLI G. (2013), *Lineamenti giuridici dell’imposta sul reddito delle persone fisiche*, Giappichelli, Torino.
- TOGNONI M. STEVANATO D. (2011), “Sulle modifiche ias un «filtro» agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto«milleproroghe””, in *Dialoghi Tributari*, n. 2, p.142.
- TZOVAS C. (2006), “Factors influencing a firm’s accounting policy decisions when tax accounting and financial accounting coincide”, in *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, n.4, pp. 372-386.
- VACCA I. (2006), “Gli IAS /IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d’impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, p.781.
- VACCA I. (2007), “L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze di bilancio”, in *Corriere Tributario*, n.44, pp.3559-3564.

- VALACCA, R. (2020), “Il processo di ammortamento dei beni strumentali tra principi OIC e limiti fiscali”, in *Il fisco*, n. 29, p.1 e ss.
- VANONI E. (1943), nel saggio “L’imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti”, in FORTE F. e LONGOBARDI C. (a cura di), *Opere giuridiche*, Milano, Vol. II, pp. 457-471.
- VENUTI M. (2020), *Modelli teorici e concreti di informativa contabile: Grandi, piccole e micro imprese*, Giappichelli, Torino, p.50.
- VICINI RONCHETTI A. (2008), “Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS”, in *Giurisprudenza commerciale*, n.5, pp.1003 e ss.
- VIGANÒ A. (1997), *Elementi di ragioneria internazionale*, Egea, Milano.
- VIGANÒ E. (1990), *L’impresa e il bilancio europeo: saggio di ragioneria internazionale*, Cedam, Padova.
- VIGANÒ R. (1994), *La natura economico-contabile dell’area fiscale del bilancio*, Liguori editore.
- VOKSHI N.B. (2018), “The Connection between Accounting and Taxation from the Perspective of Preparing the Financial Statements”, in *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol.6, n.4, pp.34-47.
- WALTON P., HALLER A., RAFFOURNIER B. (1998). *International Accounting. London, International Thomson Business Press*, pp. 1-10.
- ZAMBON S. (1997), *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Cedam, Padova.
- ZAMBON S. (2002), *Locating accounting in its national context: the case of Italy*, Franco Angeli, Milano.
- ZANDA G. (1977), “Bilancio d’esercizio e qualità dell’informazione esterna d’impresa”, in *Atti della Tavola Rotonda sul tema “Contabilità e bilancio: uno schema concettuale*, Luiss, Roma.
- ZAPPA G. (1937), *Il reddito di impresa*, Giuffrè, Milano.
- ZATTONI A. (2004), *L’assetto istituzionale delle Imprese Italiane*, EGEA, Milano.
- ZIZZO G. (1994), “Regole Generali sulla determinazione del reddito di impresa”, in AA.VV., TESAURO F. (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, p.556.
- ZIZZO G. (2000), “Riflessioni in tema di ‘disinquinamento’ del bilancio d’esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d’impresa”, in *Rivista di Diritto Tributario*, I, pp. 497-515.
- ZIZZO G. (2005), “I Principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile”, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 11, pp. 1165 e ss.

- ZIZZO G. (2007), “Gli IAS e la determinazione del reddito di impresa nella ‘Relazione Biasco’”, in *Corriere Tributario*, n.36, pp.2899 e ss.
- ZIZZO G. (2008a), “L’Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale”, in *Rassegna Tributaria*, n. 2 , p.316 e ss.
- ZIZZO G. (2008b), “La ‘questione fiscale’ delle società che adottano i principi contabili internazionali”, in BEGHIN M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell’Ires, Quaderni della Rivista di diritto tributario*, pp.135-145.
- ZIZZO G. (2018), “I redditi d’impresa”, in FALSITTA G., *Manuale di Diritto Tributario, Parte Speciale, Il sistema delle imposte in Italia*, Cedam, Padova, p.325 e ss.